

**Secondo, terzo e quarto rapporto del
Governo svizzero
sull'attuazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo**

Berna, 20 giugno 2012

Sommario

Indice	2
Panoramica delle Osservazioni conclusive del 7 giugno 2002 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo in merito al primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo	7
Panoramica delle Osservazioni conclusive del 17 marzo 2006 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo in merito al primo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati	9
Elenco delle abbreviazioni	10
Introduzione	15
Dati statistici generali.....	16
I. Misure generali di attuazione (artt. 4, 42 e 44 cpv. 6 CRC)	18
A. Riserve.....	18
B. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 CRC	19
C. Cooperazione internazionale	25
1. In generale	25
2. Attività in ambito multilaterale e umanitario	26
D. Meccanismi esistenti atti a garantire l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, a coordinare la politica dell'infanzia e a controllare l'applicazione della Convenzione	27
E. Misure volte a far conoscere i principi e le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 42 CRC).....	29
F. Diffusione dei rapporti (art. 44 cpv. 6 CRC)	32
G. Cooperazione con organizzazioni quali ONG e gruppi giovanili in relazione all'applicazione delle norme della Convenzione e all'elaborazione del rapporto nazionale	34
II. Definizione di fanciullo (art. 1)	36
III. Principi generali	37
A. Divieto di discriminazione (art. 2 CRC)	37
1. Misure adottate e progetti realizzati	37
2. Misure adottate a livello istituzionale	41
3. Misure adottate in ambito legale e giuridico	41
B. Interesse superiore del fanciullo (art. 3 CRC)	42
C. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6 CRC)	43
1. Diritto alla vita	43
2. Diritto alla sopravvivenza	43
3. Garanzia dello sviluppo del fanciullo.....	43
4. Registrazione dei casi di decesso tra i fanciulli.....	44
5. Mortalità infantile.....	44
D. Rispetto delle opinioni del fanciullo (art. 12 CRC).....	45
1. Diritto del fanciullo di essere ascoltato	45
1.1 Nell'ambito della procedura civile.....	45
1.2 Nell'ambito della procedura penale	48
2. Partecipazione diretta dei fanciulli nelle scuole e nella vita democratica.....	49
IV. Libertà e diritti civili	51
A. Nome e cittadinanza (art. 7 CRC)	51
1. Registrazione e nome	51
2. Il diritto del fanciullo di conoscere i propri genitori	53
3. Cittadinanza.....	53

B. Preservazione della propria identità (art. 8 CRC).....	54
C. Diritto alla libertà di espressione (art. 13 CRC)	54
D. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14 CRC)	55
1. Giurisprudenza	55
2. Minoranze religiose.....	55
E. Libertà di associazione e di riunione (art. 15 CRC)	56
F. Tutela della vita privata (art. 16 CRC).....	56
G. Accesso a informazioni adeguate (art. 17 CRC)	56
1. Libri per giovani e bambini, media elettronici	56
2. Radio, televisione e stampa.....	57
3. Misure protettive	58
H. Diritto di non essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 37 lett. a CRC)	60
V. Famiglia e custodia sostitutiva	64
A. Ruolo genitoriale (art. 5 CRC)	64
B. La responsabilità dei genitori (art. 18 cpv. 1 e 2 CRC)	64
1. Responsabilità genitoriale	64
2. Aiuto statale e sostegno per i genitori	65
C. Separazione dai genitori (art. 9 CRC)	67
D. Ricongiungimento familiare (art. 10 CRC).....	68
E. Ricupero delle prestazioni alimentari (art. 27 cpv. 4 CRC).....	69
F. Bambini privati del proprio ambiente familiare (art. 20 CRC).....	70
G. Adozione (art. 21 CRC).....	70
1. Misure adottate	70
2. Dati statistici.....	71
H. Spostamenti e non-ritorni illeciti (art. 11 CRC).....	71
I. Maltrattamenti o negligenza (art. 19 CRC), incluse la guarigione fisica e psicologica e la reintegrazione nella società (art. 39 CRC)	73
1. Studi e rapporti	73
2. Protezione dell'infanzia.....	74
2.1. Aiuto alle vittime in ottemperanza alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.....	77
2.2. Violenza domestica	79
J. Verifica periodica del collocamento (art. 25 CRC).....	81
VI. Salute e benessere	82
A. Sopravvivenza e sviluppo del fanciullo (art. 6. par. 2 CRC).....	82
B. Fanciulli handicappati (art. 23 CRC).....	82
1. Misure a livello nazionale	82
2. Misure adottate dalla Svizzera a livello internazionale.....	84
C. Salute e servizi sanitari (art. 24 CRC)	84
1. Promozione della salute	86
1.1. Promozione della salute in Svizzera.....	86
1.1.1. Assistenza medica per tutti i bambini	86
1.1.2. Programma giovanile Promozione Salute Svizzera	86
1.1.3. Educazione e salute	86
1.1.4. Salute e ricerca	87
1.1.5. Salute psichica.....	88
2. Mortalità infantile e giovanile in Svizzera	88

3. Mortalità materna, assistenza prima e dopo il parto.....	89
4. Alimentazione	89
4.1. Madri in allattamento	89
4.2. Alimentazione dei giovani	89
5. Salute sessuale.....	90
5.1. Educazione sessuale	90
5.2. Salute sessuale e riproduttiva	90
5.2.1. Salute sessuale e riproduttiva di uomini e donne migranti.....	91
6. Lotta all'Aids.....	92
6.1. Cifre.....	92
6.2. Prevenzione e aiuti	92
6.3. HIV e gravidanza	92
7. Divieto di mutilazione degli organi genitali femminili.....	93
8. Salute e lavoro	94
9. Cooperazione internazionale	94
9.1. Informazioni generali	94
9.2. Esempi di programmi e progetti.....	94
D. Sicurezza sociale, servizi e istituti di assistenza all'infanzia (artt. 26 e 18 par. 3 CRC).	95
1. I nove rami della sicurezza sociale.....	95
2. Prestazioni delle assicurazioni sociali	95
2.1. Assegni per i figli e assegni familiari.....	95
2.2. Assicurazione contro la disoccupazione	96
3. Servizi e istituti di assistenza all'infanzia (art. 18 par. 3 CRC)	96
E. Standard di vita (art. 27 par. 1-3 CRC).....	100
VII. Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali	102
A. Formazione, inclusi formazione e orientamento professionali (art. 28 CRC).....	102
1. Diritto all'educazione e ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni	102
2. Livelli di insegnamento	103
2.1. Insegnamento prescolare	104
2.2. Insegnamento primario.....	104
2.3. Grado secondario I	104
2.4. Grado secondario II.....	104
2.4.1. Formazione generale	105
2.4.2. Formazione professionale	105
2.5. Formazione universitaria.....	107
2.6. Scuole private	107
2.7. Orientamento professionale.....	107
2.8. Scuola e lingua	108
3. Parità tra uomo e donna.....	108
4. Bambini stranieri	110
5. Fanciulli handicappati	112
6. Bambini con scarso rendimento scolastico e bambini talentuosi	113
6.1 Bambini con scarso rendimento scolastico	113
6.2 Bambini talentuosi.....	114
7. Livello internazionale.....	114
B. Obiettivi e qualità dell'educazione (art. 29 CRC)	115
C. Riposo, tempo libero, gioco e attività culturali e artistiche (art. 31 CRC)	117
1. Media.....	118

2. Sport	119
VIII. Misure di protezione speciali	120
A. Fanciulli che versano in situazioni di bisogno (artt. 22, 38 e 39 CRC).....	120
1. Fanciulli rifugiati (art. 22 CRC).....	120
1.1. Dati statistici.....	120
1.2. Quadro giuridico	120
1.3. Procedura d’asilo per i minori non accompagnati.....	121
1.4. Decisione di non entrata nel merito e di allontanamento	122
2. Fanciulli coinvolti in un conflitto armato (art. 38 CRC), comprese le indicazioni relative alle cure fisiche e psicologiche e alla reintegrazione sociale	123
2.1. Attività svolte dalla Svizzera a favore dei bambini vittime di conflitti armati	123
2.2. L’obbligo militare in Svizzera.....	123
B. Fanciulli in conflitto con la legge (artt. 37, 39 e 40 CRC)	124
1. Prevenzione della criminalità giovanile	124
2. Giustizia penale minorile (art. 40 CRC).....	126
2.1. Diritto penale minorile	126
2.2. Revisione del diritto penale minorile	126
2.3. Statistiche sui reati e sulle sanzioni.....	127
2.4. Procedura penale minorile.....	128
3. Minori detenuti, compresi i minori sottoposti a qualunque forma di detenzione, imprigionamento o collocamento in istituti sorvegliati (art. 37 lett. b, c e d CRC).....	128
3.1. Procedura penale minorile.....	128
3.2. Misure coercitive di diritto degli stranieri adottate nei confronti di minori.....	129
3.2.1. Quadro giuridico	129
3.2.2. Detenzione di minori.....	130
3.2.3. Prassi d’esecuzione	131
3.2.4. Condizioni di carcerazione.....	132
3.2.5. Rappresentanza legale e misure tutorie	132
4. Condanna dei criminali minorenni, in particolare divieto della pena capitale e dell’imprigionamento a vita (art. 37 lett. a CRC).	133
5. Riserve.....	133
6. Progetti all’estero	134
C. Sfruttamento dei minori, compresi il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale (artt. 32–36 CRC).....	134
1. Sfruttamento economico, in particolare il lavoro minorile (art. 32 CRC)	134
1.1. Principali fondamenti giuridici.....	134
1.2. Lotta contro il lavoro minorile all’estero	134
2. Consumo di sostanze stupefacenti.....	135
2.1. Droghe.....	137
2.2. Alcol.....	138
2.3. Tabacco	139
2.4. Altre forme di dipendenza.....	140
2.4.1. Consumo di varie sostanze psicoattive.....	140
2.4.2. Consumo di farmaci	140
2.4.3. Peso corporeo: sottopeso e sovrappeso	141
3. Sfruttamento e violenza sessuale (art. 34 CRC).....	141
3.1. Misure a livello nazionale	141
3.2. Misure a livello internazionale.....	144

3.3. Disposizioni penali.....	145
3.3.1 Acquisto e possesso di pornografia dura.....	145
3.3.2 Tratta di esseri umani	145
3.3.3 Reati commessi all'estero su minorenni.....	145
3.3.4 Criminalità su Internet.....	146
3.4. Dati statistici.....	146
3.5. Cause della prostituzione infantile e di altre forme di sfruttamento minorile.....	147
4. Vendita, tratta e rapimento di minori (art. 35 CRC)	147
4.1. Situazione giuridica.....	147
4.2. Situazione in Svizzera e provvedimenti adottati	148
4.3. Progetti per la lotta contro la vendita, la tratta e il rapimento di minori all'estero ...	150
5. Altre forme di sfruttamento (art. 36 CRC).....	151
D. Bambini appartenenti a minoranze (art. 30 CRC).....	151
1. Nomadi	151
2. Il ruolo delle lingue in Svizzera	152
IX. Protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo	155
A. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.....	155
1. Disposizioni contenute negli articoli del Protocollo facoltativo	155
1.1. Articoli 1 e 2.....	155
1.2. Articolo 3.....	155
1.3. Articolo 4.....	156
1.4. Articolo 5.....	156
1.5. Articoli 6 e 7.....	156
2. Parere sulle Osservazioni conclusive del 17 marzo 2006 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo sul primo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.....	157
2.1. Risposta al punto 8 delle Osservazioni conclusive	157
2.1.1. Osservazione conclusiva a).....	157
2.1.2. Osservazione conclusiva b).....	157
2.1.3. Osservazione conclusiva c).....	158
2.2. Risposta al punto 10 delle Osservazioni conclusive	158
2.2.1. Procedimento speciale e aiuto immediato per i bambini coinvolti in conflitti armati.....	158
2.2.2. Formazione degli specialisti che si prendono cura dei minori summenzionati..	159
2.2.3. Rilevamenti statistici	159
2.3. Risposta al punto 11 delle Osservazioni conclusive	160
2.4. Risposta al punto 12 delle Osservazioni conclusive	160
2.5. Risposta al punto 13 delle Osservazioni conclusive	160
B. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia	161
X. Divulgazione dei rapporti	162

Panoramica delle Osservazioni conclusive del 7 giugno 2002 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo in merito al primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo¹

<i>Punti 7 e 8</i>	Riserve	Par. 13
<i>Punto 10</i>	Legislazione	Par. 20
<i>Punto 12</i>	Coordinamento (meccanismo nazionale di attuazione)	Par. 38
<i>Punto 14</i>	Coordinamento (piano nazionale d'azione)	Par. 42, 43
<i>Punto 16</i>	Strutture di sorveglianza	Par. 44
<i>Punto 18</i>	Rilevamento dei dati	Par. 5
<i>Punto 20</i>	Formazione e diffusione della Convenzione	Par. 47
<i>Punti 22 e 23</i>	Non discriminazione	Par. 65
<i>Punto 25</i>	Interesse superiore del fanciullo	Par. 85
<i>Punto 27</i>	Rispetto delle opinioni del fanciullo	Par. 98
<i>Punto 29</i>	Diritto di conoscere la propria identità	Par. 119
<i>Punto 31</i>	Tortura e maltrattamenti	Par. 145
<i>Punto 33</i>	Pene corporali	Par. 150
<i>Punto 35</i>	Istituti di assistenza all'infanzia per i fanciulli i cui genitori lavorano	Par. 273
<i>Punto 37</i>	Adozione	Par. 179
<i>Punto 39</i>	Maltrattamenti e abbandono/violenza	Par. 189

¹ CRC/C/15/Add. 182; la numerazione delle Osservazioni conclusive del Comitato corrisponde alle cifre del presente documento. Vengono presi in esame unicamente i punti delle Osservazioni conclusive in cui il Comitato esorta la Svizzera ad apportare miglioramenti all'attuazione della Convenzione – ragione per cui le osservazioni non sono numerate in maniera continua. Per renderle meglio identificabili, le Osservazioni conclusive sono riportate nel testo in carattere corsivo.

<i>Punto 41</i>	Salute degli adolescenti	Par. 219
<i>Punto 41 a)</i>	HIV/AIDS	Par. 259
<i>Punto 43</i>	Bambini disabili (rilevamento dei dati)	Par. 221
<i>Punti 42 e 43</i>	Bambini disabili	Par. 341
<i>Punto 45</i>	Assicurazione contro le malattie	Par. 230
<i>Punto 47</i>	Tenore di vita/assistenza sociale	Par. 290
<i>Punto 49</i>	Formazione	Par. 355
<i>Punto 51</i>	Bambini rifugiati, richiedenti l'asilo e non accompagnati	Par. 373
<i>Punto 53</i>	Sfruttamento e violenza sessuali	Par. 450
<i>Punto 55</i>	Consumo di droga	Par. 431
<i>Punti 57 e 58</i>	Giustizia penale dei minorenni	Par. 388
<i>Punto 60</i>	Bambini appartenenti a minoranze	Par. 491
<i>Punto 61</i>	Protocolli facoltativi	Par. 503
<i>Punto 62</i>	Diffusione dei rapporti	Par. 537

Panoramica delle Osservazioni conclusive del 17 marzo 2006 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo in merito al primo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati²

<i>Punto 8 a)</i>	Par. 513
<i>Punto 8 b)</i>	Par. 516
<i>Punto 8 c)</i>	Par. 518
<i>Punto 10</i>	Par. 520
<i>Punto 11</i>	Par. 527
<i>Punto 12</i>	Par. 529
<i>Punto 13</i>	Par. 532

² CRC/C/OPAC/CHE/CO/1; la numerazione delle Osservazioni conclusive del Comitato corrisponde alle cifre del presente documento. Vengono presi in esame unicamente i punti delle Osservazioni conclusive in cui il Comitato esorta la Svizzera ad apportare miglioramenti all'attuazione della Convenzione – ragione per cui le osservazioni non sono numerate in maniera continua. Per renderle meglio identificabili, le Osservazioni conclusive sono riportate nel testo in carattere corsivo.

Elenco delle abbreviazioni

ACNUR	United Nations High Commissioner for Refugee (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AI	Assicurazione per l'invalidità
AIMP	Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
AIRR	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
APF	Attestato professionale federale
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
ASSAI	Associazione Svizzera Strutture d'Accoglienza per l'Infanzia
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
CC	Codice civile svizzero
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CdC	Conferenza dei governi cantonali
CDCG	Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CFR	Commissione federale contro il razzismo
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
CIIS	Convention Intercantonale relative aux Institutions Sociales (Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali)
CL	Conférence latine contre la violence domestique (Conferenza latina contro la violenza domestica)
COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
Commissariato PP	Commissariato Pornografia/pedofilia
CommissariatoTT	Commissariato Tratta di esseri umani/traffico di migranti
COPMA	Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
CP	Codice penale svizzero
CPC	Codice di procedura civile svizzero
CPEAJ	Conférence suisse des responsables cantonaux pour la protection de l'enfance et l'aide à la jeunesse (Conferenza dei delegati cantonali alla protezione dell'infanzia e della gioventù)
CPM	Codice penale militare
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione)
CRUS	Conferenza dei rettori delle università svizzere

CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
CSUC-LAV	Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV
DAZ	Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DPI	Diagnosi preimpianto
DPMIn	Diritto penale minorile svizzero
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DSU	Divisione Sicurezza umana (in precedenza DP IV) del DFAE
DTF	Decisioni del Tribunale federale svizzero
ECPAT	End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes (Stop alla prostituzione minorile, pedopornografia e tratta di bambini per scopi sessuali)
fedpol	Ufficio federale di polizia
FES	Fondazione Educazione e Sviluppo
FF	Foglio federale
FMS	Scuole specializzate
FR	Cantone di Friburgo
FSAG	Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
G+S	Gioventù e Sport
GE	Cantone di Ginevra
GFATM	Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (Fondo mondiale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria)
GiA	Gioventù in azione (Programma UE)
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
HarmoS	Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato)
HBSC	<i>Health Behaviour in school-aged children</i> (Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare)
IDE	Istituto internazionale per i diritti del bambino
IPEC	International Program on the Elimination of Child Labour (Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile)
IST	Infezioni sessualmente trasmissibili
IUKB	Istituto universitario Kurt Bösch
JU	Cantone del Giura
KIFS	Konferenz der Interventionsstellen und -projekte sowie Fachstellen gegen häusliche Gewalt der Deutschschweiz (Conferenza dei servizi cantonali d'intervento, dei progetti d'intervento e dei servizi di lotta contro la violenza domestica della Svizzera tedesca)
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari
LAG	Legge sulle attività giovanili
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattie
LAsi	Legge sull'asilo
LAV	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

LDI	Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
LDis	Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
LF-CAA	Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aja sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali
LFPPr	Legge sulla formazione professionale
LFPPr	Legge sulla formazione professionale
LF-RMA	Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e degli adulti
LL	Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
LLP	Programma europeo «Apprendimento permanente»
LPAG	Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche
LRTV	Legge federale sulla radiotelevisione
LRUm	Legge sulla ricerca umana
LStr	Legge federale sugli stranieri
LStup	Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
LU	Cantone di Lucerna
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
NARIC	Centro nazionale di informazione sul riconoscimento accademico
NE	Cantone di Neuchâtel
NPC	Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
NW	Cantone di Nidvaldo
OACI	Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
OAdoz	Ordinanza sull'adozione
OAMin	Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ODis	Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Nazioni Unite
ORTV	Ordinanza sulla radiotelevisione
OSC	Ordinanza sullo stato civile
OTDis	Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
OW	Cantone di Obvaldo
PAM	Programma alimentare mondiale
PFZ	Politecnico federale di Zurigo
PHNI	Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili
PISA	Programme for International Student Assessment (Programma per la valutazione internazionale degli studenti)
PMI	Piccole e medie imprese
PNR	Programma nazionale di ricerca
PNUS	United Nations Development Programme (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo)

PPM	Procedura penale militare
PPMin	Legge federale di diritto processuale penale minorile
PPP-sir	Partenariato pubblico privato – la scuola in rete
PSC	Prevenzione Svizzera della Criminalità
QUIMS	Qualità nelle scuole multiculturali
RBS	Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not (Servizio bernese di consulenza legale per persone in stato di bisogno)
RMNA	Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SCOCI	Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet
SCOTT	Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
SCP	Statistica criminale di polizia
SECO	Segreteria di Stato dell’economia
SER	Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SK-BNE	Conferenza svizzera di coordinamento sull’educazione allo sviluppo sostenibile
SKIB	Conferenza svizzera di coordinamento delle TIC e dell’educazione
SKIP	Schweizerische Konferenz der Interventionsstellen und –projekte (Conferenza svizzera dei servizi e progetti d’intervento)
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
SMASH	Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health (indagine svizzera multicentrica sulla salute degli adolescenti)
SO	Cantone di Soletta
SSS	Scuola specializzata superiore
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
TIC	Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
UE	Unione europea
UFAM	Ufficio federale dell’ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFM	Ufficio federale della migrazione
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP0	Ufficio federale dello sport
UFU	Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/Aids (Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS)

UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura)
UNFPA	Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione
UNICEF	United Nations Children's Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)
UNIFEM	United Nations Development Fund for Women (Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne)
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (Agenzia delle nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente)
UR	Cantone di Uri
UST	Ufficio federale di statistica
UUC	Ufficio dell'uditore in capo
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo
ZMRB	Zentrum für Menschenrechtsbildung (Centro per l'educazione ai diritti umani)

Introduzione

1. Il Consiglio federale ha l'onore di presentare al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo (di seguito denominato «il Comitato») il secondo, terzo e quarto rapporto della Svizzera, riuniti in un unico documento elaborato conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera b della Convenzione sui diritti del fanciullo³ – qui di seguito denominata «la Convenzione» (CRC) – e all'articolo 8 numero 2 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati⁴. Il presente rapporto deve essere letto tenendo presente il documento di base («core document») – che costituisce la prima parte di tutti i rapporti redatti dalla Svizzera⁵ – i relativi allegati, il primo rapporto del Governo svizzero del 1° novembre 2000⁶ sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e il rapporto del 30 giugno 2004⁷ concernente lo stato di attuazione del Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.
2. Al presente rapporto è accluso un allegato contenente panoramiche e statistiche sui vari ambiti tematici della Convenzione.
3. Nel presente rapporto si analizzano le Osservazioni conclusive formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo in merito al primo rapporto periodico della Svizzera sulla Convenzione⁸ e quelle concernenti il rapporto sul Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati⁹. Sono inoltre illustrate le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altro tipo entrate in vigore in Svizzera dalla pubblicazione degli ultimi rapporti periodici per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione. Il rapporto riguardante le disposizioni della Convenzione è stato redatto, sia a livello contenutistico che sul piano formale e strutturale, conformemente alle linee guida per la redazione dei rapporti periodici sulla Convenzione¹⁰, emanate dal Comitato dei diritti del fanciullo, e alle linee guida armonizzate in materia di rapporti periodici sui diritti umani¹¹.
4. Il rapporto, approvato dal Consiglio federale il 4 luglio 2012, è pubblicato sul sito internet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in tedesco, francese e italiano, così da renderlo accessibile a un ampio pubblico.

³ RS 0.107.

⁴ RS 0.107.1.

⁵ HRI/CORE/1/Add.29/Rev. 1.

⁶ CRC/C/78/Add.3.

⁷ CRC/C/OPAC/CHE/1.

⁸ CRC/C/15/Add. 182.

⁹ CRC/C/OPAC/CHE/CO/1.

¹⁰ CRC/C/58/Rev.1.

¹¹ HRI/GEN/2/Rev.6.

Dati statistici generali

5. *Al punto 18 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda di procedere a una raccolta sistematica di dati su tutti gli individui di età inferiore ai 18 anni e per tutti gli ambiti previsti dalla Convenzione, con particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili e agli ambiti per i quali sussiste al momento una carenza di dati.*
6. Per statistiche specifiche sui bambini e sui giovani in Svizzera si rimanda all'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche», accluso al presente rapporto.
7. Ad integrazione del documento di base, in questa sede si richiama l'attenzione sul fatto che, come risulta dall'ultimo censimento, nel 2010¹² la popolazione residente in Svizzera ammontava complessivamente a 7 940 969 persone¹³, di cui circa il 18 per cento (1 459 816 persone) costituito da bambini e da giovani al di sotto dei 18 anni. Nel 2000 la percentuale di minorenni sulla popolazione residente in Svizzera si attestava al 21 per cento e nel 1970 al 28 per cento.
8. Su un totale di 1 459 816 bambini e giovani residenti in Svizzera nel 2010, 1 117 888 erano cittadini svizzeri. I bambini stranieri erano in prevalenza di cittadinanza portoghese (52 304), italiana (37 576), tedesca (34 822), serba (32 509) e kosovara (19 365). Nel 2000, su un totale di 1 495 356 bambini residenti in Svizzera 1 145 410 avevano la cittadinanza svizzera. All'epoca i bambini stranieri erano prevalentemente di cittadinanza jugoslava (80 261), italiana (51 834), portoghese (38 701), turca (27 226) e macedone (20 626).
9. Nel 2010 vivevano in Svizzera complessivamente 749 145 ragazzi (51,3%) e 710 671 ragazze (48,7%). Nel 2000, invece, i ragazzi erano in totale 766 658 (51,3%) e le ragazze 728 698 (48,7%). Nel 2010 i bambini nati vivi in Svizzera sono stati 80 290, di cui 41 111 maschi e 39 179 femmine. Di questi, 59 361 erano cittadini svizzeri, mentre i restanti 20 929 erano di cittadinanza straniera. Nel 2000 erano nati vivi 78 458 bambini (40 402 maschi e 38 056 femmine), di cui 56 885 avevano la cittadinanza svizzera e 21 573 la cittadinanza di un Paese estero.
10. Nel 2010, il 71,6 per cento dei bambini viveva in aree urbane, il 28,4 per cento in aree rurali. Nel 2000 invece viveva in aree urbane il 69,3 per cento e in aree rurali il 30,7 per cento dei bambini.
11. Nel 2000¹⁴ le lingue principali parlate dai bambini in Svizzera erano tedesco (64%), francese (22,2%), italiano (4,9%), romancio (0,4%) e altre lingue (8,5%).
12. Nel 2000 il 40,6 per cento dei bambini residenti in Svizzera era di confessione cattolica romana, il 32,8 per cento di confessione protestante, il 7,3 per cento di confessione isla-

¹² Nel confrontare i dati va considerato che, dal 2010, l'Ufficio federale di statistica (UST) utilizza una nuova definizione del concetto di popolazione residente permanente, che comprende anche le persone nel processo d'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi.

¹³ Tutti i dati statistici riportati nel presente capitolo provengono dall'Ufficio federale di statistica (UST).

¹⁴ In merito alle lingue e all'appartenenza religiosa non sono ancora disponibili dati per l'anno 2010.

mica e lo 0,3 per cento di confessione ebraica. Il 2,4 per cento dei bambini apparteneva ad altre comunità cristiane, lo 0,9 per cento ad altre chiese e comunità religiose. Infine, il 10 per cento dei bambini non apparteneva ad alcuna confessione né comunità religiosa, mentre per oltre il 5,5 per cento non era disponibile alcuna indicazione.

I. Misure generali di attuazione (artt. 4, 42 e 44 cpv. 6 CRC)

A. Riserve

13. *Ai punti 7 e 8 delle Osservazioni conclusive, il Comitato invita la Svizzera a ritirare le riserve espresse nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo.*
14. In seguito alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è stato possibile ritirare la riserva concernente l'articolo 5 CRC (autorità parentale) e quella concernente l'articolo 7 CRC (diritto di acquisire la cittadinanza svizzera). Sono state altresì ritirate la riserva formulata in merito all'esenzione definitiva dalle spese per usufruire dell'assistenza di un interprete e quella concernente il diritto di ricorrere contro una sentenza dinanzi a un'autorità giudiziaria superiore (entrambi diritti previsti dall'art. 40 CRC). Permangono pertanto le riserve riguardanti l'articolo 10 CRC (ricongiungimento familiare), l'articolo 37 CRC (separazione tra fanciulli privati di libertà e adulti) e l'articolo 40 CRC (due riserve, l'una relativa al diritto incondizionato a un'assistenza e l'altra inerente alla garanzia della separazione, a livello personale e organizzativo, fra l'autorità istruttoria e l'autorità giudicante nell'ambito della procedura penale minorile).
15. Per quanto concerne il ricongiungimento familiare (art. 10 CRC), la legge federale sugli stranieri (LStr)¹⁵, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, permette agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata di ricongiungersi, in determinate circostanze, con la propria famiglia¹⁶. Sempre a determinate condizioni, la legge federale sugli stranieri consente il ricongiungimento familiare anche alle persone ammesse in Svizzera provvisoriamente¹⁷. La legge sull'asilo (LAsi)¹⁸ invece non prevede la possibilità del ricongiungimento familiare per i richiedenti l'asilo.
16. In virtù del periodo transitorio di dieci anni¹⁹ concesso ai Cantoni per predisporre le strutture necessarie, non è per il momento possibile ritirare la riserva relativa all'articolo 37 CRC.
17. Per quanto concerne la garanzia del diritto incondizionato a un'assistenza (art. 40 CRC), nel suo messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, il Consiglio federale ha osservato che «la Svizzera continuerà ad interpretare l'articolo 40 paragrafo 2 lettera b ii) della Convenzione non come obbligo di designare un difensore d'ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa necessaria»²⁰. Poiché tale interpretazione è rimasta immutata, ne consegue che non è possibile ritirare la riserva²¹.

¹⁵ RS 142.20.

¹⁶ Art. 45 LStr.

¹⁷ Art. 85 cpv. 7 LStr.

¹⁸ RS 142.31.

¹⁹ Art. 48 DPMIn.

²⁰ FF 1999 1669.

²¹ Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al capitolo VIII., B., 5. «Riserve».

18. La separazione, a livello personale e organizzativo, fra l'autorità istruttoria e l'autorità giudicante nella procedura penale minorile (art. 40 CRC) è estranea alla tradizione del diritto svizzero. Poiché una siffatta separazione non è prevista neanche dalla legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)²², entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la riserva non può essere ritirata.

B. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 CRC

19. Conformemente all'articolo 4 CRC, gli Stati parti sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti del fanciullo.
20. *Al punto 10 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di verificare che le nuove leggi federali e cantonali siano conformi alla Convenzione, di assicurarsi che esse si fondino su una base giuridica e di provvedere a una rapida divulgazione e a un'efficace attuazione della nuova legislazione.*
21. In seguito al primo rapporto presentato dal Governo svizzero, sono entrate in vigore a livello federale varie modifiche legislative di cui si è provveduto a verificare la conformità con la Convenzione.
22. Di seguito sono elencate in ordine cronologico le principali leggi federali, nuove o sottoposte a revisione, che sono state opportunamente recepite e attuate a livello cantonale
- Dal 1° aprile 2002, è perseguibile, in virtù del codice penale (CP)²³ anche il mero possesso di materiale pornografico a sfondo pedofilo²⁴.
 - Dal 1° ottobre 2002 sono inoltre in vigore termini di prescrizione più lunghi per l'azione penale²⁵ nel caso di reati sessuali ai danni di fanciulli e minorenni.
 - La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)²⁶, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, si propone di migliorare la partecipazione autonoma delle persone con disabilità alla vita sociale, eliminando gli svantaggi di diritto e di fatto che gravano su di loro.
 - Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore anche la revisione della legge sulla formazione professionale (LFPr)²⁷, che persegue principalmente i tre seguenti obiettivi: il sistema di formazione professionale deve innanzitutto consentire lo sviluppo personale e professionale dell'individuo e la sua integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro; in secondo luogo deve promuovere le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, nonché l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili; infine deve garantire la permeabilità fra cicli e tipi di formazione nell'ambito della formazione professionale e fra quest'ultima e gli altri settori di

²² RS 312.1.

²³ RS 311.0.

²⁴ Art. 197 cpv. 3bis CP.

²⁵ Art. 97 cpv. 2 CP.

²⁶ RS 151.3.

²⁷ RS 412.10.

formazione²⁸. La legge sulla formazione professionale stabilisce inoltre che le aziende formatrici e le scuole professionali di base devono concedere alle persone in formazione un adeguato diritto di essere consultate²⁹.

- Dal 1° gennaio 2007, il diritto penale minorile non è più disciplinato nel Codice penale bensì nella legge federale sul diritto penale minorile (DPMin)³⁰, ovvero in una legge specifica improntata ai principi della protezione e dell'educazione del minore.
- Conformemente alla legge federale del 23 giugno 2006 concernente la modifica del CC (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), il 1° luglio 2007 è stato introdotto un nuovo articolo (art. 28b CC) dal titolo «Violenza, minacce o insidie». Pur riguardando in primo luogo gli adulti che vivono nella stessa abitazione, questa nuova disposizione tutela anche i bambini³¹.
- Il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)³², entrato in vigore il 1° gennaio 2008, prevede tra le altre cose l'introduzione del nuovo articolo 62 capoverso 3 Cost., in virtù del quale i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e i giovani disabili fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. Per l'attuazione di questa norma è prevista una disposizione transitoria³³.
- Il 1° agosto 2008 è entrata in vigore l'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo³⁴. In virtù di questa ordinanza, che si rifà all'articolo 386 CP (Prevenzione della violenza) ed è stata emanata in esecuzione degli articoli 19 e 34 CRC, la Confederazione può attuare programmi o progetti nazionali che servono da modello, oltre a poter concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica. L'ordinanza copre le sovvenzioni che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) accorda dal 1996 nell'ambito della protezione dell'infanzia.
- Il 30 novembre 2008, essendo stata accettata l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», è entrato in vigore il nuovo articolo 123b della Costituzione federale (Cost.)³⁵, nel quale si stabilisce che «l'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili». Per garantire la certezza del diritto nonché un'applicazione uniforme della legge, si rende ora necessaria una revisione del Codice penale e del Codice penale militare (CPM)³⁶, in particolare per precisare i due concetti di «fanciulli impuberi» e «reati sessuali o di pornografia». Il messaggio³⁷ è stato approvato dal Consiglio federale nel giugno 2011. Il Parlamento ha adottato il progetto di legge in questione il 15 giugno 2012³⁸.

²⁸ Art. 3 LFPr.

²⁹ Art. 10 LFPr.

³⁰ RS 311.1.

³¹ RU 2007 137 139; FF 2005 6127 6151.

³² RU 2007 5765.

³³ Art. 197 n. 2 Cost.

³⁴ RS 311.039.1.

³⁵ RS 101.

³⁶ RS 321.0.

³⁷ FF 2011 5393.

³⁸ FF 2012 5233.

- La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)³⁹ è stata sottoposta a revisione totale; la nuova legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il termine generale concesso alle vittime per presentare una domanda di indennizzo o di riparazione morale è stato prolungato da due a cinque anni; una proroga dei termini ha interessato anche i minori vittime di gravi reati contro l'integrità fisica o sessuale⁴⁰. Nell'ottica di tutelare l'interesse del minore, in determinate circostanze sono state accordate delle deroghe all'obbligo di mantenere il segreto per le persone che lavorano per un consultorio⁴¹. Le disposizioni relative alla posizione giuridica delle vittime minorenni nella procedura penale vanno ormai ricercate nel Codice di procedura penale (CPP)⁴² entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e nella Procedura penale militare (PPM)⁴³.
- Il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)⁴⁴. Essa accelera le vie legali, prevede la creazione di una rete interdisciplinare di specialisti a disposizione per la consulenza, chiarisce l'obbligo di tenere conto dell'interesse del minore nell'ambito della procedura di ritorno e rafforza il diritto dei bambini interessati di partecipare alle diverse procedure. La legge sull'asilo (LAsi)⁴⁵ prevede ora che le decisioni riguardanti i richiedenti minorenni non accompagnati possano essere prese anche presso il centro di registrazione, dove è possibile eseguire parimenti le decisioni di allontanamento⁴⁶. Pertanto, le competenti autorità cantonali devono nominare senza indugio una persona di fiducia anche per la procedura all'aeroporto così come nel centro di registrazione.
- Nel Codice unificato di procedura penale svizzero (CPP)⁴⁷, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono state integrate disposizioni federali già esistenti (tra cui talune disposizioni della LAV). Le norme della LAV concernenti il confronto e l'interrogatorio delle vittime minorenni nell'ambito della procedura penale sono state riprese nel CPP e nella Procedura penale militare (PPM)⁴⁸.
- Il 1° gennaio 2011 ha visto anche l'entrata in vigore della nuova legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)⁴⁹, che disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati commessi da minori ai sensi del DPMIn, nonché l'esecuzione delle relative sanzioni. I principi su cui si impronta la PPMIn sono la protezione e l'educazione del minore. Nell'ambito della procedura penale minorile vanno adeguatamente considerati l'età e il grado di maturità dei minori⁵⁰.
- Dal 1° gennaio 2011, nel capo «Crimini di guerra» rispettivamente del CP e del Codice penale militare (CPM)⁵¹ è stato inserito il reato di «reclutamento e impiego di bambini-soldato»⁵².

³⁹ RS 312.5.

⁴⁰ Art. 25 LAV.

⁴¹ Art. 11 cpv. 3 LAV.

⁴² RS 312.0; art. 154 CPP.

⁴³ RS 322.1; art. 84h PPM.

⁴⁴ RS 211.222.32.

⁴⁵ RS 142.31.

⁴⁶ Art. 17 cpv. 3 LAsi e art. 7 OAsi 1.

⁴⁷ RS 312.0.

⁴⁸ RS 322.1.

⁴⁹ RS 312.1.

⁵⁰ Art. 4 cpv. 1 PPMIn.

⁵¹ RS 321.0.

⁵² Art. 264f CP e art. 112b CPM.

- Il 1° gennaio 2011, nel quadro dell'attuazione della direttiva sul rimpatrio, sono state introdotte nella legge federale sugli stranieri (LStr)⁵³ alcune disposizioni che tengono conto delle particolari esigenze degli stranieri minorenni non accompagnati nell'ambito della procedura d'allontanamento⁵⁴.
 - Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore anche il Codice unificato di procedura civile svizzero (CPC)⁵⁵. Nel titolo settimo della parte seconda (artt. 295-304 CPC) sono riunite le disposizioni di procedura civile concernenti gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto della famiglia⁵⁶. Le corrispondenti disposizioni del CC sono state pertanto abrogate⁵⁷.
 - Il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore la modifica del Codice civile svizzero (CC)⁵⁸ in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il ruolo di autorità di protezione degli adulti sarà assunto da un'autorità specializzata designata dai Cantoni, che assolverà al contempo anche le funzioni di autorità di protezione dei minori⁵⁹.
 - Il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore anche la nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)⁶⁰, la quale disciplina: il sostegno alle istituzioni responsabili private dedite ad attività extrascolastiche con bambini e giovani; il sostegno a Cantoni e Comuni per il finanziamento di progetti di durata limitata nell'ambito delle attività extrascolastiche; la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù, nonché la promozione dello scambio di informazioni ed esperienze e dello sviluppo delle competenze nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù.
23. Elencare le modifiche legislative attuate a livello cantonale richiederebbe un quadro di trattazione di gran lunga più ampio di quanto consentito dal presente rapporto. Vale in ogni caso la pena di ricordare che, in seguito alla revisione della Costituzione federale nel 2000, che ha portato ad alcune importanti innovazioni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù, svariati Cantoni hanno emanato delle leggi di ampio respiro in materia. Attualmente dieci Cantoni⁶¹ dispongono di basi legali specifiche in materia di infanzia e/o gioventù, mentre in altri Cantoni le relative disposizioni sono contenute in una legislazione generale di livello superiore oppure nella Costituzione cantonale. Sono poi numerosi i Cantoni e le città che dispongono di linee direttive e piani in cui sono definiti gli obiettivi di politica dell'infanzia e della gioventù perseguiti nel lungo termine e in cui vengono formulate le opportune strategie e misure.
24. Un esempio che merita di essere menzionato è quello del Cantone di Argovia, dove un gruppo di lavoro interdipartimentale ha redatto il rapporto «Die Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention im Kanton Aargau» sull'attuazione della Convenzione ONU sui

⁵³ RS 142.20.

⁵⁴ Art. 64 cpv. 4 LStr.

⁵⁵ RS 272.

⁵⁶ FF 2006 6593, cifra 5.21.

⁵⁷ Artt. 144-147, art. 254, artt. 280-284 CC.

⁵⁸ RS 210.

⁵⁹ Art. 440 cpv. 1 e 3 nuovo CC.

⁶⁰ FF 2010 6051; RS 446.1.

⁶¹ ZH, BE, OW, FR, TI, VS, NE, GE, JU. Nel Cantone BS è attualmente in corso la revisione della legge che disciplina l'aiuto alla gioventù (Jugendhilfegesetz) del 1984.

diritti del fanciullo in seno al Cantone. Sulla base di tale rapporto, nel marzo 2010 il Consiglio di Stato ha deciso di istituire per cinque anni a partire dal 2011 un servizio incaricato del progetto «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo», al fine di dare attuazione alle misure proposte nel rapporto. I lavori si concentreranno nei seguenti ambiti: la cooperazione fra uffici pubblici e privati, l'audizione dei minori nel contesto di importanti questioni familiari, le opportunità offerte ai bambini provenienti da famiglie di migranti o con un basso livello di istruzione, i diritti dell'infanzia, la partecipazione nelle scuole e all'interno di istituti pedagogici speciali e il coordinamento delle offerte e delle procedure nell'ambito della protezione dei minori.

25. Anche a livello cantonale si provvede ad accertare che basi legali nuove, pacchetti di misure e ausili di lavoro, come pure informazioni, siano conciliabili con l'interesse del minore e rispettino i diritti del fanciullo. L'interesse superiore del fanciullo è manifesto soprattutto nella legislazione (in particolare nelle leggi che interessano direttamente i bambini o le attività condotte con loro) e spesso viene anche inserito un riferimento esplicito alla tutela speciale loro accordata. Nel settore della scuola obbligatoria, in alcuni casi l'orientamento all'interesse del minore ha inciso sui programmi d'insegnamento. Ne è un esempio il Cantone di Zurigo, in cui il piano di studio della scuola obbligatoria stabilisce che il bene del singolo bambino deve costituire la prima priorità nella collaborazione tra genitori e scuola.
26. Nel 2000 il consigliere nazionale Janiak chiedeva in un intervento parlamentare⁶² l'elaborazione di una legge quadro federale che imponesse ai Cantoni l'attuazione di una politica capillare dell'infanzia e della gioventù. Invitava inoltre la Confederazione a istituire un'unità amministrativa centrale preposta al coordinamento di tutte le attività in qualche modo inerenti alla politica dell'infanzia e della gioventù. Altri due interventi parlamentari della consigliera nazionale Wyss⁶³, risalenti rispettivamente al 2000 e al 2001, chiedevano l'adozione di provvedimenti atti a promuovere la partecipazione politica dei bambini e dei giovani e l'introduzione di un diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani. Il 27 agosto 2008, in risposta a questi tre interventi parlamentari, il Consiglio federale ha presentato il rapporto *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù*⁶⁴. Anche i Cantoni e i Comuni hanno contribuito in modo determinante ai lavori preparatori per il rapporto.

Nell'ambito di questa strategia il Consiglio federale ha disposto la revisione totale della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche nonché l'adozione di un'ordinanza che disciplini sia le misure di prevenzione della Confederazione nell'ambito della protezione dell'infanzia sia i provvedimenti adottati per informare e sensibilizzare in materia di diritti del fanciullo. Il Consiglio federale non ha invece ritenuto opportuna l'introduzione di una legge quadro, come richiesto dal postulato Janiak, non soltanto perché il diritto costituzionale non attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni vincolanti per i Cantoni nell'ambito della politica

⁶² Postulato Janiak 00.3469 Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù.

⁶³ Postulato Wyss 00.3400 Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica; postulato Wyss 01.3350 Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani.

⁶⁴ Il rapporto è consultabile in Internet all'indirizzo:

[<www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02003/index.html?lang=it >](http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02003/index.html?lang=it) (consultato il 15 febbraio 2012).

dell'infanzia e della gioventù, ma anche perché questo modo di procedere sarebbe a suo parere inappropriato, in quanto è necessario che i provvedimenti concernenti i bambini e i giovani siano adeguati alla situazione cantonale e locale e si inseriscano nelle strutture già esistenti. Infine, per quanto riguarda la richiesta di creare una nuova unità amministrativa, il Consiglio federale ha fatto notare come questa esigenza non sussista, in quanto già oggi l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali svolge una funzione di coordinamento in materia dei diritti dell'infanzia e della gioventù.

Successivamente, nell'estate del 2009, il Parlamento ha accolto due interventi parlamentari presentati nel 2007 dalla consigliera nazionale Amherd⁶⁵. Il primo chiedeva di colmare le lacune esistenti nella politica dell'infanzia e della gioventù sottoponendo a revisione totale la legge federale sulle attività giovanili extrascolastiche e l'ordinanza sulle misure di prevenzione nell'ambito della protezione dell'infanzia. Il secondo chiedeva invece la formulazione di una strategia complessiva nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù, da contemplare nella Costituzione federale quale compito trasversale di Confederazione, Cantoni e Comuni. In vista della revisione totale della legge sulle attività giovanili (LAG)⁶⁶, i successivi lavori relativi a questo secondo intervento sono stati temporaneamente sospesi, per essere poi ripresi in via definitiva solo nel settembre 2011 in seguito all'approvazione della nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)⁶⁷. Il Parlamento sta attualmente elaborando una proposta in materia.

27. A livello cantonale, tutti i Cantoni e i Comuni dispongono attualmente di una rete, più o meno sviluppata, di servizi specializzati e organizzazioni che offrono consulenza e assistenza ai bambini, ai giovani e alle loro persone di riferimento in svariate situazioni di vita, intervenendo quando necessario. Rispetto al periodo esaminato nel primo rapporto nazionale, negli ultimi anni i Cantoni hanno notevolmente migliorato il coordinamento delle varie misure di politica dell'infanzia e della gioventù grazie alla creazione di appositi uffici di contatto. Ne consegue che oggi, in circa i due terzi dei casi, le amministrazioni dei Cantoni dispongono di un servizio specializzato specifico o di un delegato che si occupa delle questioni dell'infanzia e della gioventù, mentre singoli Cantoni hanno stipulato accordi di prestazioni con uffici esterni all'amministrazione. Tra questi ultimi si può citare il Cantone di Zugo, che ha concluso con un'istituzione privata un contratto di prestazioni concernente la gestione di un centro di competenza cantonale per la promozione e la protezione dell'infanzia e dei giovani. Il Cantone versa a tal fine un contributo annuo di circa 1,7 milioni di franchi. La Direzione degli Interni (Direktion des Innern) del Cantone di Zugo beneficia inoltre di un credito annuo di 200 000 franchi per progetti destinati alla promozione della gioventù.
28. A ciò si aggiunge l'istituzione, da parte di numerosi Cantoni e città, di commissioni per l'infanzia e la gioventù che si occupano di questioni strategiche e forniscono assistenza ai servizi specializzati cantonali.

⁶⁵ Mozione Amherd 07.3033 Legge federale concernente il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani; iniziativa parlamentare Amherd 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione.

⁶⁶ RS 446.1.

⁶⁷ RS 446.1.

29. A metà del 2011 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha istituito un nuovo settore specializzato dedicato alle questioni dell'infanzia e della gioventù. Nell'ottobre 2003 i delegati cantonali alla gioventù si sono riuniti in una conferenza intercantonale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), entrando quindi a far parte della CDOS. Allo stesso tempo è stata fatta rientrare nel settore specializzato della CDOS per le questioni dell'infanzia e della gioventù anche la conferenza che vedeva riuniti, fino ad allora in via del tutto informale, i vari delegati cantonali per la protezione dell'infanzia e l'aiuto alla gioventù. La Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG)⁶⁸ e la Conferenza dei delegati cantonali alla protezione dell'infanzia e della gioventù (CPEAJ)⁶⁹ curano in particolare lo scambio di esperienze, incentivano i contatti tra i Cantoni, assicurano la collaborazione intercantonale e rappresentano congiuntamente gli interessi dei fanciulli e dei giovani, adoperandosi per la promozione, la protezione e l'aiuto degli stessi. Tutto ciò rappresenta un importante passo in direzione di un migliore e capillare coordinamento intercantonale nel settore infanzia e gioventù.
30. Le norme in materia di promozione dell'infanzia e della gioventù elaborate dalla CDCG sono state riprese nel 2010 dal Comitato della CDPE sotto forma di «best practice» da indirizzare come raccomandazione ai Cantoni e ai Comuni. L'obiettivo di queste norme consiste nel permettere a ogni bambino residente in Svizzera, e non solo a quelli che vivono in Cantoni che dispongono di un sistema di promozione delle attività giovanili già consolidato, di beneficiare di un'offerta commisurata alle proprie esigenze nell'ambito della formazione informale. Le norme, ispirate ai principi sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, nella Costituzione federale, nelle diverse leggi e ordinanze cantonali e all'esperienza pratica dei delegati, riguardano competenze e temi prioritari a tutti e tre i livelli statali.
31. L'impegno dei Cantoni a favore dell'infanzia e della gioventù è stato portato avanti anche in ambito internazionale. La Fondazione ch per la collaborazione confederale, che beneficia del sostegno dei Cantoni, ha il compito di assicurare la partecipazione ai programmi europei «Apprendimento permanente» (LPP) e «Gioventù in azione» (GiA) e di fornire un contributo allo sviluppo delle conoscenze in Svizzera e al relativo scambio con l'estero. Tutto ciò si traduce in preziosi spunti per la promozione delle attività giovanili in Svizzera.

C. Cooperazione internazionale

1. In generale

32. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), cui compete l'attuazione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario della Svizzera, ha tra i suoi obiettivi

⁶⁸ Per informazioni più dettagliate si rimanda all'indirizzo: <<http://www.sodk.ch/it/ueber-die-sodk/kkjf.html>> (in tedesco; consultato l'11 aprile 2012).

⁶⁹ Per informazioni più dettagliate si rimanda all'indirizzo: <<http://www.sodk.ch/it/ueber-die-sodk/kkjs.html>> (in tedesco; consultato l'11 aprile 2012).

la creazione di migliori condizioni di vita per le generazioni future. A favore del miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli vengono impiegati in media all'incirca 70 milioni di franchi (compreso il contributo a favore dell'UNICEF). Ciò avviene tra l'altro attraverso la promozione dello sviluppo in ambito sociale, umanitario ed economico, attraverso la tutela dei diritti dell'uomo e della parità fra uomo e donna. Sia nella cooperazione allo sviluppo che nell'aiuto umanitario, la DSC cerca di tenere conto delle specifiche esigenze dei bambini.

33. La DSC contribuisce alla promozione e alla protezione dei diritti del fanciullo soprattutto mediante la conclusione di partenariati con attori provenienti dai più disparati settori di attività.

2. Attività in ambito multilaterale e umanitario

34. La DSC rappresenta la Svizzera in seno al Consiglio di amministrazione dell'UNICEF. Così facendo, consente alla Svizzera di prendere parte ai lavori di pianificazione e vigilanza delle attività di questa organizzazione.
35. Dal 2001 al 2007 la Svizzera ha versato ogni anno all'UNICEF un contributo generale di 18 milioni di franchi, che è diventato di 20 milioni di franchi a partire dal 2008⁷⁰. La DSC sostiene inoltre direttamente anche singoli progetti dell'UNICEF in diversi Paesi. Con 6,5 milioni di franchi nel periodo compreso tra il 2001 e il 2005, la Svizzera ha finanziato per esempio in misura determinante un progetto in Pakistan, volto a promuovere i diritti del fanciullo sul piano giuridico e istituzionale nonché a rafforzare la protezione dei fanciulli. La Svizzera ha inoltre aiutato i bambini in Pakistan anche dopo il terremoto avvenuto nell'ottobre 2005 in Asia sudorientale, adoperandosi al fianco dell'UNICEF. In seguito al terremoto avvenuto ad Haiti nel 2010, la DSC ha messo a disposizione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia vari esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) nei settori dell'acqua, del settore sanitario e della costruzione. Questi ultimi hanno contribuito per esempio all'elaborazione dei progetti – e successivamente alla costruzione – di 200 scuole semi-permanenti. Nel 2011 la DSC ha sostenuto con 3 milioni di franchi un programma in Tanzania volto a migliorare l'accesso all'acqua e agli impianti igienico-sanitari nelle scuole e nelle case. In concomitanza con la siccità e la crisi alimentare nel Corno d'Africa, nel 2011 la DSC ha sostenuto con 1,5 milioni di franchi il programma «Drought Response and Recovery» dell'UNICEF nella zona centro-meridionale della Somalia.
36. Oltre all'UNICEF, la Svizzera sostiene, sia sotto il profilo strategico che finanziario, altre organizzazioni multilaterali⁷¹, tra cui PNUS, UNFPA, UNIFEM, UNAIDS, OMS, UNESCO e GFATM, i cui programmi e attività vanno direttamente o indirettamente a vantaggio del bene dei minori.

⁷⁰ In aggiunta a questi importi annuali, sono stati sovvenzionati progetti per un ammontare di 4,5 milioni di franchi nel 2008, 5 milioni di franchi nel 2009, 4,5 milioni di franchi nel 2010 e 9,5 milioni di franchi nel 2011 (cifre arrotondate).

⁷¹ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» è riportata una tabella con i contributi versati dalla Svizzera a favore di organizzazioni internazionali (figura 1).

37. In ambito umanitario, la DSC collabora in particolare con il CICR, l'ACNUR e il PAM, organizzazioni internazionali che si adoperano per garantire aiuto e protezione a tutti i minori coinvolti in crisi umanitarie. Il CICR e l'ACNUR si battono inoltre contro lo sfruttamento dei bambini come bambini-soldato.

Oltre a sostenere ONG svizzere impegnate a favore dei diritti dei bambini, quali ad esempio Terre des Hommes, Enfants du Monde, la Fondazione villaggi per bambini Pestalozzi e l'Istituto internazionale per i diritti del bambino, la Svizzera collabora strettamente anche con partner locali, governi e società civile.

D. Meccanismi esistenti atti a garantire l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, a coordinare la politica dell'infanzia e a controllare l'applicazione della Convenzione

38. *Al punto 12 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda al nostro Paese di approntare un meccanismo nazionale adeguato e duraturo per l'attuazione della Convenzione, atto ad assicurare il coordinamento a livello federale, tra Confederazione e Cantoni e tra i singoli Cantoni.*
39. Come è stato illustrato nel primo rapporto nazionale⁷², il sistema federale svizzero comporta il coinvolgimento di molteplici meccanismi nell'attuazione della Convenzione, sia a livello federale che cantonale. Molti aspetti della politica dell'infanzia e della gioventù ricadono nella sfera di competenza dei Cantoni: l'obbligo scolastico, l'esecuzione delle pene, specifici ambiti della politica della sanità, la promozione della cultura nonché importanti aspetti della politica sociale (in particolare il collocamento dei minorenni al di fuori delle rispettive famiglie).
40. A livello federale, il coordinamento in materia di protezione dell'infanzia, diritti dell'infanzia, infanzia e gioventù, relazioni tra le generazioni e la famiglia, come pure le attività di sensibilizzazione e promozione dei diritti del fanciullo sono di competenza dell'Ambito Famiglia, generazioni e società dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), integrato nel Dipartimento federale dell'interno. Dal 2006 l'UFAS si occupa anche delle questioni giovanili, precedentemente di competenza dell'Ufficio federale della cultura.
41. Dopo il primo rapporto nazionale, anche nel settore dello sport la ripartizione delle competenze ha subito alcune modifiche: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha ora la competenza esclusiva per le attività sportive così come per il programma «Gioventù e Sport»; inoltre, si occupa di prevenzione degli atti di violenza sessuale nello sport.
42. *Al punto 14 delle Osservazioni conclusive, il Comitato esorta la Svizzera a elaborare e mettere in atto un vasto piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione.*

⁷² Si vedano le cifre 17-21 del primo rapporto nazionale CRC.

Pur non disponendo di un piano d'azione in senso stretto, la Svizzera ha adottato a livello federale misure volte ad accordare alla Confederazione – nel rispetto del federalismo – maggiori facoltà nell'ambito dei diritti dell'infanzia. Così è stata elaborata ad esempio la summenzionata «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù», che è sfociata da una parte nella revisione totale della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche e dall'altra nella nuova ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo⁷³. Attraverso contratti di prestazioni o contributi a progetti, quest'ordinanza permette alla Confederazione di promuovere la collaborazione con attori pubblici e privati e di stabilire temi prioritari e obiettivi. La nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, incarica l'UFAS di dar vita su scala federale a uno scambio sistematico di informazioni sulla politica dell'infanzia e della gioventù nonché a uno scambio di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni.

43. *Al punto 14 delle Osservazioni conclusive, il Comitato chiede inoltre che venga attribuita la stessa attenzione ai bambini di tutte le età e che vengano accertate e prese in considerazione le ripercussioni sull'infanzia di ogni atto normativo, misura budgetaria e linea politica.*

Le ripercussioni sull'infanzia sono oggetto di verifica e considerazione ogni qual volta si adottano un atto normativo, un budget o una politica. La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) ha il compito di monitorare la situazione dei bambini e dei giovani in Svizzera e di esaminare gli effetti di potenziali misure e importanti disposizioni federali sui bambini e sui giovani prima della relativa emanazione. In linea di massima un siffatto controllo avviene anche a livello cantonale. Per il resto, si persegue la parità di trattamento di tutti i minori anche in virtù del divieto di discriminazione.

44. *Al punto 16 delle Osservazioni conclusive, il Comitato esorta la Svizzera a istituire un ente federale indipendente per i diritti umani.*
45. Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha deciso di avviare un progetto pilota quinquennale concernente l'acquisto di prestazioni di servizio nel campo dei diritti umani presso un centro di competenza universitario. A seguito di tale decisione è nato il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), un centro di servizi con il compito di promuovere e facilitare il processo di attuazione degli obblighi internazionali della Svizzera nel campo dei diritti dell'uomo a ogni livello del nostro sistema statale⁷⁴. Partecipano al progetto le Università di Berna, Neuchâtel, Friburgo e Zurigo nonché, in veste di istituti partner, l'Istituto universitario Kurt Bösch, il Centro per l'educazione sui diritti umani dell'Alta scuola pedagogica della Svizzera centrale a Lucerna e l'associazione humanrights.ch/MERS. Ognuna di queste istituzioni opera in un settore tematico specifico; in quello dedicato all'infanzia e alla gioventù apportano le proprie competenze professionali l'Istituto universitario Kurt Bösch e l'Istituto internazionale per i diritti del bambino (IDE) di Sion.

⁷³ RS 311.039.1

⁷⁴ Si veda <www.skmr.ch/it/home.html> (consultato il 15 febbraio 2012).

46. Infine, sul tema della politica dell'infanzia, non bisogna dimenticare le varie misure adottate a livello cantonale. La maggior parte dei Cantoni dispone di uno o più uffici preposti alla politica dell'infanzia, come ad esempio lo Jugendamt (ufficio affari giovanili). Nel Cantone di Lucerna, nel 2009 il Gran Consiglio ha accolto un intervento parlamentare che chiedeva linee direttive cantonali in materia di promozione dell'infanzia e della gioventù. La legge riguardante la promozione della coesione sociale (Gesetz über die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts) crea la base giuridica per la definizione di linee direttive cantonali in materia di politica sociale. Su questa nuova base il Cantone di Lucerna può impostare la propria politica dell'infanzia e della gioventù.

E. Misure volte a far conoscere i principi e le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 42 CRC)

47. *Al punto 20 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di intensificare e sviluppare ulteriormente il programma di divulgazione delle informazioni relative alla Convenzione, di tradurre la Convenzione in lingua romancia e di offrire programmi di formazione a tutti i gruppi professionali che lavorano a contatto con minori.*
48. Dall'ultimo rapporto nazionale sono stati adottati diversi provvedimenti per far conoscere più diffusamente i principi e le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo. Per esempio l'Ambito Famiglia, generazioni e società dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), al quale compete la diffusione e l'attuazione della Convenzione a livello nazionale, beneficia dal 2006 di un credito «Diritti del fanciullo» per sostenere progetti e attività periodiche⁷⁵ di ONG⁷⁶ concernenti la divulgazione di informazioni sulla Convenzione.
49. La Divisione politica Sicurezza umana⁷⁷ del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) finanzia progetti concreti di ONG e organizzazioni dell'ONU tesi a diffondere – conformemente all'articolo 42 della Convenzione – la conoscenza dei principi e delle disposizioni della Convenzione presso adulti e bambini. L'impegno profuso è illustrato dai seguenti esempi.
- Nel 2001 il Comitato svizzero per l'UNICEF ha coordinato un Vertice mondiale per l'infanzia, che ha beneficiato di un aiuto finanziario.

⁷⁵ Alcuni di questi progetti vengono realizzati in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e della Giornata svizzera della formazione dei genitori. Entrambe queste giornate rappresentano infatti piattaforme ideali per far conoscere meglio i principi e i contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo a un vasto pubblico, in quanto offrono l'opportunità di affrontare specifiche tematiche che riguardano particolarmente da vicino l'infanzia.

⁷⁶ Si è sostenuta ad esempio la Rete svizzera diritti del bambino nelle sue attività di coordinamento tra le diverse ONG attive a livello nazionale nel settore dei diritti dell'infanzia, così come nella promozione dell'applicazione e attuazione della Convenzione. La Fondazione Educazione e Sviluppo ha beneficiato di un contributo per il suo programma d'azione annuale nelle scuole, teso a diffondere la conoscenza della CRC. Hanno usufruito di contributi finanziari anche altre ONG, tra cui Defence for Children International, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (Coalizione contro l'impiego di soldati bambini), Service Social International (SSI) e l'ONG Group for the Convention on the Rights of the Child.

⁷⁷ Il 1° febbraio 2012 le divisioni della Direzione politica hanno cambiato denominazione: «Divisione politica Sicurezza umana» sostituisce la precedente denominazione «Divisione politica (DP) IV».

- Nel novembre 2003 il servizio specializzato ECPAT⁷⁸ Switzerland della Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia ha avviato, in collaborazione con la Hotelplan SA, un progetto pilota sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale nell'ambito del turismo. Il contributo finanziario versato ha consentito di sostenere la promozione e implementazione di un codice di condotta (code of conduct).
 - Dal 2004 viene versato un contributo a sostegno dell'ONG Group for the Convention on the Rights of the Child. La rete di rappresentanti della società civile crea un collegamento unico nel suo genere tra le ONG di tutto il mondo e il Comitato.
50. La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) e la Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) organizzano convegni e pubblicano periodicamente rapporti e pareri su tematiche che hanno un'attinenza diretta con i fanciulli e i loro diritti (p.es. diritto di audizione del minore, povertà, assistenza extrafamiliare, affidamento in seguito a divorzio ecc.), il tutto facendo riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Tali convegni e rapporti sono rivolti a un ampio pubblico di specialisti, mentre la complementare attività di comunicazione mediatica aiuta a raggiungere un pubblico più vasto.
51. Il tema dei diritti del fanciullo viene affrontato anche nell'ambito della formazione e del perfezionamento. L'Istituto universitario Kurt Bösch a Sion offre ad esempio, in collaborazione con l'Università di Friburgo, un Master of Advanced Studies in Children's Rights nell'ambito di una formazione postdiploma. In collaborazione, tra gli altri, con l'Università del Lussemburgo, si tiene sempre presso l'Istituto un'università estiva sul tema dei diritti umani. I diritti del fanciullo vengono comunque trattati nelle università anche nei normali corsi di studio. Nel semestre estivo 2007, ad esempio, l'Università di Friburgo ha ospitato un ciclo di conferenze sul tema «Dieci anni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera». Ciò consente di fornire un'adeguata formazione a persone che, nella loro futura funzione professionale, potrebbero svolgere anche attività a stretto contatto con bambini.
52. Su alcuni siti internet⁷⁹ sostenuti dalla Confederazione i più giovani possono trovare informazioni sulla Convenzione sui diritti del fanciullo nonché risposte a svariate domande. L'Ambito Famiglia, generazioni e società dell'UFAS sostiene mediante un contratto di prestazioni l'attività di monitoraggio dei diritti del fanciullo portata avanti dalle ONG riunite nella Rete svizzera diritti del bambino, anch'essa accessibile al pubblico online.
53. Nel 2007, in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, sono state organizzate in Svizzera diverse manifestazioni per tematizzare i diritti del fanciullo e la loro attuazione in Svizzera.
- Il 26 marzo 2007, per esempio, ha avuto luogo a Berna un grande evento, in occasione del quale la Rete svizzera diritti del bambino ha invitato, insieme a rappresentanti dei Cantoni, della Confederazione e delle ONG, 26 classi scolastiche provenienti da altrettanti Cantoni per discutere dei diritti del fanciullo. Oltre a finanziare l'evento, l'UFAS ha allestito una scheda informativa sulla Convenzione comprensiva di retrospettiva e

⁷⁸ End Child Prostitution, Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT).

⁷⁹ Si vedano p.es. <www.tschau.ch> (in tedesco) e <www.ciao.ch> (in francese) (consultati l'11 febbraio 2010).

prospettive, che è stata distribuita in formato cartaceo e resa disponibile in formato elettronico.

- Nel quadro dell'anniversario, sono state organizzate altre manifestazioni nei vari Cantoni e sono stati redatti e distribuiti anche sussidi didattici sui diritti del fanciullo.
 - Al tema «Diritti umani e fanciulli» è stato dedicato inoltre il quarto Forum internazionale dei diritti umani di Lucerna, che si è tenuto nei giorni 24 e 25 maggio 2007.
 - Infine nella Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia 2007 si è tenuto a Lucerna il simposio aperto al pubblico «Realizing the Rights of the Child» (Realizzazione dei diritti del fanciullo), in occasione del quale è stato presentato lo Swiss Human Rights Book II «Realizing the Rights of the Child».
54. Come dimostrano gli esempi riportati di seguito, anche a livello cantonale ci si rifà in vario modo, sia implicitamente sia esplicitamente, alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
- Nel Cantone Ticino, per esempio, quasi tutti i progetti di prevenzione e sensibilizzazione riguardanti i fanciulli si basano su uno o più articoli della Convenzione. Inoltre i docenti beneficiano di un'apposita formazione nel quadro di corsi di perfezionamento.
 - Nel Cantone di Zurigo la Direzione dell'istruzione (Bildungsdirektion) ha ad esempio sostenuto, sul piano sia finanziario sia organizzativo, il progetto «Kinder lernen ihre Rechte kennen» (I bambini imparano a conoscere i propri diritti), cui hanno preso parte 37 classi scolastiche alle quali è stata data la possibilità di avvicinarsi al tema dei diritti garantiti dalla Convenzione. Il Cantone di Zurigo ha anche contribuito all'edizione tedesca del materiale didattico «Exploring children's rights» del Consiglio d'Europa, così come alla traduzione e diffusione della campagna cartellonistica del Consiglio d'Europa sui diritti del fanciullo.
 - Fino al 2015 sarà condotta nel Cantone di Argovia una campagna di sensibilizzazione, lanciata nel 2011, volta a far conoscere i diritti del fanciullo. Il Cantone di Argovia ha anche in programma delle offerte di perfezionamento per docenti, direzioni scolastiche, pedagogisti curativi ed educatori specializzati.
 - Nel 2009, in concomitanza con il 20° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Cantone del Giura ha organizzato un concorso nelle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare le classi scolastiche su questo tema e offrire loro una specifica formazione in materia.
 - Nell'ambito di detto anniversario, nel Cantone del Vallese si è tenuta, sotto la guida dell'Istituto universitario Kurt Bösch e di altri partecipanti, una manifestazione di due giorni che ha visto la partecipazione di bambini e di esponenti dei settori economico, educativo e culturale.
 - Nel Cantone di Ginevra ha avuto luogo nel 2008 il congresso «des Assises de l'éducation spécialisée» in occasione del quale la Convenzione è stata oggetto di svariati interventi.
 - Nel 2007 il Centro per l'educazione sui diritti umani dell'Alta scuola pedagogica della Svizzera centrale a Lucerna ha organizzato nel Cantone di Lucerna, congiuntamente con il servizio cantonale per la formazione nella scuola obbligatoria, «das Jahr der Kinderrechte» (L'anno dei diritti del fanciullo). L'opinione pubblica è stata invitata a confrontarsi, in una serie di incontri informativi, con il tema dei diritti umani e dei fanciulli. Per sensibilizzare la collettività sui diritti umani e del fanciullo sono stati organizzati, ad esempio: una fiaccolata lungo le strade di Lucerna nella Giornata mondiale dei diritti umani, una rassegna cinematografica della durata di una settimana, una mostra di fotogra-

fie e manifesti, il simposio «Realizing the Rights of the Child», cui si è già accennato, un concerto di beneficenza, recite di gruppi scolastici, una maratona di beneficenza e numerosi altri eventi.

Oltre a questi esempi di carattere cantonale, occorre ricordare anche le numerose campagne e manifestazioni che sono state organizzate a livello comunale il 20 novembre, nella Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti del fanciullo.

55. Dal 1938 la lingua romancia è, insieme a tedesco, francese e italiano, una delle lingue nazionali della Svizzera sancite nella Costituzione. Tuttavia, trattandosi di una lingua della Confederazione solo parzialmente ufficiale, essa viene utilizzata soltanto nell'ambito dei rapporti con gli appartenenti alla comunità linguistica romancia. Ne consegue che non tutti gli atti normativi della Confederazione sono pubblicati in questa lingua, bensì solamente quelli di particolare rilevanza, definiti come tali dalla Cancelleria federale, conformemente all'articolo 11 della legge sulle lingue (LLing)⁸⁰, previa consultazione della Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

Nella primavera 2012 la Cancelleria federale, d'intesa con il DFAE e la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni, ha deciso di tradurre in lingua romancia la Convenzione sui diritti del fanciullo. La traduzione sarà pronta presumibilmente nell'estate del 2012. Si coglierà l'occasione per organizzare alcune manifestazioni per festeggiare e far conoscere la traduzione in lingua romancia e per sensibilizzare in particolare le regioni linguistiche romance.

F. Diffusione dei rapporti (art. 44 cpv. 6 CRC)

56. L'allestimento del presente rapporto ha visto non solo la partecipazione di tutti gli uffici federali che operano nell'ambito dei diritti del fanciullo, ma anche, a fini di consultazione, della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) e della Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF). Inoltre, nel quadro di un sondaggio rivolto a specialisti del settore, anche i Cantoni e le ONG hanno avuto la possibilità di prendere posizione sul rapporto e suggerire integrazioni.
57. Il presente rapporto, come il primo, verrà tradotto in tedesco, francese e italiano e pubblicato su vari siti internet dell'Amministrazione federale⁸¹, delle amministrazioni cantonali come pure di diverse ONG⁸². Il rapporto e le Osservazioni conclusive saranno pubblicati anche sul sito internet del Comitato.

⁸⁰ RS 441.1.

⁸¹ Si veda <<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humri/humtr/humrep/childr.html>> (Diritti umani; Convenzione ONU dei diritti dell'uomo; Rapporti Stati; Convenzione sui diritti del fanciullo) (consultato il 1° febbraio 2012).

⁸² Si veda p.es. <www.netzwerk-kinderrechte.ch> (Rapports de la Suisse) o <www.humanrights.ch> (Objectif Suisse; Conventions ONU: application; Convention des droits de l'enfant) (in francese o tedesco; entrambi consultati il 15 febbraio 2012).

G. Cooperazione con organizzazioni quali ONG e gruppi giovanili in relazione all'applicazione delle norme della Convenzione e all'elaborazione del rapporto nazionale

58. Ogni anno vengono organizzati incontri informativi tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e la Rete svizzera diritti del bambino (un'associazione che riunisce circa 50 ONG attive nel settore dei diritti dell'infanzia) al fine di consolidare la collaborazione tra le ONG e l'Amministrazione federale. Nel 2008 l'UFAS ha stipulato con la Rete svizzera diritti del bambino un primo contratto di prestazioni, della durata di un anno. In virtù di questo contratto, che è stato poi rinnovato nel 2009 e nel 2011, la Rete svizzera diritti del bambino è chiamata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- coordinamento delle attività portate avanti dalla società civile nell'ambito della Rete svizzera diritti del bambino e congiuntamente ad altre organizzazioni della società civile operanti in Svizzera;
 - coordinamento degli interessi comuni delle organizzazioni svizzere per i diritti dell'infanzia e assunzione, da parte della Rete, del ruolo di interlocutore per la Confederazione e i Cantoni, in particolare in occasione della stesura del rapporto nazionale;
 - incentivazione del dialogo tra esperti in Svizzera.
59. Nel corso della stesura del rapporto nazionale sono stati intrattenuti numerosi contatti con la Rete diritti del bambino, la quale ha coordinato i lavori per il rapporto alternativo a quello del governo (la cui stesura compete appunto a una o più ONG). Nel 2011 e nel 2012 il DFAE ha organizzato incontri con rappresentanti della società civile, ai quali ha preso parte anche la Rete svizzera diritti del bambino, che è stata consultata altresì nell'ambito del sondaggio sul rapporto nazionale rivolto agli specialisti.
60. Con un contributo di 12 milioni di franchi, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica ha finanziato il progetto 52 «Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel» (L'infanzia, la gioventù e i rapporti tra generazioni in una società in trasformazione)⁸³. Tra il 2003 e il 2007 sono stati realizzati 29 progetti di ricerca nell'ambito dei quali anche ai giovani e ai bambini è stata data la possibilità di esprimersi. Lo scopo del progetto era quello di acquisire nuove conoscenze sulle attuali condizioni di vita, su quelle che si prospettano in futuro e sulle esigenze dei bambini e dei giovani in Svizzera, al fine di individuare i settori della politica e dell'amministrazione in cui sono necessari provvedimenti. Le questioni affrontate dal progetto di ricerca si articolavano in sei moduli: l'acquisizione di nuovi dati sulle condizioni di vita di fanciulli, giovani e famiglie in Svizzera; aspetti giuridici ed economici; questioni generazionali di rilevanza per la politica sociale e migratoria; le famiglie come fulcro dei rapporti intergenerazionali; la salute psicosociale e aspetti della vita quotidiana quali la scuola e il tempo libero. Lo studio ha dimostrato che l'approccio educativo dei genitori e il background sociale e culturale incidono in modo determinante sulla carriera scolastica e professionale dei bambini e dunque sulla loro vita. Per migliorare le pari opportunità, il programma nazionale di ricerca PNR 52 propone di ridurre i costi di custodia dei bambini per i genitori che versano in cattive condizioni economiche e atte-

⁸³ Si veda <http://www.snf.ch/F/forschung/rechercheorientee/pnr/acheves/Pages/_xc_nfp52.aspx> (in tedesco o francese; consultato il 2 marzo 2012).

nuare la segregazione sociale del sistema scolastico separando in un momento successivo i percorsi formativi, aumentando la permeabilità e ammortizzando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro – tutte misure volte a evitare l'emarginazione e la precarizzazione dei giovani.

II. Definizione di fanciullo (art. 1)

61. Come illustrato nel primo rapporto nazionale⁸⁴, la definizione di fanciullo nel diritto svizzero coincide perfettamente con quella data dalla Convenzione. Conformemente all'articolo 14 CC, è maggiorenne chi ha compiuto 18 anni. Fino a che non raggiunge la maggiore età ogni individuo va pertanto considerato un fanciullo. Per maggiori dettagli si rimanda sostanzialmente al primo rapporto della Svizzera⁸⁵. Di seguito vengono descritte le modifiche apportate man mano dopo la presentazione del primo rapporto.
62. Il 20 giugno 2003⁸⁶ il Parlamento ha varato la legge federale sul diritto penale minorile (DPMin)⁸⁷, entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Tra le novità introdotte da detta legge figura l'innalzamento da sette a dieci anni della maggiore età penale⁸⁸.
63. Conformemente alla revisione della Parte generale del Codice penale svizzero (CP)⁸⁹ che è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, può ora presentare querela anche un minorenne o una persona interdetta se capace di discernimento⁹⁰.
64. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore una modifica⁹¹ delle Disposizioni di protezione speciale della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL)⁹², che ha ridotto a 18 anni l'età limite di protezione dei giovani lavoratori, fissata fino ad allora a 20 anni per gli apprendisti e a 19 anni per gli altri lavoratori. In tal modo l'età di protezione corrisponde con la maggiore età civile nonché con l'età di protezione prevista dal diritto europeo e internazionale. Questa modifica legislativa consente inoltre di definire misure di protezione più stringenti e mirate, essendo queste applicabili a una cerchia più ridotta di persone⁹³.

⁸⁴ Primo rapporto nazionale CRC, cifre 45-59.

⁸⁵ Primo rapporto nazionale CRC, cifre 46-59.

⁸⁶ FF 2003 3844.

⁸⁷ RS 311.1.

⁸⁸ Art. 3 cpv. 1 DPMin; FF 2003 3844.

⁸⁹ RS 311.0.

⁹⁰ FF 2002 7351.

⁹¹ Art. 29 cpv. 1 LL; RU 2007 4957 4958; FF 2004 6013.

⁹² RS 822.11.

⁹³ RU 2007 4957 4958; FF 2004 6013.

III. Principi generali

A. Divieto di discriminazione (art. 2 CRC)

65. *Ai punti 22 e 23 delle Osservazioni conclusive, il Comitato invita la Svizzera a sottoporre a verifica regolare e accurata le disparità esistenti nella fruizione dei diritti del fanciullo e a intensificare gli sforzi volti a eliminare ogni discriminazione. La Svizzera è inoltre chiamata a riferire sui provvedimenti e programmi adottati per dare attuazione alla dichiarazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza («Durban I») del 2001.*

1. Misure adottate e progetti realizzati

66. In seguito alla conferenza mondiale di Durban del 2001, il Consiglio federale ha varato diverse misure.

- L'istituzione del Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo rappresenta un segnale chiaro e deciso nella lotta al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia, nonché nell'impegno in favore dei diritti umani. Tra il 2001 e il 2005 sono stati stanziati 15 milioni di franchi per finanziare ben 529 progetti di educazione, sensibilizzazione e prevenzione, nonché consultori per le vittime di razzismo e centri di assistenza in caso di conflitto. Numerosi progetti sono stati presentati da persone appartenenti alle categorie vulnerabili. Un sesto del credito stanziato è stato destinato a progetti in ambito scolastico. Inoltre il bando 2002, dal tema «Progetti elaborati e realizzati da e con bambini e giovani durante le attività extrascolastiche, in particolare culturali e sportive», aveva lo scopo di stimolare i bambini e i giovani, nonché i promotori che lavorano a contatto con i bambini, a confrontarsi con questa tematica. Nei cinque anni di realizzazione del progetto, ben 298 progetti (il 57% delle manifestazioni organizzate) hanno riguardato bambini e giovani di tutte le età, con un contributo finanziario a favore dei fanciulli e dei giovani pari a oltre 6 milioni di franchi.
- Sono stati inoltre realizzati progetti tesi alla promozione della tolleranza e della comprensione dei cittadini nei confronti di minoranze quali i richiedenti l'asilo o i nomadi. La grande varietà dei progetti ha permesso di sensibilizzare un ampio pubblico sul tema del razzismo, oltre ad aiutare le potenziali vittime e a diversificare gli approcci di prevenzione. Nella ripartizione dei contributi si è tenuto conto anche delle regioni linguistiche. A partire dal 2006 le esperienze e le nuove conoscenze acquisite grazie al Fondo sono servite da premessa per la strategia adottata dalla Confederazione nella lotta al razzismo.

67. Nel 2001 è stato costituito il Servizio per la lotta al razzismo (SLR), cui spetta il compito di coordinare le attività di prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia svolte a livello federale, cantonale e comunale e di mettere a disposizione delle autorità, delle istituzioni, delle organizzazioni non governative e dei privati le proprie competenze specialistiche. Fin dalla sua istituzione l'SLR ha curato numerose pubblicazioni incentrate su infanzia e gioventù, in cui si sottolinea l'importanza di affrontare il tema della lotta al razzismo tra i ragazzi di tutte le età. Le opere, in parte realizzate in collabo-

razione con altri uffici federali, sono state spesso pubblicate in due o tre lingue. L'SLR lavora a stretto contatto con gli uffici o i delegati cantonali e comunali per l'integrazione che, in alcuni Cantoni, città e Comuni sono competenti in materia di protezione dalla discriminazione e dal razzismo.

68. A livello cantonale e comunale sono stati creati dei consultori e dei centri di competenza per questioni legate alla discriminazione⁹⁴ nonché delle commissioni incaricate di affrontare le questioni attinenti all'integrazione⁹⁵, alla discriminazione e al razzismo. Alcuni consultori sono nati anche su iniziativa di privati. Inoltre le città di Winterthur, Ginevra, Losanna, Zurigo e Berna hanno aderito alla «Coalizione internazionale delle città contro il razzismo» istituita dall'UNESCO nel 2004 e anche altre città hanno manifestato il proprio interesse all'adesione.
69. Tra il mese di giugno 2006 e il mese di dicembre 2007 si è tenuta in Svizzera⁹⁶ la seconda campagna del Consiglio d'Europa «Tutti diversi – tutti uguali», che ha posto l'accento su valori quali la diversità, i diritti umani e la tolleranza. La campagna mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica svizzera, e in via prioritaria i giovani, sui temi legati a discriminazione, razzismo e diritti umani, incoraggiandoli a prendere parte ad attività comuni. Complessivamente sono stati realizzati nelle varie regioni linguistiche oltre un centinaio di progetti rivolti ai giovani, sotto forma di piccole e grandi manifestazioni, workshop ecc. Inoltre, i responsabili di organizzazioni giovanili hanno potuto frequentare corsi in cui sono stati illustrati strumenti ausiliari per affrontare il tema della discriminazione e del razzismo e sono stati sviluppati progetti in questo ambito tematico.
70. Le misure e i programmi volti a prevenire le forme di discriminazione costituiscono parte integrante della politica d'integrazione svizzera. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si sono dichiarati d'accordo su questo principio fondamentale nel 2009 nel quadro di un processo di discussione⁹⁷ che ha goduto di un ampio appoggio. Al centro dello sviluppo della politica d'integrazione svizzera vi sono pertanto anche i provvedimenti tesi a rimuovere gli ostacoli all'integrazione, a proteggere dalla discriminazione e a lottare contro il razzismo e che, come tali, concorrono a creare pari opportunità per tutti. Conformemente all'articolo 53 della legge federale sugli stranieri (LStr)⁹⁸, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno l'obbligo di tenere conto delle esigenze particolari dell'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti. In tale ottica un contributo essenziale all'integrazione è dato dal settore della formazione. Già nel 1991, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) riaffermava come principio guida alla base delle sue attività la necessità di «ammettere nelle scuole pubbliche ogni bambino e ogni bambina di lingua straniera che vive in Svizzera, evitando ogni discri-

⁹⁴ Un elenco di tutti i consultori e i centri di competenza presenti in Svizzera è disponibile all'indirizzo: <<http://www.edi.admin.ch/frb/00538/01686/01698/index.html?lang=it>> (consultato il 15 febbraio 2012).

⁹⁵ Secondo un'indagine condotta basandosi sulle cifre del 2008, a livello cantonale e comunale vengono stanziati ogni anno per la promozione specifica dell'integrazione circa 30 milioni di franchi.

⁹⁶ Erano competenti a livello federale il Servizio gioventù dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e il Servizio per la lotta al razzismo (SLR). La campagna è stata condotta congiuntamente da Infoclic - iniziative a favore di bambini e giovani, Svizzera e dalla Federazione svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG).

⁹⁷ Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA, 2009): «Sviluppo della politica d'integrazione svizzera». Rapporto e raccomandazioni della CTA del 30 giugno 2009.

⁹⁸ RS 142.20.

minazione. L'integrazione deve avvenire nel rispetto del diritto del bambino di conservare la lingua e la cultura del Paese d'origine»⁹⁹. Essendo chiamata ad affrontare le tematiche specifiche dell'integrazione come compito permanente, la CDPE ha creato una commissione permanente competente in materia, la Commissione educazione e migrazione.

71. Concretamente sono i giovani immigrati tardivamente in Svizzera e le donne «poco scolarizzate» con figli i principali gruppi target delle attuali misure adottate da Cantoni e Comuni per la promozione specifica dell'integrazione. A loro sono indirizzati numerosi progetti, come per esempio il progetto «Transizione», che prende appunto le mosse dalla fase, spesso critica, di transizione dalla scuola obbligatoria alla formazione professionale o a una scuola secondaria superiore. Altri progetti si concentrano invece sulle attività ricreative¹⁰⁰ rivolte ai bambini. Numerosi Cantoni e Comuni attuano progetti nel sostegno alla prima infanzia¹⁰¹, con l'obiettivo di permettere ai bambini in tenera età (0-4 anni) figli di migranti di usufruire equamente, secondo il principio delle pari opportunità, di un'educazione, custodia e formazione della prima infanzia di elevata qualità¹⁰². Affinché gli addetti ai lavori siano in grado di promuovere adeguatamente le competenze dei bambini già in età prescolare, la Pädagogische Hochschule St. Gallen (Alta scuola pedagogica di San Gallo) svolge dei corsi di perfezionamento interculturali per il personale specializzato nella formazione della prima infanzia.
72. Nel settore della formazione sono inoltre in atto varie riforme che prendono in esame le esigenze specifiche dell'integrazione, quali, per esempio, l'integrazione sistematica della problematica specifica della migrazione nello sviluppo della qualità dei sistemi formativi, la traduzione dei documenti importanti in lingue straniere, la formazione degli alunni affinché fungano da pacificatori («peace-maker») nelle scuole e nel cortile della scuola nonché efficaci soluzioni per la transizione dalla scuola obbligatoria alla formazione professionale.
73. Con l'introduzione del Case Management Formazione professionale 2008 si vuole offrire possibilmente a tutti gli adolescenti e giovani adulti l'opportunità di frequentare una formazione professionale di base. L'obiettivo a lungo termine di tale iniziativa è di por-

⁹⁹ Raccomandazioni della CDPE del 24 ottobre 1991 riguardanti la scolarizzazione dei bambini di lingua straniera. Si veda anche la dichiarazione della CDPE del 6 giugno 1991 sull'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, scaricabile all'indirizzo: <http://edudoc.ch/record/25490/files/EDK-Erklaerung_i.pdf> (consultato il 15 febbraio 2012).

¹⁰⁰ Ne sono esempio il progetto «Sportverein-t» del Cantone SG e il progetto «Teamplay» lanciato dalla Caritas e attuato dall'Innerschweizerischer Fussballverband/sezione di Lucerna. Questi progetti cercano di incoraggiare persone con diversi punti forti e punti deboli nonché dalle origini più disparate a partecipare attivamente nelle società sportive.

¹⁰¹ Cfr. in merito anche i progetti sovvenzionati dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) e dalla Commissione federale della migrazione (CFM) nell'ambito del progetto modello «Promozione dell'integrazione nel settore del sostegno alla prima infanzia».

¹⁰² Ne sono esempio il progetto «FemmesTische» (formazione delle madri, tavole rotonde tenute nella rispettiva lingua madre su temi quali la custodia dei figli, l'educazione, la salute ecc.) e il progetto «MigesBalù» del Cantone SG, finalizzato a garantire ai lattanti e ai bambini in tenera età provenienti da famiglie con un passato migratorio tutte le opportunità possibili per crescere sani secondo il concetto di salute definito nella Carta di Ottawa, in particolare mediante abitudini alimentari e attività fisica salutari. Un altro esempio è costituito dal concetto quadro elaborato dal Cantone di Zurigo per la creazione di «Spielgruppen plus», le cui attività sono incentrate sulla promozione linguistica.

tare entro il 2015 la percentuale dei giovani che concludono una formazione di livello secondario II dal 90 al 95 per cento. Il Case Management Formazione professionale è una procedura strutturata: un servizio responsabile del caso garantisce, al di là delle frontiere istituzionali, una procedura pianificata, coordinata e controllata durante le fasi di scelta e di formazione professionali. Gli sforzi si concentrano sul sostegno all'auto-aiuto («empowerment») dei giovani a rischio e sull'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei provvedimenti adottati mediante un'impostazione e gestione adeguate dei processi. La Confederazione sostiene l'introduzione del Case Management Formazione professionale nei Cantoni per il periodo 2008-2011 con 20 milioni di franchi. La responsabilità d'esecuzione spetta ai Cantoni.

74. Con la pubblicazione degli studi PISA si sono inoltre intensificate le attività di integrazione degli alunni con un passato migratorio. Oltre la metà dei Cantoni ha avviato, per esempio, progetti¹⁰³ per il promovimento e/o l'integrazione dei bambini di lingua straniera. Tra queste iniziative si può citare a titolo esemplificativo il programma QUIMS «Qualität in multikulturellen Schulen» (Qualità nelle scuole multiculturali) lanciato dalla Direzione dell'istruzione (Bildungsdirektion) del Cantone di Zurigo per promuovere i risultati scolastici, le pari opportunità e l'integrazione, stanziando a tal fine risorse supplementari.
75. Per sensibilizzare sul tema del razzismo già i bambini dai quattro agli otto anni, il Cantone del Giura ha condotto nel 2009 il progetto «kamishibai» che ha coinvolto 173 classi in questa fascia di età. Attraverso un kamishibai (una specie di piccolo teatro composto da una cornice in legno all'interno della quale vengono fatte scorrere una dopo l'altra una serie di immagini di carta) sono state raccontate ai bambini 19 storie tradizionali di diversi Paesi. Il progetto, che ha portato un pubblico giovanissimo a confrontarsi con il tema dell'integrazione e del razzismo, è stato valutato in modo molto positivo sia dagli alunni che dagli insegnanti.
76. Oltre alle misure adottate nel campo della lotta alla discriminazione razziale, sono stati compiuti progressi anche nella lotta contro la discriminazione sessuale. Prendendo come motto il concetto chiave di «pedagogia di genere», il settore pubblico ha finanziato numerosi studi, per esempio sulle differenze tra i sessi in termini di prestazioni scolastiche, diplomi e comportamento sociale. Le conoscenze acquisite nell'ambito di tali studi hanno promosso lo sviluppo di numerosi progetti volti a combattere la discriminazione in questo settore. Oltre all'istruzione, a livello cantonale e comunale una crescente attenzione è stata riservata anche ad attività per bambini e giovani incentrate sulle specificità di genere. Tali attività sono state sostenute in molteplici modi. A livello federale merita una menzione il lavoro svolto dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), che si adopera per promuovere l'uguaglianza di genere in tutti gli ambiti della vita, eliminando qualsiasi forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta. In particolare, l'ufficio si batte per creare delle condizioni quadro favorevoli alla famiglia nella

¹⁰³ Per ulteriori dettagli e spiegazioni sulle misure adottate nell'ambito dello «Sviluppo della politica d'integrazione svizzera» si rimanda alla documentazione della Conferenza tripartita sugli agglomerati; cfr. <http://www.tak-cta.ch/themen/auslander-und-integrationspolitik/weiterentwicklung-der-schweizerischen-integrationspolitik/menu-id-69.html> (non disponibile in italiano; consultato il 15 febbraio 2012).

vita professionale e per contrastare la violenza domestica, che coinvolge anche i bambini.

77. Senza entrare nei dettagli, basti dire che a livello cantonale sono stati adottati vari provvedimenti che, in alcuni casi, contemplano anche l'istituzione di strutture specifiche a beneficio di tutta la collettività, e pertanto anche dei bambini. Attraverso programmi pilota nelle scuole, ad esempio, è stata curata la prevenzione di fenomeni quali il mobbing e la discriminazione.

2. Misure adottate a livello istituzionale

78. Nel 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinnovare il sostegno al Servizio per la lotta al razzismo (SLR), stanziando a suo favore un credito annuo di 1,1 milioni di franchi. Oltre alle attività di sensibilizzazione e prevenzione si mira anche a intensificare la collaborazione con altri uffici federali e con i Cantoni.
79. Per far fronte alle richieste della conferenza mondiale di Durban del 2001, la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha istituito il programma in cinque punti «Per una politica comune contro il razzismo». Inoltre è stato realizzato il programma nazionale di ricerca PNR 40+ «Rechstextremismus – Ursachen und Gegenmassnahmen» (Estremismo di destra – cause e contromisure)¹⁰⁴, per acquisire punti di riferimento utili per la messa a punto di provvedimenti capaci di contrastare efficacemente l'estremismo di destra. Nel quadro della Conferenza d'esame di Durban tenutasi a Ginevra nel 2009 è stato inoltre possibile approvare una Dichiarazione finale che rappresenta un passo avanti in questa direzione, in quanto conferma la convinzione che tutti i diritti umani appartengono a ogni individuo in virtù della sua condizione di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle, dalla nazionalità, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dal suo status sociale, dal sesso o dall'età.
80. Nel 2004, al fine di promuovere l'attuazione della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)¹⁰⁵, è stato inoltre istituito un Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD).

3. Misure adottate in ambito legale e giuridico

81. La legge sui disabili (LDis)¹⁰⁶, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha concretizzato l'articolo 8 capoverso 4 Cost. concernente il divieto di discriminazione delle persone con disabilità. Lo scopo della legge è quello di prevenire, ridurre o eliminare gli svantaggi cui sono esposti i disabili.

¹⁰⁴ Per informazioni più dettagliate si rimanda all'indirizzo:

<http://www.snf.ch/D/forschung/Forschungsprogramme/abgeschlossen/Seiten/_xc_nfp40p.aspx> (in tedesco; consultato il 2 marzo 2012).

¹⁰⁵ RS 151.3.

¹⁰⁶ RS 151.3.

82. La legge sulla formazione professionale (LFPr)¹⁰⁷, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sancisce le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale e promuove la parità effettiva fra uomo e donna, nonché l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili¹⁰⁸.
83. Vari Cantoni¹⁰⁹ hanno emanato leggi specifiche contenenti disposizioni tese alla lotta contro il razzismo e la discriminazione.
84. In relazione alla norma penale contro il razzismo dell'articolo 261^{bis} CP rispettivamente dell'articolo 171c CPM, la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha dato vita a una banca dati («Raccolta di casi giuridici») costantemente aggiornata che consente al pubblico interessato di effettuare ricerche mirate e fornisce agli specialisti in diritto una panoramica sulla giurisprudenza in materia di lotta contro il razzismo.

B. Interesse superiore del fanciullo (art. 3 CRC)

85. *Al punto 25 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare tutte le misure del caso per assicurare che il principio generale dell'interesse superiore del fanciullo venga debitamente preso in considerazione nella promulgazione delle leggi, nell'allestimento dei budget, in tutte le decisioni giuridiche e ufficiali nonché in tutti i progetti e i programmi aventi delle ripercussioni sulla posizione giuridica dei fanciulli.*
86. Le modifiche legislative descritte nel capitolo dedicato all'articolo 4 CRC migliorano la situazione dei bambini a livello nazionale e tengono conto del principio dell'interesse superiore del fanciullo. Si può citare a titolo esemplificativo una modifica del Codice civile svizzero concernente l'autorità parentale, il cui messaggio è stato adottato dal Consiglio federale il 16 novembre 2011. Al centro di questa nuova normativa vi è l'interesse del bambino. In futuro l'autorità parentale congiunta deve essere la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. L'autorità parentale potrà essere attribuita a un solo genitore unicamente se la salvaguardia degli interessi del figlio lo impone¹¹⁰. Il criterio fondamentale dell'interesse superiore del fanciullo è stato sancito espressamente o implicitamente anche all'interno di leggi di numerosi Cantoni e Comuni, in particolare nelle leggi direttamente riguardanti i fanciulli e i giovani o il lavoro a contatto con loro.
87. Merita una menzione anche l'iniziativa dell'UNICEF «Comune amico dei bambini», che permette ai Comuni svizzeri di valutare quanto siano «a misura di bambino» per potersi candidare al rilascio di tale riconoscimento. Con questa iniziativa si aiutano i Comuni a garantire l'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo a livello comunale.

¹⁰⁷ RS 412.10.

¹⁰⁸ Art. 3 LFPr.

¹⁰⁹ Ad es. ZG, FR, TI, VD, VS, NE e GE. Nelle linee direttive in materia di politica d'integrazione del Cantone di Berna è presente un riferimento diretto alla lotta contro la discriminazione.

¹¹⁰ Si veda <<http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/elterlichesorge.html>> (consultato il 15 febbraio 2012).

88. Il principio dell'interesse superiore del fanciullo ha un peso anche nella giurisprudenza. Ne è riprova la recente decisione del Tribunale federale di accordare il diritto al permesso di soggiorno a una madre con cittadinanza straniera in virtù del rapporto con il figlio che invece è cittadino svizzero¹¹¹. Nelle sue considerazioni il Tribunale federale si è richiamato esplicitamente alla Convenzione sui diritti del fanciullo, sostenendo che il criterio determinante nella ponderazione degli interessi è stato l'interesse del fanciullo.

C. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6 CRC)

1. Diritto alla vita

89. Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza¹¹², ratificato dalla Svizzera il 3 maggio 2002. Il Protocollo integra le leggi e gli accordi concernenti il divieto della pena di morte citati nel primo rapporto nazionale della Svizzera¹¹³.

2. Diritto alla sopravvivenza

90. Le violazioni di obblighi previsti dalla legislazione sugli stranieri non possono cancellare il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all'articolo 12 Cost. I mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa devono essere garantiti anche nel caso in cui le persone straniere non adempiano all'obbligo di collaborare. Secondo il Tribunale federale¹¹⁴ occorre tuttavia conciliare il principio dell'uguaglianza giuridica con una differenziazione quanto all'entità delle prestazioni di aiuto sociale, a seconda che lo statuto di soggiorno della persona straniera sia o meno finalizzato all'integrazione.
91. In virtù dell'articolo 82 della legge sull'asilo (LAsi)¹¹⁵, le persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono richiedere un soccorso d'emergenza. Le autorità competenti a livello cantonale devono attenersi ai principi generali sanciti dal Tribunale federale, oltre a tenere opportunamente conto della situazione particolare dei fanciulli e di altre persone vulnerabili.

3. Garanzia dello sviluppo del fanciullo

92. A integrazione di quanto riportato nel primo rapporto nazionale¹¹⁶, va ricordato in questa sede che l'articolo 62 capoverso 3 Cost., in combinato disposto con l'articolo 19 Cost.,

¹¹¹ DTF 136 I 285, in particolare consid. 5.2.

¹¹² RS 0.101.093.

¹¹³ Cfr. Primo rapporto nazionale CRC, cifre 83 segg.

¹¹⁴ DTF 131 I 166.

¹¹⁵ RS 142.31.

¹¹⁶ Cfr. Primo rapporto nazionale CRC, cifre 97 segg.

accorda ai fanciulli e ai giovani disabili il diritto di ricevere una sufficiente istruzione scolastica speciale così da vedersi garantiti una formazione e uno sviluppo ottimali.

4. Registrazione dei casi di decesso tra i fanciulli

93. L'ordinanza sullo stato civile (OSC)¹¹⁷ del 28 aprile 2004 stabilisce che la nascita degli infanti nati morti va documentata qualora l'infante che alla nascita non presenta segni di vita abbia un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate¹¹⁸. Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate lo auspicano¹¹⁹.

5. Mortalità infantile

94. In linea di massima i fanciulli in Svizzera godono di uno stato di salute eccellente. La mortalità perinatale, con 6,7 casi di decesso ogni 100 000 nascite, è ferma ai livelli del 1993, così come è rimasta costante dal 1993 la mortalità neonatale precoce (prima della fine della prima settimana di vita), con circa 2,9 casi di decesso ogni 100 000 nascite.
95. Il gruppo di età compreso fra 1 e 14 anni è quello che presenta il tasso di mortalità più basso in Svizzera. Le cause di morte più frequenti per questo gruppo di età sono soprattutto lesioni, malformazioni o malattie congenite.
96. Per quanto riguarda i giovani fra i 15 e i 19 anni di età, le cause più frequenti di decesso vanno ricercate negli incidenti stradali o infortuni durante attività ricreative, e nei suicidi. Il tasso di suicidi ha registrato tuttavia un calo significativo. Attualmente i suicidi sono 2,3 volte più frequenti tra i ragazzi che tra le ragazze¹²⁰.
97. Negli ultimi trenta anni la speranza di vita alla nascita ha registrato una crescita costante: era di 79,2 anni per le donne e 72,4 anni per gli uomini nel 1981, di 83,7 anni per le donne e 78,6 anni per gli uomini nel 2004 e di 84,6 anni per le donne e 80,2 anni per gli uomini nel 2010.

¹¹⁷ RS 211.112.2.

¹¹⁸ Art. 9 cpv. 2 OSC.

¹¹⁹ Art. 9 cpv. 3 OSC.

¹²⁰ Si veda anche il sottocapitolo VI.C.2. «Mortalità infantile e giovanile in Svizzera».

D. Rispetto delle opinioni del fanciullo (art. 12 CRC)

98. *Al punto 27 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di compiere maggiori sforzi per assicurare l'attuazione del principio del rispetto delle opinioni del fanciullo.*

1. Diritto del fanciullo di essere ascoltato

1.1 Nell'ambito della procedura civile

99. In relazione al diritto di audizione dei figli di cui all'articolo 144 capoverso 2 del vecchio CC, il Tribunale federale¹²¹ ha stabilito che tale norma deve essere applicata in tutti i procedimenti giudiziari volti a disciplinare gli interessi dei figli. Come principio guida il Tribunale indica il sesto anno di età come anno a partire dal quale è generalmente possibile l'audizione dei figli. Da questo punto di vista il diritto svizzero garantisce una tutela più ampia rispetto all'articolo 12 CRC, in quanto attribuisce il diritto d'audizione anche ai fanciulli incapaci di discernimento.
100. Una panoramica della Confederazione sulle prassi in vigore nel 2005 ha evidenziato che l'audizione personale dei fanciulli non è ancora applicata in modo sistematico in tutti i Cantoni e che i tribunali hanno ampiamente esercitato il proprio margine di discrezionalità quanto all'esclusione dell'audizione. Nel novembre 2002 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha emanato per i propri membri una serie di raccomandazioni in materia. Nel novembre 2005, in occasione dell'assemblea plenaria, li ha invitati a esortare i tribunali del rispettivo Cantone – nonostante l'autonomia garantita a questi ultimi dal diritto costituzionale che quindi non prevede il diritto di impartire istruzioni – ad attuare con coerenza il diritto d'audizione nell'ambito di divorzi e di questioni riguardanti il diritto tutorio e il cognome. Da parte sua, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) ha organizzato nel novembre 2010 un seminario per specialisti della durata di due giorni intitolato «Ascoltiamo i bambini – Il diritto di esprimersi e di essere ascoltati (art. 12 CRC)». L'obiettivo dell'incontro era di incentivare gli specialisti provenienti dal mondo della politica, della giurisprudenza, del lavoro sociale e della psicologia a riflettere sulle proprie pratiche, a scambiare le esperienze attinenti a diverse discipline e a raccogliere nuove idee. Nel novembre 2011 è stato pubblicato il rapporto «Ascoltiamo i bambini»¹²², nel quale sono riepilogati i risultati della conferenza, le analisi degli esperti e le priorità evidenziate dalla CFG. Anche a bambini e giovani è stata data l'opportunità di esprimersi.
101. Nell'ambito dello studio del Fondo nazionale PNR 52, un progetto è stato dedicato al tema «Kinder und Scheidung: Der Einfluss der Rechtspraxis auf familiale Übergänge» (I

¹²¹ DTF 131 III 553.

¹²² Il rapporto è consultabile in Internet all'indirizzo: <http://www.ekkj.admin.ch/c_data/i_11_ekkj_rap_kinder.pdf> (consultato il 15 febbraio 2012).

bambini e il divorzio: influenza della prassi giuridica sulle transizioni famigliari)¹²³. L'indagine è stata limitata ai divorzi avvenuti negli anni 2002 e 2003 al fine di analizzare i cambiamenti intervenuti in seguito all'entrata in vigore, nel 2000, della revisione del diritto del divorzio. I risultati dello studio evidenziano come, due-tre anni dopo il divorzio, la stragrande maggioranza dei bambini e dei genitori sia ampiamente soddisfatta della propria vita. Ad esprimere la maggiore soddisfazione sono i genitori con autorità parentale congiunta, i quali condividono anche la custodia dei figli. Poiché, per quanto concerne l'audizione dei figli, si è constatato che all'epoca il diritto era stato accordato in misura non del tutto sufficiente, sono state emanate delle apposite raccomandazioni.

102. L'Istituto Marie Meierhofer per il bambino, il Programma nazionale di ricerca 52, l'Università di Zurigo e UNICEF Svizzera hanno pubblicato nel 2009 un opuscolo informativo relativo al diritto di audizione dei bambini i cui genitori divorziano. L'opuscolo, indirizzato rispettivamente a bambini a partire dai 6, 9, 12 e 15 anni, è stato proposto in versioni distinte per ciascuna fascia di età. Vi sono stati allegati inoltre consigli pratici per i genitori in fase di separazione e divorzio. Le offerte, che sono state ampiamente diffuse tra gli uffici competenti, contengono indicazioni circa le diverse possibilità per approfondire informazioni e consulenze.
103. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura civile svizzero (CPC)¹²⁴. Le disposizioni contenute nel capitolo dedicato agli interessi dei figli nella procedura di diritto matrimoniale (Titolo settimo, Capitolo 2) corrispondono largamente a quelle della precedente normativa (cfr. art. 144 segg. vecchio CPC). Giusta l'articolo 298 CPC, tutti i figli devono essere sentiti personalmente se sono direttamente interessati da una procedura di diritto matrimoniale (tutela dell'unione coniugale, procedura di divorzio o procedura di modifica). Come dimostrano gli esempi riportati di seguito, nella prassi questo principio viene tuttavia applicato in maniera molto differenziata da Cantone a Cantone e talvolta anche all'interno del medesimo Cantone.
- Nel Cantone di Ginevra i bambini al di sopra dei sei anni vengono sentiti sistematicamente. Nel 2009 sono state effettuate in totale 137 audizioni che di norma vengono condotte dal servizio per la protezione dei giovani, il cui personale è composto da assistenti sociali qualificati e adeguatamente formati. I nuovi collaboratori e le nuove collaboratrici del servizio in questione seguono infatti un apposito corso di formazione. I bambini che non hanno ancora compiuto sei anni vengono sentiti solo se necessario e generalmente da uno psichiatra infantile.
 - Nel Cantone di Zurigo i tribunali ricorrono regolarmente alla possibilità di sentire i bambini al di sopra dei sei anni di età e, in casi più rari, anche di età inferiore. Non vengono tuttavia rilevati dati sul numero di audizioni tenute. Queste ultime vengono effettuate personalmente dai giudici, che seguono periodicamente delle formazioni sul tema delle audizioni di minori.
 - Nel Cantone di San Gallo si tengono regolarmente audizioni dei minori a partire dai sette anni di età. In determinati casi vengono convocati insieme ai fratelli e alle sorelle più grandi anche bambini di età inferiore. La competenza per le audizioni spetta in primo

¹²³ Progetto di: Prof. Andrea Büchler e Dr. Heidi Simoni. Per maggiori dettagli si veda: <http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=33> (in francese e tedesco; consultato il 2 marzo 2012).

¹²⁴ RS 272.

luogo ai giudici di famiglia, i quali seguono periodicamente corsi di formazione su come svolgere in modo consono all'età del bambino l'audizione e come procedere alla valutazione che viene condotta in collaborazione con i genitori. Il Tribunale cantonale di San Gallo equipara sostanzialmente il mancato coinvolgimento dei minori nel procedimento a una forma di rifiuto del diritto di essere sentiti e, nella misura del possibile, respinge il caso affinché si possa procedere a posteriori all'audizione e prendere una nuova decisione. Se è trascorso molto tempo dall'ultima occasione in cui è stato possibile sentire il minore, il Tribunale cantonale ripete l'audizione nella procedura di ricorso.

- Nel Cantone Ticino i bambini dai 6 agli 11 anni vengono sentiti da specialisti, mentre i minori dai 12 ai 18 anni sono generalmente ascoltati direttamente dal giudice. La stessa distinzione viene operata anche nel Cantone di Soletta. Se, in via eccezionale, non è possibile condurre un'audizione, nel Cantone Ticino si cerca di ottenere il parere del minore attraverso la scuola, il pediatra o un'altra persona di riferimento del bambino. Le persone incaricate dell'audizione di minori ricevono un'adeguata formazione.
 - Nel Cantone del Vallese i bambini vengono sentiti dal giudice; in alternativa, il compito di tenere l'audizione è demandato al Zentrum für Entwicklung und Therapie o all'ufficio cantonale competente per la protezione dell'infanzia. Nell'ambito del diritto tutorio le audizioni di minori vengono sistematicamente effettuate da uno di questi due uffici.
 - Nei Cantoni di Lucerna, Vaud e Zugo si fa una distinzione tra i casi in cui sussiste una controversia e i casi in cui i genitori hanno raggiunto un accordo in merito all'attribuzione dei figli e alla regolamentazione delle relazioni personali. In assenza di conflitti tra i genitori, ai bambini viene recapitata una dichiarazione di rinuncia da firmare e rispedire e/o si rinuncia a un'audizione. L'audizione ha generalmente luogo invece nei casi in cui sussiste una controversia.
 - L'esempio del Cantone di Argovia mostra come, al momento, le audizioni non vengano ancora effettuate sistematicamente nella procedura di divorzio; tuttavia, a maggio del 2010, il Consiglio di Stato ha deliberato misure volte a garantire una migliore attuazione di questo principio e un gruppo di lavoro appositamente costituito si sta occupando di elaborare migliorie, concentrandosi in particolare sull'attuazione pratica.
104. Oltre a essere effettuate dai giudici, le audizioni vengono anche delegate a servizi specializzati. In casi eccezionali, per esempio nel caso in cui il minore interessato non sia in grado di esprimersi personalmente o i genitori siano in netto conflitto, il tribunale può istituire una rappresentanza del minore. Si tratta tuttavia di una possibilità cui finora si è ricorso solo raramente, come dimostra il fatto che, sui circa 14 000 procedimenti evasi in tutta la Svizzera nel 2008, una rappresentanza è stata disposta solamente per 120 minori¹²⁵. Per tale motivo nel 2011 il settore dedicato alle questioni dell'infanzia e della gioventù ha sostenuto un progetto dell'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz teso a sensibilizzare i giudici e le autorità sul diritto del fanciullo di essere sentito.
105. Un discorso simile va fatto per l'audizione a opera delle autorità tutorie prima dell'emanazione di misure a protezione del figlio conformemente all'articolo 314 numero 1 CC. Al giorno d'oggi non è sempre garantito che le persone incaricate di svolgere un'audizione dispongano di una formazione adeguata. Questa situazione cambierà con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del Codice civile svizzero (Prote-

¹²⁵ Statistica CAT (odierna COPMA) 2008: <www.kokes.ch/de/04-dokumentation/01-statistik.php?navid=12> (in tedesco; consultato il 15 febbraio 2012).

zione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione). Uno dei punti chiave della revisione totale del diritto tutorio consiste infatti nella professionalizzazione delle autorità di protezione degli adulti e dei minori, attraverso la creazione di autorità specializzate interdisciplinari (art. 440 cpv. 1 e 3 nuovo CC). Le autorità cantonali di vigilanza nell'ambito della protezione degli adulti e dei minori ai sensi del diritto civile si sono riunite nella Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (CO-PMA)¹²⁶, che promuove il coordinamento e la collaborazione tra i Cantoni, redige rapporti e raccomandazioni (p. es. relativamente a cosa debba essere inteso per «autorità specializzata interdisciplinare»), organizza convegni per specialisti e corsi di perfezionamento e pubblica una rivista specializzata. Anche le scuole universitarie professionali, quali ad esempio la Hochschule für Soziale Arbeit di Lucerna, offrono corsi di formazione ai membri di autorità di protezione dei minori.

106. Nel Cantone di Argovia il diritto di audizione, che è stato inserito nel nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori, in futuro avrà un impatto sulla prassi di collocamento dei consigli scolastici e delle autorità tutorie.

1.2 Nell'ambito della procedura penale

107. Se un minore viene accusato di aver commesso un reato, l'interrogatorio sarà condotto da persone debitamente sensibilizzate e formate. Fino alla fine del 2010 l'interrogatorio si basava sulla procedura penale minorile cantonale, mentre da gennaio 2011 è in vigore la legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)¹²⁷.
108. In un procedimento penale contro un adulto, i giovani di età inferiore ai 15 anni non vengono interrogati in qualità di testimoni, bensì come persone informate sui fatti¹²⁸. Ciò impedisce che possano essere puniti per falsa testimonianza¹²⁹. A tutela dei minori vittime di reati, l'interrogatorio è sottoposto a norme speciali, inserite il 1° ottobre 2002 nella legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)¹³⁰ e mantenute in occasione della revisione totale del 2007. Il 1° gennaio 2011 queste norme sono state recepite, con modifiche minori, nel nuovo Codice di procedura penale (CPP)¹³¹ così come nella Procedura penale militare (PPM)¹³². Le norme speciali sono applicabili qualora risulti che l'interrogatorio o il confronto con la persona imputata potrebbero esporre il minore a una grave pressione psicologica. Nel corso dell'intero procedimento il minore non può di norma essere interrogato più di due volte. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo. In virtù della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati la Confederazione sovvenziona svariati corsi di formazione e perfezionamento nel settore dell'aiuto alle vittime di reati ancora minorenni.

¹²⁶ Si veda il sito <www.kokes.ch> (non disponibile in italiano; consultato il 2 aprile 2012).

¹²⁷ RS 312.1.

¹²⁸ Art. 178 lett. b CPP.

¹²⁹ Art. 307 CP.

¹³⁰ RS 312.5.

¹³¹ RS 312.0; Art. 154 CPP.

¹³² RS 322.1; Art. 84h PPM.

109. La revisione della Parte generale del Codice penale svizzero (CP)¹³³, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, concede anche alle persone interdette, se capaci di discernimento, il diritto di presentare una querela¹³⁴.

2. Partecipazione diretta dei fanciulli nelle scuole e nella vita democratica¹³⁵

110. Negli ultimi dieci anni sono stati fatti progressi nella partecipazione attiva dei fanciulli allo sviluppo sociale e politico. Un esempio è rappresentato dalla legge sulla formazione professionale (LFPr)¹³⁶, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, che concede alle persone in formazione un adeguato diritto di essere consultate, sia nell'azienda di tirocinio sia nella scuola professionale¹³⁷. A livello cantonale il rispetto delle opinioni del fanciullo è stato a volte sancito per legge, come nel caso della legge concernente la scuola dell'obbligo (Volksschulgesetz) del Cantone di Zurigo, che prevede la partecipazione attiva dell'alunno al funzionamento della scuola¹³⁸. Molte scuole svizzere hanno inoltre istituito dei comitati degli studenti o dei parlamenti scolastici. Sono numerose inoltre le scuole che dispongono di uno sportello indipendente di consulenza per gli studenti e di un servizio sociale scolastico, presso i quali gli allievi possono esprimere liberamente le proprie idee. In tutte le scuole pubbliche del Cantone di Vaud sono presenti un servizio sanitario, un mediatore sociale e un team di specialisti provenienti dal settore della psicologia, della psicomotricità e della logopedia. Nel Cantone di Obvaldo, oltre al servizio sociale scolastico operano in piena autonomia e sono a disposizione di tutti gli alunni anche il servizio di logopedia e psicologia scolastica e il centro di terapia psicomotoria. Attualmente il Cantone di Argovia sta elaborando delle raccomandazioni rivolte alle scuole e alle istituzioni socio-pedagogiche sugli ambiti tematici «diritti del fanciullo e partecipazione» nonché un'offerta specifica di perfezionamento. Il concetto quadro del Cantone di Argovia obbliga inoltre le scuole speciali del Cantone a elaborare un piano scolastico ed educativo che deve essere discusso con i genitori (o con chi detiene l'autorità parentale) e con i bambini e/o stilato con il loro coinvolgimento. Nel Cantone di Lucerna il lavoro sociale nelle scuole è previsto dalla legge e ha carattere vincolante. Entro il 1° gennaio 2012 tutte le scuole del grado secondario avevano l'obbligo di completarne l'inserimento. L'obiettivo è quello di migliorare il benessere personale, scolastico e sociale degli allievi, aiutando e sgravando al contempo nel loro lavoro i docenti. È prevista un'estensione anche agli asili e alle scuole elementari.

¹³³ RS 311.0.

¹³⁴ Art. 30 cpv. 3 CP.

¹³⁵ Per maggiori dettagli sulle diverse offerte di organizzazioni nel settore delle attività aperte a tutti i bambini e i giovani e nel settore del lavoro giovanile svolto dalle associazioni si veda la ricapitolazione contenuta nell'Allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figura 2).

¹³⁶ RS 412.10.

¹³⁷ Art. 10 LFPr.

¹³⁸ L'articolo 50 della legge per la scuola dell'obbligo (Volksschulgesetz) del Cantone di Zurigo stabilisce che gli allievi e le allieve devono essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano, sempre che la loro età o altri importanti motivi non vi si oppongano. Lo statuto e il programma scolastico prevedono la corresponsabilità e la consultazione degli allievi e delle allieve, commisurate all'età e al grado di maturità di questi ultimi. Ad essere interessate sono soprattutto le decisioni riguardanti la carriera scolastica e i provvedimenti di pedagogia speciale o di carattere disciplinare.

111. Nei Cantoni e nei Comuni è stata sviluppata una serie di possibilità di partecipazione politica, spesso istituzionalizzate sotto forma di consigli dei giovani/dei bambini o di parlamenti dei giovani. Alcune città e Comuni dispongono di ulteriori strumenti atti a garantire la partecipazione politica ai giovani con meno di 18 anni, come il diritto di presentare interventi (Jugendvorstoss) previsto dalla città di San Gallo e il diritto di proposta riconosciuto ai parlamenti dei giovani a livello comunale. Nel Cantone di Glarona l'età del diritto di voto è stata addirittura abbassata da 18 a 16 anni.
112. Numerosi Cantoni promuovono attivamente l'avvio e lo sviluppo di attività giovanili extrascolastiche, sostenendo tra l'altro progetti che contribuiscono a rafforzare il ruolo dei giovani all'interno della comunità. Nell'ambito di tali progetti di partecipazione e grazie al coinvolgimento dei minori nello sviluppo dei progetti si sono conseguiti netti miglioramenti nella tutela degli interessi dei fanciulli a livello cantonale e comunale. Alcuni esempi sono il progetto «La gioventù dibatte»¹³⁹ promosso dalla Fondazione Dialogo e sovvenzionato dalla CDPE insieme a 20 Cantoni; il progetto «La gioventù coinvolta», che vede anch'esso la partecipazione di numerosi Cantoni; il progetto «Peopletalk» del Cantone di Argovia e l'offerta «Mega!phon» della città di Zurigo, che aiuta bambini e giovani a tutelare i propri interessi.

¹³⁹ Il progetto mira a far sì che il maggior numero possibile di giovani in Svizzera apprenda a confrontarsi nei dibattiti e si diverta a effettuare scambi di opinioni sotto forma di gioco.

IV. Libertà e diritti civili

A. Nome e cittadinanza (art. 7 CRC)

1. Registrazione e nome

113. In ottemperanza a quanto sancito dal testo riveduto dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)¹⁴⁰ devono essere registrati nel registro dello stato civile, come sopra riferito, non solo gli infanti nati vivi ma anche i nati morti¹⁴¹, purché al momento della nascita presentino un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate. L'ordinanza sullo stato civile contiene altresì disposizioni concernenti i nomi e cognomi¹⁴² dei figli, l'obbligo di notificazione¹⁴³ di una nascita da parte di cliniche, membri della famiglia, comandanti di aerei ecc. nonché disposizioni sui trovatelli¹⁴⁴.
114. In taluni casi i genitori sprovvisti di documenti d'identità hanno dovuto innanzitutto far accertare dal giudice i propri dati personali prima di poter richiedere la registrazione del proprio figlio nel registro dello stato civile. Sulla base di un intervento parlamentare¹⁴⁵ del 20 dicembre 2006, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) di verificare se e come siano stati registrati presso gli uffici dello stato civile i figli di genitori non in grado di esibire i documenti richiesti. Nel rapporto¹⁴⁶ si legge che esistono ampie basi legali in virtù delle quali vengono documentate tutte le nascite avvenute in Svizzera, anche qualora l'identità dei genitori non sia comprovata o per lo meno non sia accertata in modo giuridicamente soddisfacente. Per disciplinare in maniera più dettagliata la nascita di un figlio da genitori stranieri, il 1° ottobre 2008 l'UFSC ha emanato una direttiva¹⁴⁷ e una circolare¹⁴⁸, che forniscono gli strumenti giuridici completi e le indicazioni esatte per la documentazione della nascita o per la costituzione di un rapporto di filiazione, anche nel caso in cui i genitori non siano in grado o siano solo parzialmente in grado di provare il proprio stato civile. Laddove non sia possibile registrare nel registro dello stato civile i dati personali della madre o del padre, neppure sotto forma di indicazioni minime, è consentito il rilascio di una conferma di stato civile. Il personale in servizio presso gli uffici dello stato civile cantonali è stato appositamente formato in merito all'applicazione della nuova normativa. Il 1° gennaio 2011 è stata inoltre introdotta nell'OSC una nuova disposizione concernente il rilevamento di un figlio nel registro dello stato civile, la quale prevede che, per velocizzare la pratica, in casi eccezionali e motivati sia possibile, in sede di registrazione dei dati relativi alla filiazio-

¹⁴⁰ RS 211.112.2.

¹⁴¹ Artt. 8 e 9 OSC.

¹⁴² Art. 8 lett. c e art. 37 OSC; art. 270 CC. Si veda anche DTF 122 III 414.

¹⁴³ Art. 34 OSC.

¹⁴⁴ Art. 7 cpv. 2 e art. 10 OSC.

¹⁴⁵ Postulato Vermot-Mangold 06.3861 Fanciulli senza identità in Svizzera.

¹⁴⁶ Documentazione della nascita di figli stranieri, rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2009 in adempimento del postulato Vermot-Mangold 06.3861 Fanciulli senza identità in Svizzera.

¹⁴⁷ Direttiva n. 10.08.10.01 dell'Ufficio federale dello stato civile del 1° ottobre 2008: «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile».

¹⁴⁸ Circolare n. 20.08.10.01 dell'Ufficio dello stato civile del 1° ottobre 2008: «Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile».

ne di un bambino, omettere la registrazione di singoli dati sullo stato civile della madre e del padre¹⁴⁹.

115. Il 27 settembre 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)¹⁵⁰ ha respinto all'unanimità il ricorso di una coppia che intendeva far iscrivere nel registro delle nascite il figlio comune con il cognome da nubile della madre anziché con il cognome coniugale. Stando a quanto disposto dalla Corte EDU l'atto di privare i genitori della possibilità di registrare il proprio figlio con un cognome diverso da quello coniugale non costituisce una violazione dell'art. 8 della CEDU. In virtù della sua flessibilità, il sistema svizzero consente infatti ai coniugi di includere nel cognome coniugale anche il cognome della madre, a tutela del principio dell'unità familiare.
116. Dall'entrata in vigore della legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI)¹⁵¹ e dall'introduzione il 1° gennaio 2003 del nuovo passaporto¹⁵², è possibile rilasciare a chiunque ne faccia richiesta un documento d'identità personale¹⁵³. Non è dunque più consentita la registrazione dei figli nel passaporto dei genitori. La validità dei passaporti rilasciati in precedenza e riportanti l'iscrizione dei figli è stata limitata al 31 dicembre 2007. In questo modo è salvaguardato il principio «una persona - un passaporto» e pertanto anche il diritto a un documento d'identità personale. Per consentire a tutti coloro che esercitano l'autorità parentale di viaggiare con i propri figli senza difficoltà o per impossibilitare o quanto meno ostacolare i viaggi ad altre persone, è consentito indicare nel passaporto, nella rubrica delle integrazioni d'ufficio, il nome o i nomi di chi esercita l'autorità parentale¹⁵⁴.
117. Il rilascio di un documento d'identità ai minori di 18 anni avviene previo assenso dei titolari dell'autorità parentale¹⁵⁵. Laddove non sia possibile dare per certo il consenso di entrambi i genitori¹⁵⁶, occorre ottenerlo espressamente. Le rispettive raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) sono in corso di attuazione.
118. Il 30 settembre 2011 il Parlamento ha varato una modifica del Codice civile (CC) che concretizza la parità giuridica dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza ed ha ripercussioni anche sul cognome del figlio. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure – se i coniugi hanno cognomi diversi – quello da celibe o nubile che i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio. Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

¹⁴⁹ Art. 15a cpv. 4 OSC.

¹⁵⁰ Corte EDU, G.M.B. und K.M. c. Schweiz, n. 36797/97, decisione del 21 settembre 2001.

¹⁵¹ RS 143.1.

¹⁵² Il cosiddetto passaporto 03.

¹⁵³ Art. 1 cpv. 1 LDI.

¹⁵⁴ Art. 2 cpv. 4 LDI.

¹⁵⁵ Art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI);

RS 143.11.

¹⁵⁶ A condizione che entrambi i genitori detengano l'autorità parentale.

2. Il diritto del fanciullo di conoscere i propri genitori

119. *Al punto 29 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di adoperarsi per garantire il rispetto del diritto del fanciullo di conoscere l'identità dei propri genitori.*
120. A tenore della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)¹⁵⁷, il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art 268c CC. In forza di tale articolo, il figlio adottivo che ha compiuto il diciottesimo anno di età ha il diritto di ricevere informazioni sull'identità dei propri genitori del sangue. Secondo quanto disposto dal Tribunale federale in una decisione motivata in modo particolarmente dettagliato¹⁵⁸, il diritto di conoscere la filiazione in linea retta prevale sempre e comunque su un eventuale interesse della madre al mantenimento del segreto. Tale diritto incondizionato scaturisce, per quanto attiene al diritto pubblico, dall'art. 10 cpv. 2 Cost., dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 CRC.
121. Si è già accennato al fatto che nel 2008, attraverso l'emanazione di una direttiva e di una circolare nonché la predisposizione di un'apposita formazione per il personale degli uffici cantonali dello stato civile, l'UFSC ha garantito l'attuazione di una prassi di registrazione conforme alle convenzioni, che prevede anche il rilevamento di informazioni relative alla filiazione¹⁵⁹. La nuova normativa sancisce espressamente la possibilità di registrare i dati genetici anche sotto forma di indicazioni minime o, all'occorrenza, sulla base di una dichiarazione di riconoscimento del padre esulante dal registro dello stato civile¹⁶⁰. Questa nuova normativa si propone pertanto di garantire il rispetto del diritto del fanciullo di conoscere la propria filiazione in linea retta.

3. Cittadinanza

122. Dal 1° gennaio 2006 ogni figlio nato al di fuori del matrimonio da padre svizzero acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, e non più in un secondo momento per mezzo della naturalizzazione agevolata¹⁶¹.
123. A partire dalla stessa data i minorenni apolidi possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se hanno risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, in-

¹⁵⁷ RS 211.221.31.

¹⁵⁸ DTF 128 I 63 segg.

¹⁵⁹ Cfr. capitolo IV: Libertà e diritti civili, A. Nome e cittadinanza (art. 7 CRC), 1. Registrazione e nome

¹⁶⁰ Cfr. cifre 3.2.1, 3.3.2. e 3.3.3. della direttiva n. 10.08.10.01 dell'Ufficio federale dello stato civile del 1° ottobre 2008: «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile».

¹⁶¹ Art. 1 cpv. 2 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), RS 141.0.

cluso l'anno precedente la domanda¹⁶². Il 1° maggio 2007 è stato pertanto possibile ritirare la riserva sull'art. 7 CRC formulata dalla Svizzera in sede di ratifica¹⁶³.

124. Il 26 settembre 2004 si è tenuta una votazione popolare sulla naturalizzazione agevolata dei giovani. Il progetto costituzionale e i relativi disegni legislativi prevedevano la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il diritto di naturalizzazione ai giovani della seconda generazione. Inoltre gli stranieri di terza generazione avrebbero acquisito la cittadinanza svizzera sin dalla nascita. Questo modello è stato respinto all'unanimità dal Popolo e dai Cantoni. Nonostante l'esito negativo della votazione restano salvi due elementi chiave della revisione della legge sulla cittadinanza. In primo luogo, dal 1° gennaio 2006 possono essere rimosse per la naturalizzazione a livello cantonale e comunale soltanto le spese procedurali. In secondo luogo, i figli stranieri di padre svizzero non coniugato con la madre, nati dopo il 1° gennaio 2006, acquisiscono la cittadinanza svizzera, come sopra riportato, con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre come se tale acquisto fosse avvenuto con la nascita.

B. Preservazione della propria identità (art. 8 CRC)

125. La disposizione riguardante la registrazione del cognome e della cittadinanza del fanciullo nel registro dello stato civile è contenuta nell'articolo 24 e seguenti OSC.
126. In merito al caso Jäggi il tribunale di Ginevra e il Tribunale federale non avevano acconsentito agli accertamenti necessari per la definizione dell'origine del ricorrente, ovvero l'esame del DNA sui resti del presunto padre deceduto nel 1976. La sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2006¹⁶⁴ sancisce che tale respingimento viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Secondo quanto argomentato dalla Corte EDU, l'interesse della certezza del diritto di per sé non è un motivo sufficiente per negare al ricorrente il diritto di conoscere la propria filiazione.

C. Diritto alla libertà di espressione (art. 13 CRC)

127. In materia di libertà di espressione si rimanda alle cifre 145 e seguenti del primo rapporto nazionale della Svizzera all'attenzione del Comitato.

¹⁶² Art. 30 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), RS 141.0.

¹⁶³ Cfr. il parere del Consiglio federale del 13 marzo 2000 sulla mozione Berberat 99.3627 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, revoca delle riserve.

¹⁶⁴ Corte EDU, Jäggi c. Svizzera, n. 58757/00, sentenza del 13 luglio 2006.

D. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14 CRC)

1. Giurisprudenza

128. Con la decisione del 15 febbraio 2001¹⁶⁵ concernente la neutralità confessionale della scuola e la libertà di pensiero e di coscienza di un'insegnante, la Corte EDU ha confermato una decisione del Tribunale federale¹⁶⁶ e respinto pertanto il ricorso. La Corte ha deliberato che il divieto pronunciato nei confronti di un'insegnante in servizio presso una scuola pubblica che indossava un copricapo per ottemperare ai precetti del Corano¹⁶⁷ non viola né l'articolo 9 CEDU riguardante la libertà di pensiero e di coscienza né l'articolo 14 CEDU sul divieto di discriminazione. La Corte EDU ha tenuto conto nella propria decisione anche dei condizionamenti che il personale docente può esercitare in particolare nei confronti dei giovani studenti. In un contesto democratico l'insegnante è tenuto a trasmettere ai suoi studenti anche valori fondamentali quali la tolleranza, il rispetto, la parità di diritti e la non discriminazione. A conferma della sentenza del Tribunale federale, la Corte ha decretato che l'utilizzo del copricapo di cui sopra avrebbe pregiudicato la trasmissione di tali valori.
129. In una decisione del 2008¹⁶⁸, il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza concernente l'esonero per motivi religiosi dai corsi di nuoto obbligatorio in classi miste ritenendo che il rifiuto di un tale esonero non costituisce una lesione inammissibile della libertà religiosa¹⁶⁹. Il Tribunale federale ha altresì sancito, in una decisione del 2008¹⁷⁰, che il fatto di indossare il foulard islamico non poteva, da solo, costituire un motivo valido per rifiutare il passaporto svizzero a una donna musulmana.

2. Minoranze religiose

130. Nel 2006 la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha pubblicato un rapporto dal titolo «I rapporti con la minoranza musulmana in Svizzera. Parere della CFR sulla situazione attuale»¹⁷¹. La pubblicazione esamina i rapporti tra la minoranza musulmana in Svizzera e il resto della società e verte su tematiche che interessano i bambini e i giovani di entrambe le parti, ad esempio la questione della discriminazione legata all'utilizzo del foulard nelle scuole, alle festività religiose o alla partecipazione a lezioni di nuoto. Inoltre, sotto il profilo demografico, gli immigrati rappresentano un gruppo giovane. Attraverso l'analisi del dibattito pubblico, l'individuazione di meccanismi di emarginazione e di discriminazione nei confronti della popolazione musulmana e le conseguenti proposte d'azione e raccomandazioni, la CFR intende favorire l'apertura della popolazione svizzera nei confronti della minoranza.

¹⁶⁵ Corte EDU, Dahlab c. Svizzera, n. 42393/98, sentenza del 15 febbraio 2001.

¹⁶⁶ DTF 123 I 296.

¹⁶⁷ Corte EDU, Dahlab c. Svizzera, n. 42393/98, sentenza del 15 febbraio 2001.

¹⁶⁸ DTF 135 I 79.

¹⁶⁹ Nella DTF 119 Ia 178, del 1993, aveva sostenuto l'opinione contraria.

¹⁷⁰ DTF 134 I 49; si veda anche sullo stesso argomento DTF 134 I 56.

¹⁷¹ Cfr. <<http://www.ekr.admin.ch/aktuell/index.html?lang=it>> (consultato l'11 febbraio 2010).

E. Libertà di associazione e di riunione (art. 15 CRC)

131. In materia di libertà di associazione e di riunione si rimanda a quanto riportato nelle cifre 191 e seguenti del primo rapporto nazionale.

F. Tutela della vita privata (art. 16 CRC)

132. Anche in tema di tutela della vita privata, resta valido quanto figura nelle cifre 198 e seguenti del primo rapporto nazionale.

G. Accesso a informazioni adeguate (art. 17 CRC)

1. Libri per giovani e bambini, media elettronici¹⁷²

133. Al fine di consentire a tutte le scuole primarie e secondarie del Paese di accedere in modo veloce e senza lungaggini burocratiche alle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), tra il dicembre 2000 e il luglio 2007, i Cantoni, la Confederazione e il settore privato hanno realizzato il programma «Partenariato pubblico-privato – la scuola in rete» (PPP-sir). Il contributo delle imprese private si è concentrato sulle infrastrutture mentre il settore pubblico ha destinato i propri investimenti alla formazione del corpo docenti e allo sviluppo e all'implementazione del materiale didattico. L'iniziativa PPP-sir ha dato un notevole contributo al miglioramento delle dotazioni informatiche delle scuole, riducendo così il numero medio di studenti per computer da 12,8 (2001) a 8,4 (2007) e portando dal 65,8 per cento (2001) al 95,4 per cento (2007) la quota degli edifici scolastici provvisti di una connessione a Internet su un totale di circa 5300 istituti scolastici (edifici).

Dall'introduzione dei nuovi articoli sulla formazione nella Costituzione federale anche la Confederazione è chiamata a gestire e a sviluppare il sistema formativo nella sua globalità. Per quanto attiene alle TIC, la Conferenza svizzera di coordinamento delle TIC e dell'educazione (SKIB)¹⁷³, creata nell'ottobre 2005, assolve il compito di coordinare le attività della Confederazione e dei Cantoni finalizzate all'integrazione delle TIC nelle scuole e nell'insegnamento a tutti i livelli e in tutti gli ambiti del sistema formativo.

134. La Confederazione investe circa 970 000-980 000 franchi l'anno nella promozione della letteratura per bambini e ragazzi, e sostiene con un finanziamento di circa 2 milioni di franchi l'anno la fondazione di diritto pubblico Bibliomedia Svizzera operante a favore dello sviluppo delle biblioteche e della promozione della lettura.

¹⁷² Come risulta dall'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche», i bambini e i giovani possono fare riferimento a numerose biblioteche (figura 3).

¹⁷³ Cfr. <<http://www.educa.coop/dyn/9.asp?url=81026%2Ehtm>> (non disponibile in italiano) (consultato il 16 febbraio 2012).

135. Il progetto «Nati per leggere», promosso su scala nazionale, intende incentivare le capacità linguistiche e la lettura sin dalla prima infanzia e si propone pertanto di dare a tutti i bambini la possibilità di crescere con i libri sin dai primi anni di vita. Un libro è un regalo che stimola i genitori a comunicare attivamente con il proprio figlio e a familiarizzarlo, indicativamente a partire dal sesto mese di vita, con i libri illustrati. Questi ultimi, infatti, non solo facilitano notevolmente l'apprendimento linguistico, ma promuovono anche la cultura del dialogo all'interno della famiglia e danno conforto e sicurezza.
136. Dal 1991 al 2006 l'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU) ha assegnato il premio «Zora la Rossa» del valore di 10 000 franchi a progetti riguardanti la promozione dei media per l'infanzia e la gioventù, incentrati sul tema dell'uguaglianza.
137. Nel quadro del progetto nazionale di ricerca sull'infanzia, la gioventù e i rapporti tra generazioni è stata introdotta un'iniziativa dal titolo «Mediennutzung und kultureller Hintergrund: Medien im Alltag von Kindern und ihren Eltern» (Uso dei media e background culturale: media nella vita quotidiana dei bambini e dei loro genitori)¹⁷⁴, ideata per analizzare il ruolo e la funzione dei media classici e in particolare di quelli di nuova generazione, come ad esempio Internet, nella vita di tutti i giorni e, nello specifico, in relazione allo sviluppo dell'identità dei giovani con passato migratorio. L'obiettivo principale del progetto è stata l'analisi delle modalità di utilizzo dei media da parte degli studenti con passato migratorio nel quadro del conflitto tra integrazione e conservazione dei legami con la cultura d'origine. Dallo studio è emerso che, eccezion fatta per i televisori e le TV satellitari, la dotazione delle famiglie svizzere in termini di media è più completa e di qualità superiore rispetto a quella delle famiglie degli immigrati, soprattutto per quanto attiene alla stampa. Relativamente all'uso dei media è stato possibile constatare che i giovani svizzeri ascoltano la radio e leggono libri più a lungo e con maggiore frequenza rispetto ai giovani con passato migratorio. Questi ultimi passano più tempo davanti alla televisione rispetto ai compagni svizzeri, anche se non più spesso, e di norma usano con maggiore frequenza i nuovi media (Internet e i computer). Se i giovani svizzeri usufruiscono soprattutto delle offerte dei media svizzeri e internazionali, i figli delle famiglie immigrate reputano importanti le offerte provenienti dal loro Paese d'origine. Tuttavia, a differenza dei loro genitori, si avvalgono volutamente anche di offerte di carattere globale. In termini di preferenze, infine, lo studio ha evidenziato che i giovani con passato migratorio si contraddistinguono per un elevato livello di individualità e di varietà e rappresentano una comunità piuttosto omogenea.

2. Radio, televisione e stampa

138. Il 21 dicembre 2007 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) ha assegnato per la prima volta alla regione di Zurigo una concessione per una radio dedicata ai giovani. L'emittente «105» è stata incaricata di trasmettere un programma radiofonico quotidiano rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Una componente essenziale del programma riguarda le trasmissioni di approfondimento settimanale che coinvolgono

¹⁷⁴ Progetto curato dal prof. Heinz Moser e dal prof. Heinz Bonfadelli. Per maggiori informazioni cfr. <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=23> (non disponibile in italiano, consultato il 16 febbraio 2012).

giovani e gruppi di giovani ben precisi. Poiché il personale dell'emittente «105» è rappresentato principalmente da giovani, anche i contributi redazionali sono predisposti dallo stesso gruppo target.

139. Con decisione del 10 novembre 2010 l'UFCOM ha imposto ai gestori di rete l'obbligo di trasmissione e diffusione gratuita nelle rispettive reti dell'emittente televisiva giovanile «joiz» nell'ambito del cosiddetto regime «must-carry». L'emittente allestisce programmi di intrattenimento interattivi, a diffusione trasversale, destinati a un pubblico giovane e le è stata riconosciuta l'attivabilità in quanto offre una piattaforma per giovani adulti in età compresa tra i 15 e i 29 anni e format simili sono piuttosto rari nelle altre emittenti. L'UFCOM ha espresso apprezzamento per l'impegno di questa piattaforma giovanile nel settore culturale con particolare attenzione all'ambito musicale. La decisione è stata impugnata da un gestore di rete presso il Tribunale federale che il 22 marzo 2012 ha respinto il ricorso¹⁷⁵. L'emittente televisiva potrebbe dunque approdare entro breve anche nel canale analogico.

3. Misure protettive

140. Il 1° aprile 2007 sono entrate in vigore la riveduta legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)¹⁷⁶ e l'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)¹⁷⁷. Tali normative contengono prescrizioni più severe in materia di tutela dei minori e riprendono, tra l'altro, il senso delle disposizioni della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera¹⁷⁸ riguardanti le trasmissioni nocive per la gioventù. Nello specifico, la LRTV obbliga le emittenti a provvedere attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale¹⁷⁹. La legge federale contiene inoltre varie disposizioni protettive in relazione alla pubblicità, tra le quali una misura secondo la quale la pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttare la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico¹⁸⁰. Viene altresì stabilito che le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità e che le televendite non devono rivolgersi ai minorenni. Sono altresì escluse anche determinate forme di sponsorizzazione dalle trasmissioni per bambini. Infine, in forza del disposto della ORTV, le emittenti di programmi televisivi sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione¹⁸¹. Le emittenti di televisioni in abbonamento, dal canto loro, hanno l'obbligo di offrire ai propri abbonati, mediante adeguate misure tecniche, la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

¹⁷⁵ Decisione del Tribunale federale 2C-790/2011 del 23 marzo 2012.

¹⁷⁶ RS 784.40.

¹⁷⁷ RS 784.401.

¹⁷⁸ RS 0.784.405. Le disposizioni prevedono che, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, si garantisca che non siano messe in onda trasmissioni che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei bambini.

¹⁷⁹ Art. 5 LRTV.

¹⁸⁰ Art. 13 LRTV.

¹⁸¹ Art. 4 ORTV.

141. Rispetto ai Paesi limitrofi, la Svizzera dispone di una normativa piuttosto «snella» sulla protezione della gioventù in materia radiotelevisiva, poiché prevede l'intervento della Confederazione solo in caso di abuso. Ne consegue che l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) può attivarsi unicamente qualora pervengano ricorsi riguardanti trasmissioni nocive per la gioventù. In termini di vigilanza, l'UFCOM è competente solo per i contenuti pubblicitari nocivi per la gioventù, tuttavia anch'esso può rivolgersi all'AIRR mediante ricorso. Dall'introduzione della legislazione svizzera sulla radiotelevisione il tema della protezione della gioventù è stato tematizzato solo in alcuni casi. In quelli noti, la competenza di vigilanza assegnata congiuntamente ad AIRR e UFCOM non ha prodotto esiti negativi.
142. Già nell'ultimo rapporto sono state menzionate le sentenze dell'AIRR e del Tribunale federale¹⁸² ai danni di Star TV. Durante la trasmissione notturna, infatti, sono stati mandati in onda annunci pubblicitari per il download di video pornografici sul cellulare. L'emittente ha pertanto dovuto adottare apposite misure per riparare al danno e per impedire il verificarsi di ulteriori violazioni del diritto. Con decisione del 20 febbraio 2009 l'AIRR ha sancito una violazione della moralità pubblica da parte dell'emittente televisiva Schweiz 5 che, durante un programma erotico serale, ha trasmesso scene di un film incentrato sull'abuso di un minore con immagini talvolta drammatiche. A sostegno di tale accusa l'AIRR ha addotto che le scene incriminate avevano come protagonisti giovani e bambini trattati come oggetti sessuali da parte di adulti inclini alla pornografia.
143. Dal 2003 è possibile segnalare i contenuti web penalmente rilevanti al Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI)¹⁸³. Iniziative private come «security4kids»¹⁸⁴ o «netcity.org»¹⁸⁵, lanciate da partner del sistema formativo, uffici e organizzazioni per la lotta contro la criminalità online e da varie imprese, hanno l'obiettivo di contribuire a sensibilizzare bambini e genitori sui possibili pericoli presenti in rete. Bambini e genitori hanno inoltre la possibilità di consultare appositi siti web e opuscoli sulla protezione dei giovani dai rischi dei media, ad esempio «enter Online»¹⁸⁶ di Swisscom o «click-it»¹⁸⁷ della Prevenzione Svizzera della Criminalità.
144. Con il suo intervento parlamentare del 2007, la consigliera nazionale Galladé¹⁸⁸ ha invitato la Confederazione ad adottare, d'intesa con i Cantoni, una legislazione unitaria sulla protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media, al fine di tutelare questi ultimi dalle rappresentazioni di atti di cruda violenza trasmesse dai media d'intrattenimento. Il rapporto «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media», approvato dal Consiglio federale nel maggio

¹⁸² DTF 133 II 136.

¹⁸³ Cfr. <<http://www.cybercrime.admin.ch/content/kobik/it/home.html>> (consultato il 15 febbraio 2012).

¹⁸⁴ Cfr. <<http://www.security4kids.ch/?lang=it-CH>> (consultato il 15 febbraio 2012).

¹⁸⁵ Cfr. <<http://www.campagna-netcity.org/web/it/home.aspx>> (consultato il 15 febbraio 2012).

¹⁸⁶ Cfr. <<http://www.swisscom.com/it/ghq/responsabilita/comunicazione-per-tutti/tutela-dei-giovani-dai-media/enter-online-tutela-dei-giovani.html>> (consultato il 15 febbraio 2012).

¹⁸⁷ Gli opuscoli sono disponibili online; per ragazze e ragazzi cfr.

<http://www.skppsc.ch/1/downloads/it/click_it_per_adolescenti_30005.pdf> e per genitori

<http://www.skppsc.ch/1/downloads/it/clickit_genitori_i.pdf> (consultati entrambi il 15 febbraio 2012).

¹⁸⁸ Postulato Galladé 07.3665 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento.

2009, passa in rassegna tutte le disposizioni in materia di protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media in Svizzera e individua possibilità di miglioramento. La Confederazione intende consolidare il proprio impegno per sensibilizzare i bambini, i giovani e i rispettivi adulti di riferimento nei confronti dei potenziali rischi collegati ai media. Rientra in quest'ottica l'assunzione di un maggior numero di compiti di coordinamento al fine di definire principi validi a livello federale. Per ottimizzare le offerte nel settore dell'informazione e della competenza mediale la Confederazione mira a instaurare una collaborazione con il settore dei media. I Cantoni che hanno dato un contributo significativo ai lavori di base per la stesura di questo rapporto sono invitati a sostenere, mediante apposite disposizioni legali, le misure di autoregolazione adottate dagli operatori in vari settori dei media. La Confederazione assumerà un ruolo di monitoraggio e, all'occorrenza, adotterà specifiche misure di regolazione. Svolgerà infine ulteriori accertamenti in particolare per quanto attiene alle necessarie misure di regolazione e protezione nell'ambito della violenza e della pornografia nei media online.

H. Diritto di non essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 37 lett. a CRC)

145. *Al punto 31 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di dare vita nei Cantoni a un meccanismo a misura di bambino che consenta di raccogliere le denunce di maltrattamento e di formare sistematicamente le forze di polizia in materia di diritti umani dei bambini.*
146. La formazione sui diritti umani, ivi inclusi i diritti del fanciullo, costituisce a tutt'oggi una componente essenziale della formazione nelle scuole di polizia svizzere. Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici di formazione nei Cantoni di Soletta e di Ginevra.
- Nel Cantone di Soletta le forze di polizia vengono formate sistematicamente in materia di «etica professionale e diritti umani», che rappresenta una delle quattro tematiche centrali della formazione di base dei membri del corpo di polizia e riveste un ruolo di primaria importanza anche nell'ambito dell'esame di professione¹⁸⁹. Tutti i membri del corpo di polizia, compresi anche gli impiegati civili, frequentano un corso sul tema «polizia e migrazione», al fine di consolidare la propria competenza interculturale. Durante il corso viene affrontata anche la questione dei diritti umani e della loro attuazione nel lavoro quotidiano delle forze di polizia con espliciti rimandi alla Convenzione sui diritti del fanciullo e agli effetti di quest'ultima sull'attività delle forze dell'ordine. A tutti i partecipanti sono consegnate le disposizioni pertinenti della Convenzione sui diritti del fanciullo. Un workshop supplementare forma i collaboratori impiegati sul campo all'attuazione pratica delle convenzioni sui diritti umani vigenti, tra le quali la Convenzione sui diritti del fanciullo.
 - Il Cantone di Ginevra organizza per le forze di polizia un corso di formazione completo nell'ambito dei diritti dell'uomo, durante il quale vengono affrontate tematiche quali i diritti umani in generale, i diritti dell'infanzia, l'etica professionale, le norme deontolo-

¹⁸⁹ Quanto detto in merito alla formazione delle forze di polizia vale anche per i Cantoni AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, UR e ZG che, analogamente al Cantone di Soletta, affidano il compito di addestrare il proprio corpo di polizia alla Scuola intercantonale di polizia di Hitzkirch.

giche, il diritto migratorio, ecc. I diritti dell'uomo rientrano anche tra gli argomenti d'esame.

147. A prescindere dal fatto che la violenza venga perpetrata da privati o da autorità, i bambini che ne sono vittima possono fare affidamento su molteplici servizi di consulenza, come ad esempio «Consulenza + aiuto 147» della fondazione Pro Juventute¹⁹⁰, e hanno altresì la possibilità di rivolgersi ai consultori cantonali per l'aiuto alle vittime di reati, agli organi di mediazione cantonali e comunali e alle autorità penali indipendenti dalle autorità politiche e amministrative.
148. L'esempio di seguito riportato relativo al Cantone di Soletta dimostra che le autorità adeguano continuamente la loro prassi al fine di tenere in giusta considerazione i diritti dell'infanzia. Il comando di polizia ha emanato una nuova direttiva in materia di minori in seguito alle lamentele di alcuni genitori che reclamavano di non essere stati informati della permanenza dei loro figli presso una stazione di polizia in occasione di un controllo notturno della loro identità. La nuova direttiva stabilisce espressamente che il fermo da parte della polizia può avvenire esclusivamente qualora non sussistano alternative, e che in linea di principio vige il divieto di ammanettare i minori. La direttiva prevede altresì l'obbligo di informare tempestivamente il/la rappresentante legale del minore, qualora si renda necessario tradurlo alla stazione di polizia.
149. La Svizzera ha sottoscritto il 25 giugno 2004 e ratificato il 24 settembre 2009 il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti¹⁹¹.
150. *Al punto 33 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda inoltre di vietare ogni genere di pene corporali all'interno della famiglia, nella scuola e nelle altre istituzioni e di eseguire apposite campagne informative.*
151. Il Codice penale svizzero (CP)¹⁹² vieta espressamente le lesioni personali¹⁹³ e il ricorso alle vie di fatto¹⁹⁴ e mediante queste disposizioni penali intende tutelare anche i bambini. Per «vie di fatto» si intendono tutte le influenze esercitate su una persona che non cagionano alcuna lesione fisica o alla salute, ma che tuttavia eccedono quanto abitualmente e socialmente ammesso. Si pensi in particolare a schiaffi, pugni, calci, urti violenti o lancio di oggetti contro una persona. La fattispecie penale delle vie di fatto corrisponde a un reato perseguibile a querela di parte, eccezion fatta per il caso in cui il/la colpevole abbia agito reiteratamente nei confronti di una persona della quale aveva la custodia o doveva aver cura, segnatamente un bambino¹⁹⁵. In questi casi il/la colpevole viene punito/a d'ufficio con una multa.

¹⁹⁰ «Consulenza + aiuto 147» è un servizio di consulenza gratuito destinato a bambini e giovani, che consente loro di rivolgersi a consulenti esperti 24 ore su 24 e in modo riservato via telefono, SMS o tramite chat. All'occorrenza le telefonate vengono inoltrate a uffici specializzati locali e regionali.

¹⁹¹ RS 0.105.1.

¹⁹² RS 311.0.

¹⁹³ Artt. 122, 123 e 125 CP.

¹⁹⁴ Art. 126 CP.

¹⁹⁵ Cfr. art 126 cpv. 2 CP nel quale sono elencate anche altre persone meritevoli di una tutela particolare.

152. Sotto il profilo della pedagogia professionale da tempo le punizioni corporali sono considerate un tabù all'interno delle scuole e degli istituti di formazione e sono pertanto vietate dai rispettivi regolamenti scolastici e da regole delle istituzioni. Non esiste una panoramica delle corrispondenti disposizioni cantonali. Talvolta questi divieti sono fissati nelle leggi cantonali sulla scuola, come nel caso del Cantone di Argovia che vieta espressamente le pene corporali, la segregazione in una stanza e le punizioni collettive all'interno degli istituti di istruzione primaria. Nel Cantone di Vaud la legge sulla tutela dei minori entrata in vigore nel 2004 stabilisce che il servizio di protezione dei giovani ha l'obbligo di denunciare alle autorità penali competenti tutti i delitti perseguibili d'ufficio di cui viene a conoscenza, tra i quali anche le vie di fatto aggravate e le lesioni semplici. A tutt'oggi a livello federale non è stata ancora introdotta nel Codice civile alcuna disposizione in materia, malgrado le molteplici istanze avanzate. Non è escluso che nella prassi ancora si verifichino casi in cui si ricorre alle pene corporali. Inoltre, resta molto labile il confine tra le pene corporali e le cosiddette misure cautelari, come ad esempio la privazione della libertà. Per questa ragione vale la pena ricordare, in questa sede, il diritto dei bambini e dei genitori di sporgere denuncia e l'attività di vigilanza delle autorità competenti a scopo preventivo.
153. Il Tribunale federale ha approfondito la questione delle pene corporali e, con decisione del 5 giugno 2003¹⁹⁶, ha stabilito che coloro i quali infliggono percosse ai figli della propria compagna con una frequenza di circa dieci volte nell'arco di tre anni o li prendono regolarmente per le orecchie, agiscono reiteratamente in maniera penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 CP, in quanto vanno ben oltre il semplice diritto di punizione.
154. Il Consiglio federale ha posto un ulteriore limite al diritto di punizione dei genitori mediante la proposta di modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale) approvata il 16 novembre 2011. Questa stabilisce infatti esplicitamente la necessità di sottrarre l'autorità parentale ai genitori che adottano comportamenti violenti nei confronti dei figli, una volta rimaste infruttuose le altre misure protettive di natura più moderata, a prescindere dal fatto che il figlio sia direttamente vittima di violenza domestica o la subisca solo indirettamente, nei casi in cui i maltrattamenti sono rivolti all'altro genitore (art. 311 cpv. 1 del disegno di modifica del CC)¹⁹⁷.
155. La questione delle pene corporali è stata inoltre oggetto del Programma nazionale di ricerca PNR 52. Lo studio semisperimentale, dal titolo «Zürcher Projekt zur sozialen Entwicklung von Kindern» (studio dei comportamenti problematici durante il passaggio dall'infanzia all'adolescenza), combina un'indagine di lungo periodo con la verifica dell'efficacia di due programmi di prevenzione, per combattere i disturbi del comportamento sociale dei minori¹⁹⁸.

¹⁹⁶ DTF 129 IV 216.

¹⁹⁷ Cfr. <<http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/elterlichesorge.html>> (consultato il 16 febbraio 2012).

¹⁹⁸ Progetto curato dal prof. Manuel Eisner. Per ulteriori informazioni cfr.

<http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=18> (non disponibile in italiano, consultato il 16 febbraio 2012).

156. In questa sede occorre inoltre richiamare l'attenzione sulle molteplici possibilità di formazione a disposizione dei genitori, nonché sulle campagne promosse a livello cantonale e comunale¹⁹⁹ volte a consolidare le capacità educative dei genitori e a illustrare le alternative alle punizioni corporali.

¹⁹⁹ Cfr. a titolo esemplificativo la campagna attualmente in corso in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, e patrocinata dalla maggior parte dei Cantoni, dal titolo «L'educazione rende forti». Per ulteriori informazioni visitare il sito <www.e-e-e.ch>. Gli otto messaggi chiave della campagna sono descritti in un opuscolo informativo disponibile in 16 lingue. Nel Cantone di Zurigo ne sono già state vendute 100 000 copie. Il centro di protezione dell'infanzia del Cantone di San Gallo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione intitolata «Tatkräftig statt schlagkräftig» (Sì all'azione, no alla violenza)

V. Famiglia e custodia sostitutiva

A. Ruolo genitoriale (art. 5 CRC)

157. L'8 aprile 2004 è stata ritirata la riserva della Svizzera sull'articolo 5 CRC.

B. La responsabilità dei genitori (art. 18 cpv. 1 e 2 CRC)

1. Responsabilità genitoriale

158. Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi e progetti sulla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e sulla conciliabilità del lavoro con la famiglia. A titolo di esempio citiamo uno studio²⁰⁰ promosso nell'ambito del Programma nazionale di ricerca PNR 52, che ha analizzato le prospettive a lungo termine e il punto di vista dei bambini in merito all'equa suddivisione dei ruoli. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ha condotto due campagne di sensibilizzazione interconnesse tra loro²⁰¹ volte a sfatare lo stereotipo della non compatibilità tra la sfera familiare e quella professionale²⁰². Allo scopo di favorire questa conciliabilità, il Dipartimento federale dell'economia ha coordinato, in qualità di organo responsabile della politica economica e della politica del mercato del lavoro, numerosi progetti informativi e di sensibilizzazione: la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato uno studio che illustra un esempio di gestione aziendale a misura di famiglia²⁰³, nonché un manuale a sostegno delle piccole e medie imprese nella messa in pratica di tali misure²⁰⁴.
159. Come già accennato a più riprese, il 16 novembre 2011 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (autorità parentale). La proposta di revisione del Codice civile mira a regolamentare l'autorità parentale congiunta indipendentemente dallo stato civile dei genitori e a garantire l'uguaglianza fra uomo e donna. La questione dell'autorità parentale congiunta va di pari passo con la necessità di prendere in considerazione non solo la ripartizione dei ruoli durante il matrimonio, ma anche il loro possibile sviluppo in seguito a un divorzio.

²⁰⁰ Progetto curato dalla dott.ssa Margret Bürgisser, dal titolo «Elternpaare mit egalitärer Rollenteilung: Die Langzeitperspektive und die Sicht der Kinder» (Ripartizione equa dei ruoli tra i genitori: prospettiva nel lungo termine e punto di vista dei figli). Per ulteriori informazioni consultare il sito <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=12> (non disponibile in italiano, consultato il 16 febbraio 2012).

²⁰¹ Sono disponibili informazioni più dettagliate sulle campagne «Fairplay-at-home!» e «Fairplay-at-work!» alla pagina <<http://www.ebg.admin.ch/themen/00008/00486/00488/index.html?lang=it>> (consultata il 17 febbraio 2012).

²⁰² Si veda anche il capitolo: Servizi e istituti di assistenza all'infanzia (art. 18 cpv. 3 CRC).

²⁰³ Prognos, Analisi dei costi e dei benefici economici di una politica aziendale di sostegno alla famiglia, ottobre 2005 (progetto congiunto della SECO e dell'iniziativa privata «beruf und familie» - Migros, La Posta, Novartis, Gruppo Raiffeisen).

²⁰⁴ SECO, Manuale per le PMI «Lavoro e famiglia»: Misure per la conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle piccole e medie imprese, febbraio 2007.

2. Aiuto statale e sostegno per i genitori²⁰⁵

160. I centri di formazione per le famiglie e i genitori indicati nel primo rapporto nazionale offrono supporto ai genitori in varie forme e per svariate situazioni. Nell'ambito delle questioni familiari l'UFAS si avvale del credito «Associazioni mantello delle organizzazioni familiari» per sostenere le organizzazioni mantello che espletano un ruolo di coordinamento delle attività entro i confini nazionali e che fungono da piattaforma per lo scambio delle informazioni. Gli aiuti finanziari predisposti dall'UFAS sono pertanto destinati in prevalenza a istituzioni come Pro familia, Elternbildung Schweiz (Conferenza cantonale genitori) e Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung.
161. In base al Cantone di appartenenza i genitori desiderosi di un supporto possono ricorrere a servizi di tipo diverso che spaziano dai centri di consulenza per la vita coniugale e familiare, alle consulenze giovanili e familiari, al servizio di istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica, al servizio di logopedia, e così via. In molti Cantoni vengono inoltre organizzati corsi speciali per i genitori. Su tutto il territorio del Cantone di Soletta, ad esempio, dal 2011 si tengono corsi di formazione per i genitori a prezzi modici promossi in seno al programma «Starke Eltern - starke Kinder» (Genitori forti - figli forti), e a questi si aggiungono anche corsi destinati ai genitori con figli in determinate fasce d'età. Frequentando i suddetti corsi, gli iscritti hanno la possibilità di entrare in contatto con personale specializzato in grado di fornire loro la consulenza necessaria per risolvere problemi educativi o situazioni critiche.
162. In molti Cantoni sono in atto progetti che prevedono la partecipazione di famiglie a rischio selezionate a uno speciale programma ludico e di apprendimento per migliorare le prospettive, in particolare dei figli.
- L'UFAS ha sostenuto l'associazione a: primo nel suo impegno sul fronte dell'incoraggiamento precoce dei bambini socialmente svantaggiati in età prescolare e soprattutto su quello del lancio del programma «schritt:weise» (piccoli:passi). Tale programma fornisce un sostegno in materia di educazione alle famiglie svantaggiate e ai genitori oberati, accompagnando il bambino nella fase di sviluppo che precede l'inserimento nella scuola dell'infanzia.
 - Nel 2006, la Federazione Svizzera per la Formazione dei Genitori (FSFG), un'organizzazione mantello sostenuta dall'UFAS, ha lanciato una campagna nazionale su larga scala dal titolo «L'educazione rende forti», con l'obiettivo di incoraggiare i genitori nello svolgimento dei loro compiti educativi, di informarli sulle offerte disponibili di consulenza e formazione da affiancare a una gestione positiva delle sfide quotidiane in ambito educativo, e di porre il tema dell'educazione al centro del dibattito pubblico. La campagna, che ha ricevuto anche un finanziamento dall'UFAS, è stata ripresa da diversi Cantoni svizzeri che hanno a loro volta fornito il proprio sostegno.
 - Lanciata nel 2010, la campagna nazionale «Il legame crea forza» è il frutto della collaborazione tra Formazione dei genitori CH e Jacobs Foundation e ha l'obiettivo di sostenere e incoraggiare i genitori di bambini piccoli nel processo di costruzione di un rapporto solido sin dall'inizio. Fino al 2013, i genitori di neonati riceveranno gratuitamente un opuscolo nella loro lingua madre (14 lingue disponibili) durante un colloquio con

²⁰⁵ Alla cifra V.B.2 dell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono illustrati alcuni esempi di offerte cantonali (figura 4).

un'infermiera pediatrica o un'ostetrica. L'opuscolo sviluppa gli elementi essenziali per la costruzione del legame tra bambino e genitori, a beneficio del futuro apprendimento del bambino. Questa campagna, che riceve un finanziamento dall'Ufficio federale della migrazione, coinvolgerà tra il 2010 e il 2013 circa 220 000 genitori.

- In questa sede merita una menzione anche il progetto «Education familiale» (Educazione familiare) del Cantone di Friburgo. Esso persegue l'obiettivo di potenziare le capacità delle famiglie nell'educazione dei figli piccoli da 0 a 7 anni basandosi sulle competenze di cui dispone ogni famiglia e utilizzando l'approccio dell'appropriazione, che consiste nello stimolare i genitori alla riflessione personale in base alle proprie risorse. In quanto progetto modello, questa iniziativa ha beneficiato del sostegno dell'UFAS nel quadro della creazione di una raccolta di buone pratiche per la prevenzione della violenza giovanile. Anche l'Association pour l'education familiale gode del supporto dell'Ufficio federale della migrazione.
163. Nel Cantone Ticino è in vigore una legge cantonale a sostegno della famiglia volta tra l'altro a promuovere, consolidare e agevolare l'integrazione sociale delle famiglie, a rafforzare la protezione dell'infanzia, a promuovere la formazione continua dei genitori in materia di educazione e a sostenere le famiglie in caso di difficoltà.
 164. La cosiddetta ordinanza sulla protezione della maternità²⁰⁶, in vigore dal 2001, stabilisce criteri ben precisi per la definizione dei lavori pericolosi ai sensi della legge sul lavoro, al fine di tutelare le donne durante la gravidanza e la maternità.
 165. Dal 1° luglio 2005 le lavoratrici hanno diritto a un congedo di maternità retribuito della durata di 14 settimane²⁰⁷.
 166. La revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione²⁰⁸ favorisce il reinserimento delle donne allontanatesi per breve tempo dalla vita lavorativa in seguito alla maternità.
 167. Dal 1° luglio 2007, su richiesta e a tutela delle vittime di violenza, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di obbligare le persone che adottano comportamenti violenti a lasciare l'abitazione che condividono con la vittima e a non farvi ritorno per un determinato periodo di tempo, consentendo così ai figli di rimanere nell'ambiente abituale con uno dei genitori. All'individuo violento può essere legalmente preclusa anche la possibilità di fare ritorno nella zona immediatamente circostante l'abitazione e di avvicinarsi o mettersi in contatto con la vittima²⁰⁹. I Cantoni hanno inoltre dovuto definire una procedura per l'allontanamento immediato del soggetto pericoloso in caso di crisi. Le norme in materia sono contenute nelle leggi cantonali di polizia e di tutela dalla violenza.

²⁰⁶ Ordinanza sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità; RS 822.111.52.

²⁰⁷ Si veda anche il capitolo: I nove settori della sicurezza sociale.

²⁰⁸ RS 837.0.

²⁰⁹ Art. 28b CC.

C. Separazione dai genitori (art. 9 CRC)²¹⁰

168. La riforma della giustizia ha introdotto la possibilità, in caso di privazione della custodia²¹¹ o dell'autorità parentale²¹², di presentare in ultima istanza al Tribunale Federale un ricorso in materia civile²¹³, anziché un appello come finora era di prassi.
169. Inoltre, spesso già a livello cantonale, alcune autorità di vigilanza sono preposte a monitorare il lavoro delle autorità tutorie. Ne è un esempio il Cantone di Lucerna, dove le misure di protezione dei figli di maggiore rilievo²¹⁴ sono stabilite dall'autorità di vigilanza anziché dall'autorità tutoria e l'autorità di vigilanza sottopone a controlli quadriennali l'operato delle autorità tutorie. Di norma, durante tali verifiche rivestono un ruolo di primaria importanza le questioni relative ai diritti dell'infanzia e al benessere del minore. A tale riguardo occorre menzionare ancora una volta la COPMA²¹⁵.
170. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) è preposta tra le altre cose alla gestione della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS), alla quale aderiscono circa 700 istituzioni per l'infanzia e la gioventù dislocate su tutto il territorio svizzero. In questo contesto, la CDOS si adopera per la creazione di un sistema di collocamento in grado di soddisfare gli standard qualitativi attuali e di porre l'accento sui diritti del fanciullo. Nell'offrire una sistemazione a bambini e giovani è stato pertanto raccomandato ai Cantoni di applicare i cosiddetti standard «Quality4children»²¹⁶. Si tratta nello specifico di parametri sviluppati nell'ambito di un progetto europeo in collaborazione con i diretti interessati (bambini, giovani, famiglie d'origine, genitori affidatari e principali attori del sistema educativo) dei 26 Paesi coinvolti. La comunità d'interessi Quality4Children Schweiz ha sottoscritto mandati di prestazioni con alcuni Cantoni. Ad esempio il mandato stipulato con il Cantone di San Gallo riguarda il progetto pilota di durata triennale «Kinder wirken mit» (Spazio ai bambini), appositamente ideato per sviluppare e introdurre strumenti e modelli ad hoc per il coinvolgimento dei bambini ospitati al di fuori della propria famiglia presso centri per l'infanzia e la gioventù o famiglie affidatarie e per il radicamento strutturale di tali modelli all'interno del Cantone.
171. La protezione dell'infanzia secondo il diritto civile è stata oggetto di un progetto promosso nell'ambito dello studio del Fondo nazionale PNR 52. Tale progetto, dal titolo «Wenn Kinder mit Behörden gross werden: zivilrechtlicher Kinderschutz im Alltag» (Quando i bambini crescono con le autorità: protezione dell'infanzia secondo il diritto

²¹⁰ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono riportate alcune informazioni sulle varie istituzioni presenti a livello cantonale che offrono una sistemazione ai bambini che sono separati dai rispettivi genitori (figura 5).

²¹¹ Art. 310 CC.

²¹² Art. 311 CC.

²¹³ Art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF.

²¹⁴ Alla cifra V.I. dell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» è riportata la statistica relativa al Cantone Ticino che specifica il numero e la tipologia delle misure di protezione del figlio adottate tra il 2001 e il 2009 (figura 10).

²¹⁵ Vedi sopra cifra 101.

²¹⁶ Cfr. <www.quality4children.info> (non disponibile in italiano, consultato il 16 febbraio 2012).

civile nella vita di tutti i giorni)²¹⁷, ha esaminato come istituzionalizzazioni cantonali diverse della protezione dell'infanzia influenzino nei singoli casi la percezione del problema e di conseguenza strutturino l'introduzione e l'attuazione delle misure. Come si evince dalla statistica delle autorità tutorie cantonali, nel 2005 circa 23 000 bambini erano sottoposti a curatela e indicativamente in altri 3300 casi i genitori sono stati privati della custodia parentale. La tipologia e la frequenza dei provvedimenti varia notevolmente da Cantone a Cantone. Dallo studio è emerso che la protezione dell'infanzia secondo il diritto civile è legata in larga misura a conflitti tra i genitori. Infatti, nel 70 per cento dei casi esaminati non è stata rilevata alcuna minaccia diretta al benessere del minore, bensì è stato riscontrato un conflitto tra i genitori, dal quale si è ritenuto necessario allontanare il bambino affidandolo a un curatore. Nel 15 per cento dei casi è stato invece constatato un atteggiamento di trascuratezza da parte dei genitori nei confronti dei figli. Infine i maltrattamenti di carattere fisico riguardavano il 6 per cento dei casi oggetto di analisi, mentre la violenza sessuale il 3 per cento. Secondo quanto emerso dallo studio, le autorità dei Comuni di piccole dimensioni, che trattano una quantità inferiore di casi di protezione dell'infanzia, adottano misure più restrittive e intervengono in modo più incisivo nei diritti dei genitori rispetto alle autorità con un bacino più ampio e incaricate della gestione di un gran numero di casi. Il numero dei professionisti varia da sistema a sistema, ma si tratta in ogni caso di una cifra piuttosto elevata, dal momento che nella metà dei casi di assegnazione a un curatore le persone competenti erano professionisti. Grazie allo studio è stato inoltre possibile appurare che, una volta adottate, le misure rimangono spesso valide fino alla fine dell'infanzia. Infine, è emerso che finora non è ancora stato dato il giusto peso all'audizione formale e personale dei genitori e dei figli.

172. Nel caso dell'esecuzione di una pena nei confronti di una madre, la revisione della parte generale del Codice penale²¹⁸ prevede espressamente una deroga alle forme d'esecuzione vigenti per tutta la durata della gravidanza, del puerperio e per permettere alle madri detenute di tenere con sé i loro infanti, sempre che sia anche nell'interesse del bambino. Per citare un esempio, il Cantone di Zurigo ha predisposto una divisione adibita all'assistenza di madri e bambini per tutelare nello specifico il benessere degli infanti attraverso una collaborazione collaudata con i consultori per madri e le scuole dell'infanzia locali.

D. Ricongiungimento familiare (art. 10 CRC)

173. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri (LStr)²¹⁹ ed è stata abrogata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
174. La LStr²²⁰ ha introdotto delle novità in materia di ricongiungimento familiare. Dalla sua entrata in vigore i familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla

²¹⁷ Progetto curato dal dott. Peter Voll, dal prof. Christoph Häfeli e dal prof. Martin Stettler. Per ulteriori informazioni visitare il sito: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=5> (non disponibile in italiano, consultato il 16 febbraio 2012).

²¹⁸ Art. 80 CP.

²¹⁹ RS 142.20.

²²⁰ Art. 42-52 LStr.

proroga del permesso di dimora²²¹, purché siano in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. I coniugi e i figli non coniugati e minori di 18 anni di cittadini stranieri titolari di diritto di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. I figli minori di dodici anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio, siano essi figli di cittadini svizzeri o stranieri. Anche i coniugi e i figli non coniugati e minori di 18 anni di cittadini stranieri titolari di permesso di dimora o per dimorante temporaneo possono, in talune circostanze, richiedere il rilascio di un permesso di dimora o per dimoranti temporanei. Di norma, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro i cinque anni dal rilascio del permesso di dimora o di soggiorno o dall'insorgere del legame familiare. È fatta salva la disposizione transitoria secondo la quale i termini decorrono dall'entrata in vigore della legge purché l'entrata in Svizzera o l'insorgere del legame familiare abbiano avuto luogo prima di tale momento. I figli di più di dodici anni devono essere ricongiunti entro dodici mesi. Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento²²².

175. Anche dopo le dovute modifiche della legislazione non è previsto di concedere il diritto al ricongiungimento familiare a tutti i cittadini stranieri in Svizzera. Se il ricongiungimento familiare per stranieri ammessi provvisoriamente soggiace a un termine di attesa di tre anni, tale diritto non è invece contemplato per i richiedenti l'asilo. Per tale ragione allo stato attuale non è possibile ritirare la riserva sull'articolo 10 CRC.

E. Ricupero delle prestazioni alimentari (art. 27 cpv. 4 CRC)

176. Si rimanda alle conclusioni di cui alle cifre 314-319 del primo rapporto nazionale e al rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 2011 sull'armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti²²³. Quest'ultimo presenta l'evoluzione, le forme e gli obiettivi dell'aiuto all'incasso e dell'anticipo degli alimenti; analizza i problemi incontrati e propone alcune soluzioni. Il rapporto illustra inoltre la posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) relativamente all'analisi e alle soluzioni proposte.
177. L'Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) comunica alle autorità svizzere e straniere nonché ai rappresentanti legali privati le possibilità a disposizione per l'imposizione delle prestazioni alimentari a livello transfrontaliero. Il compito principale dell'Autorità centrale è quello di fungere da autorità speditrice e intermediaria²²⁴ nell'ambito della Convenzione

²²¹ Art. 42-52 LStr.

²²² Art. 42-52 LStr.

²²³ Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 06.3003 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 13 gennaio 2006.

²²⁴ Cfr. <http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/internationale_alimentensache.html> (consultato il 16 febbraio 2012).

dell'ONU del 20 luglio 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero²²⁵. In qualità di Stato firmatario di molte altre convenzioni concernenti il diritto in materia di mantenimento e mediante la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)²²⁶ la Svizzera favorisce l'esazione delle prestazioni alimentari a livello transfrontaliero.

F. Bambini privati del proprio ambiente familiare (art. 20 CRC)

178. Un rapporto peritale redatto nel giugno del 2005 sulla situazione dell'affiliazione in Svizzera è stato sottoposto ai Cantoni per parere. Dinanzi al consenso manifestato da due terzi dei Cantoni circa la necessità di rivedere l'ordinanza vigente sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), nell'estate del 2009 è stata avviata una consultazione su una nuova ordinanza sull'accudimento di minori (OAMi). Se le norme proposte per disciplinare la custodia a tempo pieno sono state accolte favorevolmente, il regolamento relativo alla custodia diurna ha invece suscitato aspre critiche. Sono risultati alquanto opinabili in particolare fattori quali l'ampia cerchia di persone soggette all'obbligo di autorizzazione nonché l'eccessiva quantità di disposizioni contenute nell'ordinanza. A fine 2010 è stata pertanto trasmessa una versione rielaborata dell'OAM per un'ulteriore consultazione. Tuttavia anche questo avamprogetto è stato accolto con un generale dissenso. Al momento il Consiglio federale sta valutando come portare avanti il progetto di revisione.

G. Adozione (art. 21 CRC)²²⁷

179. *Al punto 37 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare le misure necessarie per evitare i casi di apolidia, di discriminazione e di maltrattamento dei bambini adottati all'estero.*

1. Misure adottate

180. La ratifica della Convenzione dell'Aia sull'adozione e sui provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)²²⁸ ha portato a diversi miglioramenti, tra i quali, ad esempio, la riduzione da due a un anno della durata del rapporto con l'affiliato, presupposto essenziale per ogni adozione²²⁹. Ciò ha consentito di limitare le disparità riguardanti i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità. Sono state inoltre rivedute anche le disposizioni concernenti l'obbligo di autorizzazione e la vigilanza sul collocamento degli adottandi²³⁰.

²²⁵ Convenzione di New York, RS 0.274.15.

²²⁶ RS 291.

²²⁷ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono riportate diverse statistiche sulle adozioni in Svizzera (figuri 6, 7 e 8).

²²⁸ RS 211.221.31.

²²⁹ Art. 264 CC.

²³⁰ Art. 269c CC; ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (RS 211.221.36), entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

181. Come la LF-CAA, anche la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA)²³¹ è entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Si tratta nello specifico di un accordo finalizzato a stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali avvengano nell'interesse dei minori e per impedirne il rapimento, la vendita e la tratta. Il rispetto di tali misure protettive deve essere garantito facendo perno sulla collaborazione tra gli Stati parti.
182. A livello bilaterale la Svizzera ha concluso un accordo con la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori²³². Entrato in vigore il 9 aprile 2006, l'Accordo definisce condizioni per la cooperazione con lo Stato vietnamita analoghe a quelle convenute con gli Stati parti della Convenzione dell'Aia.

2. Dati statistici

183. Nel 2010 in Svizzera sono stati adottati 580 bambini, 290 dei quali maschi e 290 femmine, 189 di nazionalità svizzera, 80 provenienti da altri Paesi europei, 153 africani, 58 americani, 96 asiatici e 4 apolidi. Al momento dell'adozione 263 bambini avevano un'età compresa tra 0 e 4 anni, 63 tra 5 e 9 anni, 111 tra 10 e 14 anni, 90 tra 15 e 19 anni e 53 avevano più di 19 anni²³³.

Duecentocinquantacinque di queste adozioni sono di tipo intrafamiliare (254 bambini sono stati adottati dal rispettivo patrigno e 1 dalla matrigna), mentre 325 riguardano minori sconosciuti. Di quest'ultimo gruppo 312 bambini sono stati adottati da una coppia di coniugi mentre 13 da persone non coniugate.

H. Spostamenti e non-ritorni illeciti (art. 11 CRC)

184. In ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale federale²³⁴ occorre attenersi alle disposizioni contenute nella CRC anche per quanto concerne l'esecuzione di decisioni di ritorno prese conformemente alla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CARap)²³⁵.
185. Oltre agli accordi multilaterali²³⁶ la Svizzera ha stipulato un accordo con la Repubblica libanese concernente la cooperazione per determinate questioni familiari²³⁷, basato in particolare sull'art. 11 CRC. La collaborazione è al momento ostacolata dal fatto che il Libano non ha ancora istituito la commissione necessaria.

²³¹ RS 0.211.221.311.

²³² Accordo del 20 dicembre 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori, RS 0.211.221.319.789.

²³³ I dati e i valori di confronto relativi agli anni 2006-2009 sono disponibili in Internet alla pagina <<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/03.html>> (consultata il 22 febbraio 2012).

²³⁴ DTF 130 III 533.

²³⁵ RS 0.211.230.02.

²³⁶ Si veda il primo rapporto nazionale CRC cifra 312 segg.

²³⁷ RS 0.211.230.489.

186. Nel 2010 l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori si è occupata complessivamente di 234 casi.
187. Dal 1° luglio 2009 è in vigore la legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)²³⁸, introdotta nella legislazione al fine di attuare le procedure di ritorno tenendo conto dell’interesse del minore e di accelerarne l’esecuzione mediante la composizione amichevole delle controversie e la riduzione delle vie ricorsuali. Il minore riceve l’assistenza di un rappresentante e di norma viene sentito personalmente. Se del caso, il Tribunale dispone apposite misure protettive e definisce se e in quale misura è opportuno provvedere a un allontanamento. Al contempo è entrata in vigore anche la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori²³⁹. La Convenzione si prefigge di evitare conflitti tra le autorità dei vari Stati firmatari nell’adozione di misure a tutela del minore o del suo patrimonio e a tale scopo contiene disposizioni che ampliano e rafforzano in maniera incisiva la cooperazione e l’assistenza giudiziaria internazionali.
188. In una sentenza del 6 luglio 2010²⁴⁰ la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito che, al momento dell’emanazione della sentenza da parte del Tribunale federale il 16 agosto 2007, la Svizzera risultava aver rispettato il proprio margine discrezionale nel disporre il ritorno di un minore in Israele. Per accertare la conciliabilità del ritorno con il bene del minore e con l’articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) occorre tuttavia tener conto degli sviluppi da allora verificatisi, poiché decisivo è il momento dell’esecuzione. La nuova LF-RMA tiene debitamente conto di questo aspetto: se dopo aver preso la decisione di ritorno le circostanze sono sostanzialmente mutate, il tribunale può modificare tale decisione e persino revocare le misure d’esecuzione²⁴¹.

²³⁸ RS 211.222.32.

²³⁹ RS 0.211.231.011.

²⁴⁰ Corte EDU, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, n. 41615/07, sentenza del 6 luglio 2010.

²⁴¹ Art. 13 LF-RMA.

I. Maltrattamenti o negligenza (art. 19 CRC), incluse la guarigione fisica e psicologica e la reintegrazione nella società (art. 39 CRC)²⁴²

189. *Al punto 39 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di condurre studi sulla violenza, sul maltrattamento e sull'abuso di minori – in particolare nei confronti dei gruppi vulnerabili– nonché di promuovere campagne di sensibilizzazione, di organizzare corsi di formazione per specialisti e di esaminare attentamente i casi di violenza domestica e di abuso.*

1. Studi e rapporti

190. Uno studio condotto nel 2004 ha rilevato che tra il 1990 e il 2004 in Svizzera si è notevolmente ridotto il ricorso alle pene corporali (quali percosse sul sedere, schiaffi o colpi inferti con oggetti), ma è tuttavia ancora frequente soprattutto nei confronti dei bambini di età compresa tra 2,5 e 4 anni. Anche l'1 per cento dei bambini al di sotto dei 2,5 anni è regolarmente vittima di percosse. Va comunque specificato che tra il 1990 e il 2004 è aumentata la consapevolezza circa l'inadeguatezza delle pene corporali quali misure educative²⁴³.
191. Su incarico della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle opere sociali è stato elaborato un rapporto sulla struttura e l'organizzazione dell'aiuto alla gioventù in Svizzera²⁴⁴.
192. Nel 2004 il Cantone di Ginevra ha pubblicato un rapporto nel quale ha elogiato l'efficienza dei dispositivi esistenti per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti e ha formulato tredici raccomandazioni, che, nel frattempo, hanno trovato una quasi integrale attuazione nel Cantone in questione. Nel 2005 l'università di Ginevra ha inoltre allestito un rapporto incentrato sull'abuso dei minori.
193. Nel 2005 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato uno studio dal titolo «Gewalt gegen Kinder: Konzept für eine umfassende Prävention» (Violenza contro i bambini: programma per una prevenzione a 360°). Questo studio, che ha goduto di un grande supporto da parte dei Cantoni per i vari lavori di base, si proponeva di stimolare la discussione pubblica e di promuovere misure di prevenzione coordinate per colmare le lacune esistenti. Le raccomandazioni contenute nel rapporto peritale riguardano tre livelli operativi:

²⁴² Alla cifra V.I. dell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» è riportata la statistica relativa al Cantone Ticino che specifica il numero e la tipologia delle misure di protezione del figlio adottate tra il 2001 e il 2009 (figura 10).

²⁴³ Schöbi D./Perrez M. (2004), *Bestrafungsverhalten von Erziehungsberechtigten in der Schweiz. Eine vergleichende Analyse des Bestrafungsverhaltens von Erziehungsberechtigten 1990 und 2004* (Analisi comparativa della prassi punitiva adottata da coloro ai quali è affidata l'educazione, tra il 1990 e il 2004), Università di Friburgo.

²⁴⁴ Piller, Edith M. (2003), *Struktur und Organisation der Jugendhilfe in der Schweiz. Eine Analyse der Angebote und Angebotsstrukturen des Jugendschutzes und der Jugendhilfe in den Kantonen der Schweiz* (Schlussbericht) [Struttura e organizzazione dell'aiuto alla gioventù in Svizzera. Un'analisi delle offerte e delle strutture che offrono protezione e aiuto alla gioventù nei Cantoni della Svizzera (rapporto finale)], Brugg, Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz (scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale).

- maggiore considerazione della problematica della violenza e delle difficoltà che intervengono nell'attuazione di misure volte alla prevenzione della violenza a livello politico, legislativo e amministrativo (su scala nazionale, cantonale e comunale);
- istruzione e perfezionamento dei professionisti a contatto con i minori;
- adozione di misure a sostegno delle famiglie, dei bambini e dei genitori, per esempio informazione scolastica, servizi d'aiuto e di consulenza pubblici e privati, formazione dei genitori e promozione della conciliabilità famiglia-lavoro.

Con il suo intervento parlamentare del 2007, la consigliera nazionale Jacqueline Fehr²⁴⁵ ha invitato il Consiglio federale a proporre misure concrete per una migliore protezione dei bambini contro la violenza familiare. Il corrispondente rapporto è attualmente in fase di elaborazione e la sua stesura è stata affidata all'UFAS in collaborazione con un gruppo di lavoro rappresentativo di tutti gli attori coinvolti, composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e con il coinvolgimento delle ONG. Il rapporto pone l'accento sulla violenza fisica, psichica e sessuale perpetrata ai danni dei bambini e degli adolescenti e sull'atteggiamento negligente in ambito familiare nonché sugli atti di violenza contro il partner alle quali spesso bambini e adolescenti sono costretti ad assistere. Viene inoltre trattata con particolare attenzione anche l'esigenza di un maggiore coordinamento nazionale nell'ambito della tutela dei minori.

2. Protezione dell'infanzia

194. Il 1° agosto 2008 è entrata in vigore l'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo²⁴⁶, che si basa sull'articolo 386 CP riguardante la prevenzione della violenza ed è stata emanata in esecuzione degli articoli 19 e 34 CRC. In ottemperanza a tale normativa la Confederazione ha la facoltà di promuovere programmi o progetti di respiro nazionale a sostegno della protezione dell'infanzia e della gioventù, aventi valore di modello per eventuali progetti futuri, e di concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private senza scopo di lucro operanti a livello nazionale o di regione linguistica. L'ordinanza di cui sopra disciplina l'attività di sovvenzionamento che dal 1996 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) svolge nell'ambito della protezione dell'infanzia.
195. Al fine di adottare una strategia nazionale nell'ambito della protezione dell'infanzia, di ottimizzare il coordinamento tra gli attori e di eliminare il rischio di finanziamenti doppi, nel 2008, in collaborazione con partner privati, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha istituito l'associazione PPP-Programma nazionale per la protezione dell'infanzia. A fine 2009, l'associazione in questione e l'UFAS, hanno avviato la consultazione presso i Cantoni circa la proposta di promuovere un programma nazionale per la protezione dell'infanzia. Dall'analisi dei riscontri emerge che i Cantoni sono favorevoli ad un coordinamento più efficace nell'ambito della protezione dei minori a livello nazionale. Sussistono tuttavia delle riserve per quanto attiene alla struttura associativa proposta in seno al partenariato pubblico-privato. Si è infatti posto l'accento sull'impossibilità di delegare a privati le attività sovrane sancite nelle normative federali

²⁴⁵ Postulato Fehr 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia.

²⁴⁶ RS 311.039.1.

e cantonali. La questione relativa al miglioramento del coordinamento su scala nazionale dovrà essere approfondita all'interno di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. L'obiettivo a lungo termine della Confederazione e dei Cantoni è la definizione e l'attuazione di una strategia congiunta e di respiro nazionale sulla protezione dell'infanzia in collaborazione con i principali attori.

196. Per quanto attiene all'abuso sessuale, il 16 giugno 2010 la Svizzera ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote), che si propone di tutelare maggiormente lo sviluppo sessuale sereno di bambini e giovani. Gli Stati contraenti sono in particolare obbligati a punire l'abuso sessuale ai danni di minori, la prostituzione infantile, la pedopornografia e la partecipazione forzata di minori a esibizioni di carattere pornografico. L'adesione della Svizzera, attualmente in fase di preparazione, impone diversi adeguamenti del Codice penale.
197. In forza del disposto dell'articolo 19 CRC, nelle Osservazioni conclusive il Comitato ha altresì raccomandato di verificare l'operato delle strutture esistenti e di organizzare corsi di formazione per gli specialisti a cui sono affidati i casi di cui sopra. Questo compito spetta in modo particolare alla COPMA²⁴⁷.
198. Va rilevato che i Cantoni hanno compiuto sforzi significativi nella protezione dell'infanzia. Alcuni di essi²⁴⁸ hanno di fatto istituito una commissione per la protezione dei minori composta da rappresentanti delle autorità tutorie, dei servizi di psichiatria infantile e giovanile, degli ospedali per bambini, dei servizi psicologici scolastici, dei centri specializzati nella protezione dell'infanzia, della giustizia e di vari dipartimenti cantonali. I compiti principali di queste commissioni sono il monitoraggio degli sviluppi nell'ambito della protezione dell'infanzia, l'elaborazione di raccomandazioni destinate a dipartimenti e Governi, l'individuazione di lacune nell'esecuzione e il coordinamento interdipartimentale delle procedure, delle misure e delle offerte. Altri Cantoni hanno invece ampliato il mandato della commissione cantonale per la gioventù attribuendole incarichi nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù o hanno implementato una rete per la protezione dei minori. Vari Cantoni²⁴⁹ hanno inoltre istituito gruppi interdisciplinari per la protezione dell'infanzia per dare un supporto agli specialisti che si occupano di casi di questo tipo, in particolare quando si trovano di fronte a situazioni sospette, e per collegarli in rete ai fini della discussione interdisciplinare dei casi.
199. Nell'ambito delle misure per l'ottimizzazione della protezione dell'infanzia, negli ultimi anni alcuni Cantoni²⁵⁰ hanno allestito anche servizi specializzati per la protezione dei minori, che vanno a completare i servizi di consulenza offerti in materia di educazione e di famiglia e che promuovono in particolare la prevenzione. Di norma tali servizi collaborano strettamente con i gruppi interdisciplinari per la protezione dell'infanzia. Nei Cantoni di dimensioni minori, ai gruppi per la protezione dell'infanzia sono affidati an-

²⁴⁷ Cfr. cifra 105.

²⁴⁸ Ad esempio ZH, BE, BL, GR, AG, VS.

²⁴⁹ Ad esempio ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, AG, JU.

²⁵⁰ Ad esempio i Cantoni LU, SO, BL.

che compiti di networking e di coordinamento o, in qualità di servizi specializzati, responsabilità relative all'introduzione di eventuali misure.

200. Gran parte dei Cantoni ha inoltre aderito al progetto di prevenzione promosso dalla Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia «Mein Körper gehört mir» (Il mio corpo appartiene a me)²⁵¹, che poi, alcuni di essi, ha ulteriormente sviluppato in modo autonomo. Molti Cantoni e Comuni hanno preso parte anche al progetto «Il rispetto è un dovere - per tutti!»²⁵², campagna contro la violenza sessuale, fisica e psicologica che prevede la collaborazione interattiva e partecipativa con ragazze e giovani donne per rafforzarne l'autocoscienza. Vari Cantoni hanno stipulato accordi con i servizi «Consulenza + aiuto 147» dell'organizzazione Pro Juventute e con «www.tschau.ch»²⁵³ di Infoclic. In taluni Cantoni, direttori scolastici e docenti sono stati informati sistematicamente sull'esistenza di questi servizi; numerosi sono anche i siti internet di rilievo per le problematiche giovanili e i siti di istituti scolastici che rinviano alle offerte menzionate. Il Cantone di Argovia è ricorso al volantinaggio presso tutti gli istituti scolastici e all'informazione online per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza di una hotline gratuita a disposizione dei bambini, delle persone di riferimento e del personale scolastico, e su quella di servizi come la protezione dell'infanzia, il numero di emergenza per i genitori e l'Associazione del Telefono Amico. Nel Cantone di Lucerna vengono distribuite nelle scuole e da centri specializzati «help card» per bambini, con indicazioni riguardanti il numero d'emergenza 147 e altri servizi d'assistenza. I Cantoni di Ginevra e di San Gallo si avvalgono prevalentemente di manifesti per pubblicizzare il numero 147 e i servizi offerti dal centro per la protezione dell'infanzia.
201. Su incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP), la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) promuove la prevenzione della criminalità per combattere, attraverso campagne in ambiti diversi (rischi su Internet, pedocriminalità, violenza contro e tra i bambini, violenza domestica, ecc.), il clima di insicurezza che regna nella società. La PSC svolge inoltre una funzione di networking, consulenza, documentazione e formazione continua in prevalenza per i corpi di polizia e i rispettivi servizi di prevenzione.
202. Oltre ad aver ottimizzato i progetti di prevenzione e di intervento per contrastare i maltrattamenti e l'abuso sessuale ai danni di minori, i Cantoni si sono adoperati per sensibilizzare gli esperti sulla problematica dei maltrattamenti organizzando appositi corsi di perfezionamento. Il Cantone del Vallese, ad esempio, ha statuito nell'art. 54 della legge

²⁵¹ Questo progetto promuove la sensibilizzazione sui principi di prevenzione tra i bambini delle seconde, terze e quarte classi in modalità ludica e orientata alla prassi, sotto la guida di uno specialista. Quest'ultimo è chiamato a illustrare la tematica dello sfruttamento sessuale utilizzando una metodologia a misura di bambino e andando pertanto a rafforzare le capacità di difesa e i diritti di quest'ultimo. In seno al progetto vengono organizzati anche eventi per il perfezionamento dei docenti e corsi per la formazione mirata dei genitori. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <<http://kinderschutz.ch/cmsn/de/category/rubriken/kampagnen/kampagne-%C2%ABkeine-sexuelle-gewalt-kindern%C2%BB/kampagnen-modul-%C2%ABmein-k%C3%B6rper-ge>> (non disponibile in italiano, consultata il 21 febbraio 2012).

²⁵² Cfr. <www.arip.ch> (non disponibile in italiano, consultato il 21 febbraio 2012).

²⁵³ Il sito <www.tschau.ch> (non disponibile in italiano) è una piattaforma di servizi online concepita a livello inter-regionale a misura di bambino che consente ai giovani di porre domande anonime su tematiche quali formazione, lavoro, relazioni interpersonali, tempo libero, società, benessere, salute, modo di vivere, ambiente, natura e multimedialità.

sulla gioventù che tutti coloro che hanno a che fare professionalmente con i bambini e vengono a conoscenza di una situazione in grado di pregiudicare lo sviluppo di un minore, sono tenuti a rivolgersi al proprio superiore o all'autorità tutoria, laddove siano impossibilitati a risolverla autonomamente. Nel Cantone di Berna la polizia cantonale ha istituito un settore competente per i bambini intesi quali soggetti specifici della tratta di esseri umani e intende inoltre sensibilizzare sull'argomento i poliziotti che lavorano sul campo.

203. In materia di perfezionamento del personale specializzato l'Institut International des Droits de l'Enfant, in collaborazione con l'Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB), organizza un corso di perfezionamento sui diritti dell'infanzia con esame finale, finalizzato a consolidare e migliorare le competenze professionali degli specialisti. Inoltre l'ONG Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia²⁵⁴, finanziata dall'UFAS, elabora tra le altre cose linee guida per gli specialisti (medici, ecc.) per favorire il riconoscimento precoce di eventuali maltrattamenti sui minori.
204. Il Cantone di Soletta è un esempio di come sia possibile concretizzare le numerose attività e misure adottate a livello cantonale. Nel 2004, infatti, il Cantone ha istituito un centro specializzato per la protezione dell'infanzia che si occupa di tutte le forme di maltrattamento e di abuso ai danni dei minori. Il centro è tenuto a fornire consulenza principalmente ai servizi specializzati, a promuovere la formazione continua e a organizzare campagne di prevenzione all'interno del territorio cantonale. È stata lanciata ad esempio una campagna che si propone di migliorare la protezione dei minori su Internet, è stato già portato a termine il sopraccitato progetto «Mein Körper gehört mir» ed è stato avviato il programma «Kodex» per l'introduzione di un codice di condotta nelle istituzioni e nelle associazioni, che consenta di impedire il verificarsi di soprusi sessuali. Nel Cantone di Soletta è inoltre presente un servizio specializzato contro la violenza domestica che si occupa dell'organizzazione di corsi di perfezionamento e conferenze informative e di sensibilizzazione. I numeri di emergenza e altri servizi d'assistenza sono pubblicizzati anche tramite la distribuzione di volantini.

2.1. Aiuto alle vittime in ottemperanza alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

205. Nell'ambito dell'aiuto alle vittime, la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV), garantisce, sotto la direzione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), un'applicazione uniforme della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)²⁵⁵ e coordina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in materia di aiuto alle vittime. La CSUC-LAV tiene un elenco dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati e, da alcuni anni, anche un'apposita lista degli uffici preposti alla tutela di bambini e giovani²⁵⁶.

²⁵⁴ Cfr. <www.kinderschutz.ch> (non disponibile in italiano, consultato il 21 febbraio 2012).

²⁵⁵ RS 312.5.

²⁵⁶ Cfr.

<http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Adresslisten/Liste_Adressen_der_Opferhilfe_fuer_Kinder_und_Jugendliche.pdf> (consultato il 21 febbraio 2012).

206. Inoltre dal 2000 la Confederazione stila, in collaborazione con le autorità cantonali, una statistica sull'aiuto alle vittime²⁵⁷ riguardante l'applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime dei reati. La statistica rileva le consulenze fornite dai consultori nonché gli indennizzi e le riparazioni morali accordati dai Cantoni; consente altresì di stabilire ad esempio il numero dei bambini a cui è stata fornita una consulenza e delle persone che si sono avvalse dello stesso servizio perché interessate da un reato contro l'integrità sessuale dei bambini. Il ricorso ai servizi di consulenza è indipendente dal momento in cui è stato commesso il reato, pertanto le prestazioni possono essere richieste anche da adulti che sono stati vittime di tali reati da bambini.
207. Secondo la statistica criminale di polizia (SCP)²⁵⁸, nel 2005 sono state registrate circa 170 denunce di stupro ai danni di minori. Delle 3491 vittime di altri reati contro l'integrità sessuale 1608 avevano un'età inferiore a 16 anni e 441 un'età compresa tra 16 e 20 anni. Dalla statistica delle condanne penali emerge che le condanne per azioni a sfondo sessuale ai danni di bambini sono state 438 nel 2004, 408 nel 2005 e 364 nel 2006²⁵⁹. Secondo la nuova statistica criminale di polizia, nel 2010 i minori vittime di violenza carnale ai sensi dell'articolo 190 CP sono stati 115. Delle 3761 vittime di reati contro l'integrità sessuale, 1047 avevano meno di 15 anni e 903 un'età compresa tra 15 e 20 anni. Secondo la statistica delle condanne penali degli adulti, nel 2010 vi sono state 318 condanne per atti sessuali con fanciulli (articolo 187 CP). Ad eccezione della pornografia, gli atti sessuali con fanciulli sono i reati contro l'integrità sessuale che vengono condannati con maggiore frequenza. Secondo la statistica sull'aiuto alle vittime, nel 2009 l'81 per cento delle vittime che si sono rivolte ad un centro LAV per atti sessuali con un fanciullo era di sesso femminile, e il 55 per cento aveva meno di 18 anni²⁶⁰.

Eccezion fatta per l'abuso sessuale, finora non è stata condotta alcuna statistica esaustiva sull'abuso ai danni di minori. Inoltre le statistiche criminali riportano esclusivamente i casi di abuso sui minori per i quali è stata sporta denuncia, pertanto non possono essere considerate esaustive. Tuttavia da alcuni studi si evince che l'abuso sui minori è molto più diffuso di quanto si potrebbe pensare.

208. Dal 1° ottobre 2002 sono in vigore termini di prescrizione più lunghi per perseguire i reati a sfondo sessuale ai danni di bambini e minorenni. In base alla gravità del reato, la prescrizione dell'azione penale non interviene fino al 25° anno compiuto della vittima²⁶¹.

²⁵⁷ Cfr. <<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html>> (consultato l'11 febbraio 2010).

²⁵⁸ La statistica criminale di polizia (SCP) è un compendio delle statistiche cantonali di polizia e contiene una selezione di reati denunciati alle autorità di polizia. Tutti i Cantoni classificano i reati sulla base di criteri unitari dal 2009, data a partire dalla quale sono possibili confronti.

²⁵⁹ La statistica delle condanne penali contiene tutte le sentenze passate in giudicato in Svizzera registrate nel casellario giudiziale. Contrariamente agli altri Paesi, in Svizzera vengono considerati tutti i reati elencati all'interno di una sentenza, non solo quelli di maggiore gravità. Se si considerassero solo i reati più gravi, il numero delle condanne per reati a sfondo sessuale si ridurrebbe di un quarto.

²⁶⁰ La statistica criminale di polizia (SCP) relativa al 2010 è disponibile in Internet alla pagina <<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/publikationen.html>> (consultata il 16 febbraio 2012).

²⁶¹ Art. 97 cpv. 2 CP, art. 55 cpv. 2 CPM.

209. La revisione totale della LAV, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha allentato l'obbligo del segreto per i consultori a tutela dell'interesse del minore, affinché in presenza di minacce serie l'autorità tutoria o l'autorità di perseguimento penale possano essere tempestivamente informate. Sono stati altresì prolungati da due a cinque anni i termini per l'inoltro di richieste di indennizzi e riparazioni morali. Chiunque sia stato vittima di un grave reato da bambino ha la possibilità di presentare domanda di indennizzo o riparazione morale fino al compimento del 25° anno di età.

2.2. Violenza domestica

210. Per quanto concerne gli interventi in caso di violenza domestica, ci si è occupati con maggiore attenzione anche dei bambini e dei giovani coinvolti. Circa tre quarti dei Cantoni dispongono di cosiddetti servizi d'intervento che si sono riuniti in due gruppi, la Konferenz der Interventionsstellen und -projekte sowie Fachstellen gegen häusliche Gewalt der Deutschschweiz e la Conférence latine contre la violence domestique, e in tale contesto hanno per esempio formulato degli standard per i servizi e i progetti d'intervento. All'interno di questi due gruppi riveste un ruolo di primaria importanza la stretta collaborazione con le istituzioni coinvolte, come ad esempio i consultori per gli autori o le autrici di violenza, i consultori per l'aiuto alle vittime di reati, i consultori femminili, gli istituti per la protezione dell'infanzia, le autorità tutorie, la polizia, ecc. Per contrastare la violenza domestica a livello locale, hanno inoltre adottato apposite misure anche molti uffici cantonali e comunali per l'uguaglianza²⁶².

211. Nel Cantone di Zurigo il Ministero pubblico generale ha per esempio emanato direttive per combattere la violenza domestica, che tengono in debita considerazione anche le esigenze specifiche dei minori vittime della violenza. La polizia può così informare tempestivamente le autorità tutorie qualora sia costretta a disporre una misura protettiva contemplata dalla legge cantonale contro la violenza e all'interno del nucleo familiare interessato vivano anche dei bambini. Nel caso in cui dagli interrogatori delle persone accusate di aver perpetrato la violenza emerga la necessità di agire a tutela dei minori, viene trasmessa un'apposita segnalazione all'autorità tutoria. Secondo quanto previsto dalle direttive, la tutela degli interessi dei minori può giustificare la mancata sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 55a CP.

212. Alcuni Cantoni, tra i quali quelli di Zurigo, Turgovia, Berna e Vaud, mettono a disposizione un servizio al quale i minori che si trovano ad assistere a fenomeni di violenza tra i genitori possono rivolgersi praticamente in tempo reale.

213. Oltre ai gruppi interdisciplinari per la tutela dell'infanzia e ai servizi specializzati, assumono un ruolo di primaria importanza per la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei casi anche i servizi ambulatoriali di psicologia scolastica e di pedagogia terapeutica e le attività sociali all'interno delle scuole.

²⁶² Cfr. panoramica disponibile sul sito <<http://www.ebg.admin.ch/themen/00466/00480/index.html?lang=it>> (consultato il 21 febbraio 2012).

214. Per approfondire la tematica della violenza domestica, nel quadro dello studio del Fondo nazionale PNR 52 è stato avviato anche un progetto su questa tipologia di violenza vista dai bambini e dai giovani²⁶³. A tale scopo sono stati sottoposti a una doppia intervista scritta 1405 bambini tra i 9 e i 17 anni nonché 29 bambini vittime di violenza domestica, le rispettive madri e le collaboratrici in servizio presso alcuni consultori femminili e centri di aiuto alle vittime in tre Cantoni. Dallo studio è emerso che i bambini conoscono la problematica della violenza domestica più di quanto i genitori possano immaginare, e che le ragazze di tutte le fasce di età ne hanno una consapevolezza maggiore. La decisione dei bambini di raccontare la violenza domestica a cui hanno assistito e di chiedere aiuto a terzi è vincolata a varie condizioni. I ragazzi temono di danneggiare l'immagine della famiglia, mentre le ragazze sono piuttosto intimorite dal fatto che il loro interlocutore possa non comprenderle o non prenderle sul serio. I principali fattori che impediscono ai bambini di chiedere aiuto sono pertanto il dubbio che le informazioni da loro fornite non vengano trattate con la dovuta riservatezza, la preoccupazione di danneggiare l'immagine della propria famiglia e l'idea che la violenza domestica sia un problema privato. Inoltre i bambini coinvolti in fenomeni di violenza temono che la loro rivelazione possa avere conseguenze negative, sebbene la paura di essere affidati a un collegio o di vedere uno dei due genitori arrestato di norma non risulti realistica. I bambini tendono piuttosto a comunicare le proprie preoccupazioni a fratelli, amici e amiche, nonni e madri. Risulta inoltre molto utilizzato il Telefono Amico.
215. Le prime offerte di sostegno specializzate, come il servizio a disposizione dei minori per segnalazioni in tempo reale in seguito a un intervento da parte della polizia per atti di violenza domestica, evidenziano una maggiore consapevolezza per le conseguenze della violenza domestica sui minori. I Cantoni si stanno adoperando per mettere a disposizione tali offerte per i bambini vittime di violenza.
216. Va altresì precisato che dal 1° gennaio 2007 i giudici per la tutela dei minori hanno la facoltà di ordinare alla persona violenta di abbandonare l'abitazione che condivide con la vittima e di non farvi ritorno per un determinato periodo di tempo. All'individuo violento può essere inoltre legalmente preclusa la possibilità di fare ritorno nella zona immediatamente circostante l'abitazione e di avvicinarsi o mettersi in contatto con la vittima²⁶⁴ al fine di consentire ai figli di rimanere nell'ambiente abituale con uno dei genitori.
217. Come già riportato in altre sedi, la proposta di legge concernente la modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale), approvata dal Consiglio federale il 16 novembre 2011, prevede altresì espressamente la necessità di sottrarre l'autorità parentale ai genitori che adottano comportamenti violenti nei confronti dei figli, una volta rimaste infruttuose le altre misure protettive di natura più moderata, a prescindere dal fatto che il figlio sia direttamente vittima di violenza domestica o la subisca solo indirettamente, nei casi in cui i maltrattamenti sono rivolti all'altro genitore²⁶⁵.

²⁶³ Progetto curato dalla dott.ssa Corinna Seith. Per maggiori informazioni consultare il sito <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=20> (non disponibile in italiano, consultato il 21 febbraio 2012).

²⁶⁴ Art. 28b CC.

²⁶⁵ Art. 311 cpv. 1 nuovo CC.

J. Verifica periodica del collocamento (art. 25 CRC)

218. Si rimanda alle disposizioni di cui alle cifre 361-363 del primo rapporto nazionale.

VI. Salute e benessere

219. *Al punto 41 delle Osservazioni conclusive del Comitato, la Svizzera viene invitata a portare avanti il proprio impegno in ambito sanitario attraverso misure e campagne di sensibilizzazione volte a ridurre i casi di HIV/Aids, a prevenire il suicidio giovanile, ad affrontare il problema del consumo di alcool e di tabacco da parte dei giovani, a ridurre il numero delle giovani vittime della strada e a mettere fine alla prassi della mutilazione degli organi genitali femminili.*

A. Sopravvivenza e sviluppo del fanciullo (art. 6. par. 2 CRC)

220. Rimandiamo alle osservazioni di cui al capitolo III. C. del presente rapporto e a quanto riportato nella cifra 83 e seguenti del primo rapporto nazionale.

B. Fanciulli handicappati (art. 23 CRC)²⁶⁶

221. *Al punto 43 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di migliorare il rilevamento dei dati relativi ai fanciulli handicappati, effettuare una verifica delle disparità di integrazione, adottare misure adeguate e sottoporre a verifica il servizio di assistenza a domicilio.*

1. Misure a livello nazionale

222. Con l'entrata in vigore della quarta revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità²⁶⁷ (LAI), l'assegno per grandi invalidi, il sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi e il contributo per le cure a domicilio finora corrisposti vengono sostituiti da un unico contributo per l'assistenza²⁶⁸ del quale possono beneficiare anche i minorenni. Gli assicurati che vivono in casa hanno inoltre diritto al doppio del contributo per l'assistenza. I minorenni che necessitano anche di assistenza intensiva ricevono un supplemento per cure intensive. Vi è assistenza intensiva ai minorenni quando questi necessitano di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno. Grazie alle nuove disposizioni della LAI non sarà fatta alcuna differenza di trattamento tra i fanciulli portatori di handicap dalla nascita e coloro che l'hanno acquisita successivamente. Il primo pacchetto di misure previsto dalla 6a revisione della LAI (cfr. sopra cifra 22), entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha introdotto una nuova prestazione, il contributo per l'assistenza, che, consentendo agli adulti che hanno diritto all'assegno per invalidi dell'AI di assumere gli assistenti di cui hanno bisogno per vivere in casa, favorisce l'autonomia delle persone handicappate e allevia le fatiche dei loro congiunti. I minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza purché consenta loro di frequentare la

²⁶⁶ Si vedano le statistiche riportate nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 11, 12, 13 e 14).

²⁶⁷ RS 831.20.

²⁶⁸ È considerato grande invalido ai sensi della legge colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPG).

scuola ordinaria; hanno diritto alla prestazione anche i minorenni fortemente bisognosi di assistenza che vengono assistiti a casa.

223. Il 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)²⁶⁹, l'ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (ODis)²⁷⁰ e l'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)²⁷¹. Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 Cost., l'obiettivo della LDis consiste nell'impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. La legge è volta a migliorare in particolare l'accesso agli edifici pubblici, alle opportunità di formazione e al trasporto pubblico, per semplificare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e all'offerta di formazione e perfezionamento e permettere loro di svolgere un'attività lucrativa.
224. I Cantoni devono garantire a fanciulli e adolescenti disabili una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche²⁷². Nel limite del possibile e del bene dei minori disabili, viene inoltre promossa l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti portatori di handicap nelle scuole regolari. Conformemente a una decisione del Tribunale federale²⁷³ l'eventuale mancanza di scolarizzazione regolare dovuta a una disabilità deve essere opportunamente motivata; tuttavia deve essere in armonia con quanto disposto all'articolo 8 capoverso 2 Cost. e all'articolo 20 LDis. Determinante è il bene del fanciullo disabile nel quadro di quanto effettivamente possibile.
225. La legge sulla formazione professionale (LFPr)²⁷⁴ prevede varie misure che consentono alle persone con disabilità di accedere alla formazione professionale attraverso i corsi di recupero, il prolungamento del periodo di tirocinio, il sostegno individuale speciale e agevolazioni per prove d'esame²⁷⁵. Inoltre, grazie a formazioni professionali di base biennali, essi possono accedere a un'offerta formativa che rilascia qualifiche professionali più semplici. Questa offerta formativa tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso soluzioni particolarmente differenziate e una didattica adeguata²⁷⁶. L'orientamento professionale, negli studi e nella carriera deve tenere in considerazione le specifiche esigenze dei disabili²⁷⁷.
226. I Cantoni dispongono di strumenti differenziati per il rilevamento dei dati. Il Cantone di Argovia, per esempio, possiede uno strumento completo e consolidato per il rilevamento dei dati ed esegue valutazioni sistematiche; è inoltre in fase di sviluppo un sistema per il monitoraggio delle offerte basate sul fabbisogno dei bambini disabili. Nel Cantone di Lucerna il rilevamento dei dati di bambini con disabilità è stato migliorato per consentire risultati più dettagliati. Le autorità cantonali si adoperano altresì per impedire eventuali

²⁶⁹ Legge sui disabili; RS 151.3.

²⁷⁰ RS 151.31.

²⁷¹ RS 151.34.

²⁷² Art. 20 CP

²⁷³ DTF 130 I 352.

²⁷⁴ RS 412.10.

²⁷⁵ Art. 18 LFPr e art. 35 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), RS 412.101

²⁷⁶ Art. 10 OFPr

²⁷⁷ Art. 57 OFPr

disparità nell'integrazione e per sostenere più energicamente le offerte nelle varie istituzioni sociali. Dal 1° gennaio 2011 il Cantone del Vallese dispone di uno strumento statistico che traccia il percorso di tutti i bambini con disabilità dall'inserimento nella scuola fino all'età adulta. Conformemente all'articolo 16 LDis la Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione delle persone disabili nella società. Dall'entrata in vigore della legge sono stati attuati numerosi progetti che mirano nello specifico all'integrazione di bambini e giovani con disabilità²⁷⁸.

227. A livello cantonale esistono diverse offerte volte ad alleviare le fatiche dei genitori di bambini con disabilità attraverso attività ricreative e campi di formazione per bambini disabili o tramite offerte di assistenza per il fine settimana. Spesso tali offerte vengono proposte da associazioni e fondazioni private che ricevono di norma sovvenzioni dal Cantone.

2. Misure adottate dalla Svizzera a livello internazionale

228. In diversi Paesi dell'Europa dell'Est i bambini con disabilità e le rispettive famiglie vengono stigmatizzati e discriminati. La DSC sostiene programmi finalizzati all'integrazione sociale di questi bambini; la Direzione ha stanziato per esempio 1,8 milioni di franchi a favore di un progetto realizzato in Serbia e Montenegro per semplificare ai bambini e alle rispettive famiglie l'accesso ai servizi della comunità. Inoltre, con un contributo di 2,7 milioni di franchi, è stata creata un'unità di pedagoghi per la formazione di professionisti nel settore dell'educazione e della formazione di bambini e adulti disabili. Anche in Bielorussia e in Moldavia, grazie agli aiuti finanziari della Svizzera, è stato possibile attuare programmi a favore di bambini disabili e delle rispettive famiglie.
229. La comunità di lavoro dei Paesi alpini, dei diversi Cantoni, dei Bundesländer e delle province di Austria, Italia, Germania e Svizzera organizza ogni anno gare sportive per bambini e adulti disabili. Il torneo di calcio per persone con disabilità mentali organizzato ad agosto 2010 nel Cantone di San Gallo ne è un esempio.

C. Salute e servizi sanitari (art. 24 CRC)

230. *Al punto 45 delle Osservazioni conclusive, il Comitato ribadisce la sua osservazione conclusiva in merito ai diritti economici, sociali e culturali²⁷⁹ e raccomanda una verifica del sistema di assicurazione malattie per ridurre in particolare i costi a carico delle famiglie a basso reddito.*
231. Nel frattempo il Parlamento ha accolto una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)²⁸⁰, concernente la riduzione dei premi, entrata in

²⁷⁸ Per una visione d'insieme dei progetti consultare il sito <<http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00605/index.html?lang=it>> (inserire le parole chiave «bambini» o «giovani»), consultato il 23 febbraio 2012.

²⁷⁹ E/C.12/1/Add.30, par. 36.

²⁸⁰ RS 832.10.

vigore il 1° gennaio 2006: per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione²⁸¹.

232. Ogni quattro anni in Svizzera viene condotto lo studio «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC)²⁸², patrocinato dall'Organizzazione mondiale della sanità e svolto con la stessa frequenza in oltre 40 Paesi. L'oggetto dell'indagine è il comportamento in materia di salute dei bambini dagli 11 ai 15 anni e l'eventuale constatazione di cambiamenti comportamentali nel tempo. Lo studio HBSC offre inoltre importanti spunti per la politica in materia di salute e per la promozione mirata della salute in ambito scolastico e nel settore del tempo libero. Esso rappresenta anche un ottimo punto di partenza per l'elaborazione di misure di prevenzione. Dopo le edizioni 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006, nel 2010 lo studio svizzero HBSC è stato condotto per la settima volta dalla fondazione Dipendenze Info Svizzera (precedentemente Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie) e, come di consueto, ha beneficiato del finanziamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dei Cantoni.
233. Nel 2002 è stata condotta la cosiddetta inchiesta SMASH²⁸³ per analizzare il comportamento in materia di salute e lo stile di vita dei giovani svizzeri di età compresa fra i 16 e i 20 anni. Dall'indagine sono emerse le esigenze e i comportamenti in materia di salute nonché i fattori connessi e i principali cambiamenti che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni. Questi dati dovrebbero consentire la pianificazione della previdenza sanitaria, la rielaborazione e l'ottimizzazione dei programmi di prevenzione e di promozione della salute rivolti ai giovani.
234. Anche gli stili educativi dei genitori si ripercuotono sulla salute dei figli. Dallo studio del Fondo Nazionale PNR 52, nel quadro del progetto «Erziehungstile und Eltern-Kindbeziehungen: Wie sie die Gesundheit beeinflussen» (Stili educativi e rapporti genitori-figli: in che modo influenzano la salute dei bambini?)²⁸⁴ è emerso che esiste un chiaro nesso tra la percezione degli stili educativi genitoriali e il comportamento in materia di salute. I risultati mostrano che i bambini che vengono educati con uno stile autorevole (ovvero i genitori offrono supporto da un lato e sono autorevoli dall'altro), risultano godere di un migliore stato di salute; essi fanno più raramente uso di cannabis o tabacco, manifestano meno sintomi fisici e sviluppano un maggiore senso della coerenza.

²⁸¹ Art. 65 cpv. 1^{bis} LAMal

²⁸² Cfr. <www.hbsc.ch>, consultato il 2 marzo 2012.

²⁸³ Narring F., Tschumper A., Inderwildi Bonivento L., Jeannin A., Addor V., Bütikofer A., Suris JC., Diserens C., Alsaker F., Michaud PA. Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20-Jähriger in der Schweiz (2002). SMASH 2002: Swiss multicenter adolescent survey on health 2002. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2004 (Raisons de santé, 95b).

²⁸⁴ Progetto a cura del Prof. Felix Gutzwiller. Per ulteriori informazioni:

<http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=31> (non disponibile in italiano, consultato il 21 febbraio 2012).

1. Promozione della salute

1.1. Promozione della salute in Svizzera²⁸⁵

1.1.1. Assistenza medica per tutti i bambini

235. Il divieto di discriminazione e la LDis sottolineano la necessità di un accesso non discriminante alle prestazioni mediche. In tal senso la Confederazione sostiene per esempio un progetto volto a migliorare l'informazione dei non udenti sul tema della salute e, a suo tempo, ha contribuito alla creazione della Fachstelle «Behinderung und Sexualität» (centro specializzato in materia di disabilità e sessualità) che persegue, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare lo sviluppo sessuale e la salute di bambini e giovani con disabilità.

1.1.2. Programma giovanile Promozione Salute Svizzera

236. Nel quadro del programma prioritario incentrato sui bambini e sui giovani adulti, dal 1999 al 2006 sono stati attuati circa 100 progetti a livello locale, regionale e nazionale, volti principalmente a promuovere le competenze psicosociali dei bambini e dei giovani. In tale contesto sono stati attuati programmi tesi per esempio a una migliore gestione dello stress o alla promozione della capacità di superamento dei conflitti utilizzando anche un approccio di genere.

237. Nel 2007 Promozione Salute Svizzera ha lanciato una strategia a lungo termine incentrata su tre tematiche principali: «promozione della salute e prevenzione», «peso corporeo sano» e «salute psichica e stress, con particolare riferimento alla promozione della salute». Nell'ambito delle tematiche chiave «peso corporeo sano» e «salute psichica» è stato promosso l'intervento di Suisse Balance²⁸⁶, l'ente nazionale di incentivazione di progetti nel campo dell'alimentazione e dell'attività fisica dell'Ufficio federale della sanità pubblica e di Promozione Salute Svizzera. Suisse Balance offre supporto tecnico e pratico a tutti gli attori svizzeri che desiderano impegnarsi nella promozione di un peso corporeo sano (con particolare attenzione a sovrappeso, anoressia, bulimia), concentrandosi in particolare su bambini e giovani. Nel 2007 sono stati lanciati anche i programmi di azione cantonali a favore di un peso corporeo sano.

1.1.3. Educazione e salute

238. In seguito ai progetti attuati in passato, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), ha sviluppato il programma «educazione + salute Rete Svizzera» (e+s) volto a integrare le tematiche della promozione della salute e della prevenzione nel con-

²⁸⁵ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono riportati i dati riguardanti le modalità e l'entità delle vaccinazioni eseguite (figura 15).

²⁸⁶ Per ulteriori informazioni si veda il sito <<http://www.suissebalance.ch/logicio/client/suissebalance/intro.php>> (consultato il 1° marzo 2012).

testo scolastico. Al termine del programma, e+s continuerà ad operare in qualità di rete di organi specializzati finalizzata allo scambio e allo sviluppo di informazioni tecniche in merito alla promozione della salute e alla prevenzione nell'ambiente scolastico. I membri della rete offrono supporto alla scuola attraverso la consulenza, la valutazione, l'allestimento di strumenti didattici, le attività di progetto, la documentazione e le offerte di prevenzione.

239. La Svizzera fa parte della rete «Schools for Health in Europe» sostenuta da WHO-Europe (Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS), dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea. Nel corso degli ultimi anni sono sorte in questo ambito 18 reti cantonali e regionali all'interno della Rete Svizzera. Attualmente sono 1734 le scuole che in Svizzera hanno aderito alla rete e che, complessivamente, contano il 40 per cento circa degli allievi della scuola dell'obbligo. Il compito di queste scuole consiste nel lavorare per almeno tre anni a un programma che risponde alle loro esigenze e che la renda un luogo di apprendimento e di lavoro sano.
240. Nel quadro della Conferenza svizzera di coordinamento sull'educazione allo sviluppo sostenibile (SK-BNE), l'UFSP, in collaborazione con altri uffici federali e con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è responsabile dell'attuazione del piano di misure 2007-2014 per l'educazione allo sviluppo sostenibile. A tale riguardo, la priorità è data al sostegno ai Cantoni per l'integrazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile nei piani di studio delle regioni linguistiche, nei programmi di formazione e di perfezionamento degli insegnanti e nello sviluppo della qualità delle scuole.
241. In collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), l'UFSP sta lavorando alla costituzione entro il 2013 di un'agenzia specializzata nell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). L'agenzia nazionale avrà il compito di accelerare e semplificare l'integrazione dell'ESS nella scuola e nell'insegnamento (scuola dell'obbligo e grado secondario II) riunendo le competenze tecniche, coordinando gli attori, impiegando in modo sinergico ed efficace le risorse, creando sinergie tra i singoli canali tematici (salute, ambiente, apprendimento globale ed educazione politica) e promuovendo la comprensione della tematica e la comunicazione attiva in materia.

1.1.4. Salute e ricerca

242. La nuova legge federale sulla ricerca sull'essere umano (LRUm)²⁸⁷ prevede regolamenti specifici per la ricerca con persone minorenni incapaci di discernimento²⁸⁸. L'entrata in vigore della legge è prevista verso la fine del 2013.

²⁸⁷ Si veda la versione approvata dal Parlamento pubblicata nel sito dell'UFSP:

<http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00701/00702/07558/index.html?lang=it>

²⁸⁸ Art. 21 cpv. 23 LRUm.

1.1.5. Salute psichica

243. La frequenza di comportamenti problematici come disturbi dello sviluppo psichico, anomalie comportamentali o disturbi emotivi riguarda il 20-25 per cento dei bambini e giovani in età scolare. Nei prossimi anni la Confederazione e i Cantoni intendono integrare a diversi livelli le raccomandazioni emanate nel 2005 dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (WHO-Europe), al fine di migliorare la promozione della salute psichica e la lotta alle malattie psichiche di bambini e giovani.

Attualmente il Parlamento sta lavorando a una nuova legge per migliorare il coordinamento della prevenzione di malattie psichiche e non trasmissibili. La Confederazione (UFSP, SECO, UFAS), la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e Promozione Salute Svizzera hanno dato vita a un nuovo organo responsabile della creazione di una rete dedicata alla salute psichica. Scopo della rete è mettere in relazione attori e misure nei settori della promozione della salute psichica, della prevenzione e del riconoscimento precoce di malattie psichiche. I programmi locali o regionali per il riconoscimento precoce e l'ottimizzazione dei trattamenti in caso di depressione (denominati «Alleanza contro la depressione») vi saranno integrati. Dalla condivisione delle conoscenze tra i partner della rete deriva un valore aggiunto che va a beneficio dell'intera popolazione e dei gruppi a rischio, in particolare dei giovani.

244. Il servizio di consulenza offerto da Pro Juventute attraverso il numero di telefono 147 e rivolto a bambini e giovani che vivono situazioni critiche è stato completato dal servizio SMS e internet. L'aiuto gratuito fornito da personale qualificato in psicologia e socio-pedagogia è attivo 24 ore su 24 ed è disponibile in tutte le lingue nazionali. Nel 2010 il 147 ha ricevuto oltre 520 000 chiamate.
245. A febbraio 2012 si contavano circa 2191 medici in possesso di un diploma federale o di un diploma riconosciuto di medico specialista in pediatria e medicina giovanile, di cui 848 titolari di un proprio ambulatorio medico; si contavano inoltre circa 811 psichiatri e psicoterapeuti infantili e giovanili (di cui 485 con ambulatorio medico) e 116 medici specializzati in chirurgia infantile (di cui 29 con ambulatorio medico)²⁸⁹.

2. Mortalità infantile e giovanile in Svizzera²⁹⁰

246. Il tasso di mortalità neonatale è molto basso in Svizzera. I casi di morte infantile improvvisa si sono ridotti. Rispetto a tutte le altre fasce d'età, il tasso di mortalità dei bambini da 1 a 14 anni è il più basso in assoluto. In questa fascia d'età le cause di morte più frequenti sono lesioni, avvelenamenti e altri effetti nocivi. Nei ragazzi tra i 15 e i 19 anni, tre quarti dei casi di decesso sono da ricondurre a morti violente. Infortuni stradali o incidenti durante il tempo libero sono le più frequenti cause di decesso, seguite dal suicidio. Rispetto agli anni '80 la percentuale di suicidi si è ridotta di oltre il 40 per cento

²⁸⁹ Si veda l'elenco ufficiale della FMS, disponibile in internet alla pagina: <http://www.doctorfmh.ch/index_it.cfm> (consultato il 22 marzo 2012).

²⁹⁰ Dati statistici sulla mortalità infantile e giovanile sono disponibili nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche».

nei giovani di sesso maschile. Nelle giovani donne invece è aumentata del 10 per cento, cosicché la percentuale di suicidi nei giovani di sesso maschile non corrisponde più al quadruplo ma al doppio di quella delle donne.

3. Mortalità materna, assistenza prima e dopo il parto²⁹¹

247. Il tasso di mortalità materna in Svizzera è molto basso. In un rapporto in materia²⁹² sono state analizzate nel dettaglio le cause di morte e formulate alcune raccomandazioni sulla prevenzione. Nel 2009 il tasso di mortalità materna era di 3,8 su 100 000 parti²⁹³.
248. Nel 2010 il 98 per cento di tutti i parti sono stati effettuati in ospedale. I tagli cesarei rappresentano in Svizzera il 33 per cento; tuttavia sono state constatate grandi differenze in funzione dell'età delle madri e della rispettiva regione²⁹⁴.

4. Alimentazione

4.1. Madri in allattamento

249. Dall'indagine sulla salute condotta in Svizzera nel 2007, il 90 per cento circa di tutte le donne ha allattato il proprio figlio, e oltre la metà (55%) di queste per più di tre mesi. Tra il 2002 e il 2007 il numero di madri che non hanno allattato ha registrato una lieve flessione ed è aumentato il numero di madri che ha allattato il proprio figlio per oltre tre mesi (52% nel 2002, 55% nel 2008)²⁹⁵.

4.2. Alimentazione dei giovani

250. La grande maggioranza di bambini e giovani visitati nelle città di Berna, Basilea e Zurigo dall'anno scolastico 2005/2006 al 2010/2011 non era affetto da sovrappeso. Tuttavia un bambino su cinque è in sovrappeso (15,1%) o obeso (5%). Negli anni scorsi queste percentuali sono rimaste stabili. In seguito a un'analisi della diffusione del sovrappeso nei diversi livelli scolastici emerge che negli asili circa il 15 per cento dei bambini è in sovrappeso e che la percentuale aumenta con il passare degli anni (22% livello medio e 26 per cento livello superiore). Le cause principali sono un apporto energetico eccessivo e la mancanza di movimento. Progetti di prevenzione come «Swiss Balance», «action d»

²⁹¹ Una statistica riportata nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» illustra l'evoluzione del tasso di mortalità delle madri negli ultimi anni (figuri 16 e 17).

²⁹² M. Fässler, R. Zimmermann, K.C. Quack Lötscher: «Maternal mortality in Switzerland 1995-2004», in SWISS MED WEEKLY 2010, 140 (1-2), pagg. 25-30 e G. Meili, R. Huch, A. Huch, R. Zimmermann: Mütterliche Mortalität in der Schweiz 1985 - 1994. Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau 2003 (non disponibile in italiano).

²⁹³ Cfr. OECD StatExtracts (non disponibile in italiano): <<http://stats.oecd.org/Index.aspx>> (consultato il 22 marzo 2012).

²⁹⁴ Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri, Ufficio federale di statistica.

²⁹⁵ Cfr.

<http://www.unicef.ch/fr/campagnes/initiatives/hopital_ami_des_bebes/etudes_concernant_l_allaitement_en_suisse/> (non disponibile in italiano, consultato il 22 marzo 2012).

o la strategia nazionale per l'attuazione della strategia OMS «Alimentazione, movimento e salute» rappresentano i primi approcci per contrastare il crescente sovrappeso²⁹⁶.

5. Salute sessuale

5.1. Educazione sessuale

251. Alla fine del 2002 è stato istituito il Centro di competenza «pedagogia sessuale e scuola» che dal 2006 è gestito dall'Alta scuola pedagogica della Svizzera centrale (PHZ Luzern). L'attività del Centro di competenza segue il Programma nazionale HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili 2001-2017 (PNHI) e il suo obiettivo consiste nell'integrazione della prevenzione dell'HIV nei piani di studio delle scuole a tutti i livelli, nella formazione e nel perfezionamento degli insegnanti in merito all'HIV/Aids e alla pedagogia sessuale e nell'allestimento del relativo materiale didattico²⁹⁷.
252. Nel 2008 la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) ha tenuto un convegno sul tema «La sessualità dei giovani nel corso del tempo. Evoluzioni, influenze, prospettive» e nel 2009 ha pubblicato un rapporto in merito²⁹⁸. Con le sue raccomandazioni, la CFG sottolinea che un'educazione sessuale completa è compito della società, dei genitori e della scuola. Nel quadro di un sondaggio online condotto nel 2008 tra i giovani, la CFG ha constatato che tutt'oggi molti giovani sono poco o male informati sulla sessualità e che, sorprendentemente, si attengono in modo rigido a credenze e miti. Per questo motivo la CFG ha invitato i genitori, le scuole e le altre persone di riferimento ad assumersi più scrupolosamente le proprie responsabilità e a dare un contributo più significativo all'educazione sessuale dei bambini. Inoltre, per quanto riguarda la crescente offerta dei centri di consulenza online per giovani, occorre da un lato garantire la sicurezza di questi forum e dall'altro favorirne la diffusione e migliorarne il coordinamento.

5.2. Salute sessuale e riproduttiva

253. Sulla base di un intervento parlamentare²⁹⁹ del 2000 è stato condotto uno studio³⁰⁰ sull'offerta di consulenza nel settore della sessualità, dal quale è emerso che esiste una vasta gamma di servizi di informazione e consulenza, ma che le offerte non sono armonizzate tra loro né sufficientemente conosciute. È stata pertanto allestita una piattaforma informativa online sulla salute sessuale³⁰¹, volta a garantire una migliore accessibilità ai servizi di consulenza.

²⁹⁶ Si vedano anche le disposizioni alla cifra 1.1.2 del programma giovanile Promozione Salute Svizzera.

²⁹⁷ Per ulteriori informazioni: <www.amorix.ch> (consultato il 22 marzo 2012).

²⁹⁸ Il rapporto può essere consultato in Internet alla pagina

<http://www.ekkj.admin.ch/c_data/i_rap_sessualitagiovani.pdf> (consultato il 21 febbraio 2012).

²⁹⁹ Postulato Genner Ruth 00.3364 Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione.

³⁰⁰ K. Klaue/B. Spencer/H. Balthasar, Santé sexuelle et reproductive en Suisse, Lausanne 2002.

³⁰¹ Cfr. <www.isis-info.ch> (consultato l'11 febbraio 2010).

254. Alla fine del 2005 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare per legge la diagnosi preimpianto (DPI) e le rispettive condizioni quadro. Il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sul progetto di legislazione presso le cerchie interessate. Al contempo, il Consiglio ha deciso di elaborare una variante in grado di aumentare la probabilità di embrioni sani e di migliorare la tutela della salute della donna. Nel 2011 ha sottoposto questa proposta per parere alle cerchie interessate. All'inizio del 2013 il Consiglio federale intende trasmettere al Parlamento il messaggio relativo al disciplinamento della DPI.
255. Dal 1° ottobre 2002 è ammessa l'interruzione non punibile della gravidanza in presenza di alcune condizioni³⁰². I Cantoni sono tenuti³⁰³ a effettuare delle statistiche sulla frequenza delle interruzioni legali della gravidanza. Le cifre disponibili³⁰⁴ mostrano che, dalla legalizzazione, il numero di interruzioni della gravidanza si è leggermente ridotto.

5.2.1. Salute sessuale e riproduttiva di uomini e donne migranti

256. Nel quadro della strategia federale «Migrazione e salute» (2008-2013), nel 2010 è stato allestito un rapporto di ricerca sulla salute riproduttiva della popolazione migrante³⁰⁵ dal quale emerge che determinati gruppi della popolazione migrante sono esposti a maggiori rischi per la salute. I motivi di queste peculiarità sono complessi e i dati disponibili in Svizzera non permettono di analizzarli più approfonditamente. Il risultato a cui sono giunti i ricercatori è dunque che sarebbe opportuno migliorare i dati di base in questo settore, colmando determinate lacune. Ciò consentirebbe di osservare e analizzare meglio la salute delle madri e dei neonati. Nella sua risposta a un'interpellanza³⁰⁶, il Consiglio federale ha mostrato la sua disponibilità a impegnarsi nell'ambito delle proprie possibilità per differenziare maggiormente i dati di base. La prossima ricerca in materia di salute riproduttiva dei migranti è prevista nel 2012/2013.

Nella seconda fase attualmente in corso della strategia «Migrazione e salute» (2008-2013) vengono attuate le seguenti misure, volte a contribuire a una migliore salute riproduttiva:

- l'opuscolo «Guida alla salute in Svizzera», tradotto in 18 lingue, illustra ai migranti il sistema sanitario svizzero, inclusa l'assistenza sanitaria in caso di gravidanza e di parto;
 - attraverso la pagina Internet migeplus.ch³⁰⁷, finanziata dalla Confederazione, gli immigrati possono richiedere vario materiale informativo nelle diverse lingue della popolazione migrante, anche sulle tematiche riguardanti la salute delle donne e dei bambini.
257. Per migliorare l'accesso degli immigrati all'assistenza sanitaria vengono inoltre sviluppati e attuati in vari ospedali programmi d'azione nel quadro del progetto «Migrant Friendly Hospitals». La Confederazione ha anche lanciato lo sviluppo di uno strumento

³⁰² Art. 118-120 CP.

³⁰³ Art. 119 cpv. 5 CP

³⁰⁴ Cfr. <www.bfs.admin.ch> (consultato l'11 febbraio).

³⁰⁵ Bollini et al. 2010: Vers un système intégré d'indicateurs de la santé maternelle et infantile auprès des collectifs d'origine étrangère en Suisse; <www.miges.admin.ch> (consultato il 22 marzo 2012).

³⁰⁶ Interpellanza Maury Pasquinier 10.4036 Neonati vittime della mancata integrazione.

³⁰⁷ Cfr. <<http://www.migesplus.ch>> (consultato il 22 marzo 2012).

di e-learning per promuovere la competenza transculturale di medici e personale sanitario. Nel settore sanitario vengono promosse sia la traduzione interculturale che la formazione e la garanzia della qualità. Coloro che accedono alle prestazioni mediche hanno inoltre a disposizione un servizio nazionale di interpretariato telefonico.

6. Lotta all'Aids

6.1. Cifre

258. Tra il 2005 e il 2011, il 2,5 per cento scarso delle persone HIV positive avevano meno di 20 anni. Nel 2011 sono stati segnalati 11 casi (1,95%) di persone HIV positive³⁰⁸ di età compresa tra 0 e 19 anni; bambini e giovani hanno ricevuto offerte di assistenza dalla fondazione Aids & Kind³⁰⁹.

6.2. Prevenzione e aiuti

259. *Al punto 41 a) delle Osservazioni conclusive, il Comitato invita la Svizzera a proseguire il suo impegno per la riduzione dei casi di HIV/Aids.*

260. La raccomandazione è stata seguita. Il Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 2011-2017 (PNHI) poggia su 25 anni di efficace prevenzione e porta avanti la sua attività avvalendosi delle conoscenze più innovative. Per la prima volta, oltre all'HIV figurano nel programma anche altre malattie sessualmente trasmissibili (MST). L'obiettivo principale consiste nel ridurre sensibilmente l'insorgere di nuove infezioni da HIV e altre MST e nell'evitare che si manifestino a lungo termine effetti nocivi per la salute. Il programma prevede inoltre progetti di prevenzione nelle scuole ma anche progetti nell'ambito della migrazione.

6.3. HIV e gravidanza

261. La trasmissione dell'HIV da madre a figlio in Svizzera avviene solo in casi isolati³¹⁰. Negli anni scorsi sono state elaborate delle raccomandazioni³¹¹ aggiornate nel 2009 volte a ridurre la trasmissione da madre a figlio fino ad eliminarla.

³⁰⁸ 2011: 0-4 anni: 0 bambini; 5-9 anni: 16 bambini; 10-14 anni: 4 bambini; 15-19 anni: 6 giovani.

³⁰⁹ Cfr. <www.aidsundkind.ch> (consultato il 22 marzo 2012).

³¹⁰ Nel 2009 i bambini colpiti erano due, nel 2010 otto.

³¹¹ Si vedano le raccomandazioni della Commissione peritale Clinica e terapia HIV/Aids dell'UFSP (CCT) «Gravidanza e HIV: aggiornamento delle raccomandazioni della Commissione peritale clinica e terapia HIV/Aids (CCT) concernenti la prevenzione del rischio di una trasmissione verticale dell'HIV» del 26 gennaio 2009 alla pagina: <http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/12472/12474/index.html?lang=it> (consultato il 22 marzo 2012).

7. Divieto di mutilazione degli organi genitali femminili

262. Il 30 settembre 2011 il Parlamento federale ha approvato una nuova disposizione penale per vietare le mutilazioni genitali. La nuova disposizione penale (art. 124 CP) garantisce che in futuro tutti i tipi di mutilazione degli organi genitali femminili rispondenti alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) costituiscano una fattispecie penale a sé stante e siano perseguibili. È considerato/a autore/autrice chiunque muti gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudichi la loro funzione naturale o li danneggi in altro modo. L'articolo 124 CP si attiene strettamente a quanto disposto dal Codice penale sulle fattispecie vigenti in materia di lesioni corporali. Contempla infatti sia la fattispecie del reato per lesioni personali gravi³¹² che quelli per lesioni semplici³¹³. L'oggetto del reato sono i genitali interni ed esterni di persone di sesso femminile. Poiché una mutilazione genitale ai sensi dell'articolo 124 CP non rappresenta, di regola, un intervento sensato o giustificabile, né la legge né la giurisprudenza consentono alla persona adulta capace di discernimento, o ai genitori di un fanciullo incapace di discernimento, di acconsentire a una simile mutilazione. Per agevolare il perseguimento penale in caso di reati commessi all'estero, l'articolo 124 capoverso 2 CP prevede la punibilità all'interno del Paese di chiunque commetta il reato all'estero, si trovi in Svizzera e non venga estradato. In tale ottica si prescinde dalla condizione di doppia punibilità, per cui possono essere citati penalmente in giudizio in Svizzera tutti gli autori dei reati, indipendentemente dal luogo del reato e dalla punibilità del reato nel luogo in cui è stato commesso. Le sanzioni previste, ovvero una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, corrispondono alle sanzioni previste per le lesioni personali gravi ai sensi dell'articolo 122 CP.
263. Nel quadro della strategia federale «Migrazione e salute 2002-2007» sono stati sviluppati diversi progetti di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della mutilazione genitale femminile e sono stati condotti vari studi³¹⁴. Per impedire la mutilazione degli organi genitali femminili e la stigmatizzazione delle persone colpite da questa pratica, un gruppo di lavoro ha allestito delle linee guida per il personale medico, un opuscolo informativo per immigrati e un pacchetto di informazioni per i responsabili dei corsi di preparazione al parto, di cura del neonato e di educazione infantile. È stata sviluppata altresì una modalità di traduzione interculturale. In adempimento della mozione Roth-Bernasconi³¹⁵ del 2005, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha offerto il proprio sostegno per il periodo 2007-2013 (dal 2010 d'intesa con l'Ufficio federale della migrazione) all'ufficio di mediazione gestito dalla Caritas Svizzera per la prevenzione dell'infibulazione. I principali servizi offerti riguardano il lavoro di prevenzione con la partecipazione della popolazione migrante coinvolta, la consulenza di esperti e di istituzioni, lo sviluppo di programmi di prevenzione dallo spiccato effetto moltiplicatore e di

³¹² Art. 122 CP.

³¹³ Art. 123 CP.

³¹⁴ Sono stati inoltre pubblicati i seguenti studi di C. Thierfelder, 2003: *Female genital mutilation and the Swiss health care system*; UNICEF (editore), 2004, *Mutilazioni genitali femminili in Svizzera. Perizia giuridica*; UNICEF (editore), 2005, *Mädchenbeschneidung in der Schweiz. Umfrage bei Schweizer Hebammen, Gynäkologen/innen, Pädiatern/innen und Sozialstellen. (Infibulazione in Svizzera. Sondaggio presso le levatrici, i ginecologi / le ginecologhe, i pediatri e gli uffici sociali svizzeri)*.

³¹⁵ Mozione Maria Roth-Bernasconi 05.3235 *Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione*.

strumenti di lavoro, nonché il lancio e lo sviluppo di misure di prevenzione in seno alle istituzioni cantonali.

8. Salute e lavoro

264. Si rimanda innanzitutto a quanto riportato nel capitolo V., B., 2. (Aiuto statale e sostegno per i genitori).
265. A titolo integrativo si ricorda che l'adozione di un bambino, contrariamente alla gravidanza e al parto di un figlio naturale, non prevede il diritto allo stipendio per incapacità al lavoro. Tuttavia, in entrambi i casi, dal 1° agosto 2000³¹⁶ il datore di lavoro è tenuto, dietro presentazione di un certificato medico, a concedere ai lavoratori che hanno responsabilità familiari un permesso per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati (fino a un massimo di tre giorni) e il relativo stipendio.

9. Cooperazione internazionale

9.1. Informazioni generali

266. Attraverso il supporto finanziario e strategico di numerose organizzazioni multilaterali³¹⁷ la DSC e, con essa, la Svizzera contribuiscono al miglioramento della situazione di bambini e adulti sia in materia di salute che in altri ambiti come l'alimentazione, l'accesso all'acqua, la lotta all'HIV/Aids e l'infibulazione di ragazze e donne. La Svizzera ha versato all'OMS oltre al suo contributo annuo ordinario, che nel 2011 ammontava a circa 5,8 milioni di franchi, ulteriori 5 milioni a titolo di contributo fuori bilancio. Nel 2011, inoltre, circa 1,1 milioni di franchi sono stati devoluti all'AIRC.
267. Sul piano della cooperazione bilaterale e dell'aiuto umanitario la DSC collabora strettamente con numerosi attori quali governi, ONG e società civile.

9.2. Esempi di programmi e progetti

268. La DSC sostiene numerosi progetti in diversi Paesi come per esempio un progetto in Tanzania per la lotta alla malaria, misure di miglioramento per la salute prenatale nelle cinque regioni più povere di Ucraina e Moldavia e in una città della Federazione russa, la modernizzazione del sistema di neonatologia in Romania e programmi a favore di bambini e famiglie delle regioni colpite dalla catastrofe nucleare di Chernobyl. Nel complesso, la DSC dispone in media di un budget pari a 1300 milioni di franchi di cui, per esempio, 25 milioni all'anno vengono destinati all'UNICEF.

³¹⁶ Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL, RS 822.11), art. 36 segg. LL.

³¹⁷ Tra di esse figurano ad esempio: AIRC International Agency for research on Cancer, UNICEF, PAM (Programma alimentare mondiale), OMS (Organizzazione mondiale della sanità), UNAIDS, UNFPA (Fondo delle nazioni unite per la popolazione), GFATM (Fondo mondiale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria).

D. Sicurezza sociale, servizi e istituti di assistenza all'infanzia (artt. 26 e 18 par. 3 CRC).

1. I nove rami della sicurezza sociale

269. Le osservazioni del primo rapporto nazionale vanno completate/aggiornate come segue.
- Dal 1° luglio 2005 le madri che svolgono un'attività lucrativa³¹⁸ ricevono nelle 14 settimane successive al parto un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del proprio reddito da lavoro, tuttavia per un massimo di 196 franchi al giorno.
 - Il salario minimo per l'adesione alla previdenza professionale è stato ridotto in modo da consentire l'accesso alle prestazioni assicurative a un numero maggiore di lavoratori³¹⁹.
 - Le prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti sono state aumentate. Le rendite per figli e per orfani ammontano ora a un minimo di 464 e a un massimo di 928 franchi al mese per bambino.

2. Prestazioni delle assicurazioni sociali

2.1. Assegni per i figli e assegni familiari

270. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam)³²⁰, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, disciplina in tutto il territorio nazionale l'ammontare minimo degli assegni familiari, ovvero 200 franchi al mese per i figli da 0 a 16 anni di età e 250 franchi di assegni per la formazione dei figli dai 16 ai 25 anni. I Cantoni possono aumentare le aliquote minime; indipendentemente dal grado di occupazione dei genitori, l'assegno deve essere versato per intero. Hanno diritto agli assegni familiari sia i lavoratori dipendenti sia, a determinate condizioni, le persone che non svolgono un'attività lucrativa. A partire dal 1° gennaio 2013, la LAFam sarà applicata anche ai lavoratori indipendenti.
271. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) si è adoperata per l'introduzione di prestazioni federali supplementari a favore delle famiglie e a giugno 2010 ha approvato delle raccomandazioni volte all'armonizzazione e al coordinamento fra Cantoni, per semplificare il passaggio a una futura soluzione a livello federale. Vari Cantoni hanno effettivamente introdotto sistemi di prestazioni funzionali ai bisogni per famiglie a basso reddito e altri intendono farlo. Tuttavia, la prospettiva di una legge federale sembra sempre più lontana; nell'estate 2011 il Parlamento ha messo fine ad anni di lavoro in materia senza giungere a una soluzione.

³¹⁸ Sia le madri che svolgono un lavoro impiegatizio che le libere professioniste hanno diritto all'indennità di maternità. Lo stesso vale per le agricoltrici e le donne che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, qualora dispongano di un proprio reddito sottoposto all'AVS.

³¹⁹ Per ulteriori informazioni consultare il terzo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), 2008, pag. 128 cifra 303 segg.

³²⁰ RS 836.2.

2.2. Assicurazione contro la disoccupazione

272. La cassa di disoccupazione offre ai giovani senza lavoro che non hanno potuto fruire di una formazione programmi speciali in aggiunta alle misure di formazione professionale in modo da consentire loro una rapida integrazione nel mondo del lavoro.

3. Servizi e istituti di assistenza all'infanzia (art. 18 par. 3 CRC)³²¹

273. *Alla cifra 35 delle Osservazioni finali si suggerisce alla Svizzera di adottare misure per la creazione di un numero maggiore di istituti di assistenza all'infanzia e garantire che essi contribuiscano allo sviluppo dei bambini e rispondano alle esigenze dei genitori.*

274. La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, entrata in vigore il 1° febbraio 2003³²², prevedeva un programma d'incentivazione della durata di otto anni volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini. Il credito quadro previsto per tutta la durata del progetto ammontava a 320 milioni di franchi. In otto anni la Confederazione ha sostenuto la creazione di oltre 30 500 nuovi posti. Ciò corrisponde a un aumento del 60 per cento minimo del volume dell'offerta di accoglienza stimato prima del lancio del programma³²³. Il programma d'incentivazione ha quindi portato a un evidente miglioramento della situazione.

275. Il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha approvato il disegno di legge per prorogare la validità della legge di ulteriori quattro anni ovvero fino al 31 gennaio 2015. Con questa modifica la cerchia di destinatari degli aiuti finanziari si è ampliata a tutte le persone fisiche e giuridiche che creano un nuovo istituto per la custodia di bambini complementare alla famiglia, a tutti coloro che ampliano notevolmente l'offerta di un istituto esistente o che gestiscono strutture per il coordinamento della custodia in famiglie diurne. Viene inoltre creata una base giuridica per il sostegno di progetti con carattere innovativo. Il Parlamento ha infine approvato un credito d'impegno di 120 milioni di franchi per tutta la durata della proroga della legge.

276. Dal 1° ottobre 2007 vengono inoltre finanziati progetti pilota per l'emissione di buoni di custodia per l'assistenza dei figli, ad esempio nella città di Lucerna. Con il passaggio a questo sistema, che prevede il finanziamento a favore dei genitori, la città di Lucerna ha ottenuto un netto miglioramento dell'offerta. I Comuni lucernesi di Horw e Hochdorf hanno introdotto anch'essi i buoni di custodia sul modello della città di Lucerna, rispettivamente dal 1° agosto e dal 1° settembre 2009. L'ammontare dei buoni di custodia è stato tuttavia adattato alla situazione di ciascun Comune di pertinenza.

277. Indipendentemente dal programma di incentivazione dalla Confederazione, numerosi Cantoni e Comuni hanno promosso numerose iniziative tese a migliorare la custodia complementare alla famiglia. Il Cantone di Soletta, ad esempio, mise a disposizione con-

³²¹ I dati statistici sono riportati nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 19 e 20).

³²² RS 861.

³²³ Dati aggiornati al 1° febbraio 2011.

tributi una tantum, fino a un massimo di 20 000 franchi, (attingendoli da un fondo speciale del Cantone) per agevolare ulteriormente la fase iniziale. Per la custodia di bambini presso famiglie diurne o strutture di custodia collettiva diurna, il collocamento in una famiglia e l'assistenza a domicilio, ha inoltre elaborato un piano in cui sono fissati standard vincolanti per garantire in special modo uno sviluppo favorevole dei bambini. Il rispetto degli standard rappresenta il presupposto principale per mantenere il permesso d'esercizio e viene accertato regolarmente da personale esperto. Il Cantone di Ginevra concede l'autorizzazione alle cosiddette «mamme diurne» previa conclusione di una formazione di base della durata di 20 ore, alla quale si succedono sempre nuovi corsi di perfezionamento. Vengono inoltre effettuate visite di controllo, per garantire ai bambini in custodia le migliori condizioni possibili. Conformemente a quanto sancito dalla legge cantonale sulla famiglia, il Cantone Ticino concede contributi cospicui per la custodia complementare alla famiglia di bambini in età scolare e prescolare. Il Cantone di Argovia prevede di incentivare istituti adeguati tramite appositi finanziamenti in virtù dell'obbligo dei Comuni di predisporre una simile offerta per i bambini in età scolare e prescolare. Anche il Cantone di Zurigo ha imposto ai Comuni di offrire le strutture diurne necessarie in ottemperanza alla legge sulla scuola dell'obbligo. Lo stesso vale anche per l'offerta di strutture di custodia complementare alla famiglia destinate ai bambini in età prescolare da realizzare tramite una modifica legislativa. Il Cantone del Vallese ha sancito nella legge cantonale sui giovani l'obbligo dei Comuni di realizzare infrastrutture per l'assistenza all'infanzia.

278. Nel 2008, nel quadro di una dichiarazione comune della CDPE e della CDOS, i Cantoni hanno stabilito che le strutture di custodia diurna, ovvero l'insieme delle offerte di assistenza per i bambini al di fuori della famiglia, per il periodo dalla nascita alla fine della scuola dell'obbligo³²⁴, devono soddisfare i criteri seguenti:
- nelle strutture diurne la custodia è affidata a persone adulte in possesso di un'apposita qualifica;
 - i bambini e i giovani ricevono assistenza e sostegno commisurati alla loro età e al loro grado di autonomia;
 - l'organizzazione temporale delle strutture diurne soddisfa le esigenze contingenti delle famiglie sia in termini di ore al giorno che di giorni all'anno.
279. Viene operata una distinzione tra due tipi di strutture diurne: quelle per la prima infanzia, ovvero dalla nascita all'età di quattro anni, e quelle destinate ai bambini in età scolare.
280. Attualmente la CDOS si sta adoperando per elaborare raccomandazioni inerenti alla custodia complementare alla famiglia nel settore della prima infanzia. Negli anni scorsi l'offerta di istituti adeguati è stata fortemente ampliata. Oltre all'incentivazione all'offerta da parte della Confederazione, vari Cantoni hanno gettato le basi giuridiche per promuovere la creazione di istituti per la custodia complementare alla famiglia.
281. Traendo spunto dal tema del sostegno alla prima infanzia, in singoli Cantoni e città sono stati sviluppati cosiddetti piani di sostegno precoce, che tengono conto anche della necessità di integrare bambini provenienti da ambienti con una scarsa scolarizzazione.

³²⁴ Nel settore della pedagogia speciale addirittura fino a 20 anni.

Manca tuttavia una visione d'insieme del numero e dell'entità delle numerose iniziative sul sostegno alla prima infanzia a livello cantonale e comunale³²⁵.

282. A garanzia della qualità, le strutture di custodia collettiva diurna sono sottoposte a controlli regolari per quanto riguarda la conformità delle condizioni d'autorizzazione agli atti legislativi federali³²⁶ ed eventualmente cantonali. In tale ottica, oltre ad aspetti strutturali e personali, si procede in particolare a controllare l'approccio pedagogico e a favorire ulteriori sviluppi. Nel Cantone di San Gallo, l'ufficio per gli affari sociali e la «kita-netzwerk sg» organizzano periodicamente corsi di perfezionamento per il personale delle strutture diurne, finalizzati ad affrontare e approfondire le tematiche emerse dalla realtà quotidiana delle strutture. Nel 2010, per esempio, è stata organizzata una serie di manifestazioni sulla qualità dell'assistenza per i più piccoli.
283. In questo contesto occorre ricordare le attività della Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (rete svizzera per l'assistenza ai bambini)³²⁷, che mette in primo piano il benessere del bambino e ha elaborato una Carta sulla qualità della custodia complementare alla famiglia. La Carta si basa esplicitamente sulla Convenzione sui diritti del fanciullo e stabilisce peraltro che la custodia di bambini complementare alla famiglia deve garantire il benessere fisico, sociale, emotivo e intellettuale dei fanciulli. Quale piattaforma comune dei principali attori del settore dell'assistenza ai bambini, la rete ospita inoltre un fitto dialogo su custodia, formazione ed educazione all'interno delle apposite strutture familiari e complementari alla famiglia.
284. Nella Svizzera francofona e italoфона la percentuale di nuclei familiari che si avvale dell'offerta di custodia complementare alla famiglia è superiore a quella della Svizzera tedesca. Nelle città la domanda è considerevolmente superiore rispetto agli agglomerati e alle zone rurali. L'offerta di posti per la custodia complementare alla famiglia nei Cantoni e nelle città più grandi è maggiore rispetto ai Cantoni rurali e ai Comuni minori. Il progetto «Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung in der Schweiz» (Domanda di strutture in Svizzera per la custodia di bambini complementare alla famiglia)³²⁸, condotto nel quadro dello studio del Fondo Nazionale PNR 52, ha dimostrato come la scelta della struttura di custodia per i bambini sia influenzata da diverse caratteristiche socioeconomiche e demografiche della famiglia. Il reddito e l'età delle madri, per esempio, si ripercuote positivamente sulla scelta di una forma di custodia formale complementare alla famiglia. La presenza di sorelle o fratelli maggiori e la possibilità che il bambino possa essere assistito da uno dei genitori, invece, si ripercuotono negativamente sulla domanda. Altri fattori che influiscono sensibilmente sono l'elevato livello d'istruzione della madre, gli orari di lavoro del padre e la situazione del momento. Anche la presenza in famiglia di un genitore di nazionalità straniera influisce positivamente sulla richiesta di una forma di custodia formale complementare alla famiglia. Il prezzo, la distanza dal luogo di domicilio, il «rapporto di custodia» ovvero il numero di bambini

³²⁵ Cfr. <<http://www.fruehkindliche-bildung.ch/it/ricerca/studi.html>> (in tedesco, consultato il 2 marzo 2012).

³²⁶ Cfr. art. 13 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (RS 211.222.338).

³²⁷ Cfr. <www.netzwerk-kinderbetreuung.ch> (consultato il 23 febbraio 2012).

³²⁸ Progetto a cura del Dr. Rolf Iten e del Prof. Massimo Filippini. Per ulteriori informazioni: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=9> (non disponibile in italiano, consultato il 23 febbraio 2012).

per assistente, gli orari di apertura e la flessibilità nell'adattare gli orari di assistenza sono caratteristiche decisive dell'offerta.

285. Per i bambini che frequentano l'asilo o la scuola esistono altre strutture diurne. I Cantoni che hanno aderito all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)³²⁹ si impegnano a organizzare gli orari di lezione del livello primario preferibilmente in blocchi e a predisporre un'offerta di assistenza al di fuori dell'orario di lezione adeguata alle esigenze degli allievi, in strutture diurne che provvedono anche a servire il pranzo e a controllare lo svolgimento dei compiti. L'offerta di questi servizi è facoltativa e soggetta a spese. In molti Cantoni e Comuni sono in corso progetti e iniziative politiche volti alla creazione di un'offerta di strutture diurne appropriate. La maggior parte dei Cantoni dispone già di strutture che servono il pranzo ai bambini, mentre invece le scuole a orario prolungato non sono ancora molto diffuse, ad eccezione del Cantone Ticino.
286. La Confederazione disciplina vari corsi di formazione e perfezionamento a livello nazionale incentrati sull'assistenza all'infanzia: operatore/operatrice socio-assistenziale con attestato federale di capacità, responsabile team presso istituzioni sociali e sociosanitarie (APF), educatore/educatrice diplomato/a (SSS), specialista in pedagogia sociale (SSS), direttore/direttrice d'istituzione sociale e sociosanitario (SSS).
287. Anche l'Associazione Svizzera Strutture d'Accoglienza per l'Infanzia (ASSAI), così come la federazione nazionale Famiglie diurne Svizzera, di recente costituzione, si occupano di questioni inerenti alla formazione e al perfezionamento.
288. Per quanto riguarda la conciliabilità tra vita professionale e familiare la Svizzera ha fatto alcuni passi avanti. Nel 2004 ha partecipato a uno studio comparativo condotto dall'OCSE, il quale ha elaborato delle raccomandazioni all'attenzione della Svizzera. Inoltre, nel 2004, la Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) ha allestito un rapporto in merito alla conciliabilità tra vita familiare e professionale, formulando anch'essa una serie di raccomandazioni.

Oltre al rapporto del 2004, nel 2008 la COFF ha pubblicato uno studio sull'accoglienza extrafamiliare diurna e parascolare in Svizzera in cui illustra il quadro della situazione e formula delle raccomandazioni. Nel 2010 la stessa Commissione ha presentato un modello concreto di congedo parentale per la Svizzera che è successivamente diventato oggetto di una pubblicazione.

289. I Cantoni e i Comuni si trovano ora di fronte a una sfida: elaborare misure concrete per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia. Occorre ampliare ulteriormente l'offerta nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia. Tuttavia la mancanza di informazioni, dovuta in particolare alla complessità del federalismo, pone non pochi freni a questo sviluppo. Per porvi rimedio, nel 2009 la Segreteria di Stato dell'Economia (SECO) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno creato la Piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia. Provvedimenti

³²⁹ Si veda anche il capitolo VII. Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali, A. Formazione, inclusi formazione e orientamento professionali (art. 28 CRC), 2. Livelli di insegnamento, 2.1 Insegnamento prescolare.

dei Cantoni e dei Comuni³³⁰. Per la prima volta è possibile, grazie a questo strumento, consultare in modo rapido e trasparente tutte le politiche cantonali e comunali nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia e in quello delle condizioni di lavoro favorevoli alla famiglia. La banca dati online semplifica il lavoro degli attori coinvolti in quanto presenta le basi giuridiche, gli strumenti impiegati e i progetti in corso nei Cantoni e nei Comuni. Essa mira a promuovere lo scambio di idee e soluzioni evitando così di dover ogni volta «reinventare la ruota». La piattaforma offre inoltre supporto agli enti di diritto pubblico nella loro attività di monitoraggio e contribuisce così a stimolare la discussione politica e ad accelerare lo sviluppo di misure.

E. Standard di vita (art. 27 par. 1-3 CRC)

290. *Al punto 47 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare tutte le misure adeguate per prevenire e contrastare la povertà e di sottoporre a controlli regolari il sistema di assegni familiari e di agevolazioni.*
291. Come riportato sopra, il sistema degli assegni familiari è stato disciplinato a livello federale fissando un importo minimo e introducendo un'indennità di maternità. Conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)³³¹, i Cantoni sono stati obbligati a concedere maggiori agevolazioni sui premi di assicurazione per bambini e giovani.
292. Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei genitori³³² e l'aiuto sociale³³³ si rimanda alle osservazioni nel primo rapporto nazionale. Dato l'inasprimento del problema della povertà e in virtù di un intervento parlamentare del 2006³³⁴, l'UFAS è stato incaricato di elaborare entro la fine del 2009 un piano d'azione nazionale per la lotta contro la povertà. Il rapporto Strategia nazionale di lotta alla povertà, accolto dal Consiglio federale a marzo 2010 in risposta a questa mozione, mostra che sono state adottate numerose misure e che ne sono previste altre per prevenire e contrastare la povertà. Per tutti i livelli politici sono stati definiti tre ambiti d'azione prioritari: migliorare le pari opportunità nel settore della formazione, potenziare le misure d'integrazione e reintegrazione nel mercato del lavoro e lottare contro la povertà all'interno delle famiglie.
293. Nella sua sfera di competenze la Confederazione pone l'accento in particolare sull'integrazione e sulla reintegrazione nel mercato del lavoro. In questo modo persegue la collaborazione interistituzionale finalizzata all'integrazione nella quale si era già impegnata nell'ambito delle ultime revisioni dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il rapporto summenzionato formula raccomandazioni destinate ai Cantoni e ai Comuni.

³³⁰ Cfr. <www.berufundfamilie.admin.ch> (consultato il 23 febbraio 2012).

³³¹ RS 832.10.

³³² Cfr. cifra 492 del primo rapporto nazionale CRC.

³³³ Cfr. cifra 493 segg. del primo rapporto nazionale CRC.

³³⁴ Mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità 06.3001, Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà.

294. A novembre 2010 la Confederazione ha organizzato una conferenza nazionale sulla povertà per presentare a un vasto pubblico la strategia di lotta contro tale fenomeno. La conferenza ha consentito agli attori chiave del settore di discutere dell'attuazione e dello sviluppo delle priorità fissate dalla Confederazione e ha offerto a Confederazione, Cantoni, città e Comuni l'occasione di pubblicare una dichiarazione comune nella quale si impegnano in particolare a seguire l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà e ad allestire un bilancio biennale.
295. Inoltre, a giugno 2010, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha definito un programma per la lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale. Le tematiche principali sono: la lotta contro la povertà delle famiglie, un migliore coordinamento del sistema di sicurezza sociale e l'introduzione di rapporti cantonali sui temi sociali.
296. La stessa tematica ha ispirato un progetto condotto nel quadro dello studio del Fondo Nazionale PNR 52 «Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen in gesellschaftlichen Wandel» (L'infanzia, la gioventù e i rapporti tra generazioni in una società in mutamento). Il progetto concernente la povertà infantile in Svizzera e la mobilità sociale intergenerazionale³³⁵ persegue due obiettivi: da un lato, l'analisi del fenomeno della povertà infantile e, dall'altro, la valutazione del rapporto fra generazioni nell'ottica delle rispettive opportunità economiche. Lo studio ha permesso di constatare che il benessere finanziario delle famiglie con uno o due figli di norma viene sopravvalutato, mentre quello delle famiglie con tre o quattro figli sottovalutato. I fattori principali che influiscono sulla povertà infantile dipendono dal livello di formazione e dallo stato socioeconomico del capofamiglia, così come dalla struttura familiare, in particolare nel caso di famiglie monoparentali. Infine è stata analizzata la questione relativa alla possibile influenza della situazione dei genitori sul buon esito dei figli, in particolare per quanto riguarda il livello d'istruzione raggiunto. Lo studio conferma l'ipotesi stabilendo un forte nesso tra il livello d'istruzione dei genitori e quello dei figli.

³³⁵ Progetto a cura del Prof. Yves Flückiger. Per ulteriori informazioni: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=8> (non disponibile in italiano, consultato il 23 febbraio 2012).

VII. Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali

A. Formazione, inclusi formazione e orientamento professionali (art. 28 CRC)

1. Diritto all'educazione e ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

297. La responsabilità per il sistema educativo svizzero è ripartita tra Confederazione e Cantoni. Poggiando su una nuova base costituzionale³³⁶, dal 2006 i due partner della formazione si adoperano congiuntamente per un'elevata qualità e permeabilità dello Spazio formativo svizzero, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze. A maggio 2011 la Confederazione e i Cantoni hanno definito per la prima volta obiettivi comuni della politica della formazione³³⁷ per lo Spazio formativo svizzero.
298. L'insegnamento di grado primario e secondario rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. Qualora i Cantoni non riescano ad armonizzare il settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
299. Dal 2006 la Costituzione assegna alla Confederazione il mandato di stabilire i principi di base del perfezionamento, la competenza di promuovere il perfezionamento, e il compito di definire per legge i settori e i criteri del perfezionamento³³⁸. Attualmente è in fase di consultazione una legge sul perfezionamento elaborata nel frattempo.
300. A febbraio 2004 la Confederazione e i Cantoni si sono accordati sull'attuazione di un monitoraggio a lungo termine sulla formazione. Da questo processo è scaturito un rapporto nazionale sull'educazione il cui scopo è acquisire, elaborare e valutare su base scientifica, attraverso un processo sistemico e a lungo termine, le informazioni sul sistema formativo svizzero e il contesto in cui si muove³³⁹. Ciò consente di adottare decisioni per far evolvere ulteriormente lo Spazio formativo svizzero e di acquisire conoscenze volte a migliorare i dati disponibili.
301. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), responsabile del coordinamento delle politiche educative e culturali in tutto il territorio nazionale, si impegna affinché tutti i bambini e giovani adulti possano beneficiare di un'offerta educativa e formativa di qualità, che consenta loro di realizzarsi al meglio nella realtà della vita adulta. L'obiettivo è disporre di scuole pubbliche valide e in grado di

³³⁶ Art. 61a-67 Cost.

³³⁷ Gli obiettivi riguardano la scuola dell'obbligo (armonizzazione), i titoli post-obbligatori del grado secondario II (aumento del tasso di diplomi dal 90 al 95 per cento), la maturità liceale (aumento dell'idoneità agli studi universitari), la comparabilità internazionale dei titoli della formazione professionale superiore, le nuove leve nel settore scientifico (maggiore interesse destinato dalla carriera di ricerca) e la validazione degli apprendimenti acquisiti (organizzazione flessibile della carriera).

³³⁸ Art. 64a Cost.


³³⁹ Il rapporto sull'educazione 2010 è stato allestito dal Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa. Il ciclo di valutazione comprende quattro anni, nel 2014 sarà presentato un nuovo rapporto sull'educazione.

integrare bambini provenienti dai contesti socio-culturali più disparati. Le scuole devono offrire un insegnamento di qualità fornito da un corpo docenti competente in grado di formare i giovani in modo consono alle loro necessità e capacità.

302. Il 1° agosto 2009 è entrato in vigore l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)³⁴⁰. I Cantoni che vi aderiscono sono tenuti ad uniformare gli obiettivi e le strutture della scuola dell'obbligo. A tal fine ci si basa sugli obiettivi formativi nazionali (standard di formazione) e si applicano i piani di studio delle regioni linguistiche, anch'essi orientati ai suddetti standard. In tal modo, viene definito per la prima volta a livello nazionale in quali materie ogni bambino deve ricevere una formazione di base durante la scuola dell'obbligo³⁴¹. Nell'ambito del monitoraggio dell'educazione in Svizzera la CDPE verifica in che misura gli standard formativi sono effettivamente applicati. In tal modo è garantito un controllo di qualità nei Cantoni. HarmoS contempla anche l'unificazione delle strutture prescrivendo due anni obbligatori di asilo, sei anni obbligatori di scuola primaria e tre anni obbligatori di scuola secondaria nei Cantoni che hanno aderito al Concordato, i quali si impegnano altresì a strutturare le lezioni della scuola primaria prevalentemente in blocchi orari.

2. Livelli di insegnamento³⁴²

303. In forma semplificata, il sistema scolastico svizzero e i suoi diversi gradi possono essere sintetizzati come segue.



Fonte: Ufficio federale di statistica, statistica sull'educazione 2010

³⁴⁰ Fino a oggi hanno aderito al concordato 15 Cantoni: SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL.

³⁴¹ Sono le seguenti: lingue (lingua di scolarizzazione, seconda lingua nazionale e un'ulteriore lingua straniera), matematica e scienze naturali, scienze umane e scienze sociali, musica/arte, sport e salute.

³⁴² Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono riportate varie statistiche sulla ripartizione dei bambini nei diversi livelli scolastici, le dimensioni delle classi, ecc. (figura 21 segg.).

2.1. Insegnamento prescolare³⁴³

304. La frequenza di un istituto prescolare durante la prima infanzia (da zero a quattro anni di età) varia da un Cantone all'altro. La cooperazione intercantonale con la Confederazione in materia di assistenza all'infanzia rientra nella sfera di competenze della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Quasi il 100 per cento dei bambini svizzeri frequenta l'asilo per almeno un anno e l'86 per cento circa per due anni. Il Concordato HarmoS elaborato dalla CDPE, a cui hanno aderito 15 Cantoni, prevede l'inizio della scolarizzazione con il compimento del quarto anno di età e due anni di asilo obbligatori.
305. Nel Cantone di Basilea i genitori sono obbligati ad avvalersi dell'offerta formativa per la prima infanzia qualora il proprio figlio all'età di tre anni non disponga di conoscenze sufficienti della lingua nazionale. In tal modo si intende rimuovere gli ostacoli all'integrazione già prima dell'inizio dell'asilo.
306. Nel 2002 è stato lanciato il progetto «Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe» (Educazione e formazione negli asili e nella scuola elementare) con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'ingresso nel mondo della scuola e i primi anni della scolarizzazione. Il rapporto finale del progetto è datato giugno 2010. Spetta ai singoli Cantoni stabilire come attuare le conoscenze acquisite.

2.2. Insegnamento primario

307. Nell'anno scolastico 2009 circa 769 314 bambini e giovani hanno frequentato la scuola primaria obbligatoria. A causa del calo demografico degli anni '90, dal 2000 si sta osservando un'inversione di tendenza. La percentuale di allievi di nazionalità straniera invece è stabile (22,6%).

2.3. Grado secondario I

308. Con l'entrata in vigore del Concordato HarmoS nei Cantoni che vi hanno aderito il grado secondario I dura tre anni (dal settimo fino al nono anno scolastico). L'attuazione avverrà al più tardi entro l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

2.4. Grado secondario II³⁴⁴

309. Il grado secondario II, successivo alla scuola dell'obbligo, comprende sia corsi di formazione generale che corsi di formazione professionale. Nel 2007 il 70 per cento circa dei giovani scolarizzati ha seguito una formazione professionale.

³⁴³ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono disponibili a titolo esemplificativo dati statistici sull'insegnamento prescolastico del Cantone Ticino (paragrafo 22).

³⁴⁴ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» sono riportate diverse statistiche relative ai titoli di studio del grado secondario II (figura 28).

310. Nel 2006 la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro si sono prefissati un obiettivo, ovvero far sì che il 95 per cento di tutti i venticinquenni dispongano di un titolo di studio di grado secondario II. I giovani nati in Svizzera hanno ampiamente raggiunto l'obiettivo. Occorre invece intervenire su coloro che non hanno seguito il proprio percorso di studi interamente in Svizzera.
311. Il Cantone di Ginevra si è posto il seguente obiettivo: un titolo di studio del grado secondario II per tutti i suoi allievi (che si tratti di una formazione generale, ad es. liceo, o di una formazione professionale). Per questo motivo tutti i ragazzi dai 15 ai 25 anni che hanno interrotto il proprio ciclo di formazione o rischiano di farlo vengono registrati. Ognuno di essi riceve successivamente una consulenza individuale e viene affiancato nella ricerca di una soluzione adeguata.

2.4.1. Formazione generale

312. Nel 2004, le scuole specializzate (che hanno sostituito le scuole di diploma) hanno registrato un elevato tasso di crescita³⁴⁵. Questo percorso formativo viene seguito principalmente da donne (74%). Nel 2009 si sono tenuti i primi esami di maturità.
313. Nel 2009/2010 il numero di studenti delle scuole di maturità liceale è aumentato fino a 73 500.

2.4.2. Formazione professionale

314. La legge federale sulla formazione professionale (LFPr)³⁴⁶, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, riunisce per la prima volta in un unico sistema tutte le professioni extrauniversitarie rendendole comparabili. Pertanto i settori come la sanità, gli affari sociali e l'arte, finora disciplinati a livello cantonale, rientrano ora nella politica federale in materia di formazione professionale. Anche le professioni dei settori agricoltura e silvicoltura sono state recentemente integrate nella legge federale sulla formazione professionale, che prevede inoltre una più stretta collaborazione tra le parti sociali e lo Stato.
315. Anche per questo motivo sempre più giovani scelgono di conseguire una maturità professionale³⁴⁷. La formazione professionale rappresenta ormai un percorso alternativo molto valido e offre le stesse opportunità dei percorsi di formazione generale. La maturità professionale e le passerelle dalla maturità professionale alle università/ai PF rappresentano l'anello di congiunzione tra il sistema di formazione professionale e quello universitario. La validazione degli apprendimenti acquisiti, disciplinata di recente, garantisce l'integrazione nei titoli formali delle competenze diversamente acquisite. Questo sistema, esteso a tutti i settori della formazione professionale, garantisce la massima permeabilità in senso orizzontale e verticale. La formazione professionale è uno strumento

³⁴⁵ Nel primo anno 5500 persone in formazione sono entrate in una scuola specializzata, nel secondo anno 6000.

³⁴⁶ RS 412.10.

³⁴⁷ Si veda la figura 29 nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche».

fondamentale per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e nella realtà della vita adulta. Per i giovani orientati prevalentemente a un approccio pratico e dallo scarso rendimento scolastico è stata introdotta una formazione professionale biennale con certificato federale di formazione pratica. Tutti coloro che offrono corsi di formazione o training ad apprendisti devono attenersi ai tipi di formazione previsti e disciplinati. Per offrire corsi di formazione è necessario un riconoscimento da parte dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

316. In virtù della nuova legge, i Cantoni ricevono ora degli importi forfettari orientati al rendimento anziché sovvenzioni basate sui costi³⁴⁸. Inoltre, il 10 per cento delle risorse federali è destinato alla promozione mirata di progetti di sviluppo e di prestazioni particolari di interesse pubblico. Queste risorse vengono impiegate anche per l'integrazione dei giovani nella formazione professionale e per l'attuazione di misure volte alla promozione dell'effettiva parità tra uomo e donna, alla formazione e al perfezionamento di persone con disabilità e a favore di regioni e gruppi svantaggiati.
317. Stando ai dati divulgati dal Cantone dei Grigioni, in media, il 75 per cento circa degli allievi di ogni classe segue una formazione professionale di base e pertanto frequenta una scuola professionale. Nelle scuole professionali del Cantone dei Grigioni sono previste classi da 22 a 24 alunni, ma in pratica ogni classe ne conta da 6 a 24.
318. In questo Cantone il 5,5 per cento circa delle persone in formazione interrompe l'apprendistato, la maggior parte è di sesso maschile e di cittadinanza svizzera. Nel Cantone di San Gallo, nonostante la criticità della situazione economica dal 2007 al 2009, oltre il 92 per cento dei giovani ha trovato uno sbocco dopo la fine della scuola dell'obbligo. Il 67 per cento di essi ha intrapreso una formazione professionale di base.
319. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno creato una serie di strumenti volti a contrastare le disparità presenti nel mercato dei posti di tirocinio. Da parte loro, i giovani ricevono sostegno attraverso informazioni e consulenza in materia professionale, informazioni sui posti di tirocinio vacanti, offerta di formazioni intermedie e programmi di coaching. L'offerta di posti di tirocinio viene continuamente migliorata attraverso l'impiego di appositi promotori e la creazione di reti di aziende di tirocinio.
320. La Confederazione ha inoltre contribuito finanziariamente a diversi progetti nell'ambito della formazione professionale. Tra questi, il progetto concernente l'orientamento professionale svizzero su Internet («Die Schweizerische Berufsberatung im Internet»)³⁴⁹, che ha ricevuto due riconoscimenti e ha ottenuto il secondo posto nel concorso per il titolo di «Master of Swiss Web 2004». Inoltre, la Confederazione promuove la formazione professionale continua e, in particolare, soluzioni atte a permettere la permanenza nella vita attiva delle persone interessate da ristrutturazioni in ambito professionale o il loro reinserimento. Recentemente è stato creato un certificato svizzero su misura per tut-

³⁴⁸ La Confederazione si assume un quarto (attualmente meno di un quinto) della spesa pubblica per la formazione professionale.

³⁴⁹ Cfr. <www.berufsberatung.ch> (consultato l'11 febbraio 2010).

te le istituzioni di formazione continua, il label «eduQua», che in sempre più Cantoni rappresenta il criterio per ottenere fondi pubblici.

2.5. Formazione universitaria³⁵⁰

321. Dal 2008 la Confederazione concentra il proprio impegno, nell'ambito dei sussidi per la formazione, sul settore terziario. Inoltre ha la possibilità di intervenire in modo più incisivo in materia di sussidi cantonali.
322. Grande importanza viene attribuita alla cooperazione tra le università, alla permeabilità e alla mobilità degli studenti. In Svizzera, l'attuazione della Dichiarazione di Bologna è a buon punto: il 93 per cento degli studenti iscritti al livello predottorale segue un ciclo di studio secondo il modello di Bologna; il sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti ECTS è impiegato per tutti i programmi di studio e chi consegue un bachelor o un master ottiene automaticamente e gratuitamente il «diploma supplement». Per la Svizzera restano ancora alcune sfide da superare nella concretizzazione del Quadro nazionale delle qualifiche e nell'orientamento più sistematico ai risultati dell'apprendimento. Nell'ambito del cosiddetto «Processo di Copenhagen» è stato elaborato un quadro di riferimento nazionale volto a rendere trasparenti e comparabili i titoli di studio svizzeri, soprattutto nell'ambito della formazione professionale di grado superiore, in tutta Europa. Inoltre, la Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) e il Centro nazionale di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) forniscono informazioni sui titoli di studio svizzeri in caso di richieste provenienti dall'estero e, viceversa, fungono da canale di accesso per il riconoscimento di titoli di studio stranieri.

2.6. Scuole private

323. Fino a oggi, la mancanza di basi giuridiche adeguate in materia ha impedito alle scuole private di essere accreditate a livello federale o cantonale e di certificare la propria attendibilità. Pertanto, su iniziativa di varie organizzazioni³⁵¹, è nata la fondazione Registro delle scuole private in Svizzera. L'obiettivo del registro è di attestare la serietà e l'affidabilità delle scuole private. La fondazione rappresenta anche un punto di riferimento in caso di problemi con le scuole iscritte nel registro. Nel 2007/2008 la scuola primaria pubblica contava 431 610 allievi e quella privata 13 526.

2.7. Orientamento professionale

324. L'offerta di base dell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera è gratuita e fornisce informazioni generali e consulenza personalizzata; aiuta i giovani nella scelta di

³⁵⁰ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» è raffigurato un grafico con i diplomi di master, suddivisi per gruppo di discipline e sesso dei diplomati (figura 30).

³⁵¹ Tra queste figurano la Federazione svizzera delle scuole private, hotelleriesuisse, la Fondazione per la promozione della pedagogia di Rudolf Steiner in Svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera degli imprenditori, economiesuisse, la Fédération des entreprises romandes, l'Unione padronale.

una professione o di un percorso di studi a seconda delle rispettive capacità e inclinazioni, tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro. Gli orientatori professionali, negli studi e nella carriera hanno conseguito una formazione riconosciuta a livello federale. Dal 2001, la Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità tra Donne e Uomini e l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia organizzano ogni anno la giornata nazionale «Nuovo futuro»³⁵² (precedentemente Giornata nazionale delle ragazze). Migliaia di ragazze e ragazzi trascorrono una giornata con i propri genitori sul loro posto di lavoro e possono osservare da vicino la loro attività lavorativa e il rispettivo ambiente di lavoro, riflettere sulle varie carriere e imparare a elaborare le proprie prospettive professionali.

2.8. Scuola e lingua

325. Nel 2004 la CDPE ha deciso di riorganizzare l'apprendimento delle lingue straniere in Svizzera, attuando una strategia nazionale per il perfezionamento dell'insegnamento delle lingue. I principali contenuti della strategia sono confluiti nel Concordato HarmoS. La strategia e il Concordato sono incentrati sull'apprendimento di una seconda lingua nazionale e dell'inglese per tutti gli allievi a partire dalla scuola primaria, al più tardi dal terzo e quinto anno di scuola che, secondo la nuova classificazione introdotta da HarmoS (undici anni di scuola dell'obbligo), corrisponderanno rispettivamente al quinto e al settimo anno di scuola. Entro il 2010, in tutti i Cantoni l'insegnamento della prima lingua straniera inizierà nel terzo anno di scuola e, entro il 2012, sarà introdotta la seconda lingua straniera dal quinto anno di scuola.

Gli standard di formazione nazionali definiscono chiaramente gli obiettivi di apprendimento linguistico che devono essere raggiunti entro la fine del sesto e nono anno di scuola (risp. l'ottavo e l'undicesimo anno) per le due lingue insegnate. La scelta della prima lingua straniera avviene a livello regionale.

3. Parità tra uomo e donna

326. Negli ultimi anni la Svizzera ha fatto notevoli passi avanti nel settore dell'educazione all'insegna della parola chiave «pedagogia di genere»: il settore pubblico ha condotto per esempio degli studi sulle differenze legate al genere in merito al rendimento scolastico, ai titoli di studio o ai comportamenti sociali e sportivi. Su questa base sono stati sviluppati numerosi progetti volti a eliminare le varie discriminazioni. Alcune delle leggi cantonali sulla formazione e sull'ordinamento scolastico riportano un riferimento esplicito all'identità di genere.
327. Tuttavia, nel settore della formazione post-obbligatoria, si continuano a rilevare delle differenze legate al genere; in effetti sono soprattutto le giovani donne (e meno i ragazzi) a non beneficiare di una formazione post-obbligatoria. Spesso i ragazzi scelgono una formazione professionale mentre le donne sono più orientate al liceo o a una scuola spe-

³⁵² Cfr. <<http://www.nuovofuturo.ch/>> (consultato il 24 febbraio 2012).

cializzata; si constatano tuttavia differenze regionali³⁵³. Negli ultimi 25 anni i progressi verso un'equa ripartizione di genere nel mondo del lavoro sono stati modesti. Stando al rapporto riguardante il sistema educativo svizzero nel 2010 («Bildungsbericht Schweiz 2010»)³⁵⁴, nel 2009 il 90 per cento delle donne che seguiva una formazione professionale di base si concentrava sul 15 per cento dei tirocini disponibili.

328. Oltre alla summenzionata giornata nazionale «Nuovo futuro» e ai fondamenti gettati dalla nuova legge federale sulla formazione professionale³⁵⁵ per una formazione professionale paritaria, il progetto sulla pianificazione della vita professionale e privata («Profil + – Laufbahn- und Lebensplanung») prepara coloro che hanno concluso una formazione al passaggio nel mondo del lavoro, grazie a moduli differenziati in base al genere.
329. Tra il 2004 e il 2009 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha investito oltre 3 milioni di franchi in progetti di promozione della parità tra uomo e donna.
330. Il progetto «Kontext und Kompetenz: Kinder- und Jugend-Survey Schweiz» (Contesto e competenza: sondaggio svizzero su bambini e giovani)³⁵⁶, attuato nel quadro dello studio del Fondo Nazionale PNR 52, ha fornito la prima analisi rappresentativa, interdisciplinare e a lungo termine delle condizioni ed esperienze di vita e dello sviluppo psicosociale di oltre 3000 adolescenti nella Svizzera germanofona e francofona, ripartiti in tre gruppi (6, 15 e 21 anni). Lo studio mirava ad analizzare le complesse interazioni tra ambiente sociale e processo di sviluppo individuale. Sono stati presi in esame anche i fattori sociali e individuali che spingono le giovani donne a scegliere un lavoro che non sia tipico di un genere, ovvero una professione non prettamente femminile. I risultati evidenziano una complessa interazione tra opportunità di accesso all'offerta formativa, sostegno familiare e orientamento individuale a determinati valori, che condizionano una simile scelta.
331. Dal 2002 le donne che intraprendono studi universitari sono più numerose degli uomini mentre nel 2005, per la prima volta, nelle scuole universitarie professionali si è rilevata la parità dei sessi. Dato che la scelta dell'indirizzo è strettamente legata al genere³⁵⁷, il PFL di Losanna e altre scuole universitarie professionali organizzano workshop speciali per destare l'interesse delle giovani donne per le materie tecniche e scientifiche.
332. L'importo totale delle borse di studio erogate nel 2010 è ripartito pressoché equamente tra donne e uomini (54% donne, 46% uomini).

³⁵³ Nel 2006 l'85 per cento degli uomini e il 73 per cento delle donne della Svizzera tedesca hanno seguito una formazione professionale. Nella Svizzera romanda il 67 per cento degli uomini e il 48 per cento delle donne hanno intrapreso un tirocinio professionale; in Ticino sono stati il 66 per cento degli uomini e il 50 per cento delle donne.

³⁵⁴ Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa, Bildungsbericht Schweiz 2010. <<http://www.skbf-csre.ch/de/bildungsmonitoring/bildungsbericht-2010/>> (non disponibile in italiano, consultato il 24 febbraio 2012).

³⁵⁵ Tra cui la permeabilità e la mobilità professionali, che vanno a vantaggio soprattutto delle donne che non hanno seguito un percorso formativo o professionale lineari.

³⁵⁶ Progetto a cura della Prof. Marlis Buchmann e del Prof. Helmut Fend. Per ulteriori informazioni: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=1> (non disponibile in italiano, consultato il 24 febbraio 2012).

³⁵⁷ Cfr. allegato «Panoramiche e statistiche tematiche», insegnamento universitario, grafico dei diplomi di master suddivisi per gruppo di discipline e sesso dei diplomati (figura 30).

4. Bambini stranieri³⁵⁸

333. Nell'anno scolastico 2009/10, 181 582 dei 769 314 bambini iscritti alla scuola dell'obbligo erano di nazionalità straniera³⁵⁹. La scuola pubblica è aperta anche ai bambini che hanno una procedura d'asilo in corso. Negli ultimi anni la situazione di bambini senza regolare statuto di soggiorno («sans papiers») è decisamente migliorata³⁶⁰. Attualmente il loro accesso alla scuola dell'obbligo funziona senza difficoltà in tutto il Paese. Miglioramenti si registrano anche per quanto riguarda le prospettive di formazione dopo la scuola dell'obbligo. L'esame complementare passerella «Maturità professionale – Scuole universitarie», insieme a un attestato federale di maturità professionale, apre le porte a tutte le scuole universitarie e a tutti gli indirizzi di studio.
334. La percentuale di bambini stranieri che frequenta il grado secondario I, esigenze elementari (per es. la *Realschule*), rappresenta quasi il doppio della percentuale dei bambini di nazionalità svizzera (rispettivamente 41% e 23%). Dopo la scuola dell'obbligo, soprattutto i giovani di origine straniera con un titolo di studio della *Realschule* hanno più difficoltà rispetto alla media nel trovare un posto di tirocinio.
335. Dal 2006, nel Cantone di Ginevra è in corso il progetto REP, Réseau d'enseignement prioritaire (rete di insegnamento prioritario) che offre supporto in particolare alle scuole delle aree cittadine frequentate da numerosi stranieri. L'obiettivo del progetto consiste nel garantire le stesse prospettive di successo scolastico in tutto il Cantone, indipendentemente dall'ambiente socio-economico degli allievi. Per raggiungere questo obiettivo sono previsti la riduzione del numero di bambini per classe e l'aumento delle risorse e dell'autonomia delle scuole, per consentire di affrontare adeguatamente la situazione in loco; è previsto inoltre un maggiore coordinamento tra le scuole, l'ufficio affari giovanili, gli operatori sociali, i medici, il personale sanitario, gli psicologi e con i Comuni e le associazioni locali. L'obiettivo dell'ottimizzazione del coordinamento è migliorare il rapporto di fiducia all'interno e all'esterno della scuola.
336. Il piano d'azione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) allestito sulla base dei risultati dello studio PISA 2000, prevedeva come principali misure la promozione generale della lingua standard, la promozione linguistica per i giovani svantaggiati da difficili condizioni di apprendimento e il potenziamento delle offerte di assistenza extra-scolastiche. In risposta al piano d'azione, in tutti i Cantoni sono stati realizzati complessivamente 191 progetti di formazione linguistica e in 24 Cantoni 83 progetti per l'insegnamento delle lingue straniere.
337. Vista la difficoltà di operare distinzioni nette, non è facile valutare l'ammontare della spesa per specifiche misure di promozione dell'integrazione. Ogni anno sono destinati alla promozione dell'integrazione nel sistema scolastico da 40 a 80 milioni di franchi

³⁵⁸ Si vedano anche le osservazioni riguardanti l'articolo 2 CRC.

³⁵⁹ Nell'anno scolastico 2003/2004 192 467 dei 813 448 bambini iscritti alla scuola dell'obbligo erano di nazionalità straniera.

³⁶⁰ Si veda il rapporto della Commissione federale della migrazione (CFM) *Leben als Sans-Papiers in der Schweiz, Entwicklungen 2000-2010 (I sans papier in Svizzera)*, pag. 60 segg.

circa mentre da 10 a 20 milioni di franchi confluiscono nella promozione dell'integrazione nel sistema di formazione professionale. In concreto, dall'introduzione della nuova legge sulla formazione professionale, sono stati investiti circa 10 milioni di franchi nell'attuazione di 30 progetti per l'integrazione di giovani immigrati. Con l'introduzione del Case Management Formazione Professionale anche i bambini di origine straniera ricevono supporto e consulenza nella scelta della professione e durante il periodo di tirocinio.

338. Ogni due anni il Segretariato generale della CDPE, in collaborazione con la Commissione per la formazione e l'immigrazione, organizza un convegno su tematiche relative alla formazione e alla migrazione.
339. Il Fondo Nazionale PNR 52 ha condotto uno studio dal titolo «Welche Veränderungen kann die Einschulung des Erstgeborenen in einer Immigrantenfamilie hervorrufen?» volto ad analizzare gli eventuali cambiamenti di carattere linguistico e socioculturale prodotti dalla scolarizzazione del primogenito all'interno di una famiglia di immigrati³⁶¹. Dallo studio è emerso che il primogenito, che riveste indubbiamente sempre un ruolo importante, rappresenta nelle famiglie di immigranti l'anello di congiunzione tra l'ambiente scolastico e la famiglia. Con la scolarizzazione del figlio maggiore anche i ruoli sociali cambiano e la scuola, attraverso il bambino, può analizzare più da vicino le decisioni che la famiglia adotta per soddisfare i nuovi requisiti sociali. Ne conseguono degli adeguamenti che producono cambiamenti linguistici e culturali. Spesso la lingua parlata a scuola diventa il mezzo di comunicazione tra fratelli, mentre i genitori continuano a esprimersi nella lingua usata in famiglia. La scuola ha ripercussioni anche sulla scelta della professione, sull'organizzazione della famiglia, sull'alimentazione, sull'abbigliamento e sull'educazione.
340. Nel quadro di un ulteriore progetto attuato nell'ambito dello studio del Fondo Nazionale PNR 52 concernente il buon esito scolastico e professionale di giovani immigrati della seconda generazione e di giovani di nazionalità svizzera e il ruolo dei genitori («Schul- und Arbeitsmarkterfolge bei jungen Zuwanderern der zweiten Generation und bei jungen Schweizern: die Bedeutung der Eltern»)³⁶² è stata eseguita un'analisi della correlazione tra il livello d'istruzione dei giovani 17enni e quello dei loro genitori. Lo studio ha concluso che le eterogeneità possono essere spiegate solo in parte da teorie economiche, sebbene sussistano grandi differenze nell'influenza che il grado di istruzione dei genitori esercita sul successo dei figli nell'ambito formativo, indipendentemente dalla comunità di appartenenza. Dallo studio è emerso inoltre che i bambini assegnati alle scuole secondarie in età avanzata sono meno legati al nucleo familiare rispetto a quelli per cui tale assegnazione avviene in età molto precoce. Riveste inoltre un ruolo molto importante la regione linguistica della Svizzera in cui crescono gli immigrati. Il Ticino offre le migliori opportunità; la Svizzera germanofona le peggiori.

³⁶¹ Progetto a cura della Prof. Christiane Perregaux. Per ulteriori informazioni: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=25> (non disponibile in italiano, consultato il 24 febbraio 2012).

³⁶² Progetto a cura della Prof. Regina T. Riphahn. Per ulteriori informazioni consultare: <http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=11> (non disponibile in italiano, consultato il 24 febbraio 2012).

5. Fanciulli handicappati³⁶³

341. *Ai punti 42 e 43 delle Osservazioni conclusive il Comitato dichiara la sua preoccupazione per la scarsa omogeneità con cui i bambini disabili vengono integrati nelle classi scolastiche regolari.*
342. In seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), il 1° gennaio 2008 i Cantoni hanno assunto la responsabilità specialistica, giuridica e finanziaria esclusiva per la formazione speciale dei bambini e per l'adozione di misure pedagogiche speciali. L'assicurazione per l'invalidità (AI) non partecipa più al finanziamento e neppure al processo decisionale. A ottobre 2007, in occasione dell'assemblea plenaria della CDPE, è stato approvato un nuovo Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore della pedagogia speciale (Concordato sulla pedagogia speciale). Ciò ha consentito di elaborare per la prima volta un quadro nazionale di riferimento delle principali misure adottate nel settore della pedagogia speciale. Di seguito i principi fondamentali del Concordato:
- la pedagogia speciale è parte del mandato pubblico della Confederazione in materia di educazione.
 - Tutti i bambini e i giovani residenti in Svizzera (dalla nascita fino al compimento dei 20 anni) con bisogni educativi speciali hanno diritto ad adeguate misure pedagogiche speciali.
 - La differenza tra soggetti assicurati AI e soggetti non assicurati viene meno.
 - Nella misura del possibile e tenendo conto del principio della proporzionalità, occorre privilegiare, nell'ambito della pedagogia speciale, le misure volte all'integrazione e non alla separazione, conformemente a quanto disposto dalla legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili³⁶⁴ (Legge sui disabili, LDis) entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
 - Come per la scuola dell'obbligo, è garantito il diritto alla gratuità delle prestazioni.
 - Le persone a cui è affidata l'educazione vengono coinvolte nel processo di definizione delle misure.
343. Il Concordato definisce l'offerta di base della pedagogia speciale che ogni Cantone aderente al Concordato deve offrire autonomamente o in collaborazione con altri Cantoni. Questa offerta include da un lato la consulenza e il supporto, l'istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica, la logopedia e la psicomotricità, dall'altra interventi di pedagogia speciale all'interno della scuola regolare o della scuola speciale. A queste misure si aggiunge, se necessario, la possibilità di un servizio di assistenza all'interno di strutture diurne o a carattere residenziale in istituti di pedagogia speciale. I Cantoni si assumono l'organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per quei bambini che, a causa della loro disabilità, non riescono ad affrontare autonomamente il tragitto per recarsi a scuola o al centro terapeutico.
344. Per la maggior parte dei bambini con bisogni educativi speciali vengono adottate opportune misure nel quadro dell'istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica

³⁶³ Si vedano le statistiche riportate nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 11, 12, 13, 14 e 31).

³⁶⁴ RS 151.3.

nell'ambito familiare o nella scuola regolare durante l'orario di lezione obbligatorio. Qualora tali misure risultino non (più) sufficienti, le autorità scolastiche di competenza possono disporre misure più incisive, dopo aver determinato i bisogni individuali nell'ambito di una procedura di valutazione standardizzata³⁶⁵. In seguito si procede a verificare regolarmente la correttezza delle misure. Per il coordinamento di questi processi molti Cantoni hanno creato degli istituti appositi come per esempio il Kompetenzzentrum für Heilpädagogische Früherziehung del Cantone di Argovia (centro di competenza che si occupa dell'istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica).

345. Lo sviluppo nel settore della formazione di bambini e giovani con disabilità è sempre più orientato all'integrazione nella scuola regolare. Anche la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha contribuito a questo cambiamento paradigmatico³⁶⁶. In numerosi Cantoni, da alcuni anni, i bambini con disabilità vengono integrati nella scuola regolare qualora essa offra un'assistenza pedagogica speciale adeguata alle loro esigenze. Dall'entrata in vigore della legge, nel Cantone di Lucerna il numero di bambini con disabilità mentale che beneficiano della promozione dell'integrazione nelle scuole regolari è raddoppiata. Nel Cantone di Ginevra da oltre cento anni esiste un servizio medico-pedagogico che si avvale di esperti in diverse discipline, in particolare medici e docenti, che semplifica notevolmente la collaborazione.
346. Anche la nuova LFPr, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, contiene disposizioni che sanciscono la parità delle persone con disabilità e sono finalizzate all'eliminazione degli svantaggi esistenti³⁶⁷, come riportato nel paragrafo successivo.

6. Bambini con scarso rendimento scolastico e bambini talentuosi

6.1 Bambini con scarso rendimento scolastico

347. La revisione della LFPr è finalizzata, tra l'altro, allo sviluppo personale e professionale e all'integrazione del singolo individuo nel mondo del lavoro. A tale riguardo vengono promosse anche le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva tra uomo e donna e l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili³⁶⁸.
348. In concreto, la legge federale sulla formazione professionale offre ai giovani con scarso rendimento scolastico la possibilità di una formazione di base biennale che dà diritto a un certificato federale di formazione pratica³⁶⁹. Il conseguimento del titolo dà accesso a una formazione di base triennale o quadriennale. Inoltre, la Confederazione può sostene-

³⁶⁵ Il processo contempla un'analisi complessiva dettagliata, raccoglie e integra eventuali diagnosi disponibili e garantisce la neutralità e l'obiettività nei confronti dei soggetti responsabili dell'istruzione ai quali spetta l'attuazione delle misure. Le persone a cui è affidata l'educazione vengono coinvolte nel processo. La decisione conclusiva con cui sono disposte misure più incisive rientra nelle competenze delle autorità cantonali ed è impugnabile in sede amministrativa.

³⁶⁶ Si vedano le osservazioni riguardanti l'art. 23 CRC.

³⁶⁷ Art. 3 lett. c, art. 18, art. 21 cpv. 2 lett. c e art. 55 cpv. 1 lett. a LFPr.

³⁶⁸ Cfr. art. 3 LFPr.

³⁶⁹ Art. 17 cpv. 2 e art. 37

re misure di formazione e di perfezionamento professionale per giovani con scarso rendimento scolastico e si adopera per agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

349. Anche a livello cantonale esistono offerte per bambini con scarso rendimento scolastico. Il Cantone di San Gallo, per esempio, con il progetto «Plan B» (piano B) sostiene i giovani che hanno difficoltà d'integrazione professionale, lungo il percorso che va dall'istruzione superiore al tirocinio professionale fino al mondo del lavoro. Inoltre la fondazione Speranza, che collabora con gli uffici per l'orientamento professionale e nella carriera del Cantone di San Gallo, promuove la creazione di posti di formazione per ragazzi con difficoltà di apprendimento. È in atto anche una cooperazione con la fondazione Chance a favore dei giovani della Svizzera orientale che, a causa del loro scarso rendimento scolastico o del loro ambiente sociale, non trovano un posto di tirocinio.

6.2 Bambini talentuosi

350. In molti Cantoni svizzeri esistono scuole pubbliche rivolte a bambini che si contraddistinguono per un talento intellettuale superiore alla media, per il loro impegno sociale o per la loro spiccata creatività. È necessario individuare per tempo il talento di questi allievi e dare loro la possibilità di sviluppare in modo armonioso tutte le loro doti. A tale proposito si rimanda all'Accordo intercantonale del 20 febbraio 2003 sulle scuole che offrono formazioni specifiche per allievi superdotati, entrato in vigore il 1° agosto 2004, al quale negli anni hanno aderito 15 Cantoni. Va menzionato anche il sostegno finanziario della Confederazione all'Associazione delle Olimpiadi Scientifiche Svizzere, che stimola i giovani talentuosi a partecipare ai concorsi nazionali e internazionali di biologia, chimica, informatica, fisica, matematica e filosofia, offre loro supporto tecnico e copre i costi della partecipazione alle olimpiadi scientifiche internazionali degli allievi migliori. Nel 2011 oltre 1600 giovani hanno partecipato a questi concorsi.

7. Livello internazionale

351. Sulla base degli studi PISA, che vedono gli allievi svizzeri rientrare nella media quanto a competenza nella lettura, le regioni e i Cantoni si adoperano per promuovere questa competenza nei bambini attraverso il sostegno pedagogico, la politica di integrazione, il prolungamento della scuola materna e ulteriori misure.
352. Dal 2011 la Svizzera partecipa ai programmi europei «Apprendimento permanente» (abbreviato LLP, ovvero Lifelong Learning Programme) e «Gioventù in azione» (GiA), i quali offrono soluzioni di mobilità transfrontaliera, gemellaggi o cooperazioni di progetto a tutti i livelli formativi (scuola, formazione professionale, scuola universitaria, corsi di perfezionamento e formazione extra-scolastica). In passato la Svizzera poteva partecipare alle attività del programma solo nel quadro di singoli progetti. L'attuale partecipazione consente invece, da un lato, il coinvolgimento di attori svizzeri nel dialogo strategico a livello europeo; ora infatti anche le istituzioni svizzere possono proporre progetti e coordinarli. Dall'altro, superata la fase introduttiva, si persegue a livello operativo il costante aumento del numero dei partecipanti e una partecipazione equilibrata in

tutte le attività. I partecipanti svizzeri possono aderire a tutte le iniziative svolte nel quadro di questi programmi godendo degli stessi diritti dei cittadini UE. La Confederazione si adopera ora per partecipare alla fase successiva dei programmi LLP e GiA, ovvero al programma «Erasmus for All» che copre il periodo dal 2014 al 2020.

353. Nel settore dell'educazione la DSC incentra il suo impegno in Africa Occidentale³⁷⁰, Asia³⁷¹ ed Europa dell'Est³⁷² e a tale riguardo collabora strettamente con l'UNICEF e l'UNESCO. Il suo obiettivo nel settore dell'educazione consiste nel permettere a tutti di accedere a un'istruzione di base di qualità. La DSC intende migliorare l'accesso all'educazione in particolare alle fasce della popolazione escluse dall'offerta formativa³⁷³ e sostiene anche la formazione degli insegnanti nell'ambito di singoli progetti.
354. La Svizzera patrocina inoltre l'«International Programme on the Elimination of Child Labour» dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che promuove l'accesso dei bambini all'offerta formativa e, di conseguenza, lo sviluppo delle loro facoltà mentali.

B. Obiettivi e qualità dell'educazione (art. 29 CRC)

355. *Al punto 49 delle Osservazioni conclusive il Comitato chiede che vengano messe a disposizione informazioni sulle ripercussioni degli obiettivi didattici sui piani di studio delle scuole.*
356. Resta ancora da decidere se fare o meno esplicito riferimento ai diritti dell'uomo e del fanciullo in tutti i piani di studio svizzeri per la scuola dell'obbligo. Molti Cantoni, tuttavia, hanno inserito nei loro piani di studio riferimenti ai diritti del fanciullo, per esempio in relazione con questioni storiche, etiche, religiose e interculturali, o in relazione con l'educazione civica. Indipendentemente dall'esplicito riferimento ai diritti dell'uomo e del fanciullo, uno degli obiettivi principali dei piani di studio svizzeri è insegnare agli allievi svizzeri le regole di convivenza con il prossimo, il rispetto reciproco, la tolleranza e i propri diritti. Ampio spazio è dato inoltre al tema delle forme di pregiudizio e di discriminazione di natura sociale, religiosa e sessuale. Si promuove anche lo sviluppo di un sistema di valori caratterizzato dalla responsabilità nei confronti dell'eredità culturale e dell'ambiente naturale.
357. Nel Cantone di Soletta, per esempio, la formazione sui diritti dell'uomo si ripercuote in vario modo sugli obiettivi degli studi. Le lezioni tematiche insegnate dal settimo al nono anno di scuola trattano infatti anche i seguenti argomenti: i diritti dell'uomo ieri e oggi, l'emancipazione della donna, l'epoca dell'illuminismo e la Rivoluzione francese. Nel piano di studi della scuola dell'obbligo figurano inoltre la conoscenza dei diritti e dei doveri e dunque delle competenze del cittadino. Nelle scuole di formazione generale del grado secondario II il programma quadro d'insegnamento prevede che i diritti dell'uomo

³⁷⁰ Mali, Nigeria, Burkina Faso, Ciad, Benin.

³⁷¹ Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Bhutan.

³⁷² Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro.

³⁷³ P. es. alla popolazione delle regioni rurali, alle minoranze etniche e linguistiche nonché a ragazze e donne.

vengano trattati durante le lezioni di storia e di educazione civica. Per le scuole professionali il programma quadro d'insegnamento prevede che i diritti umani figurino fra gli obiettivi dell'insegnamento della storia, della politica e dell'etica.

358. Il Cantone Ticino ha sancito esplicitamente nella legge della scuola, che «la scuola, in collaborazione con la famiglia e altri istituti educativi promuove lo sviluppo di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società».
359. In occasione della giornata mondiale dei diritti del fanciullo, che ricorre ogni anno il 20 novembre, la scuola primaria del Cantone di Ginevra tematizza la Convenzione sui diritti del fanciullo. Durante tutto il mese di novembre le classi del grado primario si occupano di un tema inerente alla Convenzione, per esempio, il divieto di discriminazione. Sono previste anche attività extrascolastiche come il concerto dei diritti del fanciullo. Tutti gli allievi del grado secondario I del Cantone ricevono inoltre un opuscolo sui diritti del cittadino, che tratta i diritti dell'uomo da diverse prospettive e contiene alcuni estratti della Convenzione.
360. Un ultimo esempio è quello del Cantone di Zugo che fa esplicita menzione dei diritti del fanciullo nel piano di studi obbligatorio delle materie etica e religione per il grado primario e nel piano di studi delle materie storia e politica per il grado secondario I. In quest'ultimo sono affrontati, da diversi punti di vista, anche i diritti dell'uomo, il lavoro minorile e altri temi.
361. I contenuti dell'educazione e gli obiettivi degli studi sono anche oggetto di costanti armonizzazioni del sistema educativo dell'intero Paese. Nei Cantoni francofoni e germanofoni si sta lavorando a un'armonizzazione dei piani di studio nelle diverse regioni linguistiche. Il «Plan d'Etudes Romand» (piano di studi romando) elaborato dai Cantoni francofoni contiene numerosi riferimenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo e ai diritti dell'uomo in generale. Nei principi di base per l'armonizzazione del piano di studi dei Cantoni germanofoni, il cosiddetto «Lehrplan 21» (piano di studi 21), l'educazione ai diritti dell'uomo in generale è menzionata nel quadro del tema interdisciplinare dell'educazione alla politica.
362. In questa sede occorre fare riferimento anche alla Fondazione Educazione e Sviluppo (FES), un'organizzazione privata sostenuta dalla DSC, dalla CDPE, dalle associazioni degli insegnanti e da organizzazioni non governative. Essa ha il compito di promuovere e consolidare l'apprendimento globale nelle scuole svizzere affidandosi a iniziative didattiche riguardanti le seguenti tematiche: i rapporti tra Nord e Sud, i diritti dell'uomo, la molteplicità culturale, lo sviluppo sostenibile e l'educazione alla pace. In questi ambiti offre servizi di informazione e consulenza, noleggio e vendita di materiale e corsi di formazione e perfezionamento, indirizzati in particolare agli insegnanti di ogni livello scolastico. Nel 2009, in occasione dell'Anno internazionale per l'apprendimento dei diritti umani, proclamato dall'ONU, la FES ha lanciato un concorso per la promozione di progetti scolastici nei licei e nelle scuole professionali di base, per promuovere in modo mirato l'apprendimento dei diritti dell'uomo. Tra il 2008 e il 2011 la Fondation Education et Développement (FED) (fondazione attiva nel settore dell'educazione e dello sviluppo nella Svizzera romanda) ha sviluppato strumenti didattici per la scuola

dell'obbligo sul tema dei diritti del fanciullo, che sono stati cofinanziati dall'UFAS attraverso il credito «Diritti del fanciullo».

363. Anche il Centro per l'educazione sui diritti umani dell'Alta scuola pedagogica della Svizzera centrale a Lucerna si adopera per consolidare l'educazione ai diritti dell'uomo nella formazione e nel perfezionamento degli insegnanti. Attraverso appositi corsi incentrati sull'educazione ai diritti umani rivolta ai bambini, il centro intende sostenere gli insegnanti e altre persone che lavorano a contatto con i bambini nel loro impegno per integrare l'educazione ai diritti dell'uomo nelle lezioni scolastiche e nelle attività con i bambini. Il centro illustra agli insegnanti gli spunti tematici interdisciplinari per affrontare il tema dell'educazione ai diritti umani e valuta/sviluppa il necessario materiale didattico per i diversi livelli scolastici. Il programma di educazione ai diritti dell'uomo «Students Meet Human Rights» (Studenti e diritti umani a confronto), lanciato nel 2004, vede ogni anno la partecipazione di circa 150 allievi di scuole medie e scuole professionali di base svizzere. Da gennaio 2012 l'ASP di Lucerna offre un modulo di perfezionamento (CAS) sull'educazione ai diritti umani rivolto agli insegnanti e a coloro che lavorano nelle organizzazioni statali o nelle istituzioni della società civile e intendono fungere, nei contesti più svariati, da promotori dell'educazione ai diritti umani.
364. Le misure di informazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità, destinate agli allievi, sono inoltre parte di un obiettivo educativo più ampio ovvero insegnare a bambini e giovani il rispetto per il prossimo.
365. Il «Programma quadro per l'insegnamento della cultura generale» del 2006, elaborato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), rappresenta la base per l'insegnamento della cultura generale nell'ambito di tutte le formazioni professionali di base. Definisce inoltre gli obiettivi degli studi obbligatori in termini di educazione ai diritti dell'uomo. Tali obiettivi vengono controllati e valutati nel corso della formazione come pure durante la fase teorica e in parte durante quella pratica del processo di qualificazione.
366. Nel settore della formazione continua, la creazione del label svizzero eduQua³⁷⁴ permette di fissare e verificare criteri minimi di qualità per gli istituti di perfezionamento. In molti Cantoni il certificato eduQua rappresenta un requisito per ottenere fondi pubblici.

C. Riposo, tempo libero, gioco e attività culturali e artistiche (art. 31 CRC)

367. Oltre ai settori riportati di seguito occorre menzionare l'attività giovanile extrascolastica. Il 30 settembre 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche³⁷⁵ (Legge sulle attività giovanili, LAG). Dall'emanazione della legge sulle attività giovanili (1989) tutt'oggi in vigore, il contesto in cui si svolgono le attività extrascolastiche per l'infanzia e la gioventù è

³⁷⁴Cfr. <www.eduqua.ch> (consultato l'11 febbraio 2010).

³⁷⁵RS 446.1.

radicalmente cambiato. Basti pensare all'evoluzione delle strutture sociali e familiari, agli effetti della migrazione, alle nuove tecnologie o alle mutate esigenze con cui si devono confrontare i bambini e i giovani nell'ambito della scuola, della formazione e dell'economia. Al contempo si sono evolute anche le attività extrascolastiche, le cui proposte sono state adeguate al mutato contesto sociale. La legge in vigore è ormai superata e non riesce a far fronte alle nuove sfide e ai cambiamenti.

Con la nuova legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) la Confederazione intensifica il proprio impegno a favore della promozione dei bambini e dei giovani e intende rafforzare in particolare l'effetto preventivo e integrativo delle misure di promozione sostenute. Saranno in particolare promosse forme aperte (accesso non limitato ai membri o condizionato da altri prerequisiti) e innovative di attività extrascolastiche. Al riguardo, la Confederazione prevede di vincolare maggiormente, rispetto al passato, gli aiuti finanziari a criteri di contenuto. La legge prevede inoltre aiuti finanziari di durata limitata a favore dei Cantoni, per supportarli nell'allestimento e perfezionamento di misure in materia di politica dell'infanzia e della gioventù. Saranno inoltre promossi in modo mirato i progetti cantonali o comunali che fungono da modello di portata nazionale. La Confederazione provvederà infine a perfezionare il coordinamento tra gli organi federali competenti ed estenderlo a tutti gli attori del settore. La nuova LPAG dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

368. A livello cantonale la Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù ha elaborato degli standard per la promozione dell'infanzia e della gioventù, di cui la direzione della CDPE ha preso atto a gennaio 2010 a titolo di raccomandazione (buone pratiche) per i Cantoni e i Comuni. L'obiettivo di questi standard è di consentire a tutti i bambini che vivono in Svizzera, e non solo a coloro che vivono nei Cantoni con un'attività consolidata di promozione dell'infanzia e della gioventù, di beneficiare di un'offerta conforme alle rispettive esigenze nell'ambito dell'educazione informale. Gli standard sono stati estrapolati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Costituzione federale, dalle varie leggi cantonali, dalle ordinanze, nonché dall'esperienza dei delegati. Disciplinano competenze e priorità a tutti e tre i livelli statali.

1. Media

369. L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)³⁷⁶ impone alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) di aumentare progressivamente sino a un terzo del tempo complessivo d'antenna la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell'ambito dei suoi programmi redazionali. La SSR è tenuta inoltre a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale e a trasmettere mensilmente in ogni lingua ufficiale almeno due film con descrizione audio per gli ipovedenti. Altre emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche sono tenute a proporre agli audilesi e agli ipovedenti almeno una volta alla settimana in orario di grande ascolto una trasmissione adattata alle loro esigenze.

³⁷⁶ RS 784.401.

2. Sport

370. Gioventu+Sport è il principale strumento federale per la promozione dello sport e offre corsi e attività per bambini e giovani in 75 diverse discipline sportive. Circa 550 000 giovani in età compresa tra 10 e 20 anni partecipano ogni anno alle oltre 50 000 iniziative. Ora anche i bambini da 5 a 10 anni possono beneficiare di un sostegno variegato, completo e idoneo alla loro età nell'ambito dello sport e dell'attività fisica.
371. Dal 2005, nel quadro del programma «Scuola in movimento»³⁷⁷ gli insegnanti ricevono sostegno per promuovere in modo semplice e duraturo l'attività fisica nelle scuole. Ogni anno circa 3000 insegnanti si impegnano nel quadro del progetto «Scuola in movimento» e fanno attività fisica quotidiana con i loro 60 000 allievi.
372. Nel 2010 la Confederazione ha investito circa 70 milioni di franchi nello sport giovanile. Ad essi si aggiunge il contributo dei Cantoni e dei Comuni che hanno investito circa 900 milioni di franchi nello sport. Gran parte di questo importo è stato destinato allo sport praticato da bambini e giovani.

³⁷⁷ Cfr. <<http://www.scuolainmovimento.ch>> (consultato il 24 febbraio 2012).

VIII. Misure di protezione speciali

A. Fanciulli che versano in situazioni di bisogno (artt. 22, 38 e 39 CRC)

373. *Al punto 51 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di semplificare e velocizzare la procedura d'asilo, tenendo in particolare considerazione i bisogni dei richiedenti l'asilo minorenni e dei fanciulli con lo statuto di rifugiati, soprattutto se non accompagnati. Suggerisce, inoltre, di rivedere il sistema del ricongiungimento familiare.*
374. Dal 1° luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale sostituisce la Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo e garantisce un'autorità giudiziaria di ricorso pienamente indipendente.

1. Fanciulli rifugiati (art. 22 CRC)

1.1. Dati statistici³⁷⁸

375. Nel periodo tra il 2005 e il 2010 il numero di minori interessati ogni anno da procedure d'asilo ovvero di ricongiungimento familiare si attestava tra 3102 (nel 2007) e 4148 (nel 2010). In media si è trattato di 3651 minori l'anno, ossia il 27 per cento di tutti i richiedenti l'asilo. I minori di sesso maschile rappresentavano il 56 per cento di tutti i richiedenti l'asilo minorenni. Tra il 2005 e il 2010, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) costituivano in media il 10 per cento del totale dei minori richiedenti l'asilo e per il 90 per cento avevano un'età compresa tra i 15 e i 18 anni. Nello stesso periodo, i principali Paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati erano la Somalia, la Guinea, l'Afghanistan, la Nigeria e la Costa d'Avorio.
376. Tra il 2005 e il 2010, le decisioni positive (concessioni dell'asilo e riconoscimenti dello statuto di rifugiati) a favore di bambini e giovani sono state il 43 per cento del totale delle decisioni positive emesse dall'Ufficio federale della migrazione. In termini assoluti, su un totale di 13 163 decisioni d'asilo positive, 5643 sono state emesse a favore di minori. Nello stesso arco di tempo, 5800 richiedenti l'asilo minorenni hanno ottenuto l'ammissione provvisoria. Complessivamente, le decisioni positive e le ammissioni provvisorie hanno costituito il 52 per cento del totale delle sentenze emesse nei casi riguardanti minori.

1.2. Quadro giuridico

377. Le vigenti norme sulla protezione dei minori si applicano sostanzialmente a tutti i minori, indipendentemente dal loro statuto di soggiorno.

³⁷⁸ Nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» è possibile consultare una panoramica sui minori con cittadinanza straniera, raggruppati in base al permesso di soggiorno, e una tabella comparativa dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati per gli anni dal 2008 al 2010 (figuri 32 e 33).

378. La legge sull'asilo³⁷⁹ introduce nuove disposizioni che permettono di emanare decisioni in merito ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati ed eseguire allontanamenti anche presso i centri di registrazione. Le competenti autorità cantonali sono pertanto tenute a nominare senza indugio una persona di fiducia anche per la procedura in aeroporto o presso il centro di registrazione.

1.3. Procedura d'asilo per i minori non accompagnati

379. Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) relative alla legge sull'asilo³⁸⁰, le quali includono la procedura per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). Agli RMNA viene affiancata una persona di fiducia già presso il centro di registrazione. Tale disposizione è oggi applicata da tutti i Cantoni e negli ultimi anni vi è stato un netto miglioramento della situazione. Gli auditori sono stati inoltre formati a gestire la particolare situazione degli RMNA. Le istruzioni sopra menzionate disciplinano anche il ruolo dei rappresentanti legali dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, la durata del mandato, nonché l'assunzione delle spese³⁸¹.
380. La persona di fiducia³⁸² accompagna e sostiene il minore nel corso dell'intera procedura d'asilo ed è al contempo responsabile della protezione di diritto civile del minore. Il tutore o curatore accompagna e sostiene il minore anche nell'ambito dell'eventuale assistenza psicologica e medica prestata da specialisti, così come dell'integrazione sociale attraverso la scolarizzazione, la formazione o altre misure. Infatti, dopo l'attribuzione al Cantone di norma viene designato un tutore o un curatore.
381. La sistemazione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati è stabilita in base all'età e al grado di maturità, secondo quanto indicato nelle istruzioni dell'UFM. Gli RMNA più giovani sono affidati a parenti, a famiglie affidatarie professionali o ad altre strutture cantonali, quali istituti per minori. I minori sopra una certa età vengono collocati nei centri di registrazione e di procedura³⁸³, tenendo in considerazione, ove possibile, la lingua e la cultura, nonché il sesso e gli eventuali compagni di viaggio dei minori. In tali centri, gli RMNA ricevono un'istruzione e sostenuti secondo i loro bisogni.
382. Negli ultimi anni la giurisprudenza svizzera ha riesaminato e precisato meglio vari aspetti della materia. Per esempio, riguardo alla rappresentanza dei richiedenti l'asilo mi-

³⁷⁹ Art.17 cpv. 3 LAsi e art. 7 OAsi.

³⁸⁰ Si veda

<http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_asyl/asylverfahren/11_asylverfahren.pdf>, consultato il 24 febbraio 2012.

³⁸¹ Si vedano le istruzioni concernenti la legge sull'asilo: III Settore dell'asilo, 1. La procedura d'asilo, 1.3 Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, cifra 1.3.4.

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_asyl/asylverfahren/11_asylverfahreni.pdf

³⁸² Dal momento dell'assegnazione a un Cantone, quest'ultimo è tenuto a designare un tutore o un curatore per il RMNA.

³⁸³ Alcuni Cantoni dispongono di centri specializzati per gli RMNA: cfr cifra 377.

norenni non accompagnati, è stato precisato che il rappresentante deve possedere determinate conoscenze giuridiche e deve assicurare un'adeguata difesa degli interessi del minore. È stato inoltre ribadito che ai fratelli e alle sorelle dei minori non spetta l'autorità parentale e che i minori sono pertanto da considerarsi non accompagnati. In riferimento alla questione della minore età dei richiedenti l'asilo, si è giunti alla conclusione che, di regola, questa debba essere verificata tenuta in debita considerazione già in fase iniziale, ossia presso il centro di accoglienza. In caso di dubbio, è necessario effettuare una valutazione globale e il minore dovrebbe poter almeno dimostrare in modo credibile di non essere ancora maggiorenne. È stato infine confermato che il principio dell'interesse superiore del fanciullo, previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), è un elemento rilevante per la verifica dell'ammissibilità dell'allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni.

383. Anche a livello cantonale sono stati presi alcuni provvedimenti. Nei Cantoni di Lucerna e Basilea, ad esempio, esistono varie offerte professionali per l'assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Dal 2000, nel Cantone di Zurigo, è presente il servizio specializzato Zentralstelle Mineurs Non Accompagnés, il cui personale professionale esercita di norma la curatela di rappresentanza per gli RMNA, ai sensi dell'articolo 392 numero 2 CC. Nel Cantone di Berna, durante la procedura d'asilo di prima istanza, tutti i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati beneficiano di una rappresentanza legale, che viene esercitata, su incarico del Cantone, dal servizio bernese di consulenza legale per persone in stato di bisogno. Per l'assistenza e la sistemazione degli RMNA di età compresa tra i 14 e i 17 anni, per un periodo di sei mesi, esiste un centro di collocamento specializzato. Nel dicembre 2011, 36 RMNA erano collocati in questo centro; 14 richiedenti l'asilo minorenni frequentavano scuole pubbliche. Gli RMNA con più di 16 anni ricevono inizialmente un'istruzione presso il centro e successivamente, ove possibile, sono inseriti in programmi specializzati per l'integrazione. Gli RMNA più giovani o con particolare bisogno di assistenza vengono sistemati nelle ordinarie strutture di collocamento e assistenza per bambini e giovani non affidati alla custodia parentale. Il Cantone di Berna incarica inoltre il servizio consulenza legale di assumere i mandati di tutela per gli RMNA, come previsto dal CC. Attualmente il Cantone esamina, alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo, le ulteriori possibilità di miglioramento della situazione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

1.4. Decisione di non entrata nel merito e di allontanamento

384. Le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato non hanno più diritto a prestazioni di aiuto sociale, ma possono richiedere il soccorso d'emergenza. I minori vengono esplicitamente informati di questo loro diritto. In caso di concessione di tale aiuto ai sensi dell'articolo 12 Cost., si prendono in considerazione gli specifici bisogni degli RMNA. Nel prestare il soccorso d'emergenza, i Cantoni devono verificare se questo soddisfa i requisiti stabiliti in particolare dall'articolo 3 paragrafo 2 CRC o se è necessaria ulteriore assistenza. Nell'ambito

dell'attuazione della direttiva europea sul rimpatrio a decorrere dal 1° gennaio 2011³⁸⁴, sono state aggiunte nella legge federale sugli stranieri (LStr) due nuove disposizioni riguardanti i minori non accompagnati. È stato di fatto introdotto l'obbligo per le competenti autorità cantonali di nominare senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato durante la procedura di allontanamento³⁸⁵. Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente deve inoltre accertarsi che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione³⁸⁶.

2. Fanciulli coinvolti in un conflitto armato (art. 38 CRC), comprese le indicazioni relative alle cure fisiche e psicologiche e alla reintegrazione sociale³⁸⁷

2.1. Attività svolte dalla Svizzera a favore dei bambini vittime di conflitti armati

385. Il 26 giugno 2002 la Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati³⁸⁸, entrato poi in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002. Il primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione del Protocollo facoltativo è stato presentato il 30 aprile 2004.

386. Ai sensi degli articoli 38 e 39 CRC e dell'articolo 4 del Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, la Divisione Sicurezza umana (DSU) del DFAE ha fornito il proprio sostegno a diverse organizzazioni. Tra queste si annoverano il Trust Fund for Children in Armed Conflict e l'Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children in Armed Conflict dell'ONU, il cui impegno è rivolto agli specifici bisogni dei bambini durante e dopo le guerre. Il forum internazionale Coalition to Stop the Use of Child Soldiers mira a creare un'efficace protezione a livello di diritto internazionale contro il reclutamento (forzato) dei bambini e, in seguito all'entrata in vigore del Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, rivolge la propria attenzione al reclutamento di bambini-soldato da parte di gruppi armati non statali. Anche tramite il sostegno fornito al programma IPEC dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), la Svizzera si impegna a livello internazionale contro l'impiego dei bambini nei conflitti armati. La DSU partecipa inoltre a un progetto dell'ONG Geneva Call, che si propone, tramite il lavoro sul campo e un «Deed of Commitment» (dichiarazione formale), di indurre i gruppi armati non statali a rinunciare all'impiego di bambini-soldato.

2.2. L'obbligo militare in Svizzera

³⁸⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva sul rimpatrio)

³⁸⁵ Art. 64 cpv. 4 LStr.

³⁸⁶ Art. 69 cpv. 4 LStr.

³⁸⁷ Si vedano, in particolare, anche le osservazioni sul Protocollo facoltativo nel capitolo IX.

³⁸⁸ RS 0.107.1; RU 2002 3579; FF 2001 5595.

387. Dal primo rapporto nazionale³⁸⁹ non sono intervenuti cambiamenti in merito all'obbligo militare. La revisione della legislazione militare, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, contiene unicamente adattamenti terminologici, miglioramenti in ordine alla sistematica e definizioni più chiare e, in particolare, non prevede alcuna modifica circa il limite di età per l'obbligo militare.

B. Fanciulli in conflitto con la legge (artt. 37, 39 e 40 CRC)

388. *Ai punti 57 e 58 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda alla Svizzera di elevare la maggiore età penale, di sistematizzare le disposizioni relative all'assegnazione di un patrocinatore in caso di carcerazione preventiva, di separare i bambini dagli adulti durante la carcerazione preventiva e l'esecuzione della pena, nonché di offrire programmi di formazione per i professionisti operanti nel settore. Il Comitato rinvia infine alle varie direttive³⁹⁰ in materia di procedura penale minorile ed esecuzione della pena.*

389. Il 20 giugno 2003 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn)³⁹¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La nuova legge include alcune disposizioni che danno attuazione alle Osservazioni conclusive del Comitato, come esposto qui di seguito nel sottocapitolo 2.

1. Prevenzione della criminalità giovanile

390. Al fine di sensibilizzare i minori su temi quali la violenza, il vandalismo, l'estorsione, la droga e l'alcol, numerosi Cantoni hanno avviato progetti di prevenzione e sensibilizzazione per bambini e giovani.

391. A sua volta, la Confederazione, in adempimento degli interventi parlamentari Leuthard (2003), Amherd (2006) e Galladé (2007)³⁹², ha presentato nel maggio 2009 un rapporto globale sulla prevenzione della violenza giovanile nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media³⁹³. Il rapporto analizza le cause e la portata del comportamento violento dei giovani, presenta una panoramica delle misure di prevenzione già esistenti in Svizzera e indica la linea d'azione da seguire per un'efficace prevenzione della violenza. Sulla base di tale rapporto, nel giugno 2010, la Confederazione ha dato il via a due programmi quinquennali a livello nazionale. Il primo mira a rendere più efficace la

³⁸⁹ Primo rapporto nazionale CRC, cifre 638-640.

³⁹⁰ Disposizioni quadro delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino); Principi guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyad); Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà; Direttive di Vienna per un'azione in materia di minori nel sistema di giustizia penale.

³⁹¹ RS 311.1.

³⁹² Postulati Leuthard 03.3298 Violenza giovanile; Amherd 06.3646 «Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione»; Galladé 07.3665 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento.

³⁹³ I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media, Rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009.

prevenzione della violenza, mentre il secondo è volto ad aiutare i bambini e i giovani a utilizzare i media digitali con la consapevolezza delle opportunità e dei rischi ad essi associati.

Il programma di prevenzione della violenza nella famiglia, nella scuola e nello spazio sociale, elaborato dalla Confederazione in collaborazione con Cantoni e Comuni, passa in sistematica rassegna le misure esistenti e identifica quelle più efficaci con lo scopo di sviluppare un codice di buone pratiche. Gli approcci di prevenzione innovativi saranno testati sperimentalmente in contesti pilota e le conoscenze acquisite dovranno essere trasmesse in modo pragmatico mediante apposite pubblicazioni e manifestazioni. Complessivamente, il programma intende gettare nell'arco di cinque anni le basi per lo sviluppo di una prassi preventiva duratura ed efficace in Svizzera e migliorerà l'interazione tra prevenzione, interventi e repressione³⁹⁴.

Con il secondo programma nell'ambito della protezione dei giovani dai rischi dei media si mira innanzitutto a far sì che i bambini e i giovani utilizzino i media in modo sicuro, responsabile e commisurato alla loro età. I genitori, gli insegnanti e le persone incaricate della custodia dei bambini vanno sostenuti nella loro funzione educativa e di accompagnamento attraverso informazioni e corsi di formazione mirati. A tale fine la Confederazione fa capo alle numerose offerte proposte da organizzazioni private e dal settore dei media e collabora, a livello cantonale e locale, con gli ambienti economici, le organizzazioni non governative e gli organi competenti. Al contempo, nell'ambito del programma si esamineranno le esigenze di regolamentazione, al fine di proteggere efficacemente i bambini e i giovani dai rischi dei media digitali³⁹⁵.

392. Anche a livello cantonale sono state adottate numerose misure preventive. Ad esempio, dal 2001 nel Cantone di Lucerna è attivo un gruppo di lavoro sulla violenza giovanile, cui partecipano vari servizi e uffici del Cantone, tra i quali la Procura dei minori, la Procura pubblica, la divisione che si occupa di bambini/giovani/famiglia della città di Lucerna, la polizia criminale e l'ufficio preposto ai servizi educativi.
393. In generale, i Cantoni hanno adottato varie misure preventive allo scopo di combattere la criminalità giovanile. Il Cantone di Friburgo dispone dal 2005 di una brigata minorile, che possiede una specifica formazione e si occupa principalmente della criminalità giovanile e della prevenzione. Anche il Cantone di Soletta ha istituito la polizia minorile, con un ruolo sia preventivo che repressivo. In tal modo, non solo si individua e si ostacola la violenza minorile, ma si previene anche la violenza di giovani e adulti nei confronti dei giovani stessi. Per questo motivo, il servizio che si occupa di violenza domestica fornisce alla polizia minorile informazioni sulle famiglie nelle quali si verificano ripetuti episodi di violenza domestica. Un altro esempio è il Cantone di Turgovia, che promuove numerose iniziative per la prevenzione della violenza; la Procura dei minori del Cantone collabora inoltre regolarmente con 15–20 istituzioni e programmi.

³⁹⁴ Programma nazionale di prevenzione «I giovani e la violenza», decisione del Consiglio federale dell'11 giugno 2010, si veda anche <www.jugendundgewalt.ch> (consultato il 27 marzo 2012).

³⁹⁵ Programma nazionale «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali», decisione del Consiglio federale dell'11 giugno 2010, si veda anche il sito internet: <www.giovanimedia.ch> (consultato il 27 marzo 2012).

2 Giustizia penale minorile (art. 40 CRC)

2.1. Diritto penale minorile

394. La nuova Procedura penale minorile svizzera (PPMin)³⁹⁶ prevede la separazione dei minori dagli adulti nel corso della carcerazione preventiva³⁹⁷, in modo da rendere possibile il ritiro della riserva sull'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), concernente la separazione tra minori e adulti nella carcerazione preventiva. La separazione tra minori e adulti durante l'esecuzione della pena è disposta dalla nuova legge federale³⁹⁸ sul diritto penale minorile (DPMIn)³⁹⁹. Per permettere la realizzazione delle strutture necessarie è stato tuttavia concesso ai Cantoni un periodo transitorio di dieci anni⁴⁰⁰.
395. Già prima dell'emanazione della nuova legge sul diritto penale minorile, il Tribunale federale svizzero ha precisato⁴⁰¹ che i minori possono essere tradotti in un penitenziario o in un carcere solo provvisoriamente e per un breve periodo di tempo, allo scopo di far fronte a una situazione di emergenza. Non è permesso trattenere un minore in un penitenziario per periodi lunghi, settimane o mesi, in ragione del fatto che non si trova un istituto adeguato, anche se la persona interessata dà il proprio consenso.

2.2. Revisione del diritto penale minorile

396. Le novità fondamentali della nuova legge sul diritto penale minorile si possono così riassumere:
- il diritto penale minorile non è più disciplinato nel codice penale parallelamente alle norme valide per gli adulti, bensì in una legge specifica;
 - la maggiore età penale è stata elevata da sette a dieci anni⁴⁰²;
 - fondamentali per l'applicazione della legge sono la protezione e l'educazione del minore⁴⁰³;
 - il sistema delle pene è stato configurato in modo più ampio e flessibile (cfr. sotto).
397. In seguito a un reato commesso da minori, occorre verificare nel caso specifico se questi necessitano di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico⁴⁰⁴. Indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole, sono previste co-

³⁹⁶ RS 312.1.

³⁹⁷ Art. 28 cpv. 1 PPMIn. Prima dell'emanazione della PPMIn, la separazione dei minori dagli adulti durante l'esecuzione della pena era prevista dalla legge sul diritto penale minorile.

³⁹⁸ RS 311.1.

³⁹⁹ Art. 27 cpv. 2 DPMIn.

⁴⁰⁰ Art. 48 DPMIn.

⁴⁰¹ Decisione del Tribunale federale 6A.20/2006 del 12 maggio 2006.

⁴⁰² Cfr. Commento all'art. 1 CRC.

⁴⁰³ Art. 2 DPMIn.

⁴⁰⁴ Art. 10 DPMIn.

me misure protettive, a seconda dei bisogni dello stesso, la sorveglianza⁴⁰⁵, il sostegno esterno⁴⁰⁶, il trattamento ambulatoriale⁴⁰⁷ e il collocamento⁴⁰⁸.

398. Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica⁴⁰⁹. A seconda del reato, il minore può essere punito con un'ammonizione⁴¹⁰, con l'obbligo di fornire una prestazione personale⁴¹¹, con una multa⁴¹² o con la privazione della libertà⁴¹³. Quest'ultimo provvedimento è possibile solo in caso di crimini o delitti e solo per minori che abbiano compiuto il 15° anno di età.
399. Si prescinde dall'avviare un procedimento penale o si procede alla sua sospensione, se si svolge un procedimento di mediazione⁴¹⁴ e, grazie ad esso, si giunge a un accordo tra la parte lesa e il minore. Le autorità competenti possono inoltre, a determinate condizioni⁴¹⁵, prescinde dall'avviare un procedimento o dal comminare una pena.

2.3. Statistiche sui reati e sulle sanzioni⁴¹⁶

400. In Svizzera nel 2009 vivevano 685 500 minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Nello stesso anno sono state emesse sentenze contro 15 100 minori. Il numero di sentenze penali contro i minori è aumentato da 15 064 nel 2009 a 15 646 nel 2010 (+3,8%). Il 77,3 per cento di tali sentenze è stato pronunciato contro giovani d'età superiore ai 15 anni; il 77,7 per cento contro minori di sesso maschile e il 22,3 per cento contro minori di sesso femminile. Dopo una lieve diminuzione delle sentenze penali contro minori per reati violenti da 2456 nel 2008 a 2367 nel 2009, il numero è tornato a crescere nel 2010, per un totale di 2619 reati. La distribuzione delle sanzioni comminate ai giovani è stabile; per lo più si infliggono prestazioni personali o ammonizioni.
401. Secondo la Statistica criminale di polizia (SCP), che rileva il numero dei reati denunciati, il numero dei minori imputati nel 2011 è diminuito del 21 per cento rispetto al 2010 (del 29% dal 2009)⁴¹⁷. I minori vengono registrati dalla polizia soprattutto per reati minori, come taccheggi, danneggiamenti, furti generici o vie di fatto.
402. Per quanto riguarda la nazionalità dei giovani criminali, nel 2010 il 68,9 per cento degli imputati aveva la cittadinanza svizzera, il 22 per cento aveva cittadinanza straniera e re-

⁴⁰⁵ Art. 12 DPMIn.

⁴⁰⁶ Art. 13 DPMIn.

⁴⁰⁷ Art. 14 DPMIn.

⁴⁰⁸ Art. 15 seg. DPMIn.

⁴⁰⁹ Art. 11 DPMIn.

⁴¹⁰ Art. 22 DPMIn.

⁴¹¹ Art. 23 DPMIn.

⁴¹² Art. 24 DPMIn.

⁴¹³ Art. 25 segg. DPMIn.

⁴¹⁴ Art. 5 cpv. 1 lett. b e art. 17 PPMIn.

⁴¹⁵ Art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 PPMIn; art. 21 DPMIn.

⁴¹⁶ Si vedano anche le statistiche nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 36 segg.).

⁴¹⁷ Si veda il grafico nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 34 e 35).

sidenza in Svizzera, il 4,3 per cento era costituito da richiedenti l'asilo, il 3 per cento da stranieri senza residenza e per l'1,1 per cento dei casi non vi sono indicazioni.

La maggior parte dei delitti commessi nel 2010 (67,7%) riguardava il Codice penale; il 29,3 per cento la legge sugli stupefacenti; il 13,9 per cento la legge sulla circolazione stradale e il 2 per cento la legge federale sugli stranieri (LStr)⁴¹⁸.

403. Sempre nel 2010, il 95,3 per cento delle sentenze comminava una pena, nel 5,7 per cento dei casi si ordinava una misura protettiva e il 4,3 per cento dei minori imputati beneficiava di un'esenzione dalla pena.

2.4. Procedura penale minorile

404. Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la legge federale di diritto processuale penale minorile⁴¹⁹ (PPMin), contestualmente al diritto di procedura penale. Fondamentale per il diritto penale minorile svizzero è il principio della rilevanza dell'autore del crimine (*Täterstrafrecht*), anziché del crimine stesso (*Tatstrafrecht*); l'obiettivo primario non è dunque la punizione, bensì il miglioramento e l'educazione.

3. Minori detenuti, compresi i minori sottoposti a qualunque forma di detenzione, imprisonment o collocamento in istituti sorvegliati (art. 37 lett. b, c e d CRC)⁴²⁰

3.1 Procedura penale minorile

405. La nuova legge federale di diritto processuale penale minorile prevede che, nel corso della procedura d'inchiesta e di giudizio, il minore o il rappresentante legale abbiano in ogni momento il diritto di designare un difensore⁴²¹.
406. Negli istituti e nei penitenziari lavora per lo più personale che esercita un'attività pedagogica. Almeno tre quarti di tale personale deve disporre di una formazione riconosciuta (p. es. pedagogia o assistenza sociale) affinché l'istituto di educazione sia riconosciuto sussidiabile dall'Ufficio federale di giustizia (UFG)⁴²².

⁴¹⁸ RS 142.20.

⁴¹⁹ RS 312.1.

⁴²⁰ Per dati statistici in merito all'arresto di polizia e alla carcerazione preventiva, si veda l'esempio riferito a due Cantoni nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 48 e 49).

⁴²¹ Art. 23 PPMIn. L'articolo 25 PPMIn stabilisce le condizioni per la designazione di un difensore d'ufficio.

⁴²² Art. 1 cpv. 2 lett. f in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM), RS 341.1.

3.2 Misure coercitive di diritto degli stranieri adottate nei confronti di minori⁴²³

3.2.1 Quadro giuridico

407. La legge federale sugli stranieri (LStr)⁴²⁴ prevede le seguenti misure coercitive:

- fermo (art. 73 LStr);
- assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio (art. 74 LStr);
- carcerazione preliminare (art. 75 LStr);
- carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr);
- carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStr);
- carcerazione cautelativa (art. 78 LStr).

Nel diritto in materia di stranieri la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa sono riassunte nel concetto di detenzione amministrativa. Mentre la carcerazione preliminare è impiegata allo scopo di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento, quella in vista di rinvio coatto è finalizzata a garantire l'esecuzione di una decisione di allontanamento o di espulsione già emanata almeno in prima istanza ma non necessariamente passata in giudicato. La carcerazione cautelativa è invece finalizzata a indurre un cambiamento di atteggiamento da parte delle persone tenute a lasciare la Svizzera nei casi in cui, allo scadere del termine di partenza, l'esecuzione della decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato non appaia (più) possibile senza la cooperazione degli interessati, a prescindere dal prodigarsi delle autorità in tal senso⁴²⁵.

408. Conformemente all'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU, la detenzione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri è ammessa nei confronti di uno straniero che si trova già sul territorio di uno Stato, soltanto se, contro la persona in questione, è in corso un «procedimento d'espulsione» («procedura di allontanamento o di espulsione» secondo la terminologia svizzera). Nella prassi, ciò presuppone che la carcerazione sia finalizzata a un allontanamento possibile e ammissibile della persona straniera; se queste due condizioni non sono soddisfatte, la detenzione non può essere ordinata in quanto non è possibile raggiungere l'obiettivo perseguito con la detenzione stessa.

409. Il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio⁴²⁶, che rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ha reso necessario apportare delle modifiche alla legge sugli

⁴²³ Nel rapporto del 7 novembre 2006 Protezione dei fanciulli e misure coercitive nel diritto degli stranieri (FF 2007 2311), la Commissione di gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha analizzato approfonditamente la situazione dei minorenni nell'ambito della carcerazione in vista di rinvio coatto e ha rivolto al Consiglio federale cinque raccomandazioni, sulle quali il Consiglio federale si è espresso il 16 marzo 2007 (FF 2007 2329). La prima di queste raccomandazioni suggerisce di integrare nel presente rapporto periodico della Svizzera i risultati esposti nel rapporto della CdG-N.

⁴²⁴ RS 142.20.

⁴²⁵ Cfr. DTF 135 II 105.

⁴²⁶ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Direttiva 2008/115/CE).

stranieri (LStr) e alla legge sull'asilo (LAsi)⁴²⁷; tali modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, hanno riguardato anche le misure coercitive: il limite massimo per la durata della detenzione amministrativa è stato ridotto da 24 a 18 mesi. Per i minori tra i 15 e i 18 anni d'età, la durata massima della carcerazione è invece di 12 mesi. Se si tratta di una prima carcerazione, la detenzione amministrativa può essere ordinata per un massimo di sei mesi⁴²⁸, anche se, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata della carcerazione può essere prorogata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi⁴²⁹. Il 1° gennaio 2011 sono inoltre entrate in vigore tre nuove fattispecie di carcerazione volte a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel quadro della procedura Dublino⁴³⁰.

Conformemente alle disposizioni della direttiva sul rimpatrio, la carcerazione può essere ordinata soltanto se, nel caso concreto, non è possibile applicare con efficacia nessun'altra misura meno coercitiva che si riveli sufficiente. Nella direttiva sul rimpatrio sono contenute anche alcune prescrizioni concernenti l'incarcerazione di persone vulnerabili, di minori e di famiglie. In particolare, la direttiva esige una sistemazione separata per le famiglie, in modo da tutelarne adeguatamente la sfera privata. Ai minori deve inoltre essere concessa l'opportunità di svolgere attività di svago durante il periodo di detenzione amministrativa. Per lo più queste disposizioni sono già osservate dai Cantoni nell'ambito della detenzione di queste categorie di persone e figurano in parte nei pertinenti atti normativi cantonali. Inoltre, esse coincidono ampiamente con la giurisprudenza del Tribunale federale per quanto attiene alla detenzione amministrativa nel settore degli stranieri. Per quanto concerne l'incarcerazione di minori, va precisato che la legge sugli stranieri, contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, prevede a tal fine un'età minima di 15 anni. Quanto all'organizzazione della carcerazione, la legge sugli stranieri contiene solo poche prescrizioni quadro fondamentali⁴³¹, in quanto la competenza per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa spetta ai Cantoni.

3.2.2 Detenzione di minori

410. Nella pratica, la stragrande maggioranza dei minorenni non accompagnati è costituita da giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni o da persone ormai prossime alla maggiore età (il 90% circa). Un'indagine condotta dalla Commissione di gestione del Consiglio nazionale (CdG-N)⁴³² ha rilevato che, tra il 2002 e il 2004, la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto ha interessato complessivamente 355 minorenni. Secondo stime dell'UFM, questa cifra corrispondeva all'epoca a meno del 5 per cento dell'intera popolazione carceraria⁴³³. Tra il mese di gennaio 2008 e il mese di dicembre 2011 è stata or-

⁴²⁷ RS 142.31.

⁴²⁸ Art. 79 cpv. 1 LStr.

⁴²⁹ Art. 79 cpv. 2 LStr.

⁴³⁰ Cfr. art. 75 cpv. 1^{bis} LStr (carcerazione preliminare Dublino); art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6 LStr (carcerazione in vista di rinvio coatto Dublino).

⁴³¹ Art. 81 LStr.

⁴³² Si veda l'allegato al rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) Protezione dei fanciulli e misure coercitive nel diritto degli stranieri, del 7 novembre 2006 (FF 2007 2311).

⁴³³ Si veda il parere del Consiglio federale del 16 marzo 2007, FF 2007 2329, pag. 2330.

dinata una carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa, per 367 minorenni (pari al 2,8% di tutti gli ordini di carcerazione). Ne consegue, pertanto, che la percentuale dei minori è in calo⁴³⁴.

411. Tra il mese di gennaio 2008 e il mese di dicembre 2011 la durata media della detenzione è stata di 29 giorni per persona – di 43 giorni se si prendono in considerazione solo i minorenni. Va tuttavia fatto notare che, sui 367 detenuti minorenni, ben 204 non sono stati trattenuti più di quattro giorni, mentre in 26 casi la durata della detenzione si è protratta per oltre sei mesi. Per analisi statistiche dettagliate sulla durata delle carcerazioni così come per altri dati statistici riguardanti le misure coercitive di diritto degli stranieri adottate nei confronti di minori si rimanda all'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche».

Il fatto che la durata media della detenzione dei minori sia più lunga rispetto a quella degli adulti potrebbe essere principalmente riconducibile all'onere amministrativo supplementare legato all'organizzazione dei rimpatri. Prima di rimpatriare uno straniero minorenne, occorre infatti accertarsi che nello Stato di rimpatrio questi possa essere affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione⁴³⁵. Considerato inoltre che il numero complessivo di casi è relativamente limitato, statisticamente i casi di minorenni con un periodo di carcerazione superiore alla media acquistano maggiore peso.

3.2.3 Prassi d'esecuzione

412. In Svizzera l'esecuzione del diritto in materia di asilo e di stranieri rientra sostanzialmente nella sfera di competenza dei Cantoni. Spetta a questi ultimi, infatti, conformemente all'articolo 46 LAsi e all'articolo 69 LStr, la responsabilità per l'esecuzione degli allontanamenti. Per quanto concerne le misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri, si tratta – senza eccezione alcuna – di disposizioni con carattere discrezionale, di cui dunque è il Cantone a dover stabilire di caso in caso l'idoneità. Ciò nondimeno il Consiglio federale ha più volte ribadito che una prassi d'esecuzione non uniforme dei Cantoni può avere risvolti negativi, essendo all'origine di manifeste disparità di trattamento nei confronti di persone che si trovano in situazioni analoghe. La Confederazione preme pertanto affinché si proceda a un'armonizzazione dell'applicazione delle misure coercitive.

Le seguenti istituzioni contribuiscono ad armonizzare le prassi d'esecuzione adottate dai Cantoni:

- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM);
- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- coordinatori cantonali in materia d'esecuzione;
- Commissione paritetica Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento.

⁴³⁴ Si vedano i grafici nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figg. 50-54).

⁴³⁵ Art. 69 cpv. 4 LStr.

Questi organi assicurano una collaborazione tra le autorità che incentiva l'armonizzazione e un'applicazione delle misure coercitive all'insegna dell'uguaglianza giuridica. Oltre a ciò va menzionata anche l'organizzazione di convegni per specialisti (p. es. l'assemblea dei coordinatori in materia d'esecuzione che ha luogo una volta all'anno) o corsi di formazione (p.es. in merito alla procedura Dublino).

413. Un altro strumento di armonizzazione della prassi d'esecuzione è rappresentato dal rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive, di cui all'articolo 15a dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)⁴³⁶. Esaminando tali dati è possibile far emergere le differenze nelle prassi seguite dai singoli Cantoni, in quanto queste ultime possono essere analizzate servendosi di una base di dati affidabile. Per quanto riguarda i dati che devono essere rilevati dalle autorità cantonali in tale contesto, il Consiglio federale intende integrare le informazioni sui minorenni con dati relativi alla rappresentanza legale e/o all'adozione di misure tutorie. Attualmente è in corso la procedura di consultazione relativa alla prevista modifica dell'ordinanza.

3.2.4 Condizioni di carcerazione

414. Il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio, che rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ha reso necessario apportare delle modifiche alla legge sugli stranieri (LStr) e alla legge sull'asilo (LAsi), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011. Tra le novità introdotte, l'articolo 81 capoverso 3 LStr sancisce l'obbligo di tenere conto delle esigenze dei minori nell'organizzare la carcerazione. Quanto all'organizzazione concreta della carcerazione, la legge sugli stranieri contiene tuttavia solo poche prescrizioni quadro fondamentali, in quanto la responsabilità per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa spetta ai Cantoni. La Confederazione partecipa alle spese d'esercizio sostenute dai Cantoni per l'esecuzione della detenzione amministrativa con una somma forfettaria giornaliera⁴³⁷.

Gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio contengono diverse prescrizioni concernenti l'incarcerazione di persone vulnerabili, minori e famiglie⁴³⁸, in virtù delle quali deve essere tra l'altro concessa ai minorenni l'opportunità di svolgere attività di svago durante il periodo di detenzione amministrativa. I Cantoni tengono conto di tali disposizioni quando viene ordinata la carcerazione di queste categorie di persone; in parte, esse figurano nei pertinenti atti normativi cantonali. Per quanto concerne l'incarcerazione di minori, va precisato che la legge sugli stranieri, contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, prevede a tal fine un limite d'età minimo di 15 anni.

3.2.5 Rappresentanza legale e misure tutorie

⁴³⁶ RS 142.281.

⁴³⁷ Art. 82 LStr.

⁴³⁸ Si veda il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (09.087, FF 2009 7737).

415. Per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, già a partire dal soggiorno nel centro di registrazione e di procedura viene nominata una persona di fiducia incaricata di assistere il minore durante tutta la procedura⁴³⁹. Le autorità competenti nominano senza indugio per gli stranieri minorenni non accompagnati una persona di fiducia che ne difenda gli interessi durante la procedura d'allontanamento⁴⁴⁰. Come già menzionato, prima di procedere al rinvio coatto di un minore, l'autorità deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio questi potrà essere affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione⁴⁴¹. I mezzi di ricorso della Confederazione e dei Cantoni garantiscono il rispetto delle pertinenti disposizioni. Occorre richiamare in questa sede anche la summenzionata prevista estensione dell'articolo 15a OEAE, che dovrà consentire all'UFM di stabilire in che modo i Cantoni tengono conto del particolare interesse alla protezione giuridica degli stranieri minorenni.

4. Condanna dei criminali minorenni, in particolare divieto della pena capitale e dell'imprigionamento a vita (art. 37 lett. a CRC).

416. La nuova legge sul diritto penale minorile prevede la detenzione fino a un anno per i minori di età superiore ai 15 anni⁴⁴². I minori di più di 16 anni che abbiano commesso reati molto gravi possono essere condannati alla detenzione fino a un massimo di quattro anni⁴⁴³.

5. Riserve

417. Anche se la separazione tra minori e adulti durante la detenzione preventiva⁴⁴⁴ ha acquisito efficacia con l'entrata in vigore del nuovo diritto penale minorile, ai Cantoni è stato concesso un termine di dieci anni⁴⁴⁵ dall'entrata in vigore della nuova legge per realizzare le strutture rese necessarie dalla conseguente attuazione della separazione per l'esecuzione delle pene detentive. Per questo motivo, non si è ancora potuta ritirare la riserva sull'articolo 37 lettera c CRC.

418. Secondo quanto previsto nella procedura penale minorile, l'imputato minore e il suo rappresentante legale hanno il diritto di designare in qualsiasi momento un difensore. Nel caso in cui il minore o il suo rappresentante legale non nominino personalmente un avvocato, se sussistono determinati presupposti (entità della probabile pena, durata della

⁴³⁹ Art. 17 cpv. 3 LAsi. Cfr. anche il sottocapitolo del presente rapporto «Procedura d'asilo per i minori non accompagnati».

⁴⁴⁰ Art. 64 cpv. 4 LStr.

⁴⁴¹ Art. 69 cpv. 4 LStr.

⁴⁴² Art. 25 DPMIn.

⁴⁴³ Per reato grave si intende la perpetrazione di un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni ovvero di un atto che rientra nelle fattispecie delle lesioni gravi, della rapina o del sequestro di persona e nel commettere il quale il minore ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi; cfr. art. 25 DPMIn.

⁴⁴⁴ Art. 6 cpv. 2 DPMIn, abrogato dall'allegato n. 1 PPMIn (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

⁴⁴⁵ Art. 48 DPMIn.

carcerazione preventiva), è l'autorità competente che provvede a nominare un difensore d'ufficio per il minore. Le spese per la difesa necessaria o per la difesa d'ufficio possono essere addebitate al minore o ai suoi genitori nel caso in cui dispongano di mezzi sufficienti a tal fine. Al riguardo, il Comitato per i diritti del fanciullo ha interpretato l'articolo 40 paragrafo 2 lettera *b* (ii) della Convenzione come un obbligo a garantire al fanciullo, in qualsiasi procedimento, un'assistenza legale o un'altra assistenza appropriata, senza che ciò comporti alcuna spesa a suo carico⁴⁴⁶. Tale principio non corrisponde tuttavia alle norme della legge federale di diritto processuale penale minorile, il che non consente alla Svizzera di ritirare la riserva espressa in materia.

6. Progetti all'estero

419. Negli ultimi anni la DSC ha modificato gli obiettivi principali dei progetti nell'ambito della procedura penale minorile. Ora, la Direzione si concentra soprattutto sugli strati sociali svantaggiati e discriminati e dedica maggiore attenzione ai diritti dell'uomo, ai sistemi giuridici e al contesto politico globale.
420. Un progetto in questo ambito si svolge, ad esempio, nella provincia nord-occidentale del Pakistan, dove la DSC è impegnata a favore della riforma della procedura penale, con particolare riguardo alla situazione delle donne e dei bambini. Altri progetti, in corso in Libano e in Giordania, sono finalizzati alla revisione delle leggi nazionali alla luce della CRC, al miglioramento delle condizioni di carcerazione per i minori, alla realizzazione di programmi di reintegrazione e di corsi di formazione e perfezionamento per il personale specializzato. Anche in Sudafrica sono state introdotte alternative alla carcerazione, sono stati realizzati corsi di formazione ed è stata messa in atto una procedura penale minorile conforme alla CRC.

C. Sfruttamento dei minori, compresi il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale (artt. 32–36 CRC)

1. Sfruttamento economico, in particolare il lavoro minorile (art. 32 CRC)

1.1. Principali fondamenti giuridici

421. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore l'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro⁴⁴⁷, che disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo psicofisico dei giovani lavoratori.

1.2. Lotta contro il lavoro minorile all'estero

⁴⁴⁶ Si veda Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10, Children's rights in juvenile justice, 25 aprile 2007, pag.15.

⁴⁴⁷ RS 822.115.

422. La Svizzera è impegnata a favore del rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) nella lotta contro il lavoro minorile all'estero. Attraverso la DSC, la Svizzera partecipa dal 1998 al finanziamento del programma IPEC⁴⁴⁸ e sostiene inoltre le attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del lavoro minorile. La Svizzera è inoltre attiva in diversi Paesi nella lotta contro il lavoro minorile e prende parte a progetti a favore dei bambini di strada, per esempio in Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Madagascar e Brasile. Anche con un miglioramento qualitativo delle condizioni nei luoghi di lavoro dei genitori si contribuisce indirettamente al benessere dei minori.
423. Nel Cantone di Ginevra sono stati altresì adottati provvedimenti riguardanti le madri mendicanti con bambini o i mendicanti minorenni. Questi ultimi, insieme ai genitori o da soli, vengono affidati al Servizio di protezione dei minori, che esamina la situazione e interviene con le misure necessarie per la tutela dei minori stessi. L'obiettivo è impedire che i minori siano coinvolti, attivamente o passivamente, nell'accattonaggio.

2. Consumo di sostanze stupefacenti

424. L'approccio preventivo basato sull'individuazione e l'intervento precoci, sviluppato nell'ambito del programma di ricerca «supra-f» sulla prevenzione del consumo di canapa e della dipendenza, è sancito dal Terzo pacchetto di misure della Confederazione volte a ridurre i problemi legati alle droghe (MaPaDro III). L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), insieme a organi speciali, sostiene i Comuni e le scuole nello sviluppo di un sistema di gestione dell'individuazione e dell'intervento precoci che sia efficace e legato al contesto sociale, rivolto al gruppo bersaglio dei bambini e dei giovani a rischio. Tale sistema comprende l'elaborazione di strumenti di lavoro, la documentazione e la diffusione di esempi di buone pratiche, la consulenza e l'assistenza per le scuole e i Comuni e l'organizzazione di scambi di esperienze. Sono stati anche pubblicati opuscoli che illustrano la procedura modello per l'individuazione e l'intervento precoci a favore dei bambini e dei giovani a rischio e presentano raccomandazioni ed esempi pratici. Nel 2012 è inoltre uscita una pubblicazione dell'Università di Lucerna per le scuole e i Comuni riguardante i relativi fondamenti giuridici.
425. Con il programma di ricerca «supra-f» sulla prevenzione della dipendenza sono state sviluppate e testate con successo diverse forme di intervento sui giovani a rischio. In Svizzera sono attivi dal 1999 dodici centri «supra-f», che offrono una struttura di custodia diurna ai giovani a rischio che corrono il pericolo della disintegrazione sociale. Per coloro che non trovano un posto di apprendistato, vi è la possibilità di partecipare a un cosiddetto semestre di motivazione.
426. Per quanto riguarda la prevenzione primaria, i siti internet www.tschau.ch e www.ciao.ch offrono ai giovani numerose informazioni sulle droghe, sulla prevenzione, sulla salute, ecc. Alle domande, che possono essere poste dai giovani in forma anonima, viene data risposta entro tre giorni.

⁴⁴⁸ International Program on the Elimination of Child Labour (IPEC).

427. Nell'ambito delle organizzazioni giovanili, la nuova Associazione mantello degli animatori socio-culturali in ambito giovanile (DOJ) è attiva, con il sostegno dell'UFSP, nel campo dell'individuazione e dell'intervento precoci.
428. Da una parte, i Cantoni partecipano a molti dei sottomenzionati programmi di prevenzione e delle attività nell'ambito della prevenzione del consumo di droghe, alcol e tabacco. Dall'altra, le dinamiche messe in atto dalla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo hanno contribuito direttamente o indirettamente a far sì che anche i Cantoni – analogamente alla Confederazione – elaborassero specifici piani e pacchetti di misure, allo scopo di favorire la salute dei minori in Svizzera. Esistono dunque svariate offerte di assistenza e di terapia per i minori, come mostrano i seguenti esempi provenienti da diversi Cantoni:
- nel Cantone di Ginevra è stata intensificata la cooperazione tra le autorità di protezione dei minori, gli ospedali e le istituzioni che assistono i giovani a rischio di dipendenza.
 - Il Cantone di Vaud sostiene finanziariamente un programma denominato «Depart» (Dépistage, prevention, et prise en charge d'enfants en risque d'abus de substance; ovvero, individuazione, prevenzione e assistenza di minori a rischio di dipendenza), che punta a migliorare le interrelazioni tra le strutture esistenti e a fornire specifico sostegno ai giovani affetti da dipendenza. Il progetto si rivolge sia direttamente ai giovani sia al contesto sociale dei giovani stessi e ai professionisti attivi nella rete istituzionale, ovvero agli educatori, agli assistenti sociali, ai medici, agli psichiatri e ai giudici.
 - Il Cantone di Argovia ha avviato il programma «gsund und zwäg i de Schuel» (sani e in forma a scuola), che combina misure a favore della promozione della salute e dello sviluppo della scuola.
 - Un altro esempio è il progetto di politica delle dipendenze del Cantone di Soletta, che mira a prevenire la dipendenza soprattutto tra i giovani. Nel Cantone sono in programma altri progetti nell'ambito dell'individuazione e dell'intervento precoci nelle scuole e nei Comuni, la cui attuazione graduale è stata avviata nel 2010.
 - Nei Cantoni dei Grigioni e del Giura, dal 2007 e dal 2009 rispettivamente, è stata ordinata una terapia contro la dipendenza ovvero la partecipazione a programmi di prevenzione nel 50 per cento circa dei casi di giovani condannati per violazione della legge sugli stupefacenti.
429. Le offerte di assistenza e di terapia cantonali coprono varie problematiche legate al consumo di droga. Nei consultori cantonali e comunali in materia di dipendenza, i minori ricevono informazioni, consulenza e aiuto su questioni legate al rischio di dipendenza, alla dipendenza stessa e all'abuso di droga⁴⁴⁹. I servizi sanitari realizzano materiale informativo e organizzano corsi di formazione e incontri informativi per le scuole, i genitori, i maestri di tirocinio e altri interessati.
430. Anche per i bambini in età prescolare si organizzano specifiche iniziative. Il Cantone di Argovia dispone, ad esempio, di un centro di competenza per l'istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica, che è responsabile del rilevamento precoce e della prevenzione per tutto il periodo precedente la scolarizzazione. Per raggiungere gli obiettivi del rilevamento precoce, della prevenzione e della promozione, il centro è responsabile di

⁴⁴⁹ Si veda anche la tabella riportata nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» riguardante il numero dei minori raggiunti dalla campagna di prevenzione del Cantone di Lucerna (figura 62).

prendere contatto con tutti i collaboratori necessari, quali pediatri, asili nido, servizi di consulenza ai genitori, gruppi di genitori, ecc.

2.1. Droghe⁴⁵⁰

431. *Al punto 55 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda di portare avanti le misure di sensibilizzazione e prevenzione e di aumentare i mezzi finanziari a disposizione per le strutture di prevenzione, le misure terapeutiche e i servizi sanitari a favore dei bambini e dei giovani.*
432. Stando a quanto riferito da alcuni esperti dei Cantoni, i dati disponibili non permettono di affermare, come sostenuto dal Comitato, che il consumo di sostanze illegali e la vendita tra i minori siano in aumento; tale stima sarebbe il risultato di distorsioni dovute ai media. La sostanza più problematica per i giovani svizzeri è l'alcol.
433. Dal 2002 il numero di quindicenni che hanno avuto esperienze di consumo di canapa è in diminuzione⁴⁵¹. Nell'ambito dell'inchiesta sulla salute degli allievi (HBSC) in Svizzera, condotta nel 2010, il 36 per cento dei ragazzi e il 25 per cento delle ragazze hanno dichiarato di aver già consumato canapa. Otto anni prima aveva risposto affermativamente il 46 per cento dei ragazzi e il 37 per cento delle ragazze. Come misura di prevenzione, la Confederazione ha portato avanti dal 2003 al 2007 un programma d'azione contro il consumo di canapa, incentrato sull'individuazione precoce dei giovani a rischio. A tale scopo, è stata tra l'altro consegnata a tutti gli istituti di istruzione superiore la guida «Scuola e canapa», che costituisce la base per gli interventi e le misure di prevenzione a livello scolastico. Un altro progetto pilota, denominato «Realize it», è stato lanciato per aiutare gli adolescenti e i giovani adulti a smettere di consumare canapa.
434. In relazione alle sostanze stupefacenti diverse dalla canapa, dall'inchiesta sulla salute degli allievi (HBSC) in Svizzera del 2010 emerge il seguente quadro: il 3 per cento delle studentesse e il 2,4 per cento degli studenti avevano già provato la cocaina, il 2,5 per cento i funghi allucinogeni, l'1,5 per cento l'ecstasy, l'1 per cento l'LSD e lo 0,8 per cento l'eroina.
435. Secondo le statistiche, il 30 per cento delle sentenze viene emesso sulla base della legge sugli stupefacenti⁴⁵².
436. L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) dirige l'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esistono numerosi accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale: dal 2005 la Svizzera è membro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; il 1° marzo 2006 si è aggiunto un nuovo accordo di cooperazione che permette la collaborazione operativa e

⁴⁵⁰ Vari dati statistici in merito si trovano nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche».

⁴⁵¹ Dipendenze Svizzera: Konsum psychoaktiver Substanzen. Entwicklungen und aktueller Stand. Resultate der internationalen Studie «Health Behaviour in School-aged Children (Consumo di sostanze psicoattive. Evoluzione e stato attuale. Risultati dello studio internazionale «Health Behaviour in School-aged Children») (HBSC), Losanna 2011 (disponibile solo in tedesco).

⁴⁵² Per le statistiche, si veda nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 38, 39 e 46).

strategica con Europol e gli Stati dell'UE ai fini della lotta a gravi forme di criminalità internazionale, come il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

437. A livello legislativo sono state apportate diverse modifiche dall'ultimo rapporto nazionale. La versione riveduta della legge sulla circolazione stradale, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, prevede tolleranza zero per la guida sotto l'effetto di droghe. Il 30 novembre 2008 il Popolo svizzero si è espresso a favore della riveduta legge sugli stupefacenti (LStup)⁴⁵³, che sancisce il principio dei quattro pilastri⁴⁵⁴ quale base della politica svizzera in materia di droga, rafforza la protezione dei minori e le misure necessarie allo scopo, disciplina la prevenzione e l'uso medico della canapa e sancisce il trattamento basato sull'eroina per gli adulti che soddisfano determinati requisiti. Al contempo, è stata respinta la cosiddetta «Iniziativa per la canapa», che mirava alla legalizzazione del consumo di canapa per gli adulti.

2.2. Alcol⁴⁵⁵

438. La tendenza a un contatto precoce con l'alcol rimane stabile. Tra i ragazzi, nel 2010 il 2,6 per cento degli undicenni consumava bevande alcoliche almeno una volta alla settimana. Tale valore sale fino al 26,5 per cento tra i quindicenni. Tra le ragazze, l'1 per cento delle undicenni e il 13 per cento delle quindicenni beveva alcolici ogni settimana.
439. Nel 2010, l'1,1 per cento degli undicenni dichiarava di essersi ubriacato più di una volta. Tale percentuale arriva al 27,4 per cento per i quindicenni. Tra le ragazze, le percentuali sono inferiori rispetto ai ragazzi: lo 0,1 per cento delle undicenni e il 21,2 per cento delle quindicenni dichiaravano di essersi già ubriacate più di una volta⁴⁵⁶. La Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri rileva annualmente i dati sulle diagnosi dei pazienti curati negli ospedali svizzeri. L'analisi dei dati del 2006 e del 2007 mostra che ogni anno, negli ospedali svizzeri, circa 2100 persone d'età compresa tra i 10 e i 23 anni sono state ricoverate per diagnosi primarie o secondarie di intossicazione o dipendenza da alcol. Il 60 per cento di tali pazienti era rappresentato da adolescenti o giovani adulti. Nel 2005, negli ospedali svizzeri, è stata formulata una diagnosi per problemi legati all'alcol a una media di cinque adolescenti o giovani adulti al giorno, mentre nel 2007 il numero è salito a sei al giorno. Si riscontrano casi di dipendenza dall'alcol già tra i giovani di 14 o 15 anni⁴⁵⁷.
440. Nel 2004, come misura di protezione dei minori, è stata introdotta una tassa sugli alcopop a base di liquori. Da allora gli alcopop a base di birra e le birre aromatizzate tendono a ricoprire un ruolo sempre più importante. Il consumo di miscele di bevande basate sul-

⁴⁵³ RS 812.121.

⁴⁵⁴ I quattro pilastri sono la prevenzione, la terapia, la limitazione dei danni e la repressione.

⁴⁵⁵ Per ulteriori dati statistici si rimanda all'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 58, 59 e 60).

⁴⁵⁶ B. Windlin, E. Kuntsche e M. Delgrande Jordan (2011): Konsum psychoaktiver Substanzen Jugendlicher in der Schweiz – Zeitliche Entwicklungen und aktueller Stand Resultate der internationalen Studie «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), Dipendenze Svizzera, Losanna, dicembre 2011.

⁴⁵⁷ M. Wicki e G. Gmel (2009): Alkohol-Intoxikationen Jugendlicher und junger Erwachsener. Ein Update der Sekundäranalyse der Daten Schweizer Spitäler bis 2007, (Intossicazioni da alcol in adolescenti e giovani adulti. Aggiornamento dell'analisi secondaria dei dati negli ospedali svizzeri fino al 2007), SFA, Losanna, dicembre 2009.

la birra presenta alti tassi di crescita, a differenza degli alcopop a base di liquori e vino, le cui vendite rimangono stabili⁴⁵⁸. In Svizzera è vietata la vendita di alcolici ai minori di 16 anni⁴⁵⁹ e vengono condotti regolarmente test di acquisto. Nel periodo 2000-2008, in media il 36,5 per cento dei minori riusciva ancora a ottenere le bevande alcoliche desiderate. Lo svolgimento regolare di test di acquisto contribuisce durevolmente all'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei minori.

441. Il Programma nazionale Alcol (PNA)⁴⁶⁰ è finalizzato alla creazione di un'ampia e solida base per la politica svizzera dell'alcol per il periodo 2008-2012. Obiettivi principali del PNA sono la diminuzione del consumo problematico di alcolici e la riduzione delle conseguenze negative del consumo sulla sfera personale e sulla società. Prioritaria in tal senso è l'attuazione delle disposizioni legislative esistenti, in particolare nell'ambito della protezione dei minori.
442. La Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG) ha elaborato un progetto pilota sulla prevenzione del «binge drinking» nei gruppi giovanili⁴⁶¹, con l'obiettivo di affrontare il problema del consumo di alcol tra i giovani.

2.3. Tabacco⁴⁶²

443. Dal 2000 si registra un calo del tasso di fumatori tra i 14 e i 65 anni. La tendenza tra i giovani è confermata dai dati statistici: tra il 2001 e il 2010 il tasso di fumatori tra i 14 e i 19 anni è infatti sceso di sette punti percentuali, ovvero dal 31 al 24 per cento. I motivi della riduzione sono di varia natura: la tassazione dei tabacchi è stata fortemente incrementata; la maggior parte delle risorse destinate alle misure di prevenzione a favore di minori è stata impiegata in un concorso nazionale per classi scolastiche e in altre misure preventive nel settore scolastico; e nel periodo 2001-2010 è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione nazionale⁴⁶³ rivolta all'intera popolazione.
444. La campagna nazionale «Progetto Nonfumatori», avviata nel 2000, mira a impedire o almeno a ritardare l'iniziazione al fumo⁴⁶⁴. Il concorso, che mette in palio buoni viaggi,

⁴⁵⁸ Niederer R., Korn, K., Lussmann, D., Kölliker, M. (2008): Marktstudie und Befragung junger Erwachsener zum Konsum alkoholhaltiger Mischgetränke - (Alcopops), (Studio di mercato e indagine tra i giovani adulti sul consumo di bevande mescolate ad alcolici (alcopop), Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Wirtschaft, Olten.

⁴⁵⁹ A livello nazionale, la materia alcol e giovani è disciplinata dalla legge sull'alcol (RS 680; art. 41 e art. 42b), dall'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02; art. 11) e dal Codice penale (RS 311.0; art. 136), alle quali si aggiungono eventuali disposizioni cantonali (in particolare, le leggi sull'industria alberghiera e la salute).

⁴⁶⁰ Per ulteriori informazioni si veda <<http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it>> (consultato il 22 marzo 2012).

⁴⁶¹ Prevenzione dell'ubriachezza («binge drinking») nei gruppi giovanili; progetto pilota, sintesi della descrizione del progetto del 26 aprile 2007, Petra Baumberger, responsabile del settore di promozione Salute; <www.sajv.ch/projekte/rauschtrinken>, consultato l'11 febbraio 2010 (N.d.T.: nel frattempo non più disponibile).

⁴⁶² Per ulteriori dati statistici si rimanda all'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figura 61).

⁴⁶³ Il Programma si basava sulle raccomandazioni dell'OMS, dell'Unione Europea e della Commissione federale per il tabagismo e si concentrava sulle misure strutturali. I tre principi fondamentali erano impedire l'iniziazione al fumo, realizzare misure di sostegno alla disassuefazione dal tabagismo e proteggere dal fumo passivo.

⁴⁶⁴ Quanto prima i giovani iniziano a fumare, tanto prima può svilupparsi la dipendenza dalla nicotina e più difficile diventa smettere di fumare.

coinvolge ogni anno fino al 20 per cento di tutti gli studenti svizzeri dalla sesta alla nona classe. Negli ultimi anni, in Svizzera e in Europa, il concorso si è rivelato uno strumento efficace per rendere interessante la trattazione del tema «fumare/non fumare» all'interno delle classi scolastiche. Durante l'anno scolastico 2006-2007, il risultato dell'esperimento è stato oggetto di una valutazione indipendente in classi del settimo e ottavo anno, dalla quale è tra l'altro emerso che uno dei punti di forza del progetto risiede nell'informazione dei giovani su aspetti e fatti legati al tema del fumo.

445. Il Fondo per una prevenzione duratura del tabagismo, istituito nel 2004, finanzia in particolare le misure di prevenzione tese a impedire l'iniziazione al fumo e a promuoverne l'abbandono, nonché a proteggere la popolazione dal fumo passivo. Il Fondo è finanziato mediante una tassa applicata a ogni pacchetto di sigarette venduto (2,6 centesimi a pacchetto), con la quale si raccolgono circa 14,5 milioni di franchi l'anno da destinare alla prevenzione del tabagismo.

2.4. Altre forme di dipendenza

2.4.1 Consumo di varie sostanze psicoattive

446. Secondo i risultati dell'inchiesta sulla salute degli allievi (HBSC) in Svizzera nel 2010, vi è la tendenza a combinare il consumo di più sostanze psicoattive. Riguardo al consumo di alcol, tabacco e canapa, il 15 per cento dei giovani di 15 anni dichiara di aver assunto più volte (almeno tre volte) quantomeno due di tali sostanze nell'ultimo mese. Nella maggior parte dei casi (57%) si tratta di giovani che hanno bevuto alcolici e fumato sigarette più volte, ma non hanno mai consumato canapa o al massimo l'hanno assunta due volte.

2.4.2 Consumo di farmaci

447. Dalle indagini sulla salute del 2002 e del 2007 emerge il seguente quadro⁴⁶⁵: poco meno della metà degli intervistati (46,3%) dichiara di aver consumato almeno un farmaco (con o senza prescrizione) nel corso dei sette giorni precedenti l'indagine condotta nel 2007. Gli analgesici (20,1%) e i medicinali contro l'ipertensione (14%) sono i farmaci più usati almeno una volta nel corso della settimana precedente. Il 6,4 per cento degli intervistati ha assunto un farmaco contro il colesterolo, il 6 per cento un medicinale per problemi cardiovascolari, il 5,2 per cento un sonnifero, mentre gli altri tipi di farmaci raggiungono frequenze d'uso del 4 per cento o meno. L'assunzione di 3 o più medicinali dei 10 esaminati nel 2007 interessa il 7,9 per cento della popolazione. In proporzione, sono più numerose le donne che usano almeno un farmaco rispetto agli uomini (51,3% contro 41%). Il consumo generale aumenta fortemente con l'età, passando dal 31 per cento nei

⁴⁶⁵ Obsan, «Consumation et coût des médicaments en Suisse Analyse des données de l'Enquête suisse sur la santé 2002 et 2007 et des données de l'assurance obligatoire des soins de 1998 à 2009» (Consumo e costi dei medicinali in Svizzera. Analisi dei dati dell'indagine sulla salute in Svizzera del 2002 e 2007 e dei dati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1998 al 2009). Si veda <<http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/index/05/publikationsdatenbank.html?publicationID=4550>>

soggetti d'età compresa tra i 15 ai 34 anni al 76,6 per cento dopo i 65 anni. L'andamento in funzione dell'età e del sesso presenta determinate caratteristiche: a tutte le età, il consumo generale è più consistente tra le donne e questa differenza è più marcata rispetto agli uomini tra i 20 e i 35 anni, probabilmente in relazione alla maternità. In età avanzata, il consumo tra gli uomini si avvicina molto a quello riscontrato tra le donne.

448. L'assunzione di farmaci allo scopo di provocare un effetto psicoattivo appare un fenomeno marginale. Nell'inchiesta sulla salute degli allievi (HSBC) in Svizzera nel 2010, il 3,5 per cento delle ragazze e il 3 per cento dei ragazzi hanno dichiarato di aver assunto medicinali come forma di divertimento.

2.4.3 Peso corporeo: sottopeso e sovrappeso

449. Secondo i risultati dell'indagine sulla salute svizzera del 2007, ben l'81 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni presenta un peso corporeo normale. Il 9 per cento è invece sovrappeso e il 2,4 per cento soffre di obesità. Rispetto alla rilevazione del 2001 non si riscontrano differenze significative. Non vi sono indicazioni in merito al sottopeso.

3. Sfruttamento e violenza sessuale (art. 34 CRC)⁴⁶⁶

450. *Al punto 53 delle Osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda di condurre indagini per accertare la portata dello sfruttamento sessuale e della tratta di minori, includendo anche la prostituzione minorile e la pedopornografia. Suggestisce inoltre di adottare misure politiche e di realizzare programmi di prevenzione, cura e reinserimento per i minori coinvolti.*

3.1. Misure a livello nazionale

451. Nell'ambito della tratta di minori⁴⁶⁷, nel 2002 è stato istituito il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT). Il Servizio costituisce il centro di contatto e di coordinamento per le richieste provenienti dalla Svizzera o dall'estero relative alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti. Lo SCOTT coordina la rappresentanza della Confederazione in seno agli organi svizzeri e internazionali e fornisce sostegno per le pubbliche relazioni.

⁴⁶⁶ Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 19 CRC. Per i temi della tratta di minori, della prostituzione minorile e della pedopornografia, si rimanda al Rapporto del governo svizzero del 9 dicembre 2011 sull'applicazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia.

⁴⁶⁷ Cfr. Rapporto del governo svizzero del 9 dicembre 2011 sull'applicazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia (par. 92 segg.).

452. Nell'ambito della pedopornografia⁴⁶⁸ è da segnalare il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), attivo dal 1° gennaio 2003. I due obiettivi principali dello SCOCI⁴⁶⁹ sono la lotta contro la pedopornografia su Internet e la lotta contro la criminalità su Internet in generale. Lo SCOCI sostiene le autorità penali dei Cantoni e della Confederazione attraverso ricerche in rete volte a individuare abusi perseguibili penalmente, attraverso l'esame giuridico della rilevanza penale delle comunicazioni pervenute su casi sospetti, nonché mediante studi di portata nazionale inerenti alla criminalità su Internet. Un formulario elettronico offre alla popolazione la possibilità di segnalare contenuti individuati su Internet che, in talune circostanze, siano penalmente rilevanti. Nel periodo 2006-2010, lo SCOCI ha trasmesso alle autorità penali svizzere 1435 dossier su casi sospetti. In media sono stati dunque segnalati ai Cantoni quasi 290 casi l'anno.
453. Dal 2002 la Polizia giudiziaria federale ha coordinato diverse indagini internazionali contro la pedopornografia, tra cui alcune operazioni di ampia portata. Nell'ambito di una delle sue operazioni e azioni successive, ad esempio, ha consegnato alle autorità penali, tra il 2002 e il 2007, quasi 2000 persone sospette. Poiché i dati in questo settore non sono rilevati sistematicamente, non sono disponibili statistiche attuali.
454. A livello cantonale, le operazioni di polizia nell'ambito della pedopornografia comportano crescenti sfide in termini di risorse umane, poiché la quantità di materiale sequestrato è fortemente aumentata. L'internazionalizzazione dei casi, che è in continua crescita, richiede una più stretta collaborazione tra le autorità penali svizzere ed estere. I commissariati «Pornografia/pedofilia» (Commissariato PP) e «Tratta di esseri umani/traffico di migranti» (Commissariato TT) ampliano le proprie reti di contatti tramite riunioni e convegni, ad esempio con i gruppi di lavoro dell'Interpol e dell'Europol «Gruppo di specialisti per i crimini contro i minori», «Tratta di esseri umani» e «Traffico di migranti». Gli addetti della Polizia giudiziaria federale sostengono le operazioni sul posto e garantiscono lo scambio diretto di informazioni⁴⁷⁰.
455. I Commissariati PP e TT della Polizia giudiziaria federale sono responsabili di fornire supporto ai lavori di indagine in casi concreti a livello nazionale. Per questi settori, la Fedpol pubblica annualmente rapporti sulla situazione e di attività.
456. La campagna di prevenzione nazionale, coordinata da ONG, «Stop alla pornografia infantile»⁴⁷¹ combatte contro diverse attività pedofile su Internet. Mentre la prima parte mirava a diffondere nella società il concetto che il consumo di materiale pedopornografico è un reato perseguibile penalmente, la fase successiva ha visto l'integrazione di misure rivolte in particolare ai bambini, ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, ma anche ai

⁴⁶⁸ Cfr. Rapporto del governo svizzero del 9 dicembre 2011 sull'applicazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia (par. 97 segg).

⁴⁶⁹ Si veda <www.kobik.ch> (consultato l'11 febbraio 2010). Il sito internet contiene un formulario in quattro lingue, con cui è possibile segnalare alla SCOCI eventuali contenuti individuati su internet che siano penalmente rilevanti. In media vengono effettuate da 500 a 700 segnalazioni al mese.

⁴⁷⁰ Al momento, addetti della Polizia giudiziaria federale sono dislocati in Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi, Brasile, Thailandia, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

⁴⁷¹ Si veda <www.stopp-kinderpornografie.ch> (consultato l'11 febbraio 2010).

potenziali criminali. Prevenzione Svizzera della Criminalità, che guida la campagna, ha inoltre intrapreso le azioni necessarie affinché il tema e le misure di prevenzione siano integrate stabilmente in seno ai corpi di polizia nazionali.

457. Per quanto concerne le procedure d'asilo, negli ultimi anni si è svolta una campagna di sensibilizzazione generale sul tema della tratta degli esseri umani finalizzata per esempio allo sfruttamento sessuale, che riguarda anche il settore dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). Nell'ambito direzionale Asilo e ritorno dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) è stata designata una persona di contatto, che esamina tutti i dossier i cui indizi lasciano sospettare una tratta di esseri umani, è responsabile della consulenza e della formazione per i collaboratori della direzione e assicura la comunicazione con gli uffici competenti della Fedpol.
458. La legge federale sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr)⁴⁷², prevede inoltre, in casi personali particolarmente gravi, la possibilità di derogare alle condizioni di ammissione per il soggiorno in Svizzera⁴⁷³. In generale, la LStr contribuisce a ridurre ovvero a ostacolare la delinquenza e gli abusi, prevedendo misure contro l'illegalità, il lavoro nero e l'attività di passatori. La nuova legge prevede anche un inasprimento delle pene, il rifiuto di celebrare il matrimonio nel caso di unioni fittizie, la decadenza della presunzione di paternità del marito qualora il matrimonio sia dichiarato nullo e disposizioni in merito alle responsabilità delle imprese di trasporti.
459. Nell'ambito della protezione contro la violenza e l'abuso sessuale, il 16 giugno 2010 la Svizzera ha sottoscritto, come già accennato nelle osservazioni relative all'articolo 19 CRC, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (cosiddetta Convenzione di Lanzarote)⁴⁷⁴. La Convenzione tutela ampiamente lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e dei giovani, poiché raccomanda agli Stati aderenti di prevedere pene per l'abuso sessuale sui minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia e la partecipazione forzata dei minori a rappresentazioni pornografiche. Ai fini dell'attuazione della Convenzione, la Svizzera dichiarerà punibile il ricorso a prestazioni sessuali di minori d'età inferiore a 18 anni in cambio di denaro (attualmente la maggiore età sessuale è di 16 anni).
460. Anche riguardo alle misure contro il turismo sessuale a danno di minori⁴⁷⁵, si possono menzionare diverse attività. Varie ONG hanno avviato campagne di prevenzione nazionale di lungo periodo a favore della protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale. Ne è un esempio la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia⁴⁷⁶: quest'ultima

⁴⁷² RS 142.20.

⁴⁷³ Art. 30 LStr.

⁴⁷⁴ Cfr. Rapporto del governo svizzero del 9 dicembre 2011 sull'applicazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia (par. 37 segg).

⁴⁷⁵ Cfr. Rapporto del governo svizzero del 9 dicembre 2011 sull'applicazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia (par. 100 segg).

⁴⁷⁶ Per una panoramica delle campagne della Fondazione, si veda

| <<http://kinderschutz.ch/cmsn/de/category/rubriken/kampagnen>> (consultato il 15 febbraio 2012).

coordina il servizio ECPAT Switzerland⁴⁷⁷, che si impegna contro lo sfruttamento sessuale commerciale di bambini e giovani e, a tal fine, lavora a stretto contatto con le imprese (soprattutto nel settore turistico), con le autorità penali, i governi e le organizzazioni per la tutela dei minori. Per la prevenzione e la lotta al turismo sessuale a danno di minori, è tra l'altro attiva nel settore turistico svizzero attraverso la campagna «www.stopchildsextourism.ch»⁴⁷⁸, che prevede la diffusione dei formulari per la segnalazione di sospetti casi di turismo sessuale a danno di minori, e come rappresentanza locale della Code-Organisation per l'applicazione di un codice di condotta («Tourism Child Protection Code»)⁴⁷⁹. La Confederazione ha fornito sostegno finanziario alla gestione del servizio ECPAT, alla campagna di prevenzione, al Codice di condotta e ai siti Internet. Nei limiti delle loro possibilità, la Fedpol e il Commissariato «Pornografia-pedofilia» sostengono attivamente le ONG (p. es. ECPAT) nelle loro campagne.

461. Anche a livello cantonale sono stati presi alcuni provvedimenti. Il Cantone di Friburgo, ad esempio, ha avviato la campagna di prevenzione «Etre au net – Klick clever», con l'obiettivo di informare i genitori sui pericoli legati all'uso di Internet e dei moderni mezzi di comunicazione affinché possano evitarli.
462. In numerosi Cantoni, tutti o alcuni agenti di polizia hanno ricevuto una formazione specifica in materia di tratta dei minori, di interrogatori e di assistenza dei minori vittime di reato, nonché nell'ambito della procedura penale minorile e del rispetto della dignità dei minori. Nel Cantone di Ginevra, ad esempio, gli aspiranti poliziotti compiono studi anche sui temi dei diritti dell'uomo, della tratta di essere umani, dei diritti dei minori e della dignità dei bambini. Il corso di otto ore sui diritti dei minori, che affronta il tema dalla prospettiva sia dei giovani criminali che delle vittime minorenni, è tenuto da un agente di polizia che ha studiato diritto minorile presso l'Istituto universitario Kurt Bösch. Si svolgono inoltre regolarmente corsi di aggiornamento per gli agenti già formati. Nel 2010, per esempio, si è tenuto un convegno sul tema degli effetti delle operazioni di polizia sui minori. Il Cantone dispone anche di una brigata di polizia che si occupa dei minori, i cui membri partecipano a corsi di formazione e perfezionamento ancora più specifici e vengono anche istruiti per raccogliere le testimonianze dei minori.

3.2. Misure a livello internazionale

463. Il 20 settembre 2011, il Consiglio degli Stati ha adottato all'unanimità la mozione Amherd⁴⁸⁰, allineandosi così sulla posizione del Consiglio nazionale che l'aveva già adottata

⁴⁷⁷ ONG End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes.

⁴⁷⁸ Nell'ambito della campagna, realizzata in collaborazione con Germania e Austria, cooperano la Segreteria di Stato dell'economia SECO, l'Ufficio federale di polizia Fedpol, la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia e l'ECPAT Switzerland.

⁴⁷⁹ L'ECPAT Switzerland ha introdotto con successo il «Code of Conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism», disponibile all'indirizzo <<http://www.thecode.org>> (consultato il 15 febbraio 2012). L'ECPAT Switzerland ha inoltre pubblicato la guida «Guide Protecting Children Online», che mira a proteggere i bambini dalla cibercriminalità (<http://www.ecpat.net/ei/Publications/ICT/Protecting_Children_Online_ENG.pdf>, consultato il 15 febbraio 2012) e il manuale «Jugendschutz online» (<http://kinderschutz.ch/cmsn/files/jugendschutz_online_de.pdf>, consultato il 15 febbraio 2012).

⁴⁸⁰ Mozione Amherd 10.4148 Risoluzione dell'ONU tesa a combattere l'abuso dei minori su Internet.

il 18 marzo 2011. L'autrice della mozione incarica il Consiglio federale di organizzare le seguenti attività:

- affrontare la questione della lotta all'abuso in rete di minori nella sessione di gennaio del gruppo peritale intergovernativo dell'ONU sulla cibercriminalità;
- vagliare la possibilità di presentare alle Nazioni Unite una risoluzione tesa a combattere l'abuso dei minori su Internet. A tal proposito, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione e all'adozione da parte della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale delle Nazioni Unite (CCPCJ) di una risoluzione dal titolo «Prevention, protection and international cooperation against the use of new information technologies to abuse and/or exploit children» (Prevenzione, protezione e cooperazione internazionale contro l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione volto all'abuso o sfruttamento di minori). Tale risoluzione è stata definitivamente adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2011.

464. Riguardo alle misure per il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di reati contro l'integrità sessuale, si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 19 CRC.

3.3. Disposizioni penali

3.3.1 Acquisto e possesso di pornografia dura

465. Dal 1° aprile 2002, oltre all'acquisto è punibile anche il possesso di materiale pedopornografico⁴⁸¹.

3.3.2 Tratta di esseri umani

466. Nel quadro della ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia⁴⁸² si è proceduto ad ampliare e modificare la fattispecie di reato della tratta di esseri umani. Alla luce delle modifiche apportate, l'articolo 182 CP stabilisce ora che anche la tratta finalizzata allo sfruttamento della manodopera e al prelievo di organi umani costituisce un reato penale. L'articolo prevede inoltre un inasprimento della pena in caso di tratta di minori o di sfruttamento commerciale, estende la disposizione penale anche a chi commette il reato una sola volta e parifica la fase preliminare del reclutamento alla fattispecie del reato consumato.

3.3.3 Reati commessi all'estero su minorenni

467. L'articolo 5 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, consente il perseguimento penale di chi ha commesso all'estero reati sessuali gravi su fanciulli. Prerequisito essenziale è che il colpevole risieda o soggiorni abitualmente in territorio svizzero. Si è rinunciato

⁴⁸¹ Art. 197 n. 3^{bis} CP

⁴⁸² RS 107.2.

invece al requisito della doppia incriminazione e alla presa in considerazione della legge eventualmente più favorevole del luogo in cui è stato commesso il reato.

3.3.4 Criminalità su Internet

468. Il 21 settembre 2011 la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, un documento che si occupa specificamente della criminalizzazione della pornografia infantile su Internet e su altre reti. Il trattato, con le modifiche legislative rese necessarie, è entrato in vigore nel nostro Paese il 1° gennaio 2012⁴⁸³.
469. Il 20 aprile 2009, in occasione della conferenza ministeriale dell'UE sul programma «Safer Internet», la Svizzera ha approvato la dichiarazione dei ministri «A new European Approach for a Safer Internet for Children» (Un nuovo approccio europeo per una maggiore sicurezza in Internet per i minori). Il programma dell'UE combatte la diffusione di contenuti illegali e comportamenti nocivi on-line, promuove un ambiente in rete più sicuro e sostiene misure di autoregolamentazione come lo sviluppo di conoscenze in merito alle nuove tendenze nell'utilizzo di Internet da parte dei bambini e alle ripercussioni che queste hanno sulla loro vita.

3.4. Dati statistici⁴⁸⁴

470. Dalle statistiche emerge che, ogni anno, vengono condannate per atti sessuali su fanciulli ai sensi dell'articolo 187 CP o 156 CPM tra le 200 e le 300 persone. Nella maggior parte dei casi gli abusi avvengono in ambito familiare o nell'ambiente più prossimo al fanciullo. Solo in casi sporadici i minori vengono costretti alla prostituzione. A oggi non è stato appurato alcun caso di tratta di fanciulli a tale scopo.
471. Per citare un esempio, nel Cantone dei Grigioni si sono registrati negli ultimi anni da uno a quattro casi l'anno legati ad atti sessuali commessi da minorenni. In totale, considerando anche gli autori maggiorenni, in questo Cantone le vittime di atti sessuali con fanciulli di età compresa tra 1³/₄ e 16 anni sono state in media dodici all'anno. Nel Cantone, tra il 2001 e il 2009, cinque giovani donne di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono state vittime di atti sessuali commessi da persone con cui avevano un rapporto di dipendenza. In relazione al reato di coazione sessuale, nello stesso periodo di riferimento le vittime sono state otto ragazze tra i 15 e i 17 anni. Negli stessi anni sono state vittime di violenza carnale dodici bambine e ragazze, di cui la più giovane aveva 12 anni. Una diciassettenne incapace di opporre resistenza è stata vittima di violenza sessuale indotta. In virtù dei fondamenti giuridici del Cantone, ai fanciulli riconosciuti dalle autorità o dalle istituzioni vittime di sfruttamento o violenza sessuale viene data la possibilità, secondo le personali necessità, di accedere ad adeguati servizi di assistenza, quali per esempio consulenza, terapia e sostegno. I minori autori di reato sono stati puniti, in base all'illecito commesso (molestie sessuali, stupro, atti sessuali con bambini), con pene pecuniarie o prestazioni di lavoro e spesso sono stati sottoposti a un trattamento psico-

⁴⁸³ RS 0.311.43

⁴⁸⁴ Ulteriori dati sono consultabili nell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 63, 64 e 65).

terapeutico ambulatoriale. I criminali adulti sono stati condannati a prestazioni di lavoro, pene pecuniarie, pene detentive con o senza condizionale e terapie.

472. Tra il 1996 e il 2010 sono state condannate per pornografia illegale ai sensi dell'articolo 197 CP 6918 persone, cifra che include anche condanne per altre forme di pornografia illegale.

3.5. Cause della prostituzione infantile e di altre forme di sfruttamento minorile

473. Nell'ottobre 2007 l'UNICEF Svizzera ha pubblicato un rapporto sullo studio dedicato al tema del traffico dei minori nel nostro Paese. Sempre nello stesso anno è stato pubblicato uno studio sulla situazione e la tutela delle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera, a cura della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali⁴⁸⁵, nel quale vengono analizzati gli obblighi della Svizzera nell'ambito della tratta di esseri umani e illustrate le modalità con cui i Cantoni possono farvi fronte.

4. Vendita, tratta e rapimento di minori (art. 35 CRC)

4.1. Situazione giuridica

474. Il 24 marzo 2006 l'Assemblea federale ha approvato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia⁴⁸⁶. Ratificata il 19 settembre, la Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 19 ottobre 2006. In sede di ratifica si è proceduto a riesaminare e ampliare la fattispecie di reato⁴⁸⁷ della tratta di esseri umani: allo sfruttamento sessuale sono stati aggiunti anche lo sfruttamento della manodopera e la tratta finalizzata al prelievo di organi umani. Sono state inoltre inasprite le pene in caso di sfruttamento commerciale o nel caso in cui la vittima sia un fanciullo.
475. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁴⁸⁸, congiuntamente ai due protocolli aggiuntivi (Protocollo contro l'espatrio illegale di migranti via terra, mare e aria⁴⁸⁹ e Protocollo sulla prevenzione, soppressione e sanzione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini⁴⁹⁰), è stata approvata dall'Assemblea federale il 23 giugno 2006 e, dopo la ratifica del 27 ottobre, è entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006.
476. La Svizzera ha contribuito in modo significativo all'elaborazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani volta a rafforzare la prote-

⁴⁸⁵ Il rapporto è disponibile su Internet:

<http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/2007_Bericht_Menschenhandel_d.pdf> (non disponibile in italiano, consultato il 28 febbraio 2012).

⁴⁸⁶ RS 0.107.2.

⁴⁸⁷ Art. 182 CP; RS 311.0

⁴⁸⁸ RS 0.311.54

⁴⁸⁹ RS 0.311.541.

⁴⁹⁰ RS 0.311.542.

zione offerta dal Protocollo facoltativo CRC concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Dopo aver sottoscritto la Convenzione l'8 settembre 2008, il nostro Paese è ora impegnato a tradurre in legge le norme, necessarie per la ratifica, attinenti alla protezione extraprocedurale dei testimoni.

4.2. Situazione in Svizzera e provvedimenti adottati

477. La Svizzera è colpita principalmente dal fenomeno della tratta di donne sfruttate sessualmente nel mondo della prostituzione. Le vittime, provenienti per lo più dall'Europa dell'Est (Ungheria, Romania e Bulgaria), sono generalmente giovani donne, di rado minorenni e solo in casi sporadici di età inferiore ai 16 anni. Sono altresì isolati i casi riferiti di tratta di fanciulli finalizzata allo sfruttamento della manodopera. Il fatto che tali casi non siano stati riscontrati né nell'agricoltura né nell'industria è probabilmente dovuto alla rigida applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro e ai rigorosi controlli effettuati.
478. In Svizzera si è tuttavia registrato l'incremento di un altro fenomeno correlato ai minorenni: da alcuni anni ragazzini minorenni, prevalentemente di etnia rom con cittadinanza rumena, vengono condotti per brevi periodi in diverse città svizzere e lì obbligati all'accattonaggio o a commettere vari reati contro il patrimonio. Per garantire una maggiore tutela di questi fanciulli, l'Unione delle città svizzere, in collaborazione con la città di Berna e il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT, cfr. paragrafo successivo), ha elaborato un apposito pacchetto di misure volte a sensibilizzare le autorità su questa problematica e a mettere in campo un'azione ampiamente condivisa e coordinata contro la tratta di minori. I mendicanti minorenni e i (piccoli) criminali non verranno considerati prima di tutto come autori/autrici di reati, bensì come vittime della tratta organizzata di esseri umani. Le soluzioni devono pertanto includere la tutela dei fanciulli e degli adolescenti dai loro sfruttatori e mirare al rimpatrio volontario delle vittime nel loro Paese, con la conseguente reintegrazione nella comunità di origine.
479. Il rapporto sulla tratta di esseri umani⁴⁹¹ redatto nel settembre 2001 da un gruppo di lavoro interdipartimentale descrive la situazione del fenomeno della tratta di esseri umani in Svizzera e fornisce una serie di raccomandazioni per l'adozione di apposite misure. Nel gennaio 2003 è stato pertanto istituito il succitato Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT). L'ufficio permanente dello SCOTT presso l'Ufficio federale di polizia rappresenta la piattaforma d'informazione, coordinamento e analisi della Confederazione e dei Cantoni in materia di tratta di esseri umani. Oltre a sviluppare le strategie e le misure per la lotta contro questo fenomeno e contro il traffico di migranti in termini di prevenzione, repressione e tutela delle vittime, l'ufficio si occupa anche di coordinare la rappresentanza della Confederazione in seno agli organi specializzati nazionali e internazionali.

⁴⁹¹ Il rapporto è disponibile su Internet:

<http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/2007_Bericht_Menschenhandel_d.pdf> (non disponibile in italiano, consultato il 28 febbraio 2012).

480. Nel marzo 2010 si è tenuta una tavola rotonda internazionale organizzata nel quadro dello SCOTT sui temi dell'accattonaggio infantile e del traffico di minori. L'Unione delle città svizzere ha successivamente costituito un gruppo di lavoro per delineare una serie di misure contro questa forma di sfruttamento e per discutere la creazione in Svizzera di una struttura centrale di custodia per i minorenni rom costretti all'accattonaggio o a commettere furti. Analogamente alle buone pratiche in vigore all'estero, i rom minorenni devono essere allontanati dallo sfruttatore e ricevere un'adeguata assistenza prima di essere infine affidati a strutture di custodia locali nel Paese di origine che verificheranno la possibilità di restituirli alle rispettive famiglie.
481. Nel novembre 2005 lo SCOTT ha pubblicato la guida pratica «Meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani»⁴⁹², un documento che illustra gli strumenti per la lotta alla tratta di esseri umani nonché le raccomandazioni per la cooperazione con le autorità cantonali e con i servizi incaricati della protezione delle vittime.
482. Il 1° novembre 2003, allo scopo di rafforzare la funzione di coordinamento della Confederazione, è stato istituito presso la Polizia giudiziaria federale il Commissariato Pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti che successivamente, il 1° luglio 2007, è stato scisso in due distinti commissariati: il Commissariato «Tratta di esseri umani/traffico di migranti» e il Commissariato «Pedofilia/pornografia». L'istituzione dei due nuovi commissariati ha comportato un concomitante potenziamento del personale: da 7 unità originali a un totale di 13⁴⁹³. I commissariati operano parallelamente nelle rispettive discipline come centri di contatto per Interpol e Europol.
483. Il Commissariato «Tratta di esseri umani/traffico di migranti» funge da centro nazionale di supporto delle autorità penali sul territorio nazionale e all'estero e ha lo scopo di prevenire e impedire la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle procedure internazionali e di gestione di una rete di contatti, collabora a livello nazionale e internazionale in seno a organi specializzati, gruppi di lavoro e sessioni operative di Interpol e Europol o ad altri servizi partner. Al riguardo, garantisce lo scambio di informazioni tra la polizia criminale svizzera e gli omologhi stranieri (circa 4200 casi segnalati all'anno).
484. In veste di ufficio centrale, il Commissariato «Pornografia/pedofilia» coordina e supporta le procedure nazionali e internazionali nonché le operazioni di polizia nell'ambito della pornografia illegale e dei crimini sessuali su minori. Tra i suoi compiti fondamentali figurano in particolare l'esame preliminare e l'elaborazione di dossier e dati (visione di materiale fotografico e video, accertamento della rilevanza penale e della competenza), l'organizzazione e la conduzione di incontri di coordinamento, la ricerca di informazioni e la garanzia dello scambio di informazioni rilevanti per la polizia criminale tra le autorità penali nazionali ed estere. Tra le altre attività si annoverano la collaborazione

⁴⁹² La guida pratica è disponibile su Internet:

<http://www.ksmm.admin.ch/content/dam/data/ksmm/dokumentation/leitfaden/leitfaden_i.pdf> (consultato il 28 febbraio 2012).

⁴⁹³ Otto unità nel Commissariato «Tratta di esseri umani/traffico di migranti» e cinque unità nel Commissariato «Pornografia/pedofilia».

all'interno di gruppi di lavoro (Interpol, Europol, gruppo di lavoro per gli abusi su fanciulli) e lo sviluppo permanente della rete di contatti a livello nazionale e internazionale.

485. Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOICI) è il punto di riferimento centrale per chi desidera segnalare pagine Internet sospette. Dopo una prima verifica e salvataggio dei dati, lo SCOICI inoltra le informazioni ricevute alle autorità penali in Svizzera e all'estero. In qualità di servizio di coordinazione, lo SCOICI è il più importante partner di riferimento per gli organismi esteri con compiti analoghi. Un elemento importante e ampiamente utilizzato in questa pagina è il modulo di notifica, sul quale chiunque, anche in versione anonima, può segnalare le pagine Internet penalmente rilevanti.
486. L'intesa sulla conduzione del progetto «Sistema d'allarme rapimento di bambini» siglata tra l'ex capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Eveline Widmer-Schlumpf, e l'ex presidente della Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), il consigliere Markus Notter, ha consentito, a suo tempo, di avviarne la realizzazione. Conformemente al mandato di progetto, si trattava, nella prima fase di realizzazione, di elaborare, con il coinvolgimento degli organi federali e cantonali preposti al perseguimento penale, un piano per un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minorenni (fino al compimento del diciottesimo anno d'età) e, in un secondo momento, di implementare, entro la fine del 2009, una prima fase del sistema d'allarme. È stato pertanto istituito un team di progetto composto da organi federali e cantonali preposti al perseguimento penale. Il piano per un sistema d'allarme svizzero è stato approvato dal Comitato di gestione strategica nazionale il 15 ottobre 2009 e il sistema d'allarme rapimento di bambini è entrato in funzione il 1° gennaio 2010. Nel corso del 2010 sono stati coinvolti nel progetto anche i gestori di telefonia mobile Swiscom, Orange e Sunrise per mettere a punto un messaggio d'allarme con un apposito link Internet attraverso il quale è possibile accedere alle foto della vittima o eventualmente anche del criminale. La diffusione di materiale fotografico via MMS non è stata invece presa in considerazione a causa delle capacità di rete che si sarebbero rese necessarie.
487. In vari Cantoni sono state istituite cosiddette «tavole rotonde» per la lotta contro la tratta di esseri umani, finalizzate alla negoziazione di accordi tra gli organi coinvolti (autorità penali e autorità competenti in materia di migrazione, aiuto statale alle vittime e ONG), con i quali da un lato si proteggono le vittime della tratta di esseri umani e dall'altro si garantisce il perseguimento penale di chi ha commesso il reato. Nel 2010 13 Cantoni hanno concluso o erano in procinto di allestire simili accordi.

4.3. Progetti per la lotta contro la vendita, la tratta e il rapimento di minori all'estero

488. La DSC partecipa a due progetti in Moldavia e in Serbia. Tra il 2004 e il 2006, in Moldavia è stato destinato mezzo milione di franchi a un programma di Terre des hommes per la tutela dei bambini e degli adolescenti dalla migrazione e dalla tratta di fanciulli. A livello locale vengono istituiti comitati per la promozione dei diritti dei bambini e per la tutela dei fanciulli a rischio. Inoltre, si svolgono campagne di sensibilizzazione rivolte

alla popolazione e ai fanciulli e si provvede a recuperare le vittime della tratta di fanciulli, accompagnandole e sostenendole nel processo di integrazione familiare e scolastica.

489. Nel periodo 2001-2006, la DSC ha finanziato con 380 000 franchi il programma di una ONG in Serbia rivolto in particolare alle donne e alle bambine e teso al reinserimento nella società delle vittime della tratta di esseri umani.

5. Altre forme di sfruttamento (art. 36 CRC)

490. Si rimanda in merito alle osservazioni concernenti gli articoli 32, 34 e 35.

D. Bambini appartenenti a minoranze (art. 30 CRC)

1. Nomadi

491. *Al punto 60 delle Osservazioni conclusive del Comitato, si raccomanda alla Svizzera di condurre attività di ricerca sui bambini rom e sui nomadi, di elaborare misure politiche tese a prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione dei fanciulli nonché di garantire ai bambini il pieno godimento dei loro diritti, anche in materia di istruzione e sanità.*
492. Con la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali⁴⁹⁴, i nomadi svizzeri sono stati esplicitamente riconosciuti come una minoranza nazionale. La Svizzera si è contemporaneamente impegnata a promuovere le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti a minoranze nazionali possano mantenere e sviluppare la propria cultura.
493. Poiché le autorità scolastiche accolgono generalmente con comprensione e benevolenza le peculiari esigenze dei nomadi, la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», istituita dalla Confederazione nel 1997, ha dovuto finora occuparsi solo marginalmente di questioni legate all'istruzione. In inverno i bambini frequentano le scuole locali negli spazi di sosta mentre nei mesi estivi, pur essendo dispensati dalla scuola, vengono seguiti da insegnanti che trasmettono loro il materiale didattico e ne correggono i compiti. Negli anni scorsi sono stati sviluppati in merito numerosi piani e progetti⁴⁹⁵. I periodi prolungati di assenza da scuola (fino a sei mesi) spesso portano a deficit scolastici che ostacolano successivamente la ricerca di un posto di tirocinio. In questi casi la fondazione collabora alla ricerca di misure che rispondano alle specifiche esigenze didattiche dei

⁴⁹⁴ RS 0.441.1; la Convenzione quadro è entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999. Lo stato attuale di attuazione è stato brevemente delineato nel Terzo rapporto della Svizzera del gennaio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali.

⁴⁹⁵ Si veda il Terzo rapporto della Svizzera del gennaio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (par. 107 seg).

bambini jenisch, proponendo soluzioni concrete. In generale i nomadi si dichiarano soddisfatti della frequenza scolastica dei loro figli nei diversi Cantoni⁴⁹⁶.

494. Alla conferenza sulla situazione dei nomadi, tenutasi a Berna il 7 aprile 2011, gli jenisch rappresentati nel Consiglio della fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri hanno sottolineato che il mantenimento delle abitudini di vita dei nomadi svizzeri presuppone la comprensione da parte delle giovani generazioni della restante popolazione. La scuola pubblica dovrebbe informare anche sugli aspetti riguardanti le comunità minoritarie in Svizzera, pertanto la storia e la cultura dei nomadi dovrebbero entrare a far parte dei programmi didattici ai vari livelli di istruzione scolastica. La fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri sta allestendo l'apposito materiale didattico che sarà messo a disposizione degli insegnanti tramite Internet.
495. Nell'ambito del programma nazionale di ricerca PNR 51 «Integration und Ausschluss» (Integrazione ed esclusione)⁴⁹⁷, più di cento ricercatori hanno esaminato in 37 progetti, di cui tre riguardavano i nomadi⁴⁹⁸, le modalità di insorgenza e consolidamento dei meccanismi di esclusione e integrazione sociali, istituzionali, culturali ed economiche.

2. Il ruolo delle lingue in Svizzera

496. Secondo il censimento del 2000 il paesaggio linguistico in Svizzera si configurava come segue⁴⁹⁹: 63,7 per cento tedesco, 20,4 per cento francese, 6,5 per cento italiano, 0,5 per cento romancio e 9 per cento lingue non nazionali.
497. Nel frattempo le tre principali comunità linguistiche della Svizzera dispongono ciascuna di due canali televisivi con un'ampia offerta di programmi, che devono tener conto, con alcune trasmissioni, anche degli interessi della regione linguistica romancia.
498. Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing)⁵⁰⁰, che disciplina l'utilizzo delle lingue ufficiali da parte della Confederazione e prevede misure volte al rafforzamento del plurilinguismo e alla promozione della comprensione e dello scambio tra le comunità linguistiche. Con la nuova legge sulle lingue la Confederazione ha il compito di promuovere gli scambi in ambito scolastico.

⁴⁹⁶ Cfr. il Terzo rapporto della Svizzera del gennaio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (par. 107).

⁴⁹⁷ Si veda <www.nfp51.ch> (consultato il 28 febbraio 2012).

⁴⁹⁸ Nel primo progetto sono state studiate le forme e le fasi di emarginazione e integrazione degli jenisch, dei rom e dei sinti dal 1800 a oggi. Il secondo progetto si è occupato della presenza degli jenisch nei Comuni del Cantone dei Grigioni nel XIX e XX secolo, mentre il terzo progetto si è occupato della documentazione e stigmatizzazione in relazione con l'«Opera di assistenza per i bambini della strada» che tra il 1926 e il 1973 aveva allontanato in modo sistematico i bambini di origine jenisch dalle proprie famiglie.

⁴⁹⁹ Si veda anche «Il paesaggio linguistico in Svizzera» sulla pagina web dell'Ufficio federale di statistica: <<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/22/publ.html>> (consultato il 28 febbraio 2012).

⁵⁰⁰ RS 441.1.

499. Un nuovo pilastro nella promozione federale delle competenze linguistiche è il Centro di competenza scientifico⁵⁰¹ per la coordinazione e l'attuazione della ricerca applicata al campo delle lingue e del plurilinguismo, che ha avviato la propria attività nel 2011 ed è associato all'Università e alla Pädagogische Hochschule (Alta scuola pedagogica) di Friburgo. Oltre alle attività di ricerca, il Centro di competenza coordina una rete di istituzioni di ricerca facenti capo alle varie regioni linguistiche svizzere e un centro di documentazione. Inoltre, offre un servizio di informazioni sul plurilinguismo accessibile al pubblico.
500. In ambito scolastico l'insegnamento di una lingua, compreso quello di una seconda lingua nazionale, è disciplinato dall'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS), che prevede obiettivi didattici nazionali misurabili in competenze di base sia per la lingua scolastica sia per le lingue straniere. Il possesso di tali competenze viene verificato a campione. Negli ultimi anni vari Cantoni hanno adottato misure efficaci finalizzate alla promozione del plurilinguismo degli insegnanti e degli allievi⁵⁰².
501. Conformemente alla strategia per l'ulteriore sviluppo dell'insegnamento delle lingue, elaborata nel 2004 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), l'insegnamento di una prima lingua straniera è previsto al più tardi a partire dal terzo anno di scuola primaria e quello di una seconda lingua straniera al più tardi a partire dal quinto anno di scuola primaria. Per lingua straniera si intende una seconda lingua nazionale e/o l'inglese. In entrambe le lingue si devono raggiungere analoghe competenze linguistiche entro il termine della scuola dell'obbligo. Per poter realizzare questi obiettivi la Confederazione ha sovvenzionato numerosi progetti che si prefiggono di mettere a punto materiale didattico innovativo. Con queste misure si intende promuovere in particolare, oltre alla seconda lingua nazionale, anche l'italiano come terza lingua nazionale. Con l'entrata in vigore del Concordato HarmoS i Cantoni hanno l'obbligo di mettere a disposizione un'offerta didattica di base in una terza lingua.

⁵⁰¹ Si veda <<http://www.centro-plurilinguismo.ch/centro-di-competenza/>> (consultato il 12 aprile 2012).

⁵⁰² Una panoramica si trova nel Terzo rapporto della Svizzera del gennaio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (par. 98 segg).

502. L'ambito extrascolastico fornisce un contributo importante per l'integrazione dei bambini che parlano una lingua straniera. Per questo l'animazione socio-culturale ha ampliato la sua offerta per i giovani migranti, aiutandoli per esempio nella ricerca di un posto di apprendistato. Inoltre, i centri di animazione socio-culturale offrono ai giovani la possibilità di incontrare sia altri ragazzi che vivono in situazioni analoghe sia operatori pronti ad ascoltarli e aiutarli. Le conoscenze interculturali aiutano da un lato gli operatori a condurre le mediazioni e dall'altro sono indispensabili ai giovani per sviluppare tolleranza e comprensione nei confronti di altre culture e modi di vita. Anche le diverse organizzazioni giovanili in Svizzera (il movimento Scout, la Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili, ecc.) si stanno adoperando per attrarre un numero sempre maggiore di giovani provenienti da diversi contesti di immigrazione.

IX. Protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo

503. *Al punto 61 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di ratificare e di attuare entrambi i protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo.*
504. La Svizzera ha accolto tale invito ratificando e attuando sia il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati⁵⁰³ sia il Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia⁵⁰⁴. Il 30 giugno 2004 la Svizzera ha trasmesso il primo rapporto nazionale sul Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati ratificato il 26 giugno 2002. Il secondo Protocollo facoltativo è stato ratificato il 19 settembre 2006⁵⁰⁵ e il primo rapporto nazionale corrispondente è stato consegnato il 9 dicembre 2011.

A. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

505. A integrazione delle osservazioni sugli articoli 38 e 39 CRC, le pagine a seguire illustrano quanto intrapreso dalla Svizzera a tenore dell'articolo 8 capoverso 2 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati. Si fa espressamente riferimento al primo rapporto nazionale trasmesso il 30 giugno 2004 e, nello specifico, esclusivamente alle modifiche da allora intervenute.

1. Disposizioni contenute negli articoli del Protocollo facoltativo

1.1. Articoli 1 e 2

506. Come riportato nelle osservazioni concernenti l'articolo 38 CRC⁵⁰⁶, gli articoli da 7 a 11 della legge militare (LM)⁵⁰⁷ riguardanti il reclutamento sono stati riveduti. Anche dopo questa revisione il reclutamento deve essere assolto al più presto durante il 19° anno di età. È prevista la possibilità di assolvere il reclutamento dal compimento del 18° anno di età per chiunque desideri iniziare anticipatamente la scuola reclute per motivi personali⁵⁰⁸.

1.2. Articolo 3

⁵⁰³ RS 0.107.1.

⁵⁰⁴ RS 0.107.2.

⁵⁰⁵ Si vedano le osservazioni riportate alla lettera B nonché i commenti precedenti sull'art. 35 CRC.

⁵⁰⁶ Non è stata apportata alcuna modifica sostanziale al limite di età previsto per l'obbligo di leva e per il reclutamento. Cfr. messaggio del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare (FF 2009 5137 e FF 2008 2685).

⁵⁰⁷ RS 510.10.

⁵⁰⁸ Art. 8 lett. c dell'ordinanza sul reclutamento (OREC; RS 511.11), art. 27 cpv. 3 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21).

507. Nel 2002 il limite d'età entro il quale i soldati possono annunciarsi a titolo volontario presso l'esercito svizzero è stato innalzato a 18 anni⁵⁰⁹. Tale limite rimane invariato. Non è prevista alcuna modifica.

1.3. Articolo 4

508. Sul territorio svizzero continua a non essere attivo alcun gruppo armato e pertanto non si registra alcun reclutamento di bambini a tale scopo. Le norme giuridiche applicabili in caso di violazione del sopraccitato articolo del Protocollo facoltativo, illustrate nel primo rapporto⁵¹⁰, non hanno subito alcuna modifica.

1.4. Articolo 5

509. Per quanto riguarda le modifiche apportate alla legislazione svizzera e la ratifica delle convenzioni internazionali si rimanda alle osservazioni già formulate nel presente rapporto⁵¹¹ in merito ai singoli ambiti tematici della Convenzione sui diritti del fanciullo.

1.5. Articoli 6 e 7

510. Si rimanda in primo luogo alle osservazioni contenute nel primo rapporto.

511. La Svizzera prosegue la sua tradizione umanitaria. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) incentra la sua nuova politica sui gruppi e sulle persone particolarmente vulnerabili, tra i quali i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti. Al fine di promuovere la generazione alla quale è affidato lo sviluppo futuro si organizzano spesso progetti deputati al generale miglioramento delle condizioni di vita dei bambini. Il principio di base è aiutare tutti i bambini, senza alcuna eccezione dovuta a progetti con contenuti formulati in modo troppo restrittivo. La Svizzera ritiene siano di particolare importanza la protezione e l'aiuto ai bambini durante i conflitti armati, la prevenzione in sede di reclutamento, la smobilitazione e la reintegrazione dei bambini-soldato.

512. In tale contesto, la Svizzera sostiene con regolari contributi di cospicua entità le organizzazioni umanitarie partner dell'ONU (quali UNICEF, ACNUR, UNRWA e PAM), il CICR e il Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per i bambini coinvolti in conflitti armati. Dal 2010 ad oggi il contributo stanziato attraverso il programma «Associate Expert» per l'ufficio del Rappresentante speciale del Segretariato generale dell'ONU per i bambini coinvolti in conflitti armati ammonta a 205 047 franchi. La Svizzera provvede altresì a finanziare e sostenere con esperti i progetti specifici promossi dai vari partner (quelli menzionati e altri), nonché a svolgere programmi propri⁵¹².

⁵⁰⁹ Cfr. cifra 29 seg. del rapporto svizzero sul protocollo facoltativo.

⁵¹⁰ Cfr. cifra 34 segg. del rapporto svizzero sul protocollo facoltativo.

⁵¹¹ Cfr. cifra 14 seg.

⁵¹² Si veda figura 1 dell'allegato «Panoramiche e statistiche tematiche».

2. Parere sulle Osservazioni conclusive del 17 marzo 2006 formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo sul primo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

2.1. Risposta al punto 8 delle Osservazioni conclusive

2.1.1. Osservazione conclusiva a)

513. *Al punto 8 a) delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda di riesaminare l'esigenza dello «stretto legame» per giustificare la competenza dei tribunali svizzeri per crimini di guerra commessi all'estero (principio dell'universalità).*

514. La Svizzera ha attuato questa raccomandazione. Nel quadro della modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare al criterio dello «stretto legame», poiché oggetto di numerose critiche. Per il perseguimento penale di crimini di guerra è stato adottato il principio dell'universalità limitata, in virtù del quale il presunto autore del crimine deve trovarsi in Svizzera e non può essere estradato. Con l'ausilio di apposite misure processuali di accompagnamento occorre altresì garantire la possibilità di sospendere o concludere eventuali procedimenti contumaciali che hanno scarse probabilità di riuscita e non hanno alcun legame con la Svizzera. Tuttavia è possibile applicare opportune misure per assicurare le prove. La Svizzera non vuole essere considerata un «porto sicuro» per gli autori di crimini di guerra. La revisione legislativa è stata approvata dal Consiglio nazionale nei primi mesi del 2009 con alcune modifiche di lieve entità. La nuova regolamentazione è contenuta nell'articolo 10 capoversi da 1^{bis} a 1^{quater} del Codice penale militare (CPM)⁵¹³ in vigore dal 1° gennaio 2011.

515. Nel quadro delle modifiche delle leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale entrate in vigore il 1° gennaio 2011, la fattispecie penale «Reclutamento e impiego di bambini-soldato» è stata introdotta quale crimine di guerra nel Codice penale e nel Codice penale militare⁵¹⁴. Viene punito chiunque arruoli o recluti fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li faccia partecipare a conflitti armati.

2.1.2. Osservazione conclusiva b)

516. *Al punto 8 b) delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di estendere la propria competenza ai casi nei quali la vittima ha uno stretto legame con la Svizzera.*

⁵¹³ RS 321.0.

⁵¹⁴ Art. 264f CP e art. 112b CPM.

517. Qualora la Svizzera detenga la giurisdizione su una persona colpevole di tale reato, è possibile avviare subito un procedimento penale e sarà consentito procedere penalmente contro tale persona anche in futuro, anche se la vittima si trova all'estero.

2.1.3. Osservazione conclusiva c)

518. *Al punto 8 c) delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di chiarire la competenza nazionale per i casi nei quali i minori di età compresa tra 15 e 17 anni residenti in Svizzera vengono reclutati all'estero per lo svolgimento di attività militari.*
519. Anche qualora fossero reclutati minori residenti in Svizzera per l'arruolamento in forze armate o in gruppi armati o per la partecipazione a ostilità straniere, verrebbero applicate le fattispecie penali illustrate nel primo rapporto nazionale, in particolare gli articoli 271, 180 segg. e 299 seg. del Codice Penale (CP)⁵¹⁵.

2.2. Risposta al punto 10 delle Osservazioni conclusive

520. *Per quanto concerne i richiedenti l'asilo minorenni che hanno preso parte a conflitti armati, la Svizzera è tenuta, secondo quanto sancito al punto 10 delle Osservazioni conclusive del Comitato, a garantirne la reintegrazione psico-fisica, a predisporre collocamenti a misura di bambino, a formare opportunamente gli specialisti e a eseguire statistiche.*
521. Si è già accennato al fatto che le domande d'asilo in Svizzera sono in calo. Tra il 2003 e il 2006 il numero dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) è passato da 1442 (6,9% delle domande d'asilo pervenute) a 257 (2,4%) e questa tendenza si è confermata anche negli anni successivi. Nel 2010 sono entrati in Svizzera 235 richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, pari all'1,5 per cento delle domande pervenute. Nel 2008 i richiedenti l'asilo minorenni di età compresa tra 15 e 18 anni rappresentavano il 95,5 per cento, e nel 2010 l'82,8 per cento.

Relativamente all'assistenza psico-fisica dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati si rimanda alle osservazioni di cui al capitolo VIII nonché ai commenti successivi.

2.2.1. Procedimento speciale e aiuto immediato per i bambini coinvolti in conflitti armati

522. Già presso il centro di registrazione si tiene un colloquio approfondito con ogni richiedente l'asilo per comprendere le ragioni alla base della domanda d'asilo e della decisione di scegliere la Svizzera quale destinazione; nel corso del colloquio si affronta anche il tema di un'eventuale partecipazione a conflitti armati. Successivamente ha luogo un esame medico: se dagli accertamenti emerge la necessità di un trattamento urgente, vi si procede immediatamente.

⁵¹⁵ RS 311.0.

523. A ogni richiedente l'asilo minorenne non accompagnato viene assegnata una persona di fiducia, un curatore o un tutore⁵¹⁶ che disponga di conoscenze giuridiche di base e sia in grado di assistere e affiancare il minorenne durante la procedura d'asilo. Questa persona prende parte all'intera procedura e si fa garante della protezione di diritto civile del minore, se necessario dell'assistenza psicologica e medica fornita da specialisti nonché dell'integrazione sociale mediante l'inserimento nell'ambiente scolastico, la formazione e altre misure. Aiuto è fornito anche dagli ambulatori per le vittime di torture e guerre⁵¹⁷ della Croce rossa svizzera ubicati nelle città di Berna (Wabern), Zurigo, Losanna e Ginevra. Presso questi centri è disponibile un servizio di supporto medico e psicoterapeutico nonché di consulenza sociale per le vittime di torture e di guerre.
524. In conformità a quanto stabilito dalle direttive vigenti⁵¹⁸ dell'Ufficio federale della migrazione, il collocamento degli RMNA avviene tenendo conto della loro età e del grado di maturità. Così, ad esempio, i più giovani sono affidati a parenti, famiglie affidatarie o altre strutture cantonali quali centri per l'infanzia, mentre i più maturi sono accolti in centri di registrazione e di procedura, presso i quali si tengono in debita considerazione, nei limiti del possibile, fattori quali la comunità linguistica e culturale, il sesso ed eventuali compagni di viaggio.

2.2.2. Formazione degli specialisti che si prendono cura dei minori summenzionati

525. Se a un primo contatto sussiste il sospetto che il bambino provenga da una zona di guerra, occorre coinvolgere uno specialista dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che disponga di apposite conoscenze in ambito psicologico e pedagogico-curativo. Gli esperti rimangono a disposizione per tutta la durata della procedura per ogni eventuale informazione o per un *coaching* a 360°. I casi di richiedenti l'asilo minorenne che presuppongono conoscenze particolarmente approfondite sono affidati direttamente a uno specialista per l'intera procedura. Il compito di provvedere alla formazione degli specialisti spetta ai Cantoni. I corsi di formazione sono cofinanziati dall'UFM.

2.2.3. Rilevamenti statistici

526. Non esistono statistiche specifiche dalle quali evincere il numero preciso di rifugiati, richiedenti l'asilo o migranti minorenni coinvolti in passato in un conflitto armato. Sono tuttavia disponibili statistiche riguardanti i richiedenti l'asilo minorenne non accompagnati, dalle quali emergono informazioni su sesso, età e origine di questi ultimi⁵¹⁹.

⁵¹⁶ Quanto detto vale durante l'iter all'aeroporto, presso un centro di registrazione e di procedura, come pure durante il procedimento cantonale. Cfr. art. 17 cpv. 3 della legge sull'asilo (RS. 142.31) e art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS. 142.311).

⁵¹⁷ Cfr. <www.redcross.ch/activities/health/ambu/index-de.php> (non disponibile in italiano, consultato l'11 febbraio 2010).

⁵¹⁸ Cfr.

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html> (consultato l'11 febbraio 2010).

⁵¹⁹ Si veda la statistica nell'allegato dal titolo «Panoramiche e statistiche tematiche» (figuri 32 e 33).

2.3. Risposta al punto 11 delle Osservazioni conclusive

527. *Al punto 11 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di continuare a promuovere progetti bilaterali e multilaterali e di mettere a disposizione mezzi finanziari più cospicui.*
528. Nelle osservazioni sugli articoli 6 e 7 del Protocollo facoltativo sono state menzionate alcune delle organizzazioni e dei progetti bilaterali e multilaterali a favore dei quali la Svizzera ha stanziato ingenti somme.

2.4. Risposta al punto 12 delle Osservazioni conclusive

529. *Al punto 12 delle Osservazioni conclusive il Comitato auspica che si continui a diffondere la conoscenza dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dal Protocollo facoltativo. La tematica dei diritti del fanciullo deve essere affrontata in ambito scolastico, ma anche in sede di informazione preliminare sulla scuola reclute.*
530. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), promuove attraverso il suo Ambito Famiglia, generazioni e società progetti tesi a sensibilizzare la popolazione sui diritti del fanciullo. Per la loro attuazione l'UFAS lavora a stretto contatto con organizzazioni non governative come, ad esempio, la Rete svizzera diritti del bambino. I diritti umani sono oggetto di insegnamento anche nelle scuole. L'organizzazione della formazione scolastica è gestita a livello cantonale. Nei programmi scolastici la trattazione dei diritti dell'uomo avviene sia su base teorica che pratica.
531. Riguardo all'informazione sul servizio militare occorre specificare quanto segue: nell'anno in cui compiono 16 anni, tutti i cittadini svizzeri ricevono una comunicazione scritta concernente il servizio nell'esercito, il servizio civile, la protezione civile e la Croce rossa. Tale informazione preliminare si limita a illustrare brevemente le varie tipologie di servizio. Per ragioni di tempo, lo stesso avviene durante la giornata informativa. Tuttavia, a reclutamento avvenuto, è d'obbligo affrontare le tematiche del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo all'interno dell'esercito. A tal fine sono stati elaborati moduli didattici interattivi su CD-ROM utili per la formazione militare sulle piazze d'armi.

2.5. Risposta al punto 13 delle Osservazioni conclusive

532. *Al punto 13 delle Osservazioni conclusive il Comitato invita la Svizzera a divulgare il primo rapporto nazionale e le Osservazioni conclusive del Comitato per sensibilizzare la popolazione sul protocollo facoltativo e sulla sua attuazione.*
533. La Svizzera ha reso pubblico il primo rapporto nazionale sul Protocollo facoltativo che può essere scaricato in tutte le lingue ufficiali unitamente alle Osservazioni conclusive

del Comitato (in francese) dal sito Internet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)⁵²⁰.

B. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

534. Il 19 settembre 2006 la Svizzera ha depositato l'atto di ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, che, per la Svizzera, è entrato in vigore il 19 ottobre 2006.
535. In previsione della ratifica della Convenzione è stata riveduta la fattispecie penale della tratta di esseri umani. Attualmente è prevista una pena per chiunque faccia commercio di un essere umano non solo a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche a scopo di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo⁵²¹. È stata inoltre inasprita la pena per reati quali la tratta di bambini o lo sfruttamento commerciale; è stato esteso il campo di applicazione della norma penale a chi commette il reato una sola volta, e la prima fase dell'atto, vale a dire il reclutamento, è stata equiparata al reato consumato.
536. Il primo rapporto della Svizzera sul Protocollo facoltativo di cui sopra è stato trasmesso al Comitato in data 9 dicembre 2011.

⁵²⁰ Cfr. <<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humri/humrtr/humrep/childr.html>> (consultato il 30 settembre 2011).

⁵²¹ Art. 182 CP.

X. Divulgazione dei rapporti

537. *Al punto 62 delle Osservazioni conclusive il Comitato raccomanda alla Svizzera di rendere accessibile al vasto pubblico il primo rapporto, i riscontri scritti trasmessi dallo Stato parte, le Osservazioni conclusive e il compendio del rapporto nazionale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Convenzione e sulla relativa attuazione.*
538. Le osservazioni riguardanti gli articoli 42 e 44 CRC e le Osservazioni conclusive sul Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati evidenziano le varie misure adottate. In sintesi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), grazie al credito «Diritti del fanciullo», ha supportato varie organizzazioni, che a loro volta hanno promosso progetti di sensibilizzazione riguardanti i diritti dell'infanzia e la Convenzione sui diritti del fanciullo. L'UFAS ha inoltre stipulato un mandato di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino per consentire a quest'ultima di garantire il coordinamento e la divulgazione dei diritti dell'infanzia in seno alle ONG operanti in tale settore e ha finanziato la manifestazione tenutasi il 26 marzo 2007 in occasione del 10° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo organizzata dalla Rete svizzera diritti del bambino. Infine, l'UFAS ha promosso e finanziato corsi e convegni informativi concernenti il primo rapporto nazionale. Sono inoltre in programma diverse attività in vista della pubblicazione del presente rapporto.
539. I rapporti riguardanti la Convenzione sui diritti del fanciullo e il Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, il compendio del primo rapporto nazionale sulla Convenzione e le Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti del fanciullo sono disponibili sul sito web del DFAE⁵²².

⁵²² Cfr. <<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/human/humri/humrtr/humrep/childr.html>> (consultato il 29 febbraio 2012; (Nota del traduttore: in italiano è disponibile solo il Rapporto del Governo svizzero sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia.)